

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I Camera e 1 <sup>a</sup> Senato) .....	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (X Camera e 10 <sup>a</sup> Senato) .....	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (III e X) .....	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	7
GIUSTIZIA (II) .....	»	23
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	191
DIFESA (IV) .....	»	198
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	201
FINANZE (VI) .....	»	222
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	242
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	267
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	308
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	309

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari:** Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

---

---

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	<i>Pag.</i>	314
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	316
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	322
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	351
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	373
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	402
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE .....	»	403
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA .....	»	404
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO .....	»	405
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO .....	»	406
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI .....	»	408
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	410

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento preventivo di un subentrante .. 3

#### GIUNTA PLENARIA

*Mercoledì 6 aprile 2016. – Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.*

**La seduta comincia alle 15.**

#### Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento preventivo di un subentrante.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, ricorda che domani, giovedì 7 aprile 2016, è convocata la seduta pubblica di cui all'articolo 13 del Regolamento della Giunta, nell'ambito del procedimento di contestazione dell'elezione del deputato Giancarlo Galan.

Tenuto conto della programmazione dei lavori dell'Assemblea nella successiva

settimana e dell'opportunità di un tempestivo accertamento ai fini dell'eventuale proclamazione del subentrante, propone che la Giunta accerti fin d'ora in via preventiva, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, che il candidato che, nella lista n. 9 – Il Popolo della Libertà nella VII circoscrizione Veneto 1, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Dino Secco.

Di tale accertamento darà comunicazione alla Presidenza della Camera ai fini dei connessi adempimenti.

La Giunta concorda.

**La seduta termina alle 15.05.**

## COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)  
della Camera dei deputati  
e 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato  
e della Pubblica Amministrazione) del Senato della Repubblica**

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, in relazione all'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Atto n. 267 .....

4

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 6 aprile 2016.*

**Audizione del Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, in relazione all'esame dello schema di decreto legisla-**

**tivo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Atto n. 267.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.30.

## COMMISSIONI RIUNITE

### **X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati e 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica**

---

#### S O M M A R I O

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale dell'Amministratore delegato di ENI, dott. Claudio Descalzi, sul Piano strategico 2016-2019, con particolare riferimento al settore della chimica e ai nuovi scenari dei prezzi del petrolio .....

5

##### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 6 aprile 2016.*

**Audizione informale dell'Amministratore delegato di ENI, dott. Claudio Descalzi, sul Piano strategico 2016-2019, con particolare riferimento al settore della chimica e ai nuovi scenari dei prezzi del petrolio.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 16.15.

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00791 Spadoni: Sull'acquisizione di terreni su larga scala (cd. *land grabbing*) (Discussione e rinvio) .....

6

#### RISOLUZIONI

Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione, Andrea MANCIULLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

#### La seduta comincia alle 9.

7-00791 Spadoni: Sull'acquisizione di terreni su larga scala (cd. *land grabbing*).

(Discussione e rinvio).

Le Commissioni iniziano la discussione della risoluzione in oggetto.

Maria Edera SPADONI (M5S) illustra la risoluzione in titolo, auspicando che gli Uffici di presidenza delle Commissioni affari esteri e attività produttive condivi-

dano l'opportunità di svolgere taluni approfondimenti istruttori, a partire da un'audizione di rappresentanti di *Action Aid*.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE, nel ringraziare l'onorevole Spadoni per la presentazione dell'atto di indirizzo in titolo, che affronta una questione che ha costituito oggetto di discussione e approfondimento anche in occasione di *Expo 2015*, chiede di potere disporre di un tempo ulteriore finalizzato a una ulteriore valutazione della portata della risoluzione.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.15.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione diritti della donna e uguaglianza di genere (FEMM) del Parlamento europeo avente ad oggetto « Donne rifugiate e richiedenti asilo nell'Unione europea » (Bruxelles, 3 marzo 2016) .....	7
<i>ALLEGATO 1 (Relazione sui temi oggetto della predetta riunione)</i> .....	19

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. C. 2613-D cost. Governo, approvato, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, già approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera, ulteriormente modificato, in prima deliberazione, dal Senato e approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	8
Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Testo base C. 1202 Arlotti e C. 915 Gianluca Pini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	14
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti)</i> .....	22
Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa e C. 3610 D'Alia ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	14

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.*

##### **La seduta comincia alle 13.50.**

**Sugli esiti della riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione diritti della donna e uguaglianza di genere (FEMM) del Parlamento europeo avente ad oggetto « Donne rifugiate e richiedenti asilo nell'Unione europea » (Bruxelles, 3 marzo 2016).**

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che lo scorso 3 marzo, la

deputata Dieni, in rappresentanza della I Commissione, ha effettuato una missione a Bruxelles per partecipare alla riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione diritti della donna e uguaglianza di genere (FEMM) del Parlamento europeo avente ad oggetto « Donne rifugiate e richiedenti asilo nell'Unione europea ».

In esito allo svolgimento della missione, la deputata Dieni presenta una relazione sui temi oggetto della predetta riunione (*vedi allegato 1*).

Federica DIENI (M5S) esprime soddisfazione per aver potuto partecipare a una riunione su un tema di grande rilevanza

sul quale auspica che la Commissione possa intervenire con maggiore frequenza.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nel condividere l'auspicio della collega Dieni, fa presente di aver avuto contatti con la relatrice, deputata Barbara Pollastrini, al fine della ripresa dell'esame del provvedimento sui minori non accompagnati.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO indi della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Sesa Amici.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.**

**C. 2613-D cost. Governo, approvato, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, già approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera, ulteriormente modificato, in prima deliberazione, dal Senato e approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 aprile 2016.

Emanuele COZZOLINO (M5S) rileva che ormai si è giunti alle ultime battute parlamentari di una riforma che si presentava come rivoluzionaria, ma che, come risultato più eclatante, ha ridotto il Senato a una sorta di « dopolavoro ». Ricorda che

la ferma opposizione del suo gruppo, anche con gesti estremi di protesta come il salire sul tetto di Montecitorio, aveva impedito l'approvazione di una legge costituzionale che derogava alle disposizioni dell'articolo 138 della Costituzione. In questo caso all'opposizione non resta che promuovere, quale strumento costituzionale di garanzia delle minoranze, il *referendum* confermativo, sempre che il Governo non se ne appropri, come pare sia sua intenzione. Si tratta di una riforma non condivisa, approvata alla Camera in prima lettura dalla sola maggioranza, dopo che le opposizioni avevano abbandonato l'Aula. È una riforma che centralizza il potere decisionale in mano di una sola persona, cosa d'altronde che già avviene, come dimostra la vicenda della Basilicata con la decisione di considerare strategici determinati impianti. Se poi si legge la riforma costituzionale in combinazione con la legge elettorale, si accentua il carattere di potere personalistico del nuovo sistema, con i pericoli che ne conseguono. Evidenzia come non a caso la stessa ANPI (Associazione nazionale partigiani d'Italia) ha aderito all'iniziativa referendaria per il no alla riforma. Ritiene inoltre che una Costituzione nata dalla mediazione tra le forze politiche nel dopoguerra non avesse bisogno di una revisione, ma di essere attuata. Si tratta di un testo ancora attuale e semplice nella redazione. Sottolinea infine il comportamento del suo gruppo, non solo oppositivo ma anche propositivo, con la presentazione di pochi e mirati emendamenti nell'ambito delle precedenti letture sul provvedimento.

Stefano QUARANTA (SI-SEL) ritiene che la situazione sia ormai compromessa, dato che siamo di fronte a un passaggio meramente formale. Ormai, quindi, non resta che lasciare la parola ai cittadini con un *referendum* confermativo, a cui sono legati effetti di natura politica. Nonostante ciò, ritiene necessario lasciare agli atti un intervento sul disegno di legge di riforma della Costituzione. Preliminarmente, nel temere che questo sarà l'ultimo 25 aprile



festeggiato in vigenza della Costituzione nata dalla Resistenza, si chiede quale sarà il giudizio dei posteri sulla riforma costituzionale in esame. A suo avviso si tratta di una riforma con una pochezza di impianto culturale che la rende strampalata, superficiale, contraddittoria e imbarazzante. Imbarazzo che aumenta se si pensa che la riforma è stata promossa da un sedicente *leader* di centro-sinistra che ha creato un sistema di fiducia politica permanente e che ha utilizzato, per approvare la riforma, il premio di maggioranza ottenuto con una legge dichiarata incostituzionale. Così, con un margine stretto, è stato modificato nel suo complesso un terzo della Carta costituzionale, e su tale modifica complessiva i cittadini si potranno esprimere con un sì o con un no. È inoltre un *referendum* che si sta delineando con un plebiscito su di una persona e non come una discussione sul merito, cosa che è sintomo di decadenza politica. Sottolinea come le ragioni addotte a difesa della riforma siano di carattere populistico, come la riduzione dei costi della politica e il presunto aumento dell'efficienza delle istituzioni e della semplificazione dei procedimenti. Ritiene il tutto risibile di fronte a un Senato con cinque tipologie di senatori e del quale non si comprende il funzionamento. Non si comprende inoltre come potranno funzionare i Consigli regionali, quando molti loro consiglieri – nel caso della Lombardia 14 – svolgeranno le funzioni di senatori. Inoltre si è creato un Senato delle autonomie, mentre nel contempo si è riaperta in chiave centralistica la questione del Titolo V e del riparto di competenze tra Stato e Regioni.

Rileva come nel passaggio parlamentare non sia stato possibile inserire neanche correttivi minimi, quali la riduzione dell'età minima per l'elettorato attivo e l'abolizione dei senatori a vita.

Ma l'aspetto peggiore del disegno complessivo di riforma del sistema è stata la scelta di approvare prima la legge elettorale, quindi una legge ordinaria, che ha dato il segno alla riforma costituzionale. È un sistema basato sull'assioma di cono-

scere il nome del partito vincitore la sera stessa delle elezioni, assioma incompatibile con un sistema parlamentare e valido per elezioni monocratiche. Inoltre con il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza con il ballottaggio, non si avrà una dittatura della maggioranza, ma di una minoranza che anche con una bassa percentuale al primo turno, potrà ottenere tale premio. Si avrà così una forza che controlla deputati nominati, detenendo così il controllo sul potere legislativo e che, con la clausola di supremazia, riduce il potere delle Regioni. Si tratta, quindi, di un disegno inedito e pericoloso, che genera preoccupazioni se inserito nel complessivo sistema di *governance* europeo, sistema che, a suo avviso, preferisce avere come interlocutori governi autoritari più facili da controllare.

In conclusione ribadisce la pochezza culturale della riforma e ritiene che il Presidente del Consiglio non sarà assolutamente ricordato come un grande riformatore.

Federica DIENI (M5S) sa perfettamente che non vi è argomentazione che possa indurre la maggioranza a recedere dal suo intento di continuare lungo la china imboccata. È tuttavia suo dovere morale continuare a mettere in guardia, anche per lasciare agli atti la netta contrarietà del Movimento 5 Stelle rispetto a uno dei troppi provvedimenti della legislatura, e questo è forse il più importante, che porteranno l'Italia verso un ordinamento caotico e vulnerabile rispetto a progetti autocratici. Ovviamente tutto ciò, a suo avviso, sembra oggi un paradosso. Fa presente che siamo talmente abituati a vivere in questo sistema da sentirci liberi, dal dare per scontato che non ne possano esistere differenti, più democratici e partecipativi. Ma nel contempo siamo anche portati a pensare che gli spazi di libertà di cui ancora disponiamo siano eterni. Purtroppo la storia ci insegna che democrazia e libertà si perdono proprio quando si crede che siano acquisiti, quando si smarrisce uno spirito di vigilanza e di attenzione. Questo avviene soprattutto quando

non si è più disposti a lottare, quando ci si è abituati a dire troppi sì e si è dimenticato l'orgoglio e la responsabilità insito in un no. Ritiene che sia la capacità di saper contrastare scelte sbagliate che dà la prerogativa di essere uomini liberi. La rinuncia, la continua sudditanza invece intorpidisce l'anima e rende schiavi: schiavi di una poltrona, schiavi dei benefici economici, del proprio orticello, di uno spazio di potere. Non crede che questo tipo di ragionamento possa smuovere i colleghi di maggioranza. Anche quelli che qualche dubbio sulla bontà di questa riforma se lo pongono – e ce ne sono – tranquillizzano la propria coscienza con parole confortanti e «ragionevoli» come «realpolitik» ovvero pronunciando frasi del tipo «bisogna essere concreti e non sognatori quando si ricopre un ruolo come quello del parlamentare» ovvero «in fondo la politica stessa non è l'arte del compromesso?». Invita i colleghi di maggioranza a continuare pure a dormire sonni sereni, a tacitare la voce della consapevolezza di sbagliare. Anche se questa riforma è, a suo avviso, come minimo un pasticcio, un testo scritto male che inserisce in Costituzione meccanismi farraginosi, complicati e poco trasparenti. Ritiene che, alla fine, ciò che i colleghi di maggioranza raccontano a se stessi è che «non è poi la fine del mondo» e che «qualcosa di buono in questa riforma c'è». Eppure, a suo avviso, non bisogna essere dei geni per sapere quello che succederà se il referendum costituzionale confermerà questo testo. Tuttavia considera chiaro che, come minimo, si avrà un procedimento di approvazione delle leggi che amplierà il mercato delle vacche che già caratterizza le nostre Camere. Gli interessi, a suo avviso, si moltiplicheranno e sarà complicato comprendere secondo quali logiche si muoveranno dei senatori-consiglieri regionali che potranno trattare in separata sede le condizioni di un loro avvallo ai disegni di legge. Osserva che questi accordi non si prenderanno certo in un Senato che i neosenatori non vedranno se non per pochissimi giorni al mese. Fa presente che il presidente del consiglio che è un fan

della «disintermediazione» riesce in questo modo a spostare ancor più fuori dal Parlamento, come se ce ne fosse bisogno, la sede delle decisioni.

Questo, come ha già detto, va a cumularsi con un'altra serie interminabile di riduzioni di spazi di democrazia. Province e Senato non saranno da loro rimpianti di certo. Ma avrebbe voluto che le possibilità di dibattito democratico che essi nonostante tutto consentivano, fossero spostati verso i cittadini e non verso le segreterie dei Partiti. Il suo gruppo ha proposto l'allargamento del ricorso alla democrazia diretta, della trasparenza nei processi decisionali. Il Presidente Renzi e il suo Governo, invece, hanno preso questi spazi e li hanno ingurgitati. La legge cosiddetta *Italicum*, che premia il partito di maggioranza relativa riducendo parallelamente le sedi di confronto, è, a suo avviso, l'anticamera di una dittatura. Ritiene che, se anche i colleghi di maggioranza fossero in buona fede, non potrebbero in cuor loro escludere che questa porta spalancata venga utilizzata in futuro da altri.

Passando a un punto, a suo avviso, particolarmente significativo, ritiene che la strumentalizzazione delle garanzie democratiche che sta compiendo la maggioranza, e in particolare il Partito Democratico, diventa emblematica nel caso dell'indizione del referendum per la conferma della riforma ai sensi dell'articolo 138. Sottolinea con chiarezza che non è compito della maggioranza richiedere quel referendum. Fa presente che la previsione della Costituzione secondo cui un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o Cinque consigli regionali possano chiedere il referendum, ove la riforma non sia approvata col quorum previsto, rende evidente che tale consultazione non sia una prerogativa della maggioranza che ha votato la modifica, ma dell'opposizione. Al riguardo, desidera ricordare una riflessione del professor Roberto Romboli, in cui ribadisce, per l'appunto, che, anche secondo le intenzioni del costituente desumibili in sede di approvazione del testo della Costituzione, «tale referendum nasce» – cita testualmente –

« con lo scopo principalmente di garantire e tutelare le minoranze parlamentari, alle quali è riconosciuta la facoltà di richiedere il ricorso al corpo elettorale, allorché abbiano a percepire la revisione costituzionale come lesiva dei loro diritti. » Si tratta — prosegue nella citazione — di « un *referendum* di minoranza e a tutela della minoranza, di opposizione alla maggioranza espressa dai rappresentanti in Parlamento, avente lo scopo di dimostrare che alla maggioranza parlamentare non corrisponde quella del corpo elettorale, il quale ha così l'opportunità di smentire i propri rappresentanti ». La stessa Assemblea costituente, quindi, ebbe ben presente la necessità di bilanciare la fondamentale scelta operata a favore della rigidità della Costituzione con la possibilità di portare alla stessa le modifiche che con il tempo si sarebbero inevitabilmente rese necessarie e, a tal fine, assicurando la partecipazione e l'intervento del popolo nel procedimento di revisione costituzionale. Per la realizzazione di tale finalità, si scelse proprio un intervento diretto dei cittadini, attraverso il *referendum*.

Desidera al riguardo brevemente ricordare l'anomalia che ha caratterizzato il *referendum* del 2001 sul titolo V, rappresentata dal fatto che il ricorso alla votazione popolare fu richiesto anche dalla stessa maggioranza di centrosinistra che aveva votato in Parlamento la riforma, contraddicendo con ciò la natura oppositiva e di strumento di minoranza propria. A ciò si aggiungeva l'altra anomalia dovuta al comportamento delle forze politiche di centrodestra che avevano votato contro la riforma, le quali pure avevano richiesto il *referendum*, con il dichiarato scopo, non tanto di voler conservare il contenuto della Costituzione vigente, quanto di voler andare oltre nella modifica della stessa.

Tornando alla revisione della riforma oggi in discussione, rileva come la maggioranza, quindi, proponendosi di raccogliere le sottoscrizioni per indire il *referendum*, non solo intenda appropriarsi delle prerogative della minoranza, ma anche stroncarle. Nel contempo la maggioranza, a suo avviso, vuole prendersi anche

i suoi spazi, previsti per legge. Si chiede allora come ci si possa fidare dei colleghi di maggioranza quando danno garanzie sulla tenuta democratica del sistema e si comportano nel modo esattamente opposto.

Chiede ufficialmente alla maggioranza, a nome del suo gruppo, di desistere da questo intento. Rileva che se si vuole imporre una riforma non ci si può accaparrare anche degli spazi costituzionalmente garantiti a chi è contrario ad essa. Se invece la maggioranza intende procedere, al contrario, non avrà alcuna ragione per dire che il suo gruppo esagera quando utilizza il termine « dittatura ». La dittatura, infatti, a suo avviso, non è solo quella di un uomo solo, magari in divisa militare, ma come spiega la politologia è anche « la dittatura della minoranza ». Ricorda che Cicerone diceva: « Il buon cittadino è quello che non può tollerare nella sua patria un potere che pretende d'essere superiore alle leggi ». Auspica, quindi, che i colleghi di maggioranza dimostrino di essere buoni cittadini e di rispettare la madre di tutte le leggi. Sottolinea, infine, che ha svolto in questa sede l'intervento che non potrà svolgere durante l'esame del provvedimento in Assemblea a causa della sospensione che le è stata comminata dall'Ufficio di Presidenza. In considerazione della rilevanza del dibattito sulle riforme costituzionali, si sarebbe aspettata che la Presidente Boldrini posticipasse l'avvio dell'esame in Assemblea del disegno di legge al fine di permettere a tutti i deputati colpiti dalla sanzione della sospensione dai lavori di prendervi parte.

Cristian INVERNIZZI (LNA) concorda con quasi tutte le affermazioni dei colleghi delle opposizioni e sul fatto che quello in corso sia un passaggio meramente formale.

Sottolinea come il procedimento di riforma della Costituzione sia avvenuto nel silenzio paradossale di chi, solo poco tempo fa, sosteneva che la nostra Carta costituzionale, la più bella del mondo, non potesse essere toccata. Una Costituzione nata dalla convergenza di tutte le forze

democratiche, mentre questa riforma è opera di una sola persona che vuole fondare una nuova Repubblica, sul modello di Charles De Gaulle, senza averne il carisma né tantomeno l'appoggio popolare. Ricorda, infatti, come De Gaulle, ritiratosi dal Governo, fu richiamato dopo cinque anni e fu allora che riformò la Costituzione, dimostrando le sue doti di statista.

Ritiene che la riforma costituzionale non durerà a lungo. Prima di tutto perché non risponde alle esigenze dei cittadini italiani, esigenze che nascono dall'esistenza di una questione settentrionale e di una meridionale, questioni che non necessitano di una visione centralista. Ma essenzialmente non durerà a lungo per il metodo che è stato usato per approvarla, a maggioranza e con il contributo di numerosi parlamentari provenienti da altri schieramenti. Si tratta, infatti, di un precedente che potrà essere utilizzato da futuri Presidenti del Consiglio che non sono espressione dell'attuale maggioranza, ma, ad esempio, della sua parte politica, per riformare a sua volta la Costituzione. Vengono inoltre messi in mano a una sola persona strumenti costituzionali di potere, magari a un *leader* con lo stesso « pelo sullo stomaco » e con la stessa « stima » verso il Parlamento dell'attuale Presidente del Consiglio, come denotato dall'atteggiamento arrogante dimostrato proprio alla Camera nel corso della prima lettura del disegno di legge di riforma costituzionale. Sottolinea, inoltre, come proprio coloro che si ergono a custodi della democrazia stiano preparando il terreno a forme potenzialmente autoritarie.

Rileva come non sia vero che il bicameralismo non funzioni, come dimostra il sistema degli Stati Uniti d'America, dove tale sistema funziona, grazie e ai giusti contrappesi che fanno sì che il Presidente, che ha notevoli poteri, si debba confrontare con un Parlamento con una maggioranza eventualmente diversa. È quella che viene definita la fatica della politica, mentre in Italia si è scelta la strada di un sistema sostanzialmente monocamerale con la maggioranza espressione del Presi-

dente del Consiglio. Ricorda come, anche nell'Assemblea costituente, si ebbero momenti di confronto acceso.

Con riguardo al nuovo Senato, non si capisce la sua funzione e, a suo avviso, i consiglieri regionali dovrebbero svolgere solo il loro ruolo. In sostanza sarebbe stato meglio abolire il Senato a favore di un vero sistema monocamerale.

Ma la sua preoccupazione vera non è legata alla figura del Presidente del Consiglio ma al confronto con altri Paesi europei che viaggiano a una velocità maggiore della nostra. Si chiede, quindi, quale sarà il futuro del nostro Paese tra venti anni.

Emanuele FIANO (PD) intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene accettabile qualsiasi critica politica, ma ritiene anche che debba essere rispettata la funzione esercitata dalla quarta carica dello Stato.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritiene singolare la discussione su un provvedimento non modificabile, cosa che rende gli interventi in questa fase un esercizio di resistenza culturale senza incidenza.

Osserva che la sua valutazione sul provvedimento è negativa prima di tutto su un piano metodologico, per la personalizzazione politica e per l'assenza di condivisione. Non apprezza poi la banalizzazione e il demansionamento che vengono portati avanti. Ma il *vulnus* maggiore è, a suo avviso, la mancanza di rispetto per una Costituzione che è l'orgoglio del Paese anche per il modo come è nata. Trova inaccettabile che non venga rispettato quello che equivale a un testo sacro solo per un tornaconto personale. Reputa inoltre inaccettabile che il Governo tenda a forzare la volontà del Paese con pressioni legate agli effetti politici dell'esito del *referendum*.

Per comprendere poi il valore o il disvalore del disegno di legge di riforma, bisogna inserirlo nel contesto attuale, fatto di un abuso del ricorso alla decretazione d'urgenza e alle leggi di delegazione, nonché della posizione della questione di fiducia. È un sistema che crea l'abitudine

alla patologica percussione dei meccanismi parlamentari. L'effetto è la discussione di pochi provvedimenti e che si grida allo scandalo quando vengono approvati emendamenti con una loro logica, come nel caso dell'omicidio stradale, ma che modificano la linea tenuta dal Governo.

Ricorda che il suo gruppo, anche nella fase in cui collaborava con la maggioranza per una riforma condivisa, è stato sempre contrario al meccanismo di elezione dei senatori. Il risultato finale è una formula equivoca, un punto interrogativo che, a seconda di come sarà risolto, avrà conseguenze sull'equilibrio complessivo della riforma. Inoltre, il ruolo dei senatori sindaci o consiglieri regionali, portatori di diversi interessi, potrà inoltre inceppare la macchina di questo monocameralismo partecipato. Un problema più grave del conflitto d'interessi, il cui testo di legge approvato dalla Camera è ritenuto dal Governo uno dei suoi fiori all'occhiello.

Per leggere la riforma costituzionale nel contesto di altre riforme, prende a modello il libro di Joël De Rosnay « Il macroscopio », volto a fornire una visione globale dei fenomeni. E in questo quadro si devono guardare infatti non solo la legge elettorale, ma anche i provvedimenti adottati o in corso di discussione sui partiti politici, dato che sono organismi garanti della democrazia. La sottrazione di risorse pubbliche a tali organismi ha creato a suo avviso un danno incalcolabile alla democrazia.

Reputa che tutto il sistema di personalizzazione avrà come effetto quello di trasformare organismi democratici di controllo in organismi garanti del potere. Anche la costante tendenza all'eliminazione o all'indebolimento di corpi intermedi quali segretari comunali, camere di commercio e organi di giustizia amministrativa, toglie ammortizzatori posti a difesa dei cittadini. Osserva poi come la Costituzione non debba dipendere dalla politica, ma che questa debba dipendere dalla Costituzione e come vadano recuperati i canoni di garanzia della Costituzione del 1948. Auspica che il *referendum* si

volga su temi propri del contenuto della riforma e auspica altresì un'informazione chiara ai cittadini.

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S) ricorda che il gruppo del Movimento 5 Stelle ha posto l'accento sull'opportunità di procedere alle riforme costituzionali considerato che questa legislatura è nata monca per via della dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge elettorale da parte della Corte costituzionale. A ciò aggiunge che il Governo basa la sua maggioranza sui voti di moltissimi parlamentari che hanno cambiato casacca. Ritiene, pertanto, che gli attori in campo testimoniano la mancanza di credibilità del sistema politico, circostanza che avrebbe suggerito in modo opportuno di non proseguire nel percorso riformatore. Sottolinea che se l'obiettivo dichiarato della riforma costituzionale in discussione, secondo il Presidente del Consiglio, era quello di tagliare la macchina burocratica dello Stato, è stato palesemente smentito. È evidente, infatti, che il risparmio sbandierato dal medesimo Presidente del Consiglio, derivante dalla cosiddetta abolizione del Senato, pari a 1 miliardo di euro, è assolutamente irrealizzabile. Quanto poi all'affermazione relativa alla riduzione dei tempi del procedimento legislativo operata dal testo di riforma in esame, si tratta, a suo avviso, di un'ulteriore proposizione priva di fondamento. Sottolinea al riguardo che quando il Parlamento, come nel caso della legge sul finanziamento dei partiti, vuole approvare in fretta una proposta di legge, lo fa in tempi brevissimi. Quando, invece, come nel caso della legge sul contrasto alla corruzione, il Parlamento vuole rallentare il percorso legislativo, i tempi diventano biblici. È evidente quindi che i tempi del procedimento legislativo sono legati solo alla volontà politica. Evidenzia che il gruppo Movimento 5 Stelle ritiene che la revisione della Costituzione non sia una priorità per il Paese. Osserva che il Governo stesso attribuisce valore a questa riforma attraverso un vero e proprio ricatto politico, legando infatti la sua esistenza all'approvazione del testo

oggi in discussione. Rileva che il Senato, lungi dall'essere abolito, come peraltro aveva suggerito il suo gruppo, diverrà un pericoloso ago della bilancia nel sistema democratico del nostro Paese. Fa presente che ancora una volta lo strumento del *referendum* popolare viene violentato, come è accaduto nel caso del referendum sulle trivelle, da parte dell'Esecutivo. Anche nel caso del disegno di legge di modifica della Costituzione un fondamentale strumento di democrazia diretta perde valore, poiché non deve essere la maggioranza a farsi promotrice del *referendum* ex articolo 138 al fine di legare la sua sorte all'esito favorevole della tornata referendaria. Il *referendum* confermativo di cui al citato articolo 138 è infatti uno strumento posto a garanzia delle opposizioni. In tal modo, a suo avviso, si creano pericoli precedenti e lo sorprende che tale comportamento sia tenuto da una forza politica che fino a pochi anni fa scendeva in piazza a difendere la nostra Costituzione, definendola la più bella del mondo. Chiede pertanto alla maggioranza di fare un passo indietro e lasciare alle opposizioni il compito, ove lo ritengano necessario, di promuovere il referendum confermativo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.**

**Testo base C. 1202 Arlotti e C. 915 Gianluca Pini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 marzo 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che sono state presentate

proposte emendative al provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, chiede alla Commissione di valutare la possibilità di posticipare l'esame degli emendamenti al fine di consentire ai relatori di svolgere un'ulteriore riflessione su taluni aspetti del provvedimento, anche ai fini dell'eventuale presentazione di alcune proposte emendative.

Riccardo NUTI (M5S) fa presente che il suo Gruppo ritiene necessario procedere rapidamente all'esame delle proposte emendative.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, considerando che il provvedimento non risulta iscritto nel calendario e nel programma dei lavori dell'Assemblea, ritiene che la richiesta della relatrice Fabbri, non essendovi obiezioni, possa essere accolta, fermo restando che sarà l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, convocato nella giornata di domani, a stabilire come procedere nei lavori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.**

**C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa e C. 3610 D'Alia.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2016.

Gregorio FONTANA (FI-PdL) fa presente che il suo gruppo ritiene che ogni discussione intorno alla cosiddetta « attuazione » dell'articolo 49 della Costituzione sia priva di legittime, concrete e credibili prospettive. Ciò non significa che sia inutile, anzi, può essere utile al fine di conoscere e approfondire i nostri principi costituzionali, ma nella sostanza si tratta

di una discussione che non può dar vita a iniziative legislative costituzionalmente legittime. In altre parole, a suo avviso, se si prosegue sulla strada indicata dalla maggioranza, si darà vita a una disposizione che inevitabilmente finirà per essere censurata dalla Corte costituzionale. Osserva che l'articolo 49 non ha bisogno di alcuna norma attuativa. È stata una scelta del legislatore costituente, come ha affermato, con estrema chiarezza, la Corte costituzionale, in un'ordinanza di non molti anni fa, la n. 79 del 2006.

Si tratta di una posizione che sintetizza un orientamento consolidato nel nostro Paese, sia in dottrina sia in giurisprudenza, di un orientamento nel quale il suo gruppo si riconosce pienamente, in forza dei principi democratici e liberali in cui crede.

La lettura più ovvia dell'articolo 49 è, a suo avviso, quella che è stata pacificamente accettata per oltre 50 anni: la Costituzione riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente, e sottolinea che l'avverbio liberamente non è certo casuale, in partiti, per concorrere con metodo democratico a determinare la pratica nazionale.

Gli pare chiarissimo che l'espressione « con metodo democratico » è riferita al modo nel quale è lecito concorrere alla vita politica non al modo nel quale devono essere organizzati i partiti. A proposito di questo i costituenti spendono una sola parola: l'avverbio « liberamente ».

Ciò che si vorrebbe fare oggi è stravolgere, non applicare, l'articolo 49. Si vorrebbe cancellare il valore della libertà di associazione in partiti, prendendo a pretesto quel « metodo democratico » che la Costituzione richiama, come regola per il confronto fra i partiti, non già all'interno dei partiti.

In un sistema di democrazia liberale, d'altra parte, non vi è alcuna ragione per la quale un gruppo di cittadini non possa scegliere liberamente in quale modo associarsi, secondo quali regole, con quali finalità e con quali metodi interni. Ciò che non è consentito è una cosa sola: perseguire finalità in contrasto con valori og-

getto di una speciale tutela costituzionale e che sono, in qualche modo, al di fuori della disponibilità del legislatore, compreso il legislatore costituente. E solo di quelli.

Ritiene che se la democrazia italiana ha avuto un problema, nei decenni e nonostante le intenzioni dei Costituenti, questo problema è stato proprio la tendenza dei partiti a sovrapporsi troppo spesso alle istituzioni. Quello di cui l'Italia avrebbe bisogno è, a suo avviso, esattamente il contrario della filosofia stessa che ispira le proposte di cui stiamo discutendo, ossia una più netta separazione fra partiti e istituzioni, che riporti i partiti al loro ruolo originale di libere associazioni fra privati.

Ritiene che è pur vero che i partiti hanno una rilevanza pubblicistica, ma la rilevanza pubblicistica si realizza compiutamente nel momento in cui i cittadini si recano alle urne per votare.

Ricorda che il problema dei padri costituenti in merito ai partiti politici era quello di reinserire i partiti politici nel sistema costituzionale dopo l'esperienza totalitaria, e rileva che la via attraverso cui fu fatto tale inserimento non fu quella dell'organizzazione dei pubblici poteri, poiché tale scelta, in qualche misura, richiamava il modello fascista, facendolo rivivere, dopo averlo negativamente giudicato e messo al bando, anche giuridicamente. Osserva che i partiti, invece, entrarono per così dire, nel sistema, passando attraverso il principio della libertà dei singoli. I partiti, cioè, per volontà dei Costituenti, si configurano come entità strumentali all'esercizio della libertà politica dei cittadini – libertà che trova la sua diretta espressione nel diritto di voto, di cui all'articolo 48, che apre, appunto, il Titolo IV della Carta costituzionale, dedicato ai Rapporti politici.

Rileva che affermare che i partiti sono del tutto « strumentali » all'esercizio della libertà politica non significa minimamente sminuirne il ruolo. Ricorda che nei lavori alla Costituente fu proposto anche di vincolare la libertà di associazione in partiti, al rispetto dei principi fondamentali di

libertà fondamentali e di dignità della persona. Ma anche questa proposta fu respinta, in quanto ritenuta suscettibile di aprire la strada a un controllo ideologico sull'attività dei partiti. In altre parole, la legislazione ordinaria non può introdurre, per i partiti, limitazioni ulteriori, rispetto a quelle previste in generale per le associazioni. La legislazione ordinaria non può introdurre le suddette limitazioni anche perché queste non sono necessarie. Il perimetro in cui si muove il Partito è già disegnato dall'articolo 18 sulla libertà di associazione.

Rileva che non può essere negata legittimità neanche a un partito che voglia mettere in discussione l'ordinamento repubblicano, tanto è vero che abbiamo avuto in Parlamento un partito monarchico. Fin quando un partito non metta in discussione i principi umanitari indisponibili del nostro ordinamento — quelli « riconosciuti » e non istituiti, all'articolo 2 della nostra Costituzione — ha il diritto di esistere, ma, a suo avviso, negare quei principi, in Italia, significa commettere un reato.

Ricorda che esiste una sfilza di articoli del codice penale a tutela di quei principi, dal reato di apologia di reato al reato di istigazione all'odio razziale o all'odio di classe, per citarne solo alcuni. Dice questo per affermare un principio, non per difendere un interesse di parte: la forza politica alla quale appartiene, Forza Italia, si è data da sempre, spontaneamente, regole e finalità del tutto compatibili con le proposte in discussione oggi. Ma la libertà e la democrazia sono valori indivisibili: limitare la libertà di qualcuno, fosse anche del mio avversario più accanito, significa rendere tutti meno liberi, perché si mette in discussione il fondamento stesso del concetto di libertà. Limitare la possibilità per i cittadini di partecipare alla competizione elettorale mina il principio fondante della democrazia rappresentativa.

Questo d'altronde diventa, a suo avviso, evidentissimo provando a immaginare un'applicazione pratica dei principi che oggi si vorrebbero introdurre.

Desidera soffermarsi sull'ipotesi che solo i partiti organizzati e riconosciuti possano partecipare alla competizione elettorale. Si chiede, quindi, se una lista civica, espressione di cittadini non organizzati in partito, non potrebbe partecipare alle elezioni, o se una lista dissidente, promossa da aderenti a un partito scontenti delle scelte del partito stesso, non potrebbe esistere. Al riguardo, pur comprendendo che tali ipotesi possano piacere al Presidente Renzi e tranquillizzarlo sui problemi interni al Partito Democratico, sottolinea che si tratta di casi che non possono piacere affatto alla democrazia. Si chiede ancora la sorte delle coalizioni di partiti, che volessero presentare una lista comune e, in particolare, se si debbano registrare anche le coalizioni, se anch'esse debbano darsi delle regole riconosciute e approvate con largo anticipo, ovvero se basti che siano in regola i singoli partiti che ne fanno parte. Si chiede ancora cosa potrebbe accadere se una coalizione volesse includere delle personalità indipendenti. Si tratta, a suo avviso, di evidenti incongruenze, che forse si possono chiarire, ma a prezzo di ulteriori forzature, di ulteriori limitazioni della libertà dei cittadini di concorrere alla vita pubblica, e in definitiva di quella stessa sovranità popolare che è fondamento primo della Costituzione stessa. Già oggi, d'altronde, sono in vigore limiti e vincoli fin troppo stringenti.

In questa Legislatura si è deciso di subordinare l'accesso per i partiti ai pochi benefici di legge rimasti in vigore al deposito e all'approvazione dello Statuto da parte di una commissione costituita da magistrati. Ricorda che in base all'attuale legge elettorale per la Camera dei deputati, i partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali sono tenuti a depositare presso il Ministero dell'Interno il loro Statuto. D'altra parte, la legge tace sulle conseguenze del mancato adempimento di quest'obbligo. Il che la dice lunga sulla delicatezza della questione.

Sottolinea che oggi la proposta a prima firma Guerini vorrebbe forse colmare tale



lacuna, ma lo fa nel peggiore dei modi, nel più illiberale. Giudica altrettanto inaccettabile la proposta di subordinare l'accesso dei partiti a una serie di benefici a scelte di stampo marcatamente ideologico, che dovrebbero essere lasciate alla libera determinazione dei soggetti politici.

Rileva che nella proposta a prima firma Fontanelli, infatti, si prevede che i partiti politici che intendono avvalersi dei benefici previsti dalla legge debbano dotarsi di uno Statuto nel quale, « nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea », sia garantito a chiunque di iscriversi e sia vietata ogni diniego di iscrizione e ogni espulsione « per ragioni inerenti al sesso o all'orientamento sessuale, alla razza, alla religione, alla lingua, al luogo di nascita o di residenza ovvero alle condizioni economiche, sociali o personali ». Si tratta, a suo avviso, di una vera assurdità. Si chiede, infatti, che senso avrebbe, ad esempio, proibire un partito fatto di sole donne, nato per promuovere la presenza femminile delle istituzioni, ovvero un partito composto esclusivamente di persone che abbiano un orientamento omosessuale, e per quale motivo si debba negare legittimità a un partito che voglia raccogliere solo esponenti del proletariato o della classe media. Ricorda, in proposito, che in passato abbiamo avuto partiti che facevano riferimento a categorie sociali ben definite, come gli agricoltori o i pensionati.

Sa bene, perché si tratta di colleghi che conosce, che le loro intenzioni non sono di natura liberticida e che le proposte in esame non mirano a limitare o imbrigliare l'esercizio della sovranità popolare. Tuttavia, le leggi, come è noto, vanno scritte — o non scritte, come in questo caso — tenendo presenti i modi nei quali possono essere utilizzate da chi nel tempo le dovrà applicare.

Anche per questo oltre a tutte le ragioni di merito ce n'è una di metodo che lo vede radicalmente contrario, e che preclude qualsiasi margine di discussione: il ricorso allo strumento della delega al Governo. Al riguardo, per quanto si voglia restringere e incanalare una tale delega, è

del tutto improponibile, a suo avviso, la rinuncia da parte del Parlamento a occuparsi in via diretta, piena ed esclusiva, di una materia così decisiva per la democrazia. In questo caso, non ha senso quindi invocare la complessità della materia. Perché se è vero che si tratta di materia complessa, è anche vero che si tratta di materia delicatissima, nella quale non può essere consentito al Governo alcun margine di discrezionalità. Per tale ragione, il gruppo Forza Italia pronuncia un chiaro « no » a ogni forma di delega al Governo nella disciplina dei partiti politici. Non soltanto, infatti, si vuole limitare la libertà di associazione e di partecipazione politica, ma si vuole anche escludere il Parlamento da una deliberazione nel merito. Si tratta, a suo avviso, di una scelta arrogante, ma anche rivelatrice. Gli stessi proponenti sanno che una disamina parlamentare nel dettaglio sarebbe oltremodo imbarazzante e difficile per la maggioranza. Ma proprio per questo il suo gruppo chiede che queste decisioni siano lasciate alla sede propria, quella della sovranità popolare. Cambiare le regole del gioco con un decreto legislativo sarebbe un nuovo atto di sospensione della democrazia in Italia. Non il primo, e teme neppure l'ultimo che la maggioranza prova ad attuare.

Tornando al merito della questione, desidera concludere con una citazione ben nota, ritiene, ai colleghi del gruppo del Partito Democratico. Ricorda che un autorevole membro dell'Assemblea costituente, in fase di discussione sull'attuale articolo 49, osservò che « vertendo la discussione sull'argomento più delicato dell'organizzazione dello Stato democratico, non si deve formulare un articolo che possa fornire pretesto a misure antidemocratiche, prestandosi ad interpretazioni diverse ». Ad avviso del membro dell'Assemblea costituente, « mentre oggi si conoscono i partiti esistenti, domani potrebbe svilupparsi in Italia un movimento nuovo, anarchico, per esempio, e su quali basi lo si dovrebbe combattere ». Egli era del parere « che dovrebbe essere combattuto sul terreno della competizione politica

democratica, convincendo gli aderenti al movimento della falsità delle loro idee, ma non si potrà negargli il diritto di esistere e di svilupparsi, solo perché rifiuta alcuni dei principi contenuti nella formula in esame». Ricorda che il membro dell'Assemblea costituente in questione era Palmiro Togliatti. Sottolinea che allora la sinistra era lontana dal potere, e invocò, giustamente, i principi della democrazia liberale per difendere la propria presenza nella società e la propria possibilità di diventare, un giorno, forza di Governo.

Il suo gruppo, ispirato ai principi liberali, non ha mai cambiato idea. È e sarà sempre contro ogni forma di partito-Stato

e contro ogni forma di strisciante statualizzazione dei partiti. Per questo, si augura che la maggioranza rifletta e torni sui suoi passi, rivedendo nella maniera più radicale la proposta in esame.

Riccardo NUTI (M5S) informa la Commissione che il suo gruppo ha presentato una proposta di legge in materia di partiti politici.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.30.**

## ALLEGATO 1

**Sugli esiti della riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione diritti della donna e uguaglianza di genere (FEMM) del Parlamento europeo avente ad oggetto « Donne rifugiate e richiedenti asilo nell'Unione europea » (Bruxelles, 3 marzo 2016).**

**RELAZIONE SUI TEMI OGGETTO DELLA PREDETTA RIUNIONE**

L'incontro interparlamentare, avente ad oggetto *Le donne rifugiate e richiedenti asilo nell'UE*, è stato organizzato dalla Commissione per i diritti della donna e la parità di genere (FEMM) del Parlamento europeo in occasione della « Giornata internazionale della Donna 2016 ».

Esso ha registrato la partecipazione di 43 parlamentari provenienti da 18 Stati membri, oltre che da Norvegia, Albania, Montenegro, Serbia e Turchia. La delegazione italiana era composta dall'onorevole Dieni (M5S-Commissione Affari costituzionali) e dalla senatrice Bisinella (Misto-Commissione affari costituzionali).

L'incontro è stato introdotto dal Presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, il quale ha evidenziato come sempre più la crisi dei rifugiati sta diventando una crisi delle donne alla luce dei dati contenuti in un recente rapporto dell'UNICEF, secondo cui il numero di donne e dei bambini richiedenti asilo ha superato quello degli uomini (quasi il 60 per cento rispetto al 27 per cento del giugno scorso). Il Presidente Schulz si è soffermato sulla necessità di misure volte, da un lato, a combattere la violenza contro le donne nei Paesi di origine, di transito e di destinazione e, dall'altro, a favorire l'integrazione nella società delle donne profughe e la loro partecipazione nel mercato del lavoro. Nell'apprezzare gli sforzi compiuti dalle autorità turche al confine con la Siria, ha introdotto il complesso tema dei finanziamenti a favore della Turchia, oggetto del vertice in programma la settimana successiva.

Il secondo intervento introduttivo è stato svolto da Mary Robinson, ex Presidente dell'Irlanda ed ex Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, la quale ha posto il tema della necessità di risorse aggiuntive per assistere i Paesi maggiormente colpiti dalla crisi, affinché questi ultimi adottino misure per il rispetto dei diritti umani dei richiedenti asilo e dei rifugiati. La signora Robinson, soffermandosi quindi sul ruolo dei cambiamenti climatici nella crisi dei rifugiati e del maggiore impatto che tale fenomeno produce sulle donne, ha sollecitato un attivo coinvolgimento di queste ultime nella strategia di risposta ai cambiamenti climatici.

La sessione introduttiva si è chiusa con l'intervento di Nawal Soufi, giovane attivista per i diritti umani, la quale, attraverso un numero telefonico di emergenza per i profughi in mare, ha contribuito a salvare migliaia di persone, comunicando ai soccorsi le coordinate di imbarcazioni in difficoltà nel Mediterraneo. L'attivista, ripercorrendo un recente viaggio dalla Turchia e attraverso le frontiere balcaniche ha documentato in prima persona la violazione dei diritti dei profughi e ha quindi chiesto con forza l'attivazione di corridoi umanitari e di vie legali di accesso in Europa.

L'incontro si è successivamente articolato in tre sessioni parallele, dedicate rispettivamente alla *Violenza contro le donne rifugiate e richiedenti asilo*, alla *Dimensione di genere e salute: la situazione delle rifugiate e delle richiedenti asilo*, all'*Inte-*

grazione delle donne rifugiate. I tre workshop, ai quali hanno partecipato parlamentari europei, parlamentari nazionali ed esperti, sono stati co-organizzati dal Parlamento europeo rispettivamente con l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) e con la Commissione europea.

I principali temi affrontati nei workshop sono stati illustrati in sessione plenaria da tre parlamentari europei.

L'europarlamentare spagnolo Urtasun (Gruppo Verde/Alleanza libera europea) ha riportato la necessità espressa nel primo workshop di una celere ratifica da parte di tutti i Paesi firmatari della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). Nel workshop si è inoltre discusso dell'esigenza di accrescere la consapevolezza e di affrontare il problema della violenza alle donne nei centri di transito e di accoglienza, attraverso misure volte a realizzare infrastrutture (quali dormitori e servizi igienici separati) e a mettere a disposizione delle donne rifugiate servizi sanitari e informazioni nella propria lingua, oltre che in materia di formazione del personale alle frontiere.

L'europarlamentare italiana Aiuto (M5S) ha preliminarmente ricordato che la direttiva sull'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri sancisce espressamente la protezione del diritto alla salute di questi ultimi. Tra i temi affrontati nel workshop, la relatrice ha richiamato l'esigenza di personale medico specializzato in particolare per le cure prenatali e postnatali, la necessità di mettere a disposizione delle donne rifugiate informazioni nella propria lingua e di fornire servizi sanitari che tengano conto delle differenti culture, la rimozione delle barriere giuridiche per l'accesso da parte dei rifugiati alla sanità, la necessità di adeguare i servizi sanitari al fine di tenere conto della mobilità dei rifugiati. La relatrice ha inoltre rilevato il problema della mancanza di testimonianze dirette da parte delle donne

rifugiate (e, più ancora, dei bambini), ipotizzando la creazione di apposite aree sicure nei centri di accoglienza dove potere raccogliere tali testimonianze, e ha quindi esortato ad evitare il trattenimento dei richiedenti asilo, evidenziando l'impatto di tale procedura sulle donne e sui minori. La parlamentare europea ha concluso il suo intervento riportando l'appello condiviso dei partecipanti al workshop affinché siano stanziati maggiori risorse per realizzare progetti a favore dei rifugiati basati sul genere.

L'europarlamentare svedese Bjork (Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica), riferendo sul terzo workshop, si è soffermata sul ruolo della donna ai fini dell'integrazione dell'intera famiglia nella società di destinazione. I parlamentari partecipanti alla sessione hanno convenuto sulla necessità di misure per assicurare un alloggio adeguato, iniziative di formazione ai fini dell'accesso nel mercato del lavoro, prestazioni sociali e sanitarie, misure volte ad accelerare la procedura per i ricongiungimenti familiari, interventi per garantire una maggiore sicurezza delle donne contro gli abusi, un rafforzamento del ruolo della società civile nell'integrazione delle donne rifugiate. La relatrice ha ricordato che tali temi sono affrontati nel progetto di risoluzione di iniziativa sulla situazione delle donne rifugiate e richiedenti asilo adottato dalla Commissione FEMM e in corso di discussione in Plenaria.

Nel corso del dibattito, è innanzitutto intervenuta l'europarlamentare italiana Cécile Kyenge (PD-S&D), la quale ha evidenziato l'importanza del sostegno psicologico alle donne già nella prima fase di accoglienza, attraverso in particolare il ricorso alla « etnopsichiatria ». Ha quindi richiamato il suo rapporto di iniziativa sulla necessità di un approccio olistico alle migrazioni (in corso di esame presso la Commissione Libertà civili, Giustizia e Affari interni del PE), che mira a fornire una cornice all'interno della quale elaborare politiche migratorie coerenti con i valori fondamentali.

Nel suo intervento, l'onorevole Dieni ha ricordato gli sforzi dell'Italia per garantire i diritti delle donne e dei bambini richiedenti asilo, richiamando l'Europa ad affrontare le cause che generano il fenomeno migratorio; la parlamentare ha quindi affrontato il tema delle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico dei migranti, ribadendo la necessità di canali per la migrazione legale. L'onorevole Dieni ha quindi espresso l'esigenza di un finanziamento stabile all'interno del bilancio dell'UE per garantire assistenza adeguata ai richiedenti asilo.

Successivamente, la parlamentare turca ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra UE e Turchia nella gestione dell'emergenza, evidenziando la necessità di snellire ed accelerare le procedure per l'utilizzo dei fondi internazionali per aiutare i profughi. La parlamentare tedesca ha introdotto il controverso tema del riconoscimento dei Paesi sicuri e della compatibilità di tale riconoscimento con il contenuto del diritto individuale di asilo; la stessa parlamentare ha inoltre suggerito di inserire nella relazione di iniziativa del Parlamento europeo il riferimento ai programmi di reinsediamento dell'ONU. La parlamentare portoghese ha evidenziato la necessità di disporre di dati più completi relativi ai transiti, disaggregati per genere ed età.

A chiusura del dibattito sono intervenute la rappresentante dell'organismo delle Nazioni unite per l'uguaglianza di genere (UN Women) Ingibjorg Gísladóttir e l'europarlamentare britannica socialista Mary Honeyball.

La prima, dopo avere descritto i rischi per le donne in termini di abusi e violenze nell'attuale situazione ai confini greci e a Calais, ha evidenziato la necessità di un'interpretazione della Convenzione di Ginevra del 1951 e del successivo Protocollo del 1967 orientata al genere e di un'applicazione del diritto d'asilo che tenga conto della violenza di genere o dei matrimoni forzati subiti. Le condizioni di salute, le violenze subite e la condizione di LGBTI andrebbero inoltre prese in considerazione nell'applicazione degli accordi di riammissione.

L'onorevole Honeyball, *rapporteur* sulla relazione di iniziativa del PE sulla situazione delle donne rifugiate e richiedenti asilo nell'UE, ha infine ripreso i numerosi spunti emersi nel corso dell'incontro. Evidenziando la dimensione femminile della crisi dei profughi, alla luce dei dati dell'UNICEF, ha chiesto ai Governi misure adeguate, anche in vista del vertice con la Turchia, e ha sollecitato le stesse donne rifugiate a far sentire di più la loro voce.

## ALLEGATO 2

**Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (Testo base C. 1202 Arlotti e C. 915 Gianluca Pini).**

**EMENDAMENTI**

## ART. 2.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e la provincia di Rimini con le seguenti: e i sindaci dei comuni di Montecopiolo, di Sassofeltrio.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 designano, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

**2. 1.** Invernizzi, Gianluca Pini.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: centoottanta con la seguente: novanta.*

**2. 2.** Invernizzi, Gianluca Pini.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla voce tribunale di Pesaro, le parole: « Montecopiolo, » e « Sassofeltrio, » sono soppresse;

b) alla voce tribunale di Rimini, dopo le parole: « Monte Colombo, » è inserita la seguente: « Montecopiolo, » e dopo le parole: « Santarcangelo di Romagna, » è inserita la seguente: « Sassofeltrio, ».

**2. 3.** Invernizzi, Gianluca Pini.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	23
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	31
AVVERTENZA .....	30

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 marzo 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono pervenute circa 900 proposte emendative al provvedimento in discussione (*vedi allegato*), il cui esame, secondo quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sarà avviato nella seduta odierna, per concludersi in tempo utile per rispettare la programmazione dei lavori dell'Assemblea. A tale proposito, ricorda che il provvedimento risulta essere tra i primi

iscritti nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di maggio.

Nicola MOLTENI (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che domani alle ore 14.30 è convocata la Giunta delle elezioni in seduta pubblica, il cui ordine del giorno prevede una questione estremamente delicata, quale l'elezione contestata del deputato Giancarlo Galan (VII Circoscrizione Veneto 1). Quale componente della Giunta ed unico componente della Commissione Giustizia appartenente al gruppo della Lega Nord, chiede alla Presidenza che domani non vi sia contemporaneità tra le sedute della Giunta e della Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel precisare che non esiste alcuna preclusione a che le sedute delle Commissioni siano convocate contestualmente ai lavori della Giunta delle elezioni, osserva che le modalità di organizzazione dei lavori della Commissione, nella giornata di domani, saranno determinate secondo l'andamento dei lavori dell'Assemblea. Prende atto, in ogni caso, della richiesta del collega Molteni, comprendendone le ragioni e assicurando che cercherà di far coincidere l'esigenza da lui rappresentata con quella del

buon andamento dei lavori della Commissione, che è chiamata ad esaminare oltre 900 emendamenti, dei quali oltre 500 sono stati presentati proprio dal deputato Molteni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, invita la relatrice ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Micaela CAMPANA (PD), *relatrice*, rilevando come tutte le proposte emendative presentate siano state oggetto di attenta valutazione, formula sulle stesso un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario. Al riguardo, osserva che buona parte degli emendamenti in questione sono diretti a modificare in modo radicale l'impianto complessivo del provvedimento, oppure, a reintrodurre disposizioni che sono state oggetto di stralcio nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Nicola MOLTENI (LNA), nel prendere atto dei pareri appena espressi dalla relatrice e dal rappresentante del Governo, stigmatizza la circostanza che, ancora una volta, la maggioranza abbia palesato la propria indisponibilità ad avviare un serio dibattito nel merito della proposta di legge in titolo, sottraendosi ad un costruttivo confronto con le opposizioni. Ritiene, infatti, che il provvedimento presenti gravissime lacune e criticità sul piano tecnico e giuridico, rispetto alle quali il suo gruppo parlamentare ha presentato proposte emendative allo scopo di introdurre i necessari correttivi. Rammenta, infine, che la proposta di legge in discussione, pur essendo di iniziativa parlamentare, è stata di fatto stravolta, nel corso dell'esame presso il Senato, da parte del Governo, attraverso la presentazione di un maxi emendamento sul quale è stata posta la fiducia, sminuendo il ruolo e la dignità del lavoro del Parlamento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, considerato che chiedono di intervenire de-

putati che non fanno parte della Commissione e che non sostituiscono deputati della Commissione appartenenti ai loro stessi gruppi, ritiene di dover fare una precisazione di natura regolamentare. Rammenta, infatti, che gli interventi in questa fase costituiscono delle vere e proprie dichiarazioni di voto, che come tali possono essere effettuate solo da coloro che sono legittimati a votare l'emendamento, vale a dire componenti della Commissione o loro sostituti. Nel sottolineare, altresì, che tale principio può essere derogato solo qualora ciò non determini un pregiudizio per il buon andamento dei lavori della Commissione, precisa che, per il momento, darà la parola anche a deputati che non siano legittimati a votare, riservandosi di rivedere tale decisione qualora fosse necessario per salvaguardare il buon andamento dei lavori della Commissione.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), nel ringraziare la presidente Ferranti per le precisazioni testé rese ed avvertendo che sta per giungere alla Presidenza della Commissione una lettera del Presidente del suo Gruppo con la quale si comunica che solidità l'onorevole Santelli per l'intero esame del provvedimento, sottolinea che gli emendamenti presentati dal suo gruppo parlamentare hanno lo scopo di apportare al testo in discussione, lacunoso e denso di criticità, le necessarie modifiche in senso migliorativo. Richiamando le dichiarazioni rese dal collega Verini nella seduta del 3 marzo scorso, dalle quali appare chiaro come quello della Commissione sarà un lavoro meramente « accademico » — non intendendo la maggioranza introdurre al testo alcuna modifica — conferma, in ogni caso, la volontà del suo gruppo di fornire un significativo contributo ai lavori della Commissione medesima, avviando un serio e costruttivo confronto sulle proposte emendative presentate.

Antonio MAROTTA (AP), rammentando come la sua componente politica abbia reso nota, in più occasioni, la propria posizione favorevole sulla proposta di



legge in titolo così come trasmessa dal Senato, auspica, tuttavia, che sui contenuti della stessa possa avviarsi in Commissione un ampio ed approfondito dibattito che consenta anche ai deputati del suo gruppo che non condividono il testo di poter intervenire al fine di rappresentare adeguatamente le loro posizioni.

Marisa NICCHI (SI-SEL), richiamando l'attenzione sul fatto che la relatrice e il rappresentante del Governo, nell'espressione dei pareri appena resi, abbiano assunto una posizione ampiamente scontata e prevedibile, sottolinea come il provvedimento in discussione rappresenti una autentica « occasione persa », a causa del non condivisibile atteggiamento di chiusura della maggioranza. Al riguardo, rileva che le proposte emendative presentate dai deputati del suo gruppo abbiano, per una parte, lo scopo di estendere l'istituto del matrimonio anche alle coppie omosessuali, nei confronti delle quali, altrimenti, si realizzerebbe una incomprensibile discriminazione, per l'altra parte, quello di superare le discriminazioni nei confronti dei figli, già nati, di coppie composte da genitori dello stesso sesso. Fa notare, inoltre, come alcuni degli emendamenti presentati dal suo gruppo parlamentare si proponessero di estendere ai conviventi la pensione di reversibilità, con particolare riferimento ai casi in cui vi siano figli minori.

Walter VERINI (PD), nel replicare alle osservazioni del collega Palmieri, osserva che le ragioni per le quali la maggioranza ritiene che la proposta di legge non debba tornare all'esame del Senato siano essenzialmente riconducibili al fatto che la stessa, senza alcun dubbio, rappresenti una grande conquista e un significativo passo in avanti sul piano della tutela dei diritti civili. L'introduzione di eventuali modifiche, a suo avviso, determinerebbe, infatti, il rischio di vanificare gli obiettivi stessi del provvedimento, il cui *iter* di approvazione, a causa di tatticismi e manovre di carattere politico, potrebbe nuovamente, come già accaduto, subire forti

rallentamenti. Ciò premesso, evidenzia che quella della maggioranza è una posizione determinata non dalla volontà di precludere eventuali modifiche al provvedimento, che comunque potranno essere discusse in altra sede, ma da una precisa scelta di carattere politico.

Alessandro PAGANO (AP), ritenendo scontata e prevedibile la posizione della relatrice e del rappresentante del Governo sul complesso degli emendamenti presentati, rileva la necessità che nel corso del dibattito siano puntualmente evidenziati tutti i profili critici del provvedimento, che costringeranno certamente la giurisprudenza ad intervenire a più riprese. A suo giudizio, infatti, la proposta di legge si presenta lacunosa, nonché densa di incongruenze, sperequazioni e contraddizioni sul piano tecnico giuridico, a fronte delle quali le proposte emendative presentate dai deputati del suo gruppo sono volte ad introdurre i necessari correttivi. Per tali ragioni, ritiene che il dibattito in Commissione debba essere il più possibile ampio ad articolato, anche al fine di fornire ai magistrati che si troveranno a dover applicare ed interpretare le disposizioni del provvedimento, importanti elementi di valutazione. In considerazione della particolare rilevanza della proposta di legge in titolo, osserva, infine, come il suo ruolo di parlamentare gli imponga, in rappresentanza del suo elettorato, di offrire un significativo contributo al miglioramento di un testo, non condiviso da una parte dei cittadini, che dovrà essere oggetto di un attento e approfondito esame da parte della Commissione, anche in considerazione dei tempi, a suo parere sufficientemente lunghi, a disposizione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare all'onorevole Pagano, fa presente che il suo intervento non attiene al contenuto degli emendamenti, quanto piuttosto a questioni di metodo che oramai sono state superate essendo state affrontate nella sede più opportuna, cioè l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Invitando i deputati ad inter-

venire su questioni di merito, considerato che si è oramai giunti alla fase dell'esame degli emendamenti, avverte che la Presidenza si riserva di utilizzare, qualora fosse necessario all'esito dell'andamento dei lavori, gli strumenti regolamentari a sua disposizione per garantire alla Commissione tempi congrui per l'esame degli emendamenti in rapporto al tempo disponibile ed alla complessità degli emendamenti stessi. Precisa, quindi, che sarà compito della Presidenza garantire che la Commissione riesca a concentrarsi su tutte le questioni di merito sollevate dagli emendamenti e che, in questa ottica, la Presidenza si riserva di regolamentare, qualora dovesse essere necessario, i tempi degli interventi, di effettuare votazioni per principi e di invitare i gruppi a segnalare gli emendamenti da mettere in votazione.

Andrea COLLETTI (M5S) auspica che le opposizioni non subiscano le conseguenze di pratiche ostruzionistiche messe in atto da componenti della stessa maggioranza.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), pur ritenendo che nella proposta di legge vi siano alcuni profili di criticità sui quali è necessario effettuare una riflessione, concorda con la posizione espressa dalla maggioranza circa l'opportunità di non procedere ad alcuna modifica del provvedimento in discussione, che potrà, comunque, essere oggetto di valutazione in altra sede.

Vittorio FERRARESI (M5S) sottolinea, preliminarmente, come il suo gruppo parlamentare intenda offrire un costruttivo contributo al miglioramento del testo attraverso le proposte emendative, circa ventiquattro, allo scopo presentate. Al riguardo, non ritiene responsabile la posizione assunta dalla maggioranza e dal Governo, volta a precludere qualsivoglia ipotesi di modifica di una proposta di legge che, a suo giudizio, presenta alcuni rilevanti aspetti di illegittimità costituzionale. Nel far presente come le proposte emendative presentate dai deputati del suo

gruppo non abbiano certamente un'impronta ideologica, ma siano volte a risolvere palesi incongruenze sul piano tecnico-giuridico, evidenzia che le stesse intervengono, principalmente, sui commi 3, 6, 11, 12, 13 e 21 dell'articolo unico del provvedimento. Rammenta, infine, che alcuni degli emendamenti presentati dal suo gruppo riguardano la questione della cosiddetta « *stepchild adoption* ».

Nicola MOLTENI (LNA) fa presente che dovrà lasciare momentaneamente i lavori della Commissione per poter partecipare alla seduta di sindacato ispettivo dell'Assemblea che sta per aver inizio, in quanto in tale seduta è previsto l'esame di una interrogazione a risposta immediata di cui è primo firmatario.

Alessandro PAGANO (AP), al fine di evitare che, a causa dell'assenza del presentatore, siano considerati ritirati emendamenti da lui condivisi presentati dal deputato Molteni, sottoscrive gli articoli aggiuntivi Molteni 01.05, sul divieto dell'organizzazione della pratica della maternità surrogata, e 01.04, 01.03, 01.02, secondo cui il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti di sesso diverso legati da vincolo matrimoniale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Molteni 01.05, 01.04, 01.03, 01.02.

Alessandro PAGANO (AP) illustra l'emendamento Roccella 1.255, di cui è cofirmatario, soppressivo dell'unico articolo del quale si compone la proposta di legge in esame, rilevando come la disciplina dettata da tale proposta di legge sia incostituzionale determinando una indebita equiparazione tra il matrimonio e l'unione civile in violazione dell'articolo 29 della Costituzione. Ritiene, tuttavia, che vi sia il rischio che tale equiparazione non sia giudicata incostituzionale dalla giurisprudenza, ma porti, attraverso l'opera della giurisprudenza, all'estensione alle unioni civili di tutti quei diritti e doveri che la

normativa vigente prevede per il matrimonio e che il testo approvato dal Senato non ha previsto per le unioni civili nonostante che abbia proceduto ad una vera e propria equiparazione dei due istituti. Per tale ragione ritiene che il compromesso raggiunto al Senato tra le forze di maggioranza, che ha portato alla soppressione della disposizione sulla cosiddetta *stepchild adoption*, verrà superato da sentenze, delle quali già vi sono anticipazioni addirittura prima dell'approvazione della legge, che sanciranno il principio della applicabilità della legislazione sulle adozioni alle unioni civili al fine di evitare una ingiustificata disparità con il matrimonio. Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento Roccella 1.255.

Marisa NICCHI (SI-SEL) sottoscrive l'emendamento Bechis 1.217.

La Commissione respinge l'emendamento Bechis 1.217.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.221, ritiene che vi abbia rinunciato.

Alessandro PAGANO (AP) illustra l'emendamento Roccella 1.257, di cui è cofirmatario, e ne raccomanda l'approvazione, essendo questo diretto a disciplinare il contratto di convivenza tra due persone maggiorenni, senza che questo possa essere configurato come una sorta di matrimonio.

La Commissione respinge l'emendamento Roccella 1.257.

Alessandro PAGANO (AP) ritira la propria firma dall'emendamento Roccella 1.357.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'e-

mendamento 1.357, ritiene che vi abbia rinunciato.

Marisa NICCHI (SI-SEL) illustra il proprio emendamento 1.1, volto ad estendere la possibilità di accedere al matrimonio anche alle coppie dello stesso sesso, ricordando come la stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 138 del 2010 abbia espressamente dichiarato che l'articolo 29 della Costituzione non precluda in alcun modo la possibilità per il legislatore di estendere la disciplina del matrimonio a persone dello stesso sesso. Purtroppo finora il legislatore non ha adottato tale scelta, accingendosi a disciplinare l'unione tra le persone dello stesso sesso attraverso un nuovo istituto che non assicura a costoro tutti i diritti e doveri previsti invece dalla normativa sul matrimonio.

Michela MARZANO (PD) sottoscrive l'emendamento Nicchi 1.1.

Vittorio FERRARESI (M5S) alla luce degli interventi svolti ritiene opportuno precisare che il Movimento 5 Stelle condivide i valori di fondo del provvedimento approvato dal Senato e che per tale ragione ha presentato pochi emendamenti per correggere alcune criticità di ordine tecnico-giuridico.

La Commissione respinge l'emendamento Nicchi 1.1.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), a seguito dell'intervento della relatrice e dei pareri espressi dalla stessa e dal rappresentante del Governo, ritira la proposta emendativa 1.86, condividendo sostanzialmente il testo trasmesso dal Senato, pur essendo consapevole della presenza di alcune criticità, che comunque non giustificherebbero un nuovo esame da parte del Senato, che metterebbe a rischio l'approvazione finale del provvedimento.

Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive gli emendamenti Molteni 1.494, 1.490, 1.500, 1.492, 1.497, 1.498, 1.489, 1.491, 1.496, 1.493, 1.501 e 1.487, diretti a sot-

tolineare il ruolo della famiglia come soggetto politicamente rilevante ed a prevedere per essa una serie di benefici anche di natura economica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.494, 1.490, 1.500, 1.492, 1.497, 1.498, 1.489, 1.491, 1.496, 1.493, 1.501 e 1.487.

Carlo SARRO (FI-PdL) illustra l'emendamento Sisto 1.158, di cui è cofirmatario, e ne raccomanda l'approvazione. L'emendamento è diretto a disciplinare i diritti e doveri delle unioni di persone maggiorenni anche dello stesso sesso sulla base del principio che tale unione rappresenta una scelta libera tra persone private che non può avere alcuna ricaduta nel diritto pubblico, dovendo rimanere unicamente nell'ambito civilistico. Si tratta quindi di una convivenza che non può essere in alcun modo ricondotta al matrimonio, ma che deve comunque regolamentata dal diritto nel rispetto dell'autodeterminazione delle parti. A suo parere, il testo trasmesso dal Senato, invece, introduce nell'ordinamento l'istituto delle unioni civili che, a causa di una configurazione pubblicistica, determinerà una serie di incertezze interpretative.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sisto 1.158 e Sarro 1.159.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra l'emendamento a sua firma 1.396, volto a sopprimere il comma 1 dell'articolo unico della proposta di legge, volto ad istituire le unioni civili, che a suo parere sono un soggetto di fatto e di diritto equiparato al matrimonio in contrasto con i principi costituzionali. Si tratta di un rischio del quale la maggioranza non vuole sentire parlare secondo una logica del « prendere o lasciare » che finisce per umiliare il ruolo stesso della camera dei deputati. Ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.396 e 1.512.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra la proposta emendativa a sua firma 1.511 con la quale il suo gruppo desidera rafforzare l'istituto della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. La stessa finalità era perseguita anche dagli emendamenti diretti ad istituire il reato di maternità surrogata, che la Commissione ha già respinto. Si tratta di tentativi che vanno nella direzione di rafforzare la difesa della famiglia fondata sul matrimonio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.511 e 1.515.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra il suo emendamento 1.507 diretto a sottolineare la necessità una madre e un padre, anziché di un « genitore 1 » e un « genitore 2 », che svolgano il ruolo di genitore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.507, 1.514, 1.516, 1.517, 1.503, 1.502, 1.504, 1.488, 1.505, 1.509.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra l'emendamento a sua firma 1.508, diretto, come tutti gli emendamenti presentati dal suo gruppo, ad evidenziare la necessità di rafforzare l'istituto del matrimonio e, quindi, la famiglia.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) invita la maggioranza a cambiare opinione approvando l'emendamento in esame, considerato che dall'approvazione di tale emendamento risulterebbe con tutta evidenza dal testo della legge che l'unione civile è qualcosa di diverso dal matrimonio, eliminando in tal modo il rischio di future equiparazioni tra i due istituti da parte della giurisprudenza.

La Commissione respinge la proposta emendativa Molteni 1.508.

Nicola MOLTENI (LNA) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.506, che al pari degli altri emendamenti

da lui presentati è finalizzato a difendere l'istituto della famiglia, che oramai si trova sotto attacco da parte di coloro che governano il Paese e ritengono di doverlo stravolgere attraverso il provvedimento in esame. Il suo gruppo vuole dare voce a quei cittadini che si riconoscono nella difesa dei principi fondamentali della società, come quello secondo cui la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio, che invece il provvedimento in esame cerca di stravolgere.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.506, 1.518, 1.519 e 1.520, Roccella 1.335 nonché le proposte emendative Molteni 1.524, 1.521, 1.523, 1.522, 1.525.

Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l'emendamento Molteni 1.529.

La Commissione respinge la proposta emendativa Molteni 1.529.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti 1.526 e 1.527 ritiene che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazione, respinge gli identici emendamenti Roccella 1.256 e Molteni 1.495, nonché gli emendamenti Molteni 1.537.

Carlo SARRO (FI-PdL), illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.157, con il quale si prevede che l'unione civile si configuri come specifica formazione sociale, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, composta da due persone, anche dello stesso sesso.

La Commissione respinge l'emendamento Sarro 1.157.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra e raccomanda l'approvazione della proposta emendativa a sua firma 1.536, volta a prevedere che l'unione civile rappresenti una specifica formazione sociale distinta e

differente, nei diritti e nei doveri, dalla famiglia riconosciuta ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) ritiene che l'emendamento Molteni 1.536, del quale dichiara di condividere i contenuti, offra seri elementi di riflessione alla maggioranza e al Governo, le cui posizioni auspica possano essere riconsiderate nel corso del dibattito.

Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l'emendamento Molteni 1.536.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.536.

Alessandro PAGANO (AP) illustra e raccomanda l'approvazione della proposta emendativa Piso 1.260, di cui è cofirmatario, volta a prevedere che l'istituto dell'unione civile debba essere connotato anche da elementi di carattere temporale, quale la stabile convivenza per almeno cinque anni.

Nicola MOLTENI (LNA), nel sottoscrivere gli emendamenti Piso 1.260, 1.261, 1.262, 1.263 e 1.264, stigmatizza il fatto che l'istituto dell'unione civile, come delineato dai commi da 1 a 35 dell'articolo unico della proposta di legge in discussione, vada indebitamente a sovrapporsi alla famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio. Ritiene che tale assunto, sul quale si fonda l'impianto complessivo della proposta di legge, rappresenti il risultato di una scelta non condivisibile effettuata dalla maggioranza, in aperto contrasto con quanto stabilito dall'articolo 29 della Costituzione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che dall'emendamento Piso 1.260 all'emendamento Piso 1.264, le differenze sono dovute esclusivamente a variazioni a scalare di cifre. Ricorda che, in questi casi, il Presidente della Commissione, per motivi di economia procedurale, può porre in votazione l'emendamento che più si allontana dal testo originario e quello che più

vi si avvicina ed eventualmente un numero di emendamenti intermedi; qualora tali emendamenti risultino respinti, si intenderanno respinti anche tutti gli emendamenti compresi nella serie, mentre in caso di approvazione di uno degli emendamenti saranno posti conseguentemente in votazione tutti gli emendamenti compresi nella serie. Precisa, quindi, che, nel caso di specie, porrà in votazione i due emendamenti all'inizio ed alla fine della serie a scalare, vale a dire, prima l'emendamento Piso 1.260 e quindi l'emendamento Piso 1.264.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Piso 1.260 e 1.264.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che si intendono, quindi, respinti anche gli emendamenti Piso 1.261, 1.262 e 1.263.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Roccella 1.259, 1.265, 1.266 e 1.268.

Marisa NICCHI (SI-SEL), illustrando l'emendamento a sua firma 1.2, rileva la necessità che l'unione civile debba ritenersi una formazione sociale, alla quale lo Stato è tenuto a garantire il diritto fondamentale alla vita familiare.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) manifesta apprezzamento per l'onestà intellettuale dimostrata dalla collega Nicchi che, attraverso la presentazione dell'emendamento 1.2, ha esplicitato con chiarezza la filosofia che sta alla base della proposta di legge in discussione, vale a dire l'equiparazione dell'istituto dell'unione civile a quello del matrimonio.

Michela MARZANO (PD) sottoscrive l'emendamento Nicchi 1.2, condividendone le finalità.

La Commissione respinge l'emendamento Nicchi 1.2.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.05.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo.*  
(COM (2015) 625 final).

*Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.*  
(COM (2016) 106 final).

*Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia degli effetti patrimoniali delle unioni registrate.*  
(COM (2016) 107 final).

## ALLEGATO

**Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvato dal Senato.****EMENDAMENTI**

## ART. 1.

*All'articolo, premettere il seguente:*

## ART. 01.

*(Divieto dell'organizzazione della pratica della maternità surrogata).*

1. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

2. Dopo l'articolo 600-*septies* del codice penale, è inserito il seguente:

« 600-*septies*-01. Chiunque organizza viaggi finalizzati alla fruizione della pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilano-vecentotrentasette euro ».

*Conseguentemente, al titolo aggiungere in fine le seguenti parole: e divieto dell'organizzazione della maternità surrogata.*

**01. 05.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*All'articolo, premettere il seguente:*

## ART. 01.

*(Esclusività della famiglia).*

1. Il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti di sesso diverso legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

**01. 04.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*All'articolo, premettere il seguente:*

## ART. 01.

*(Esclusività della famiglia).*

1. Il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra un uomo e una donna, fondata sul matrimonio.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

*Conseguentemente dopo il comma 69, aggiungere il seguente:*

« 69-*bis*. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge

costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione ».

*Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente:*

Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29 regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

**01. 03.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*All'articolo, premettere il seguente:*

ART. 01.

*(Esclusività della famiglia).*

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

**01. 02.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimerlo.*

**1. 255.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Sostituirlo col seguente:*

1. Con il termine matrimonio si intende un legame fra due persone anche dello stesso sesso finalizzato alla formazione di una famiglia. Le persone tra loro unite in matrimonio sono denominate marito, se uomo, e moglie, se donna.

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 107, primo comma, le parole: « riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio » sono sostituite dalle seguenti: « riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, ovvero in marito e marito, ovvero in moglie e moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio »;

b) il primo comma dell'articolo 108 è sostituito dal seguente: « La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie ovvero in marito e marito ovvero in moglie e moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione »;

c) all'articolo 143, primo comma, le parole: « Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti » sono sostituite dalle seguenti: « Con il matrimonio i coniugi acquistano gli stessi diritti »;

d) l'articolo 143-bis è abrogato.

**1. 217.** Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Con il termine matrimonio si intende un legame fra due persone anche dello stesso sesso finalizzato alla formazione di una famiglia. Le persone tra loro unite in matrimonio sono denominate marito, se uomo, e moglie, se donna.

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 107, primo comma, le parole: « riceve da ciascuna delle parti



personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, ovvero in marito e marito, ovvero in moglie e moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio»;

b) il primo comma dell'articolo 108 è sostituito dal seguente: «La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie ovvero in marito e marito ovvero in moglie e moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione»;

c) all'articolo 143, primo comma, le parole: «Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti» sono sostituite dalle seguenti: «Con il matrimonio i coniugi acquistano gli stessi diritti»;

d) l'articolo 143-bis è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica eco-

nomica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati comunicati dall'INPS, provvede al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale ed assistenziale derivanti dall'attuazione della legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione scritta in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancia.

**1. 221.** Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

*Sostituire i commi da 1 a 36 con il seguente:*

1. — *(Della disciplina della convivenza).*  
— Il contratto tra due persone maggiorenni, indipendentemente dal loro sesso, con il quale essi regolano la propria convivenza è istituito personalmente tramite atto notarile.

2. La validità del contratto ha inizio con il deposito presso l'ufficiale di stato civile del luogo di residenza di una copia dell'atto notarile, che deve essere registrato in un libro speciale del Registro di stato civile.

3. Il contratto di convivenza produce gli effetti di cui ai successivi commi 38, 39, 42, 44, 45, salvo che nel medesimo non sia diversamente disposto.

4. Fermo quanto previsto dal comma 3, i rapporti patrimoniali possono essere disciplinati mediante apposita convenzione ai sensi dei commi da 50 a 56.

**1. 257.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Sopprimere i commi da 1 a 35.*

**1. 357.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Sostituire i commi da 1 a 35 con i seguenti:*

1. Dopo l'articolo 90 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 90-bis. — *(Matrimonio egualitario).* — Il matrimonio può essere contratto da persone di sesso diverso o dello stesso sesso con i medesimi requisiti ed effetti ».

2. All'articolo 107, primo comma del codice civile, le parole: « in marito e in moglie » sono sostituite dalle seguenti: « come coniugi ».

3. All'articolo 108, primo comma, del codice civile, le parole: « rispettivamente in marito e in moglie » sono sostituite dalle seguenti: « reciprocamente come coniugi ».

4. All'articolo 143, primo comma, del codice civile, le parole: « il marito e la moglie » sono sostituite dalle seguenti; « i coniugi, indipendentemente dal sesso, ».

5. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 2 a 4, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di matrimonio egualitario nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento di tutte le leggi e gli atti aventi forza di legge alle previsioni della presente legge sostituendo, dovunque ricorrano, le parole marito e moglie, affinché si intendano riferite ai coniugi, senza distinzione di sesso, ad esclusione delle disposizioni che dispongono la parità di trattamento tra uomo e donna;

b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo la trascrizione in Italia dei matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso anche se celebrati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Gli effetti di questi ultimi, sono fatti salvi dal momento della celebrazione;

c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni relative al matrimonio e all'adozione contenute nelle leggi e negli atti aventi forza di legge.

6. I decreti legislativi di cui al comma 5 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e sentiti nelle specifiche materie di competenza gli altri Ministri.

7. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 5, a seguito della

deliberazione del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 5, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

8. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano, ciascuno per le proprie competenze, uno o più provvedimenti con i quali provvedono ad adeguare alle previsioni della presente legge le disposizioni relative al matrimonio e all'adozione contenute nei decreti, nei regolamenti e in tutte le fonti secondarie.

9. Le Amministrazioni pubbliche, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono a modificare le espressioni marito e moglie in « coniuge » o « coniugi » dovunque ricorrano in atti, certificati, modulistica e siti web.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle norme dell'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 5, le disposizioni in materia di matrimonio e di adozione, dovunque contenute in leggi, decreti e regolamenti, si applicano indipendentemente dal sesso dei coniugi, dove non diversamente stabilito.

*Conseguentemente al comma 36 comma sostituire le parole:* da matrimonio o da un'unione civile, *con le seguenti:* o da matrimonio, *ai commi 43 e 57 sopprimere le parole:* , di unione civile, *al comma 59 e 62, dovunque ricorrano, sopprimere le parole:* o unione civile.

*Conseguentemente alla rubrica del disegno di legge sostituire le parole:* delle unioni civili tra persone dello stesso sesso *con le seguenti:* del matrimonio egualitario.

1. 1. Nicchi, Sannicandro, Daniele Farina, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

*Sostituire i commi da 1 a 34 con i seguenti:*

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;

b) in caso di opzione ai sensi della lettera a):

1) la base imponibile è costituita dalla somma dei redditi imponibili dei due coniugi e dei figli, facenti parte del nucleo familiare, di età inferiore a ventisei anni, ovvero anche di età superiore ove siano affetti da minorazione avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3,

comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al netto degli oneri deducibili;

2) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);

3) l'imposta lorda è calcolata applicando al quoziente, determinato a norma del numero 2), le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo così ottenuto per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);

4) l'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché in altre disposizioni di legge, secondo quanto indicato nella lettera e) del presente comma;

c) in caso di opzione ai sensi della lettera a):

1) le detrazioni previste negli articoli 12, comma 1, lettere a) e b), 13 e 15, comma 1, lettera *i-septies*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano con riferimento all'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera h), numero 2), del presente comma;

2) le detrazioni previste nell'articolo 12, comma 1, lettere c) e d), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, alle condizioni ivi stabilite, assumendo quale reddito complessivo, agli effetti del computo, l'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera b), numero 2), del presente comma;

3) salvo quanto stabilito dai numeri 1) e 4), le detrazioni previste nell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano nella misura spettante a ciascuno dei componenti del nucleo familiare indicati alla lettera b), numero 1), del presente comma, in relazione agli oneri da esso sostenuti;

4) le detrazioni previste negli articoli 15, comma 1, lettera 16 e 16-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano con riferimento al reddito familiare, determinato a norma della lettera b), numero 1), del presente comma;

d) nelle ipotesi di tassazione separata previste dagli articoli 17 e seguenti del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il calcolo dell'aliquota media si considerano anche i periodi di imposta per i quali è stata esercitata l'opzione ai sensi della lettera a) del presente comma.

3. Con i decreti legislativi adottati ai sensi del comma 2 si provvede altresì al coordinamento tra la disciplina del quoziente familiare e quella delle detrazioni per carichi di famiglia, prevista dall'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, attraverso la revisione del regime delle detrazioni per carichi di famiglia, con concentrazione dei benefici in favore dei contribuenti con reddito familiare complessivo inferiore a 80.000 euro.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati anche in mancanza dei pareri.

5. Al fine di sviluppare una politica di contrasto alla denatalità, gli interventi pre-

visti dai precedenti commi sono rivolti ai cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea, che siano componenti di nuclei familiari.

*Conseguentemente:*

*sostituire il Titolo con il seguente:*  
Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.

*Conseguentemente:*

*al comma 66 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole da:* in 3,7 milioni di euro *fino a:* 2025, *con le seguenti:* in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,;

2) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

3) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

4) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

**1. 494.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire i commi da 1 a 34 con i seguenti:*

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai sensi della lettera m), secondo comma, ex articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garan-

tisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

3. È concesso ai nuclei familiari un contributo mensile, sotto forma di assegno di base, dell'importo di 150 per ogni figlio di età inferiore a tre anni.

4. Il contributo di cui al comma 3 spetta a decorrere dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età del bambino, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo stesso.

5. Il contributo di cui al comma 3 è erogato dal comune di residenza del bambino.

6. È istituita la tessera elettronica prepagata denominata «carta buono famiglia», con un importo annuo di 1.000 euro, da utilizzare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati individuati con il decreto di cui al comma 5, ivi comprese le prestazioni di assistenza e di accudimento dei bambini erogate da soggetti allo scopo accreditati.

7. La carta buono famiglia spetta ai nuclei familiari con almeno due figli, di cui almeno uno di età inferiore a tre anni,

8. La carta buono famiglia è corrisposta con decorrenza dalla data della relativa richiesta del soggetto interessato fino al raggiungimento del terzo anno di età del figlio.

9. L'importo di cui al comma 5 è erogato dal comune di residenza del bambino.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro o Sottosegretario di Stato competente per le politiche per la famiglia, con proprio decreto, individua le categorie merceologiche e le tipologie dei servizi oggetto della carta buono famiglia, le percentuali di agevolazione o di riduzione dei costi e delle tariffe, nonché le modalità e i requisiti per l'accreditamento dei soggetti che accedono alle convenzioni di cui al comma 5.

11. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più

decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi; *a)* in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare; *b)* il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare.

*Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente:* Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.

*Conseguentemente:*

*al comma 66 apportare le seguenti modificazioni:*

*1) sostituire le parole da:* in 3,7 milioni di euro, *fino a:* 2025, *con le seguenti:* in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,;

*2) sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a)* quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21,

comma 5, lettera della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

3) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

4) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie « money transfer » o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale, Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

*Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:*

69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda

votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

**1. 490.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire i commi da 1 a 34 con i seguenti:*

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. I servizi socio-educativi per l'infanzia del sistema territoriale, destinati ai bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi e alle loro famiglie, costituiscono funzioni essenziali dello Stato, delle regioni e degli enti locali. I servizi del sistema territoriale costituiscono, altresì, servizi di interesse pubblico a carattere universale, ferma restando l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

3. I servizi del sistema territoriale sono volti a favorire il benessere e la crescita psico-fisica dei bambini, a sostenere le famiglie nei loro compiti educativi e a realizzare condizioni di pari opportunità, promuovendo la conciliazione fra impegno professionale e cura familiare.

4. L'erogazione dei servizi del sistema territoriale è garantita in tutto il territorio, nazionale, secondo criteri di efficacia e di equa distribuzione delle risorse finanziarie pubbliche.

5. Nei rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di libertà di scelta delle famiglie, i servizi del sistema territoriale sono forniti dalle pubbliche amministrazioni, dai datori di lavoro, dagli enti privati e del privato sociale, nonché dalle famiglie, singole o associate, nell'ambito della loro autonoma iniziativa e attraverso le loro formazioni sociali.

6. Al sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'infanzia concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi sperimentali, organizzati in modo da garantire un'offerta flessibile e differenziata, nonché idonea a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in considerazione delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio.

7. Il sistema territoriale è regolato dai seguenti principi generali:

a) gratuità dei servizi e delle prestazioni;

b) requisito prioritario della residenza continuativa della famiglia nel territorio in cui sono richiesti i servizi e le prestazioni, la cui disciplina è demandata all'autonoma legislazione regionale;

c) partecipazione attiva della rete parentale alla definizione degli obiettivi educativi e delle scelte organizzative, nonché alla verifica della loro rispondenza ai bisogni quotidiani delle famiglie e della qualità dei servizi resi;

d) integrazione tra le diverse tipologie di servizi e collaborazione tra i soggetti di cui al comma 6;

e) continuità e interrelazione con la scuola dell'infanzia, nonché sinergia con il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

f) inserimento dei bambini disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei bambini appartenenti a nuclei familiari monogenitoriali;

g) capillarizzazione dei servizi nel territorio, anche in relazione alla densità di popolazione del contesto di riferimento.

8. È istituito l'assegno di cura e di custodia per sostenere le famiglie nelle spese necessarie all'assunzione di un'assistente materna riconosciuta o di un qualsiasi altro soggetto idoneo, qualora le famiglie non intendano o non possano usufruire dei servizi del sistema territoriale.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2016, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati dalle apposite agenzie. L'imposta è dovuta in misura pari all'8 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati da cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di concessione dell'assegno di cui al comma 1 e sono disciplinate le modalità di versamento dell'imposta di cui al comma 9.

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.*

*Conseguentemente, al comma 66 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole da:* in 3,7 milioni di euro *fino a:* 025, *con le seguenti:* in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,;

2) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per



l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

3) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

4) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie « money transfer » o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

**1. 500.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire i commi da 1 a 34 con i seguenti:*

1. La Repubblica, in conformità degli articoli 2, 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce i diritti del minore e l'importanza del ruolo genitoriale nelle diverse fasi della sua crescita fisica e psicofisica.

2. La Repubblica promuove azioni specifiche, in favore dei genitori separati e divorziati, finalizzate a garantire la centralità del loro ruolo nella vita dei figli, la prosecuzione di un'esistenza dignitosa e il recupero dell'autonomia abitativa.

3. I destinatari della presente legge sono i coniugi con figli separati o divorziati in situazione di difficoltà economica, cittadini italiani residenti da almeno cinque anni, che contribuiscono al mantenimento dei figli non ancora economicamente indipendenti e comunque non oltre i venticinque anni di età.

4. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro annui per gli anni 2014, 2015 e 2016. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati e divorziati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale.

5. Il piano straordinario di cui al comma 4 deve prevedere interventi finalizzati al sostegno economico, al sostegno abitativo, a facilitare l'accesso al credito per i genitori separati e divorziati in

condizioni di disagio sociale anche con misure mirate a potenziare su tutto il territorio nazionale la rete dei centri di assistenza e dei centri di mediazione familiare.

6. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo di 300 milioni di euro denominato « Fondo piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati e divorziati ».

*Conseguentemente, al comma 66 apportare le seguenti modificazioni:*

1) sostituire le parole da: in 3,7 milioni di euro *fino a*: 2025, con le seguenti: in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,;

2) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

4) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie « money transfer » o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

*Conseguentemente dopo il comma 69 aggiungere il seguente:*

69-*bis*. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

**1. 492.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire i commi da 1 a 34 con i seguenti:*

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento di tale diritto.

3. Lo Stato riconosce la famiglia quale formazione sociale necessaria alla propria esistenza, sopravvivenza e stabilità. A tale fine, la famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è riconosciuta quale autonomo centro di imputazione di diritti, doveri e prerogative, anche distinti da quelli dei suoi componenti.

4. Ai fini della presente legge, il concepito è riconosciuto quale componente del nucleo familiare a tutti gli effetti e, in particolare, ai fini del diritto ai benefici previsti dalla presente legge, attribuiti in base a graduatorie che tengono conto del numero dei figli. Per la concessione di tali benefici il soggetto interessato è tenuto a presentare idonea documentazione comprovante lo stato di gravidanza e l'avvenuta nascita.

5. Ai fini della presente legge, l'adozione di un bambino di età inferiore a otto anni è equiparata alla nascita di un figlio.

6. Ai fini della presente legge, i diritti attribuiti alla famiglia si estendono agli ascendenti di primo grado e ai parenti in linea collaterale di secondo grado aventi stabile residenza presso l'abitazione coniugale o presso dipendenze di essa.

7. È vietato utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

8. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravengono alla disposizione di cui al

comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

9. È istituita la tessera elettronica prepagata denominata « carta buono famiglia », con un importo annuo di 1.000 euro, da utilizzare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati individuati con il decreto di cui al comma 5, ivi comprese le prestazioni di assistenza e di accudimento dei bambini erogate da soggetti allo scopo accreditati.

10. La carta buono famiglia spetta ai nuclei familiari con almeno due figli, di cui almeno uno di età inferiore a tre anni.

11. La carta buono famiglia è corrisposta con decorrenza dalla data della relativa richiesta del soggetto interessato fino al raggiungimento del terzo anno di età del figlio.

12. L'importo di cui al comma 9 è erogato dal comune di residenza del bambino.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro o Sottosegretario di Stato competente per le politiche per la famiglia, con proprio decreto, individua le categorie merceologiche e le tipologie dei servizi oggetto della carta buono famiglia, le percentuali di agevolazione o di riduzione dei costi e delle tariffe, nonché le modalità e i requisiti per l'accreditamento dei soggetti che accedono alle convenzioni di cui al comma 9.

*Conseguentemente, al comma 66 appor-  
tare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole da:* in 3,7 milioni di euro fino a: 2025, *con le seguenti:* in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,;

2) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

4) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale

istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

**1. 497.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire i commi da 1 a 34 con i seguenti:*

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento di tale diritto.

3. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alla detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: "le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila" sono inserite le seguenti: ", calcolate per ciascun contribuente oppure per ciascuna famiglia"»;

«b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detraggono le spese per la cura e l'assistenza della famiglia nella misura forfetaria di 1.000 euro per ciascun figlio di età minore di tre anni, per ciascun figlio adottivo nei primi tre anni dall'adozione, per ciascun minore affidato e per ciascun familiare convivente affetto da grave inabilità o non autosufficiente, e di 500 euro per ciascun

figlio non rientrante nelle ipotesi precedenti. La detrazione è calcolata in favore di ciascuna famiglia e può essere fruita da uno dei familiari obbligati al pagamento delle imposte sui redditi, ovvero congiuntamente da più di uno » ».

4. Senza pregiudizio degli eventuali ulteriori benefici di legge se nella famiglia stessa sia presente un minore di tre anni, o un minore affidato o un soggetto non autosufficiente e uno dei suoi componenti rinunci all'attività lavorativa dipendente, autonoma o professionale per il periodo durante il quale perdura la situazione anagrafica o di non autosufficienza, al componente medesimo è riconosciuta un'indennità pari a 400 euro mensili.

5. La sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente è verificata dai servizi sociali territorialmente competenti. L'indennità è erogata dall'INPS, con parziale rivalsa sul Fondo di solidarietà.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consulta nazionale, determina, con proprio decreto, le modalità di riconoscimento, concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 4 nonché le modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti.

*Conseguentemente:*

*sostituire il Titolo con il seguente:*  
Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.

*Conseguentemente:*

*al comma 66 apportare le seguenti modificazioni:*

*1) sostituire le parole da:* in 3,7 milioni di euro *fino a:* 2025, *con le seguenti:* in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in

447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, »;

*2) sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a)* quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

*3) sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b)* quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

*4) dopo la lettera l) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie « money transfer » o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non

munita di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

**1. 498.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire i commi da 1 a 34 con i seguenti:*

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai sensi della lettera *m*), secondo comma, *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

3. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, imposta gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo assegnato alla famiglia dalla Costituzione.

4. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge:

*a*) è promosso il ruolo di tutti i livelli istituzionali competenti a partire dai comuni nell'attuazione delle politiche e dei servizi in favore della famiglia in un'ottica di sussidiarietà verticale, favorendo il coordinamento dei servizi e degli enti

interessati, nell'ambito dei principi e delle finalità di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

*b*) è riconosciuto e promosso il ruolo del volontariato negli interventi di cura e di assistenza della persona in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, attribuendo alle associazioni familiari la qualità di rappresentanti della categoria e coinvolgendole nelle scelte che riguardano direttamente o indirettamente l'istituzione familiare.

5. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

6. È concesso un contributo mensile, sotto forma di assegno di base, dell'importo di 150 euro ai nuclei familiari per ogni figlio di età inferiore a tre anni.

7. Il contributo di cui al comma precedente spetta a decorrere dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età del bambino, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo stesso.

8. Il contributo di cui al comma 6 è erogato dal comune di residenza del bambino.

9. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;

*b*) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare ».

*Conseguentemente:*

*sostituire il Titolo con il seguente:*  
Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze »;

*Conseguentemente, al comma 66 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole da:* in 3,7 milioni di euro *fin a:* 2025, *con le seguenti:* in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,;

2) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».;

3) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione

« Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

4) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

*b-bis)* quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie « money transfer » o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ».

**1. 489.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire i commi da 1 a 34 con i seguenti:*

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più

decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;

b) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare.

*Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente:* Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.

*Conseguentemente, al comma 66 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole da:* in 3,7 milioni di euro *fino a:* 2025, *con le seguenti:* in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,;

2) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese

rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera l), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

3) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

4) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

**1. 491.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire i commi da 1 a 34 con i seguenti:*

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale



politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. La famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è riconosciuta quale autonomo centro di imputazione di diritti, doveri e prerogative, anche distinti da quelli dei suoi componenti.

3. Lo Stato riconosce la famiglia quale formazione sociale necessaria alla propria esistenza, sopravvivenza e stabilità.

4. Ai fini della presente legge, il concepito è riconosciuto quale componente del nucleo familiare a tutti gli effetti e, in particolare, ai fini del diritto ai benefici previsti dalla medesima legge, attribuiti in base a graduatorie che tengono conto del numero dei figli. Per la concessione di tali benefici il soggetto interessato è tenuto a presentare idonea documentazione comprovante lo stato di gravidanza e l'avvenuta nascita entro sei mesi dalla relativa richiesta.

5. Ai fini della presente legge, l'adozione di un bambino di età inferiore a otto anni è equiparata alla nascita di un figlio.

6. Ai fini della presente legge, i diritti attribuiti alla famiglia si estendono agli ascendenti di primo grado e ai parenti in linea collaterale di secondo grado aventi stabile residenza presso la casa coniugale o presso dipendenze di essa.

*Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente:* Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.

**1. 496.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire i commi da 1 a 34 con i seguenti:*

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo,

educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), e nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce la funzione sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento della madre e del padre in qualità di figure genitoriali.

3. È vietato utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravengono alla disposizione di cui al comma 3 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

*Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente:* Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.

**1. 493.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire i commi da 1 a 34 con i seguenti:*

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti

pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 7 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

**1. 501.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere i commi 1 e da 11 a 20.*

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

**1. 487.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. La presente legge disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente convivenza. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata « unione civile ».

2. Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, che intendono connotare la loro convivenza di obblighi di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale, possono costituire un'unione civile, rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al Comune di residenza.

*Conseguentemente, all'articolo 1, ai commi da 1 a 34, ovunque ricorrono, sostituire le parole: dello stesso sesso, con le parole: anche dello stesso sesso.*

**1. 158.** Sisto, Sarro.

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. La presente legge disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente convivenza. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata « unione civile ».

2. Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, che intendono connotare la loro convivenza di obblighi di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale, possono costituire un'unione civile, rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al Comune di residenza.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 1, ai commi da 1 a 34, ovunque ricorrono, sostituire le parole: dello stesso sesso, con le seguenti: anche dello stesso sesso;*

*sopprimere i commi da 36 a 65.*

**1. 159.** Sarro, Sisto.

*Sopprimere il comma 1.*

**1. 396.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera *m*) secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

*Conseguentemente:*

*sopprimere i commi da 2 a 34;*

*dopo il comma 68, aggiungere i seguenti:*

68-*bis*. È fatto divieto utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

68-*ter*. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni della presente legge sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

68-*quater*. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al *referendum* che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha

partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

**1. 512.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera *m*) secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

*Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 34.*

**1. 511.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella presente legge sono trattate società economiche volte alla gestione domestica non assimilabili alla famiglia o al matrimonio.

*Dopo il comma 34 inserire i seguenti:*

34-*bis*. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

34-*ter*. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di

natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

*34-quater.* Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

*34-quinquies.* I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

*34-sexies.* Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

*34-septies.* I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

*34-opties.* Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

*34-novies.* La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

*Conseguentemente, dopo il comma 69 aggiungere il seguente articolo:*

*69-bis.* La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costitu-

zionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

**1. 515.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella presente legge sono trattate Società economiche volte alla gestione domestica, non assimilabili alla famiglia o al matrimonio.

*Conseguentemente, dopo il comma 34 inserire i seguenti:*

*34-bis.* Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

*34-ter.* Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

*34-quater.* Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

*34-quinquies.* I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

*34-sexies.* Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

34-septies. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

34-opties. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

34-novies. La dichiarazione di cui al comma 34-bis può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extra-curricolari.

**1. 507.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29 e 30 della Costituzione, ai sensi della lettera *m*), secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

*Conseguentemente:*

*sopprimere i commi da 2 a 34;*

*dopo il comma 68 aggiungere i seguenti:*

68-bis. È fatto divieto utilizzare su qualsiasi documento ufficiali definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

68-ter. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni

contravvengono alle disposizioni della presente legge sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

68-quater. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al *referendum* che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

**1. 514.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nel presente capo sono trattate società economiche volte alla gestione domestica, non assimilabili alla famiglia o al matrimonio.

*Conseguentemente dopo il comma 34 inserire i seguenti:*

34-bis. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

34-ter. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

34-quater. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere

i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

*34-quinquies.* I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

*34-sexies.* Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

*34-septies.* I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

*34-octies.* Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

*34-novies.* La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

*Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:*

*69-bis* La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

**1. 516.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nel presente capo sono trattate società economiche volte alla gestione domestica, non assimilabili alla famiglia o al matrimonio.

*Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:*

*69-bis.* Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

*69-ter.* La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che *extracurricolari*.

**1. 517.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo formativo, procreativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

*Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 34.*

**1. 503.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

*Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 34.*

**1. 502.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo formativo, procreativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

*Conseguentemente, dopo il comma 69 aggiungere il seguente:*

69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

**1. 504.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo e di cura da essa svolto, non-

ché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

*Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:*

69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

**1. 488.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai sensi della lettera *m*), secondo comma, ex articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

3. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, imposta gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo assegnato alla famiglia dalla Costituzione.

4. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1:

a) è promosso il ruolo di tutti i livelli istituzionali competenti a partire dai comuni nell'attuazione delle politiche e dei servizi in favore della famiglia in un'ottica di sussidiarietà verticale, favorendo il coordinamento dei servizi e degli enti interessati, nell'ambito dei principi e delle finalità di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

b) è riconosciuto e promosso il ruolo del volontariato negli interventi di cura e di assistenza della persona in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, attribuendo alle associazioni familiari la qualità di rappresentanti della categoria e coinvolgendole nelle scelte che riguardano direttamente o indirettamente l'istituzione familiare.

5. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

*Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente:* Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.

**1. 505.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo formativo, procreativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

**1. 509.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo formativo, educativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

**1. 508.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La Repubblica, in conformità all'articolo 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

**1. 506.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1, sostituire le parole:* istituisce l'unione civile *con le seguenti:* disciplina l'istituzione e lo scioglimento dell'unione.

*Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che



possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

- 1. 518.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1, sostituire le parole: istituisce l'unione civile con le seguenti: disciplina l'istituzione e lo scioglimento dell'unione.*

*Conseguentemente dopo il comma 69 aggiungere il seguente:*

69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

- 1. 519.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1, sostituire le parole: istituisce l'unione civile con le seguenti: disciplina l'istituzione e lo scioglimento dell'unione.*

- 1. 520.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1 e ovunque ricorrano sostituire le parole: unione civile con le seguenti: unione solidale.*

- 1. 335.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Al comma 1 sopprimere le parole: tra persone dello stesso sesso.*

*Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31

della Costituzione, ai sensi della lettera *m*) secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

*Conseguentemente:*

*al comma 20, sopprimere l'ultimo periodo;*

*dopo il comma 69, aggiungere il seguente:*

69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta maggioranza dei voti validamente espressi.

- 1. 524.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1 sopprimere le parole: tra persone dello stesso sesso.*

*Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera *m*) secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28

della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

*Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:*

*69-bis.* La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si terrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

**1. 521.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1 sopprimere le parole:* tra persone dello stesso sesso.

*Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera *m*) secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

*Conseguentemente:*

*al comma 20, sopprimere l'ultimo periodo;*

*dopo il comma 69, aggiungere il seguente:*

*69-bis.* La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

**1. 523.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1 sopprimere le parole:* tra persone dello stesso sesso.

*Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« *1-bis.* In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera *m*) secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre ».

*Conseguentemente al comma 20, sopprimere l'ultimo periodo.*

**1. 522.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1 sopprimere le parole:* tra persone dello stesso sesso.

*Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« *1-bis.* In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera *m*) secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28

della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre ».

*Conseguentemente al comma 20, sopprimere l'ultimo periodo.*

**1. 525.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1 e ovunque ricorrano sopprimere le parole: dello stesso sesso;*

*Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

« *c-bis*) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini ».

**1. 529.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1 sopprimere le parole: tra persone dello stesso sesso.*

*Conseguentemente dopo il comma 69, aggiungere il seguente:*

69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138

della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione ».

**1. 526.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1, sopprimere le parole: tra persone dello stesso sesso.*

**1. 527.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1 e ovunque ricorrano sopprimere nell'articolo le parole: dello stesso sesso.*

**\*1. 256.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Al comma 1 e ovunque ricorrano sopprimere nell'articolo le parole: dello stesso sesso.*

**\*1. 495.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1, sostituire le parole: tra persone dello stesso sesso con le seguenti: distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione.*

*Conseguentemente al comma 8, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

« *c-bis*) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al

fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini ».

- 1. 537.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1, sostituire le parole: persone dello stesso sesso, con le parole: due persone, anche dello stesso sesso.*

*Conseguentemente, all'articolo 1, ai commi da 1 a 34, ovunque ricorrono, sostituire le parole: dello stesso sesso, con le parole: anche dello stesso sesso.*

- 1. 157.** Sarro, Sisto.

*Al comma 1, sostituire le parole: tra persone dello stesso sesso con le seguenti: distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione.*

- 1. 536.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1, dopo le parole: dello stesso sesso, aggiungere le seguenti: stabilmente conviventi da almeno cinque anni ovunque ricorrono.*

- 1. 260.** Piso, Roccella, Chiarelli, Pagano.

*Al comma 1, dopo le parole: dello stesso sesso, aggiungere le seguenti: stabilmente conviventi da almeno quattro anni ovunque ricorrono.*

- 1. 261.** Piso, Roccella, Chiarelli, Pagano.

*Al comma 1, dopo le parole: dello stesso sesso, aggiungere le seguenti: stabilmente conviventi da almeno tre anni ovunque ricorrono.*

- 1. 262.** Piso, Roccella, Chiarelli, Pagano.

*Al comma 1, dopo le parole: dello stesso sesso, aggiungere le seguenti: stabilmente conviventi da almeno due anni ovunque ricorrono.*

- 1. 263.** Piso, Roccella, Chiarelli, Pagano.

*Al comma 1, dopo le parole: dello stesso sesso, aggiungere le seguenti: stabilmente conviventi da almeno un anno ovunque ricorrono.*

- 1. 264.** Piso, Roccella, Chiarelli, Pagano.

*Al comma 1, sostituire le parole: dello stesso sesso, con le seguenti: che intendono convivere stabilmente e coabitare ovunque ricorrono.*

- 1. 259.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Al comma 1, dopo le parole: dello stesso sesso, aggiungere le seguenti: i cui diritti inviolabili sono garantiti in questa formazione sociale ove si svolge la personalità dei due contraenti.*

- 1. 265.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Al comma 1, dopo le parole: dello stesso sesso, aggiungere le seguenti: i cui diritti inviolabili sono garantiti in questa formazione sociale nella quale si esplica la personalità dei due contraenti.*

- 1. 266.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Al comma 1, dopo le parole: dello stesso sesso, aggiungere le seguenti: , al fine di evitare ogni forma di discriminazione garantendo i diritti inviolabili degli uomini e delle donne che ne vengono a far parte.*

- 1. 268.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Al comma 1, sostituire le parole: specifica formazione sociale con le seguenti: formazione sociale alla quale la Repubblica garantisce il diritto fondamentale alla vita familiare.*

- 1. 2.** Nicchi, Sannicandro, Daniele Farina, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

*Al comma 1, sopprimere la parola: sociale.*

- 1. 528.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1, dopo le parole: quale specifica formazione sociale aggiungere il seguente: L'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dai matrimoni fra persone di sesso diverso.*

- 1. 269.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Al comma 1, dopo le parole: formazione sociale, aggiungere le seguenti: nella quale vengono garantiti i diritti inviolabili dei singoli componenti della stessa.*

- 1. 267.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Al comma 1, sopprimere le parole: ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione.*

- 1. 258.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Al comma 1, le parole: degli articoli 2 e 3 della Costituzione, sono sostituite dalle seguenti: dall'articolo 2 della Costituzione.*

- 1. 3.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.

*Al comma 1, dopo la parola: Costituzione inserire le seguenti parole: dif-*

*ferente dalle unioni basate sul matrimonio e dai diritti di cui all'articolo 30 della Costituzione.*

*Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

« *c-bis*) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini ».

- 1. 550.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1, dopo la parola: Costituzione inserire le seguenti parole: distinguendola dalle unioni basate sul matrimonio e dai diritti di cui all'articolo 29 della Costituzione.*

*Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

« *c-bis*) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini ».

- 1. 548.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1, dopo la parola: Costituzione inserire le seguenti parole: distinguendola dalle unioni basate sul matrimo-*

nio e dai diritti di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

- 1. 547.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1, dopo la parola: Costituzione inserire le seguenti parole:* differente dalle unioni basate sul matrimonio e dai diritti di cui all'articolo 30 della Costituzione.

- 1. 551.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1, dopo la parola: Costituzione inserire le seguenti parole:* distinguendola dalle unioni basate sul matrimonio e dai diritti di cui all'articolo 29 della Costituzione.

- 1. 549.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1, aggiungere le parole:* distinguendo comunque le unioni civili e le convivenze di fatto dalle unioni basate sul matrimonio e dai diritti di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

*Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

« *c-bis*) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che

possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini ».

- 1. 546.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1, aggiungere le parole:* che non ha diritto a qualunque tipo di agevolazione riservata alle unioni matrimoniali.

*Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis*) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

- 1. 562.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1, aggiungere le parole:* che si differenzia per diritti e doveri dalle unioni di persone di sesso diverso unite in matrimonio.

*Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis*) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

- 1. 563.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1, aggiungere le parole: , distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.*

*Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.*

- 1. 532.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1, aggiungere in fine le parole: , distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dalla Costituzione.*

*Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.*

- 1. 530.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1, aggiungere le parole: riconoscendo la diversità fra l'unione civile e*

la famiglia fondata sul matrimonio riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione.

*Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.*

- 1. 558.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1, aggiungere le parole: non riconoscendo alle unioni civili i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.*

*Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.*

- 1. 560.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1, aggiungere le parole: distinguendole dalle unioni basate sul ma-*

trimonio e dai diritti di cui all'articolo 31 della Costituzione.

*Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

**1. 552.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1, aggiungere le parole: , distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dall'articolo 29, della Costituzione.*

*Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

**1. 534.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1, aggiungere le parole: specificando che non sono equiparati ai diritti*

previsti dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

*Conseguentemente, dopo il comma 69, inserire il seguente:*

*69-bis.* La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al *referendum* che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* In attesa di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29 della Costituzione, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

**1. 540.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1, aggiungere le parole: specificando che i diritti riservati alle unioni civili non sono equiparati ai diritti previsti dagli articoli 29, 30 e 31 della costituzione.*

*Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al



fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

- 1. 541.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1, aggiungere le parole:* specificando che i diritti riservati alle unioni civili non sono equiparati ai diritti delle unioni familiari basate sul matrimonio.

*Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

- 1. 542.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1 aggiungere le parole:* specificando che i diritti riservati alle unioni civili non sono equiparati ai diritti delle unioni familiari basate sul matrimonio.

*Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:*

*69-bis.* La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

- 1. 545.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1 aggiungere le parole:* riconoscendo al contempo i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio di due persone di sesso diverso e le agevolazioni per la formazione della famiglia.

*Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:*

*69-bis.* La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

- 1. 557.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1 aggiungere le parole:* riconoscendo al contempo la specificità della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio di due persone di sesso diverso.

*Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:*

*69-bis.* La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

- 1. 556.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1 aggiungere le parole:* che non ha diritto alle agevolazioni economiche o altre provvidenze riservate alle unioni matrimoniali.

*Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:*

69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

- 1. 561.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1, aggiungere le parole:* con specifici diritti e doveri che si differenziano da quelli delle unioni di persone di sesso diverso unite in matrimonio.

- 1. 565.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1 aggiungere le parole:* che si differenzia per diritti e doveri dalle unioni di persone di sesso diverso unite in matrimonio.

- 1. 564.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1, aggiungere le parole:* riconoscendo la diversità fra l'unione civile e la famiglia fondata sul matrimonio riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione.

- 1. 559.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1, aggiungere in fine le parole:* riconoscendo al contempo la specificità della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio di due persone di sesso diverso.

- 1. 555.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1, aggiungere in fine le parole:* distinguendole dalle unioni basate sul matrimonio e dai diritti di cui all'articolo 31 della Costituzione.

- 1. 553.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1, aggiungere le parole:* , distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione.

- 1. 535.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1, aggiungere le parole:* specificando comunque che i diritti riservati alle unioni civili e alle convivenze di fatto non sono equiparati ai diritti delle unioni familiari basate sul matrimonio.

- 1. 499.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1, aggiungere le parole:* distinguendole entrambe dalle unioni basate sul matrimonio.

- 1. 554.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1, aggiungere le parole:* specificando che non sono equiparabili in diritti e doveri alle unioni familiari basate sul matrimonio.

- 1. 539.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* , distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

- 1. 533.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1, aggiungere le seguenti parole:* , distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dall'articolo 31 della Costituzione.

- 1. 538.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* , distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dalla Costituzione.

- 1. 531.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'unione civile fra persone dello stesso è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo negli aggregati sociali espressioni della sua personalità; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna.

- 1. 271.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'unione civile fra persone dello stesso, è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo gli aggregati sociali ove lo stesso trascorre la propria esistenza; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla

famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio.

- 1. 272.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'unione civile fra persone dello stesso è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio.

- 1. 273.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Uomini e donne possono accedere ad una unione civile tra persone dello stesso sesso sulla base del presente titolo, fermo restando che la possibilità di adottare sia riservata esclusivamente a coppie eterosessuali di uomini e donne uniti in matrimonio.

- 1. 270.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* L'unione civile è del tutto distinta dal matrimonio cui resta riservata la prerogativa familiare.

- 1. 274.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età; dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e, di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da cinque anni.

- 1. 275.** Piso, Roccella, Chiarelli, Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età; dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e, di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da quattro anni.

**1. 276.** Piso, Roccella, Chiarelli, Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età; dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e, di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno tre anni e sei mesi.

**1. 277.** Piso, Roccella, Chiarelli, Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età; dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e, di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno tre anni.

**1. 278.** Piso, Roccella, Chiarelli, Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età; dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso

della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e, di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno due anni.

**1. 279.** Piso, Roccella, Chiarelli, Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età; dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e, di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno un anno.

**1. 280.** Piso, Roccella, Chiarelli, Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune.

**1. 291.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune.

**1. 296.** Piso, Roccella, Chiarelli, Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune.

**1. 297.** Piso, Roccella, Chiarelli, Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune.

**1. 298.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune.

**1. 299.** Piso, Roccella, Chiarelli, Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti al sensi dell'articolo 5, comma 1,

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

**1. 282.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti al sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

**1. 283.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti al sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

**1. 284.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti al sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

**1. 285.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno.

**1. 300.** Piso, Roccella, Chiarelli, Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

**1. 286.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

**1. 287.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

**1. 288.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che

duri stabilmente da almeno due anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

**1. 289.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni.

**1. 292.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni.

**1. 293.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni.

**1. 295.** Piso, Roccella, Chiarelli, Pagano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni.

**1. 294.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Sopprimere i commi da 2 a 10.*

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

**1. 566.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:*

2. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza.

3. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza, In tali schede sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

3. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.

4. Ciascun componente della convivenza come sopra definita è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita fa potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma S. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza.

5. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma precedente concernono i seguenti fatti: *a)* trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; *b)* costituzione di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza; *c)* cambiamento di abitazione.

6. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223.

*Conseguentemente dopo il comma 35 inserire i seguenti:*

35-*bis*. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

35-*ter*. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

35-*quater*. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

35-*quinquies*. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

35-*sexies*. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

35-*septies*. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

35-*octies*. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

35-novies. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

*Conseguentemente dopo il comma 69, aggiungere il seguente:*

69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

**1. 569.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:*

2. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza.

3. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza. In tali schede sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

4. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.

5. Ciascun componente della convivenza come sopra definita è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma S. Ciascun componente può rendere inoltre le dichia-

razioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza.

6. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma precedente concernono i seguenti fatti: a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; b) costituzione di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza; c) cambiamento di abitazione.

7. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223.

*Conseguentemente, dopo il comma 35, inserire i seguenti:*

35-bis. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

35-ter. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

35-quater. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

35-quinquies. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

35-sexies. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi do-



cumento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

35-*septies*. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

35-*octies*. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

35-*novies*. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

**1. 570.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:*

2. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza.

3. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza. In tali schede sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

4. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel

medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.

5. Ciascun componente della convivenza come sopra definita è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 5. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza.

6. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma precedente concernono i seguenti fatti:

a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;

b) costituzione di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza;

c) cambiamento di abitazione.

7. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223.

*Conseguentemente, dopo il comma 68, aggiungere i seguenti:*

68-*bis*. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

68-*ter*. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero

dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

- 1. 571.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire i commi da 2 a 10 con il seguente:*

2. L'unione civile è un istituto volto a garantire determinate prerogative a persone che per qualsiasi ragione si trovano a condividere il domicilio in modo continuativo. Esso è del tutto distinto dal matrimonio e l'insieme dei componenti non forma una famiglia.

*Conseguentemente, dopo il comma 68, aggiungere i seguenti:*

68-bis. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

68-ter. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

- 1. 567.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire i commi da 2 a 10 con il seguente:*

2. L'unione civile è un istituto volto a garantire determinate prerogative a persone che per qualsiasi ragione si trovano a condividere il domicilio in modo conti-

nuativo. Esso è del tutto distinto dal matrimonio e l'insieme dei componenti non forma una famiglia.

- 1. 568.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.*

*Conseguentemente dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

20-bis. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

- 1. 572.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere i commi 2, 3 e 4.*

*Conseguentemente dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

20-bis. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

- 1. 574.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

- 1. 573.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*I commi 2 e 3, sono sostituiti dai seguenti:*

2. Due o più persone maggiorenni costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al notaio o all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.

3. Se la dichiarazione di cui al comma 2 viene resa davanti all'ufficiale di stato civile, la registrazione degli atti di unione civile viene effettuata nell'archivio dello stato civile, se è resa davanti notaio, la registrazione avviene ai sensi della vigente normativa in materia, nell'apposito repertorio generale degli atti tra vivi, di cui all'articolo 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e seguenti modificazioni.

*Conseguentemente, al comma 4 sopprimere la lettera c).*

- 1. 4.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.

*Sopprimere il comma 2.*

- 1. 397.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone di sesso diverso, legate da vincoli affettivi ed

economici, che duri stabilmente da almeno nove anni.

*Conseguentemente, sostituire il comma 35 con i seguenti:*

35. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale;

35-bis. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

35-ter. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

35-quater. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

35-quinquies. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

35-septies. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

35-sexies. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

35-septies. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

*Conseguentemente dopo il comma 69, aggiungere il seguente:*

69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

**1. 576.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni quali formazioni sociali costituite da un uomo e una donna stabilmente conviventi che intendono instaurare un vincolo solidaristico tra loro. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata unione civile.

*Conseguentemente sostituire il comma 35 con i seguenti:*

35. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

35-bis. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

35-ter. Ai sensi della presente legge e vietato) qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei

propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

35-quater. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

35-quinquies. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

35-sexies. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

35-septies. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

35-octies. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

*Conseguentemente dopo il comma 69, aggiungere il seguente:*

69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

**1. 577.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, le parole:* Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, *sono sostituite dalle seguenti:* Due persone dello stesso sesso, sia esso maschile o femminile, non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

*Conseguentemente dopo il comma 35, inserire i seguenti:*

35-bis. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

35-ter. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

35-quater. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

35-quinquies. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

35-sexies. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

35-septies. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

35-octies. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

35-novies. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

*Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:*

69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

**1. 586.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso, diverso, ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione, mediante, dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

*Conseguentemente, sostituire il comma 35 con i seguenti:*

35. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della fami-

glia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

*35-bis.* Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

*35-ter.* Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

*35-quater.* I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

*35-quinquies.* Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiali definizioni surrette rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

*35-sexies.* I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

*35-septies.* Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

*35-octies.* La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comparla, con effetto immediato, l'esonero

dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

**1. 581.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. Le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale.

*Conseguentemente, dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:*

*35-bis.* Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

*35-ter.* La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

**1. 648.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

« 2. Le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale »;

*Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:*

ART. 1-bis.

*(Esclusività della famiglia).*

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 1-ter.

*(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione).*

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

ART. 1-quater.

*(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre).*

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie ri-

spetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

ART. 1-quinquies.

*(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender).*

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari ».

**1. 647.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

1. *Al comma 2, le parole:* Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni *sono sostituite dalle seguenti:* Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione, e non ha valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

*Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:*

ART. 2.

*(Esclusività della famiglia).*

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 3.

*(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione).*

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

ART. 4.

*(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre).*

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi docu-

mento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

ART. 5.

*(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender).*

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari ».

*Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:*

69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione ».

**1. 588.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata « sezione re-



lativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non aventi natura familiare ».

*Conseguentemente prima dell'articolo 1 premettere il seguente:*

ART. 01.

*(Esclusività della famiglia).*

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

**1. 650.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

« 2. Presso ogni comune italiano è istituito un elenco dei sodalizi solidaristici tra persone con struttura non familiare ».

*Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Esclusività della famiglia).*

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

**1. 651.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, le parole:* Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni *sono sostituite dalle seguenti:* Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

*Conseguentemente, dopo il comma 68, aggiungere i seguenti:*

**68-bis.** Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

**68-ter.** La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

**1. 587.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

« 2. Due persone dello stesso sesso, sia esso maschile o femminile, non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:*

69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29 regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

**1. 580.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

*Conseguentemente dopo il comma 69, aggiungere il seguente:*

69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione ».

*Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente:* Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29 regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

**1. 582.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

« 2. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone di

sesso diverso, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi ».

*Conseguentemente dopo il comma 69, aggiungere il seguente:*

69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

*Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente:* Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29 regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

**1. 575.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, quali formazioni sociali costituite da un uomo e una donna legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile".

*Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:*

69-bis. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

69-ter. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero

dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari ».

- 1. 578.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni quali formazioni sociali costituite da un uomo e una donna legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata « unione civile ».

- 1. 579.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non riconosciute ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione.

- 1. 649.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale.

- 1. 473.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Presso ogni Tribunale della Repubblica è istituito il registro delle associazioni affettive tra due o più persone anche stranieri o apolidi.

- 1. 653.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Presso ogni comune italiano è istituito un registro delle associazioni affettive non aventi finalità familiari di rango costituzionale.

- 1. 652.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile.

- 1. 302.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legata affettivamente all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia.

- 1. 301.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile.

- 1. 310.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Due persone dello stesso sesso, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano.

**1. 309.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Due persone della stesso sesso, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due.

**1. 308.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile.

**1. 307.** Piso, Roccella, Chiarelli, Pagano.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile.

**1. 313.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano.

**1. 312.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Due persone dello stesso sesso maggiorenni e capaci, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano.

**1. 311.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Due persone dello stesso sesso, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due.

**1. 303.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Due persone dello stesso sesso, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile.

**1. 304.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Due persone dello stesso sesso, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di Stato civile di un qualunque comune italiano.

**1. 305.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due.

**1. 306.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Al comma 2, primo periodo, premettere le seguenti parole: « Senza che ciò possa in alcun modo costituire famiglia o istituto paragonabile al matrimonio ».*

*Conseguentemente sostituire il comma 35 con i seguenti:*

35. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

35-*bis*. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

35-*ter*. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

35-*quater*. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

35-*quinquies*. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

35-*sexies*. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

35-*septies*. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

35-*octies*. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

*Conseguentemente dopo il comma 69, aggiungere il seguente:*

69-*bis*. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

**1. 583.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, primo periodo, premettere le seguenti parole: « Senza che ciò possa in alcun modo costituire famiglia o istituto paragonabile al matrimonio, ».*

*Conseguentemente, dopo il comma 68, aggiungere i seguenti:*

68-*bis*. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fon-

dato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

68-ter. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

1. **584.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, premettere le seguenti parole:* Senza che ciò possa in alcun modo costituire famiglia o istituto paragonabile al patrimonio,.

1. **585.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* dello stesso sesso *e sostituire le parole:* un'unione civile, *con le seguenti:* un'unione solidale.

*Conseguentemente, dopo il comma 68, aggiungere i seguenti:*

68-bis. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

68-ter. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero

dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

1. **589.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* dello stesso sesso *e sostituire le parole:* un'unione civile, *con le seguenti:* un'unione solidale.

1. **590.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* dello stesso sesso.

*Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:*

ART. 1-bis.

*(Esclusività della famiglia).*

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 1-ter.

*(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione).*

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'in-

terno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

ART. 1-*quater*.

*(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre).*

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

ART. 1-*quinquies*.

*(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender).*

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

*Conseguentemente dopo il comma 69, aggiungere il seguente:*

69-*bis*. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

**1. 591.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, sopprimere le parole: dello stesso sesso.*

*Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

**1. 592.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, sopprimere le parole: dello stesso sesso.*

*Conseguentemente, dopo il comma 68, aggiungere i seguenti:*

68-*bis*. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

68-*ter*. La dichiarazione di cui al comma I può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero

dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

- 1. 593.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, sostituire le parole: un'unione civile, con le seguenti: un'associazione con scopi mutualistici.*

*Conseguentemente, dopo il comma 68, aggiungere i seguenti:*

68-bis. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

68-ter. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

- 1. 598.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, sostituire le parole: un'unione civile con le seguenti: un patto di comunione civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici.*

- 1. 597.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, sostituire le parole: un'unione civile con le seguenti: un accordo di*

comunione civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici.

- 1. 615.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, sostituire le parole: un'unione civile con le seguenti: un patto civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici.*

- 1. 596.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, sostituire le parole: un'unione civile con le seguenti: un aggregato civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici.*

- 1. 595.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, sostituire le parole: costituiscono un'unione civile con le seguenti: un contratto civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici.*

- 1. 594.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, sopprimere le parole da: civile al termine del comma.*

- 1. 613.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, dopo le parole: unione civile aggiungere le seguenti: tra le persone dello stesso sesso.*

*Conseguentemente ai commi 4 lettera b), 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 36, 43, 57*



lettera a), 59 lettera c), e 62 dopo le parole: unione civile *aggiungere le seguenti*: tra le persone dello stesso sesso.

**1. 222.** Binetti, Pagano, Buttiglione.

*Al comma 2, dopo le parole: unione civile aggiungere le seguenti*: tra persone dello stesso sesso.

**1. 87.** Pagano, Chiarelli.

*Al comma 2 sopprimere le parole*: mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

*Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera e), inserire la seguente*:

*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

**1. 599.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, sopprimere le parole*: mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

**1. 600.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, sostituire le parole*: mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due

testimoni, *con le seguenti*: quando l'ufficiale di stato civile perfeziona l'iscrizione nel registro nazionale delle unioni civili.

**1. 602.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, sostituire le parole*: mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni *con le seguenti*: rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al comune di residenza.

**\*1. 170.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 2, sostituire le parole*: mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni *con le seguenti*: rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al comune di residenza.

**\*1. 601.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, sostituire la parola*: mediante *con le seguenti*: senza.

*Conseguentemente, dopo il comma 68 aggiungere i seguenti*:

*68-bis.* Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

*68-ter.* La dichiarazione di cui al comma precedente può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto imme-

diato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

- 1. 603.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, sostituire la parola: mediante con le seguenti: senza.*

- 1. 604.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, dopo la parola: dichiarazione, inserire le seguenti: di avvenuta costituzione di società economica.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**ART. 1-bis.**

*(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29).*

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'iden-

tità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

- 1. 605.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, dopo la parola: dichiarazione aggiungere la parola: contestuale.*

- 1. 606.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2 dell'articolo unico le parole: di fronte all'ufficiale dello stato civile ed alla presenza di due testimoni sono sostituite dalle seguenti: scritta all'ufficio dell'anagrafe.*

- \*1. 254.** Pagano.

*Al comma 2, sostituire le parole:* di fronte all'ufficiale dello stato civile ed alla presenza di due testimoni *con le parole:* scritta all'ufficio dell'anagrafe.

**\*1. 130.** Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 2, sostituire le parole:* di fronte all'ufficiale dello stato civile ed alla presenza di due testimoni *con le parole:* scritta all'ufficio dell'anagrafe.

**\*1. 49.** Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso.

*Al comma 2, sostituire le parole:* di fronte all'ufficiale dello stato civile ed alla presenza di due testimoni *con le parole:* scritta all'ufficio dell'anagrafe.

**\*1. 47.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.

*Al comma 2, sostituire le parole:* di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni *con le seguenti:* anagrafica contestuale al comune di residenza.

**1. 171.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza.

**1. 607.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* di fronte all'ufficiale di stato civile ed.

**1. 608.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2 e ovunque ricorrono sostituire le parole:* all'ufficiale di stato civile *con le seguenti:* al vicesindaco che abbia superato un apposito corso.

*Conseguentemente, al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

**1. 544.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2 e ovunque ricorrono sostituire le parole:* all'ufficiale di stato civile, *con le seguenti:* al Sindaco che abbia superato un apposito corso.

**1. 543.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, sostituire le parole:* all'ufficiale di stato civile *con le seguenti:* al Sindaco che abbia superato un apposito corso.

*Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al

fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

**1. 609.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* di stato.

*Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:*

ART. 1-bis.

*(Esclusività della famiglia).*

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 1-ter.

*(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione).*

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini;

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

ART.1-quater.

*(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre).*

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

ART. 1-quinquies.

*(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender).*

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

**1. 610.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* di stato.

- 1. 611.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, dopo la parola:* stato *inserire le seguenti:* improntato alla supremazia della legge e che sia.

- 1. 612.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, sostituire la parola:* civile *con la seguente:* estero.

- 1. 614.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, dopo le parole:* stato civile *inserire le seguenti parole:* e presentazione di un documento in cui i genitori attestino di non avere nulla da opporre.

*Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

- 1. 620.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, dopo le parole:* all'ufficiale di stato civile *inserire le seguenti:* che abbia superato un apposito corso.

*Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

- 1. 617.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, dopo la parola:* civile, *inserire le seguenti:* di paese estero che abbia stipulato apposito trattato con cui per reciprocità accetta qualsiasi tipo di variazione di stato civile avvenuto in Italia, incluso i riconoscimenti di nullità di matrimoni concordatari da parte di tribunali ecclesiastici.

- 1. 616.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, dopo le parole:* stato civile, *aggiungere le seguenti:* e presentazione di un documento in cui si spieghino le ragioni della scelta.

- 1. 618.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, dopo le parole:* stato civile, *aggiungere le seguenti:* e presentazione di

un documento in cui, in presenza di figli, questi attestino di non opporsi.

**1. 619.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* ed alla presenza di due testimoni.

\* **1. 621.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* ed alla presenza di due testimoni.

\* **1. 131.** Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* ed alla presenza di due testimoni.

\* **1. 48.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* ed alla presenza di due testimoni.

\* **1. 50.** Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso, Piso.

*Al comma 2, sostituire la parola:* ed, con le seguenti: , al notaio davanti al quale hanno precedentemente stabilito le condizioni della loro comune gestione domestica.

*Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:*

69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costitu-

zionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29 regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

**1. 622.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, dopo la parola:* ed inserire le seguenti: un notaio che abbia precedentemente steso il contratto con le condizioni della loro comune gestione domestica.

**1. 623.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, dopo la parola:* alla inserire le seguenti: sola ragione di gestire una abitazione, ciò dichiarando alla.

**1. 624.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, sostituire la parola:* presenza con le seguenti: condizione di volere unicamente attestare una comune gestione domiciliare con l'ausilio.

**1. 625.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, dopo la parola:* presenza inserire le seguenti: di persone attestanti che essi intendono unicamente dare un quadro alla comune gestione domiciliare senza alcuna prerogativa di carattere ma-

trimoniale o familiare e senza oneri per lo Stato il cui numero deve essere almeno.

- 1. 626.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* presentando un documento di riconoscimento in corso di validità che attesti la residenza italiana;

*Conseguentemente all'articolo 8, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

- 1. 636.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* che abbiano un'età non inferiore ai 25 anni.

*Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al

fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

- 1. 629.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* maggiorenni.

*Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

- 1. 630.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* che siano legalmente residenti in Italia da almeno 10 anni.

*Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al

fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

- 1. 633.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* che siano legalmente residenti in Italia da almeno 10 anni.

*Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:*

69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

*Sostituire il titolo con il seguente:* In attesa dell'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29 della Costituzione, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

- 1. 632.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole:* previa presentazione di un certificato che attesti l'assenza di interdizione di questi ultimi per infermità mentale.

*Conseguentemente, dopo il comma 69 aggiungere il seguente:*

69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

- 1. 635.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* legati ai contraenti da vincoli di parentela di primo grado.

- 1. 634.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:* che siano uniti fra loro in matrimonio.

- 1. 631.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, al termine, aggiungere le seguenti parole:* che attestino il carattere puramente pratico economico dell'unione.

- 1. 627.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* che abbiano un età non inferiore ai 25 anni.

- 1. 628.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.



*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.

*Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Esclusività della famiglia)*

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 1-ter.

*(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)*

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente

articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

ART. 1-quater.

*(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)*

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

ART. 1-quinquies.

*(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)*

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

**1. 643.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, aggiungere il seguente periodo:* Tale unione non ha carattere familiare né matrimoniale;

*Conseguentemente dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:*

ART. 1-bis.

*(Esclusività della famiglia).*

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 1-ter.

*(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione).*

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

ART. 1-quater.

*(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre).*

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie ri-

spetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

ART. 1-quinquies.

*(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender).*

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

*Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:*

69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

**1. 642.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, dopo le parole: Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, aggiungere il seguente periodo: L'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa*

diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione.

*Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Esclusività della famiglia).*

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 1-ter.

*(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione).*

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

ART. 1-quater.

*(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre).*

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi docu-

mento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

ART. 1-quinquies.

*(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender).*

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

*Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:*

69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

**1. 638.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, dopo le parole: Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, aggiungere il seguente periodo: L'unione civile fra*

persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione.

- 1. 640.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, dopo le parole:* di due testimoni, *aggiungere il seguente di periodo:* L'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione.

- 1. 639.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 2, dopo le parole:* presenza di due testimoni *aggiungere il seguente periodo:* L'unione fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso.

- 1. 641.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.

*Conseguentemente, dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:*

*35-bis.* Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizza-

zione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

*35-ter.* La dichiarazione di cui al comma precedente può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle attività educative sia curricolari che extracurricolari.

- 1. 644.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.

- 1. 645.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive. L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto.

- 1. 637.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. In sede di costituzione dell'unione, l'ufficiale di stato civile fa presente che essa non ha carattere familiare né matrimoniale.

*Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:*

ART. 1-bis.

*(Esclusività della famiglia).*

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico.

ART. 1-ter.

*(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione).*

1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

ART. 1-quater.

*(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre).*

1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

ART. 1-quinquies.

*(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender).*

1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

**1. 646.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

2-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di resi-

denza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

*2-ter.* L'ufficiale di stato civile può rifiutarsi di costituire l'unione civile rilasciando un certificato coi motivi del rifiuto.

*Conseguentemente dopo il comma 20, inserire i seguenti:*

*20-bis.* È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

*20-ter.* Dopo l'articolo 600-*septies* del codice penale, è inserito il seguente:

« 600-*septies* 01). Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione della pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro ».

**1. 486.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

*2-bis.* La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno

dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

*2-ter.* L'ufficiale di stato civile può rifiutarsi di costituire l'unione civile rilasciando un certificato coi motivi del rifiuto.

*Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis.* Si intende nulla l'unione civile qualora i figli maggiorenni di uno e entrambi i contraenti si oppongano formalmente all'unione.

**1. 485.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*2-bis.* L'ufficiale di stato civile ha il diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza rispetto alle unioni civili, e in tal caso discende il diritto a rifiutarsi di costituire e registrare l'unione civile.

*Conseguentemente al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere, la seguente: d-bis.* la mancata dichiarazione di entrambe le parti con l'impegno di non ricorrere alla pratica della maternità surrogata.

**1. 654.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile in cui si indica il nome, il cognome, la

professione, il luogo di nascita e la residenza delle persone che intendono costituire l'unione.

1. **478.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza. L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto.

1. **484.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.

La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza delle persone che intendono costituire l'unione, il luogo dove intendono costituire l'unione.

1. **477.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile in cui si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può

essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

1. **479.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile di un atto dove si indica il nome, il cognome, il luogo di nascita e la residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

1. **480.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive.

1. **481.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della, casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive. L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

- 1. 482.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza. L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

- 1. 483.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile

del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza, L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

- 1. 476.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. Se la residenza non dura da un anno la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza.

L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi, L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi alla pubblicazione si considera come non avvenuta.

- 1. 475.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di resi-



denza delle persone che intendono costituire l'unione. Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza.

L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell'eseguita pubblicazione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

- 1. 474.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*2-bis.* L'ufficiale di stato civile può rifiutarsi di costituire l'unione civile rilasciando un certificato coi motivi del rifiuto.

*Conseguentemente dopo il comma 4 inserire il seguente:*

*4-bis.* Si intende nulla l'unione civile qualora i figli maggiorenni di uno e entrambi i contraenti si oppongano formalmente all'unione.

*Conseguentemente dopo il comma 35 aggiungere il seguente:*

*35-bis.* È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un

vero e proprio traffico commerciale di bambini.

- 1. 472.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* Qualora entrambe i testimoni siano non udenti, alla costituzione dell'unione civile deve essere presente un interprete che dovrà tradurre la dichiarazione con la Lingua dei Segni (LdS).

*Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

- 1. 471.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* Se le persone non sono in grado di comprendere, come il caso dello straniero, l'ufficiale di stato civile provvede a nominare un interprete che dovrà tradurre la dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile.

- 1. 470.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:

*2-bis.* La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

*2-ter.* L'ufficiale di stato civile può rifiutarsi di costituire l'unione civile rilasciando un certificato coi motivi del rifiuto.

- 1. 469.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.

- 1. 467.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*2-bis.* La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.

La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza delle persone che intendono costituire l'unione, il luogo dove intendono costituire l'unione.

*Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis)* modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

- 1. 468.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza.

*Conseguentemente, dopo il comma 35 aggiungere il seguente:*

*35-bis.* La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

- 1. 466.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* In sede di costituzione dell'unione, l'ufficiale di stato civile, fa presente

che essa non ha carattere familiare né matrimoniale.

- 1. 465.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* In sede di costituzione dell'unione, l'ufficiale di stato civile, fa presente che essa non ha carattere familiare né matrimoniale.

*Conseguentemente, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:*

*35-bis.* Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

*35-ter.* La dichiarazione di cui al comma precedente può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle attività educative sia curricolari che extracurricolari.

- 1. 464.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 3.*

- \* **1. 172.** Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

*Sopprimere il comma 3.*

- \* **1. 398.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

3. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una ex provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone dello stesso sesso ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente sede di provincia o di ex provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di « comune » e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una ex provincia. Ovunque ricorra l'espressione: « ufficiale di stato civile » nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al responsabile del registro delle unioni.

- 1. 317.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

3. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza.

- 1. 316.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.

- 1. 148.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 112 del codice civile.

- 1. 367.** Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Sopprimere il comma 4.*

- 1. 399.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile:

a) la sussistenza di un vincolo derivante da matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

b) la sussistenza del legame derivante da unione civile in atto;

c) la minore età anche di una sola delle parti;

d) l'interdizione anche di una sola delle parti per infermità mentale o per la quale sia stato promossa istanza di interdizione;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87, commi 1, 2 e 3 del codice civile, nonché il vincolo di parentela tra lo zio e il nipote e tra la zia e la nipote;

f) la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra parte o sulla persona vincolata da unione civile con l'altra parte.

- 1. 149.** Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 4 sopprimere la lettera a).*

- 1. 656.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 4, lettera a), dopo le parole: stesso sesso aggiungere le parole: o di persone definite conviventi di fatto ai sensi del comma 36.*

- 1. 197.** La Russa.

*Al comma 4 sopprimere la lettera b).*

- 1. 657.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 4, lettera b) sono aggiunte le parole: tra persone dello stesso sesso subito dopo l'espressione: unione civile.*

- 1. 88.** Pagano, Chiarelli, Roccella.

*Al comma 4, la lettera c) è soppressa.*

- \* **1. 5.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.

*Al comma 4, la lettera c) è soppressa.*

- \* **1. 658.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che l'unione solidaristica non abbia mero fine di assistenza e dunque estranea a finalità di convivenza more uxorio.*

- 1. 660.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 4, sopprimere la lettera d).*

- 1. 659.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 4, alla lettera d), dopo le parole: omicidio consumato o tentato inserire le seguenti: o per lesione personale grave o gravissima.*

*Conseguentemente, all'articolo 88 del codice civile dopo le parole: omicidio consu-*

mato o tentato *inserire le seguenti*: o per lesione personale grave o gravissima.

- 1. 116.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

*Al comma 4, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) non essere cittadini italiani.*

- 1. 655.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 4, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*d-bis) la minore età salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile.*

- 1. 6.** Sannicandro, Nicchi, Daniele Farina, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

*Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) la minore età.*

- 1. 318.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Sopprimere il comma 5.*

- 1. 400.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

5. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullità dell'unione civile.

- 1. 150.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

- 1. 151.** Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 5, sopprimere le parole: gli articoli 65 e 68 nonché.*

- 1. 152.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 5, secondo periodo sopprimere le parole: nonché le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.*

- 1. 153.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 5, inserire, in fine, il seguente: La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse.*

- 1. 319.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Sopprimere il comma 6.*

- 1. 401.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 6, dopo le parole: unione civile inserire le seguenti: tra persone dello stesso sesso.*

- 1. 89.** Pagano, Chiarelli, Roccella.

*Al comma 6, dopo le parole: delle parti dell'unione civile, inserire le seguenti: ovvero dal coniuge di una di esse.*

- 1. 368.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 6, dopo le parole: ascendenti prossimi, aggiungere le parole: dai discendenti,.*

- 1. 198.** La Russa.

Al comma 6, all'ultimo periodo, dopo le parole: durante l'assenza dell'altra inserire le seguenti: , dichiarata ai sensi dell'articolo 49 del codice civile,.

1. **117.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

*Sopprimere il comma 7.*

1. **402.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 7, dopo le parole: unione civile inserire le seguenti: tra persone dello stesso sesso.

1. **90.** Pagano, Chiarelli, Roccella.

Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altra parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi le circostanze di cui all'articolo 122, terzo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), del codice civile.

1. **8.** Nicchi, Daniele Farina, Sannicandro, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

*Al comma 7, la lettera a) è soppressa.*

Conseguentemente alla lettera b), le parole: « numeri 2), 3) e 4), del codice civile », sono sostituite dalle seguenti: « numeri 1), 2), 3) e 4), del codice civile ».

1. **7.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: numeri 2), 3), e 4) aggiungere la seguente: 5).

1. **156.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Sopprimere il comma 8.*

1. **403.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 8 sono aggiunte le parole: tra persone dello stesso sesso subito dopo l'espressione unione civile.

1. **91.** Pagano, Chiarelli, Roccella.

*Sopprimere il comma 9.*

- \*1. **404.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 9.*

- \*1. **154.** Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 9 sopprimere le parole: l'indicazione del loro regime patrimoniale e le seguenti: oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.

1. **155.** Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 9 sopprimere le parole: oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.

1. **160.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Sopprimere il comma 10.*

- \*1. 405.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 10.*

- \*1. 199.** La Russa.

*Sopprimere il comma 10.*

- \*1. 132.** Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Sopprimere il comma 10.*

- \*1. 51.** Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso.

*Sopprimere il comma 10.*

- \*1. 9.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.

*Sostituire il comma 10 dal seguente:* le parti dell'unione civile fra persone dello stesso sesso mantengono ciascuna il proprio cognome.

- \*\*1. 52.** Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso.

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

10. Le parti dell'unione civile fra persone dello stesso sesso mantengono ciascuna il proprio cognome.

- \*\*1. 53.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

10. Le parti dell'unione civile fra persone dello stesso sesso mantengono ciascuna il proprio cognome.

- \*\*1. 133.** Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Il comma 10, è sostituito dal seguente:*

10. Le parti dell'unione civile mantengono ognuna il proprio cognome.

- 1. 10.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.

*Al comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente:* La parte che scelga di posporre al cognome proprio il cognome comune, deve fare una dichiarazione all'ufficiale di stato civile contestualmente alla costituzione dell'unione civile.

- 1. 663.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole:* o posporre.

- 1. 661.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo:* La parte perde il cognome comune in caso di scioglimento dell'unione civile.

- 1. 662.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 10 aggiungere in fine il seguente periodo:* Il cognome comune è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso.

- 1. 11.** Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

10-bis. – (Modifiche del regolamento anagrafico della popolazione residente). – Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al Capo I, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Anagrafe della popolazione residente. Ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche, unioni civili»;

b) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola «famiglie» aggiungere le seguenti: «alle unioni civili»;

c) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola «famiglie» aggiungere le seguenti: «di unioni civili»;

d) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente: «ART. 5-bis. – (Unione civile). – 1. Per unione civile si intende l'unione di due persone, anche dello stesso sesso, stabilmente conviventi e legate da vincoli affettivi, che assumono con la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 reciproci obblighi di solidarietà e di assistenza morale e materiale»;

e) all'articolo 6, comma 2, aggiungere le seguenti parole: «la dichiarazione di costituzione di unione civile deve essere resa contestualmente da entrambe le parti»;

f) all'articolo 13, comma 1, lettera b), dopo le parole «nuova famiglia» sono inserite le seguenti «o di nuova unione civile» e dopo le parole «della famiglia» sono inserite le seguenti «o dell'unione civile».

**1. 161.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

10-bis. Le disposizioni dei Trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile.

**1. 162.** Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

*Sopprimere i commi da 11 a 20.*

**1. 320.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Sostituire i commi da 11 a 20, con il seguente:*

11-bis. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso non è equiparata al coniuge della famiglia.

**1. 322.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Sostituire i commi da 11 a 20, con il seguente:* Ad ogni effetto, all'unione civile non si applicano e non si possono applicare tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio.

**1. 321.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Sostituire i commi 11, 12 e 13 con i seguenti:*

11. Con la costituzione dell'unione civile, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune e assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

12. Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla convenzione di cui al successivo comma 13-bis.

13. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.

13-bis. Al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della



convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministrazione di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare. Le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il Pubblico Ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223. Tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.

13-ter Ciascuna parte dell'unione civile ha diritto di assistere l'altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.

13-quater. Ciascuna parte dell'unione civile può delegare l'altra perché, nei limiti delle norme vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;

c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di preve disposizioni dell'interessato.

13-quinquies. La delega di cui al comma 13-quater avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale. La revoca anche parziale della delega avviene con le modalità di cui al periodo precedente.

13-sexies. Al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è apportata la seguente modifica: all'articolo 82, comma 2, lettera a), dopo le parole: « un familiare » aggiungere « la parte dell'unione civile ».

13-septies. Alla legge 8 marzo 2000 n. 53 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: « del coniuge » aggiungere: « o della parte dell'unione civile ».

**1. 163.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Sostituire i commi 11, 12 e 13 con i seguenti:*

11. Con la costituzione dell'unione civile, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune e assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

12. Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto della convenzione di cui al successivo comma 13-bis.

13. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.

13-bis. Al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministrazione di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare.

13-ter. Le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità.

13-*quater*. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il pubblico ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica, 30 maggio 1989 n. 223.

13-*quinquies*. Tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.

1. 175. Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

*Sopprimere il comma 11.*

1. 406. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 11, primo periodo, dopo la parola: reciproco inserire le seguenti: alla fedeltà.*

1. 666. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 11, dopo la parola: doveri inserire le seguenti: distinti e differenti dai diritti e dai doveri della famiglia riconosciuta dall'articolo 31 della Costituzione.*

1. 668. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 11, dopo la parola: doveri inserire le seguenti: distinti e non equipa-*

rabili ai diritti e doveri delle unioni familiari basate sul matrimonio.

1. 669. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 11, dopo le parole: obbligo reciproco, inserire le seguenti: alla fedeltà, alla collaborazione nell'interesse dell'unione ed.*

1. 370. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 11, dopo le parole: obbligo reciproco, inserire le seguenti: alla fedeltà.*

\*1. 371. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 11, dopo le parole: l'obbligo reciproco aggiungere le parole: alla fedeltà.*

\*1. 14. Marzano.

*Al comma 11, dopo le parole: obbligo reciproco, inserire le seguenti: alla fedeltà.*

\*1. 223. Brignone, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Andrea Maestri, Marzano, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

*Al comma 11, dopo le parole: obbligo reciproco, inserire le seguenti: alla fedeltà.*

\*1. 127. Sisto.

*Al comma 11, primo periodo dopo le parole: e materiale aggiungere le parole: alla fedeltà.*

1. 200. La Russa.

*Al comma 11, dopo le parole: all'assistenza morale e materiale aggiungere le parole: alla collaborazione nell'interesse della famiglia.*

1. 15. Marzano, Andrea Maestri, Brignone.

*Al comma 11, dopo il primo periodo inserire il seguente: Dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà.*

- 1. 664.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 11 sopprimere il secondo periodo.*

- \*1. 54.** Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso.

*Al comma 11 sopprimere il secondo periodo.*

- \*1. 134.** Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 11 sopprimere il secondo periodo.*

- \*1. 55.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.

*Al comma 11, secondo periodo, sopprimere le parole: ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo,.*

- 1. 665.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 11, secondo periodo, sopprimere le parole: alle proprie sostanze e.*

- 1. 671.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 11, secondo periodo, sopprimere le parole: alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo,.*

- 1. 673.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 11, secondo periodo, sopprimere le parole: e casalingo,.*

- 1. 674.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: e casalingo con le seguenti: o casalingo.*

- 1. 174.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 11, secondo periodo, sostituire la parola: comuni con la seguente: della famiglia.*

- \*1. 12.** Nicchi, Daniele Farina, Sannicandro, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

*Al comma 11, sostituire la parola: comuni con le parole: della famiglia.*

- \*1. 13.** Marzano, Andrea Maestri, Brignone.

*Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché la convivenza sia comprovata da almeno cinque anni.*

- 1. 330.** Piso, Roccella, Chiarelli, Pagano.

*Sostituire il comma 11, con il seguente:*

11-*bis*. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

**1. 325.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Sostituire i commi da 11 a 20, con il seguente:*

11-*bis*. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

**1. 323.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

11-*bis*. La convivenza cessa con la dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente.

**1. 331.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Sopprimere il comma 12.*

**\*1. 407.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 12.*

**\*1. 135.** Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Sopprimere il comma 12.*

**\*1. 56.** Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso.

*Sopprimere il comma 12.*

**\*1. 57.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.

*Sostituire il comma 12 con i seguenti:*

12. Ciascuna parte dell'unione civile ha diritto di assistere l'altra in ospedali,

case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.

12-*bis*. Ciascuna parte dell'unione civile può delegare l'altra perché, nei limiti delle norme vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;

c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di preve disposizioni dell'interessato.

12-*ter*. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale.

12-*quater*. La revoca anche parziale della delega avviene con le modalità di cui al comma 12-*ter*.

12-*quinquies*. Al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è apportata la seguente modifica: « all'articolo 82, comma 2, lettera a), dopo le parole: "un familiare" aggiungere: "la parte dell'unione civile".

12-*sexies*. Alla legge 8 marzo 2000 n. 53 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "dei coniuge" aggiungere: "o della parte dell'unione civile" ».

**1. 176.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Sostituire il comma 12 col seguente:*

12, Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita comune fissando la comune residenza; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

**1. 224.** Pagano, Buttiglione, Binetti, Chiarelli, Roccella.

*Il comma 12 è sostituito dal seguente:*

12. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita dell'unione civile e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

**1. 17.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.

*Al comma 12, sopprimere le parole:* concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e *e le seguenti:* a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

**1. 177.** Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 12, sopprimere le parole:* concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e.

**1. 681.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 12, sostituire le parole:* l'indirizzo della vita familiare *con le seguenti:* il regime patrimoniale dell'unione.

*Conseguentemente, sopprimere le parole:* a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

**1. 178.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 12 sopprimere le parole:* familiare e fissano la residenza.

**\*1. 59.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.

*Al comma 12 sopprimere le parole:* familiare e fissano la residenza.

**\*1. 58.** Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso.

*Al comma 12 sopprimere le parole:* familiare e fissano la residenza.

**\*1. 136.** Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 12, sostituire la parola:* familiare *con la seguente:* comune.

**1. 682.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 12, sostituire la parola:* comune *con le seguenti:* della famiglia secondo le esigenze di entrambi;.

**1. 16.** Sannicandro, Nicchi, Daniele Farina, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

*Al comma 12, sopprimere le parole da:* a ciascuna delle parti *fino alla fine del comma.*

**1. 685.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 12, dopo la parola:* concordato aggiungere le seguenti: ai sensi degli articoli 144 e 145 del codice civile in quanto compatibili. Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dal comma 11 è sospeso nei confronti della parte che allontanatasi senza giusta causa dalla residenza concordata, rifiuta di tornarvi. Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni della parte allontanatasi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 143, terzo comma.

**1. 369.** Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 12, aggiungere il seguente periodo:* La dichiarazione della residenza

comune deve essere comunicata almeno dieci giorni precedenti alla costituzione dell'unione civile dalle persone che intendono costituire l'unione nei comuni di residenza. L'unione civile non può essere costituita prima del sesto giorno dopo compiuta comunicazione di residenza comune.

- 1. 680.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 12, aggiungere il seguente periodo:* La dichiarazione della residenza comune deve essere comunicata almeno cinque giorni precedenti alla costituzione dell'unione civile dalle persone che intendono costituire l'unione nei comuni di residenza.

- 1. 670.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 12, aggiungere il seguente periodo:* La dichiarazione della residenza comune deve essere comunicata negli uffici dei comuni in cui i contraenti hanno la residenza.

- 1. 672.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«2-bis. Le parti si impegnano, con dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile contestualmente alla costituzione dell'unione civile, a non ricorrere alla pratica della maternità surrogata.

- 1. 667.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

2-bis. Le parti si impegnano, con dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile contestualmente alla costituzione dell'unione civile, a non ricorrere a viaggi finalizzati alla pratica della maternità surrogata.

- 1. 683.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

2-bis. Le parti si impegnano, contestualmente alla costituzione dell'unione civile, a non ricorrere a viaggi finalizzati alla pratica della maternità surrogata al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

- 1. 684.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 13.*

- 1. 408.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 13 con il seguente:*

13. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184. le disposizioni contenenti le parole: « coniuge », « coniugi », « marito » e « moglie », ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, non si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso.

- 1. 333.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Il comma 13, è sostituito dal seguente:*

13. Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla separazione dei beni.

**1. 18.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.

*Al comma 13, dopo le parole: regime patrimoniale aggiungere la seguente: legale.*

**1. 20.** Marzano, Andrea Maestri, Brignone.

*Al comma 13, sopprimere le parole: in mancanza di diversa convenzione patrimoniale,.*

**1. 675.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 13, primo periodo, sostituire la parola: comunione con la seguente: separazione.*

\* **1. 61.** Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso.

*Al comma 13, primo periodo, sostituire la parola: comunione con la seguente: separazione.*

\* **1. 686.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 13, primo periodo, sostituire la parola: comunione con la seguente: separazione.*

\* **1. 137.** Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 13, primo periodo, sostituire la parola: comunione con la parola: separazione.*

\* **1. 60.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.

*Al comma 13, sostituire le parole: dei beni con la seguente: legale.*

**1. 372.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 13, dopo la parola: comunione inserire la seguente: legale.*

**1. 19.** Nicchi, Daniele Farina, Sannicandro, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

*Al comma 13, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.*

**1. 332.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Al comma 13, sopprimere il secondo periodo.*

\* **1. 687.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 13, sopprimere il secondo periodo.*

\* **1. 180.** Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 13, secondo periodo, sopprimere la parola: forma.*

**1. 677.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 13, secondo periodo, sopprimere la parola: modifica,.*

- 1. 676.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 13, secondo periodo, sopprimere la parola: simulazione.*

- 1. 678.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 13, secondo periodo, sopprimere le parole: e capacità.*

- 1. 679.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 13, sopprimere il terzo periodo.*

- 1. 688.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 13, sopprimere le parole: II, III, IV.*

- 1. 179.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:*

13-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, articolo 4.

- 1. 334.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Sopprimere il comma 14.*

- 1. 409.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 14 sono aggiunte le parole: tra persone dello stesso sesso subito dopo l'espressione: unione civile.*

- 1. 93.** Pagano, Chiarelli, Roccella.

*Sopprimere il comma 15.*

- \* **1. 410.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Il comma 15 è soppresso.*

- \* **1. 21.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.

*Il comma 15 è sostituito dal seguente:*

15. L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, la quale può presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.

- 1. 23.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.

*Il comma 15 è sostituito dal seguente:*

15. Nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

- 1. 22.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.

*Al comma 15, al primo periodo, dopo le parole: amministratore di sostegno, inserire le seguenti: , del tutore o del curatore.*

*Conseguentemente al secondo periodo, sostituire le parole: l'interdizione o l'ina-*



bilitazione, con le seguenti: l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno.

- 1. 373.** Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Sopprimere il comma 16.*

- 1. 411.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 16, sono aggiunte le parole: tra persone dello stesso sesso subito dopo l'espressione: unione civile.*

- 1. 94.** Pagano, Chiarelli, Roccella.

*Al comma 16, sostituire la parola: da con la seguente: di.*

- 1. 118.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

*Sopprimere il comma 17.*

- \* **1. 412.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Il comma 17 è soppresso.*

- \* **1. 24.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.

*Al comma 17, dopo le parole: 2118 e 2120, inserire le seguenti: alla stregua dei criteri previsti dall'articolo 2122.*

- 1. 374.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 17, sono aggiunte le parole: tra persone dello stesso sesso subito dopo l'espressione: unione civile.*

- 1. 95.** Pagano, Chiarelli, Roccella.

*Al comma 17, aggiungere alla fine della disposizione le parole: secondo i criteri di cui all'articolo 2122 del codice civile.*

- 1. 347.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Al comma 17, aggiungere, in fine al periodo, le parole: registrata da almeno due anni.*

- 1. 201.** La Russa.

*Sopprimere il comma 18.*

- 1. 413.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 18, sono aggiunte le parole: tra persone dello stesso sesso subito dopo l'espressione: unione civile.*

- 1. 96.** Pagano, Chiarelli, Roccella.

*Al comma 18, aggiungere infine il seguente periodo: A tal fine si applicano all'unione civile tra persone dello stesso sesso le disposizioni di cui all'articolo 2947, primo comma, n. 1, del codice civile.*

- 1. 218.** Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

*Sopprimere il comma 19.*

- \* **1. 414.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 19.*

- \* **1. 138.** Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Sopprimere il comma 19.*

\* **1. 62.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.

*Sopprimere il comma 19.*

\* **1. 63.** Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso.

*Sostituire il comma 19 con il seguente:*

19. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile, nonché gli articoli 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4), e 2659 del codice civile. Lo straniero che vuole unirsi civilmente ai sensi del comma 1, deve presentare all'ufficiale dello stato civile, un certificato debitamente legalizzato ovvero munito di apostille, al fine di accertare lo stato libero.

**1. 375.** Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 19, sopprimere le parole: le disposizioni di cui al titolo XIII del libro I del codice civile, nonché.*

\* **1. 391.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 19, sopprimere le parole: le disposizioni di cui al titolo XIII del libro I del codice civile, nonché.*

\* **1. 139.** Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 19, sopprimere le parole: le disposizioni di cui al titolo XIII del libro I del codice civile, nonché.*

\* **1. 64.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.

*Al comma 19, sopprimere le parole: le disposizioni di cui al titolo XIII del libro II del codice civile, nonché.*

\* **1. 65.** Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso.

*Al comma 19 sopprimere le parole: 116 primo comma, 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4.*

**1. 186.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 19, sopprimere le parole: 116, primo comma,.*

**1. 25.** Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

*Al comma 19, aggiungere in fine il seguente periodo: L'articolo 116, primo comma, non si applica ai cittadini di quei paesi che criminalizzano l'omosessualità o che, pur non criminalizzandola, non consentono, né disciplinano l'unione tra due persone dello stesso sesso.*

**1. 26.** Nicchi, Daniele Farina, Sannicandro, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

19-bis. Le agevolazioni e gli oneri fiscali che derivano dall'appartenenza al nucleo familiare si applicano alle parti delle unioni civili. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia.

**1. 173.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

19-bis. All'articolo 330 del codice civile nel secondo comma dopo le parole: « del genitore o » aggiungere: « della parte dell'unione civile o del ».

19-ter. All'articolo 342-bis del codice civile dopo le parole: « del coniuge » aggiungere: « , della parte dell'unione civile ».

19-quater. All'articolo 342-ter del codice civile nel primo comma nella seconda alinea dopo le parole: « al coniuge » aggiungere: « o alla parte dell'unione civile » e nella quinta alinea dopo le parole: « del coniuge » aggiungere: « della parte dell'unione civile ».

**1. 185.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

19-bis. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 307 del codice penale nel quarto comma dopo le parole: « il coniuge » aggiungere: « la parte dell'unione civile »;

b) all'articolo 384 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: « Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374, 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l'altra parte dell'unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore »;

c) all'articolo 570, primo comma, del codice penale dopo le parole: « di coniuge » aggiungere: « o di parte dell'unione civile »;

d) all'articolo 577 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente: « La pena è della reclusione da 24 a 30 anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o

la madre adottivi o il figlio adottivo, contro un affine in linea retta, contro l'altra parte dell'unione civile »;

e) all'articolo 649 del codice penale, primo comma, n. 1) dopo le parole: « non legalmente separato » aggiungere: « o della parte dell'unione civile ».

**1. 188.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

19-bis. All'articolo 35 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: « o coniugio » sono sostituite dalle seguenti: « , coniugio o unione civile »;

b) nel testo dopo le parole: « parenti o affini fino al secondo grado » sono aggiunte le seguenti: « o parti dell'unione civile ».

19-ter. All'articolo. 36 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: « dei figli » sono aggiunte le seguenti: « o della parte dell'unione civile ».

b) al comma 1, lettera b), le parole: « o del coniuge » sono sostituite dalle seguenti: « , del coniuge o della parte dell'unione civile »;

c) al comma 1, lettera f), le parole: « o del coniuge » sono sostituite dalle seguenti: « , del coniuge o della parte dell'unione civile »;

d) al comma 2, dopo le parole: « di coniuge » sono inserite le seguenti: « di unione civile ».

**1. 189.** Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

19-bis. Alla legge 26 luglio 1975 n. 354 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: « con i familiari » aggiungere: « o con la parte dell'unione civile costituita prima della detenzione »;

b) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole: « un familiare » aggiungere: « o della parte dell'unione civile »;

c) all'articolo 30, comma 2, dopo le parole: « eventi familiari » aggiungere: « o relativi alla parte dell'unione civile ».

**1. 184.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

19-bis. All'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la parola: « coniuge » sono inserite le seguenti: « o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso » e dopo le parole: « e dell'altro coniuge » sono aggiunte le seguenti: « o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ».

*Conseguentemente, al comma 20, secondo periodo, sostituire la parola:* alla, con le seguenti: al Titolo II della.

**1. 376.** Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Massimiliano Bernini, Di Vita, Colonnese, Della Valle, Di Benedetto, Silvia Giordano, Chimenti.

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

19-bis. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 nel comma 4-bis dopo le parole: « nucleo familiare » aggiungere: « o dalla parte dell'unione civile ».

**1. 187.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

19-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è apportata la seguente modifica: all'articolo 19, comma 3, dopo le parole: « del coniuge, » inserire: « della parte dell'unione civile, ».

19-ter. Alla legge 20 ottobre 1990 n. 302 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: « che risultino » aggiungere: « parti delle unioni civili, ».

19-quater. Alla legge 23 febbraio 1999 n. 44 è apportata la seguente modifica: all'articolo 8, primo comma, lettera d), prima di « convivente *more uxorio* » inserire le parole: « parte dell'unione civile, ».

**1. 190.** Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

19-bis. Alla parte dell'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 230-bis del codice civile.

**1. 183.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

19-bis. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta è disciplinata l'ammissione a graduatorie pubbliche per l'erogazione di servizi.

**1. 182.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

19-bis. Alle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia superiore a nove

anni, vengono estesi i diritti, le facoltà e i benefici connessi al rapporto di lavoro spettante ai coniugi, anche derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.

**1. 181.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Sopprimere il comma 20.*

\* **1. 66.** Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso, Piso.

*Sopprimere il comma 20.*

\* **1. 191.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Sopprimere il comma 20.*

\* **1. 415.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 20.*

\* **1. 27.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.

*Al comma 20, sopprimere il primo e il secondo periodo.*

**1. 192.** Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 20, sostituire le parole: Al solo fine, con le seguenti: Al fine.*

*Conseguentemente eliminare gli ultimi due periodi, ossia le parole: la disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti.*

**1. 30.** Marzano, Andrea Maestri, Brignone.

*Al comma 20, primo periodo, sopprimere la parola: solo.*

**1. 29.** Nicchi, Daniele Farina, Sannicandro, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

*Al comma 20, primo periodo, dopo le parole: dall'unione civile tra persone dello stesso sesso inserire le seguenti: non riconosciuta dalla Costituzione.*

**1. 693.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 20, primo periodo, dopo le parole: dall'unione civile tra persone dello stesso sesso inserire le seguenti: legate affettivamente fra loro ma non equiparate ed equiparabili ai coniugi legati in matrimonio.*

**1. 695.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 20, primo periodo, dopo le parole: dall'unione civile tra persone dello stesso sesso inserire le seguenti: riconoscendo la diversità fra l'unione civile e la famiglia fondata sul matrimonio riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione.*

**1. 694.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 20, primo periodo, dopo le parole: dall'unione civile tra persone dello stesso sesso inserire le seguenti: riconoscendo al contempo la specificità della*

famiglia come società naturale fondata sul matrimonio di due persone di sesso diverso.

- 1. 692.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 20, dopo le parole: persone dello stesso sesso aggiungere le seguenti: il regime dei coniugi si estende ai contraenti l'unione civile anche per le prestazioni assicurate dalle casse di previdenza dei liberi professionisti.*

- 1. 356.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Al comma 20 sopprimere il secondo periodo.*

- 1. 32.** Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

*Al comma 20, sostituire le parole: nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti, con le seguenti: All'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la parola: « coniuge » sono inserite le seguenti: « o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso » e dopo le parole: « e dell'altro coniuge » sono aggiunte le seguenti: « o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ».*

- 1. 228.** Brignone, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Andrea Maestri, Marzano, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

*Al comma 20, sostituire le parole da: nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 fino alla fine del periodo con le seguenti: La costituzione delle unioni civili non ha effetti sullo stato*

giuridico dei figli dei contraenti. Alle unioni civili non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 lettere b) e d) della legge 4 maggio 1983 n. 184.

- 1. 193.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 20, al secondo periodo, sostituire la parola: alla, con le seguenti: al Titolo II della.*

- 1. 377.** Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Massimiliano Bernini, Di Vita, Colonnese, Della Valle, Di Benedetto, Silvia Giordano, Chimenti.

*Al comma 20, secondo periodo, dopo le parole: alla legge 4 maggio 1983, n. 184 sono inserite le seguenti: ed alla normativa vigente in materia di pensioni ai superstiti.*

*Conseguentemente, al comma 66, le parole: 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, sono sostituite dalle seguenti: 3,6 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 7,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 8,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 9,9 milioni di euro per l'anno 2020, in 11,2 milioni di euro per l'anno 2021, in 12,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 13,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 15,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 16,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.*

*Conseguentemente alle lettere a) e b) gli importi sono ridotti in proporzione.*

- 1. 28.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.

*Al comma 20, sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, dopo il comma 20 inserire il seguente:*

20-bis. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza o organizza, per sé o per terzi, la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da due a quattro milioni di euro.

Chiunque dichiara falsamente di aver partorito o adottato un figlio in uno stato estero, è punito secondo la legge 4 maggio 1983, n. 184 «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», titolo VI, commi 72 e 72-bis.

Al fine di garantire il diritto alla conoscenza delle proprie origini e la tracciabilità a scopi medici, per i nati da maternità surrogata nel certificato di nascita vanno riportati gli estremi anagrafici dei genitori biologici che hanno contribuito al concepimento e al parto: padre e madre genetica, e madre gestazione.

**1. 336.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Al comma 20 sopprimere l'ultimo periodo.*

\* **1. 244.** Pagano, Roccella, Piso, Chiarelli.

*Al comma 20 sopprimere l'ultimo periodo.*

\* **1. 225.** Buttiglione, Binetti.

*Al comma 20, sopprimere l'ultimo periodo.*

\* **1. 689.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 20, sopprimere l'ultimo periodo.*

\* **1. 67.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.

*Al comma 20 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* è in ogni caso esclusa la possibilità di adozione sotto ogni forma da parte di coppie dello stesso sesso.

**1. 203.** La Russa.

*Al comma 20 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

20-bis. All'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti: «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole: «e dell'altro coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

**1. 33.** Nicchi, Daniele Farina, Sannicandro, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

*Al comma 20, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* È fatto divieto di viaggiare con lo scopo di ricorrere alla pratica della maternità surrogata.

**1. 690.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 20, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* È fatto divieto di propagandare con qualunque mezzo la pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

**1. 691.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 20 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* La costituzione delle

unioni civili non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti.

- 1. 697.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 20, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* È fatto divieto di pubblicizzare viaggi finalizzati al ricorso della pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

- 1. 711.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 20, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* È fatto divieto di organizzare viaggi finalizzati al ricorso della pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

- 1. 709.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 20, sostituire le parole:* Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione delle norme vigenti *con il seguente:* Resta fermo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004 n. 40 « Norme in materia di procreazione medicalmente assistita » in materia di maternità surrogata.

- 1. 326.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Al comma 20 aggiungere, in fine al periodo, le parole:* e, in particolare, resta esclusa la possibilità di adozione sotto ogni forma da parte di coppie dello stesso sesso.

- 1. 202.** La Russa.

*Al comma 20, aggiungere in fine le seguenti parole:* facendo comunque prevalere su tutto l'interesse del minore a vedere riconosciuto il diritto ad avere un padre e una madre.

- 1. 702.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 20, aggiungere in fine le seguenti parole:* tutelando in primo luogo il diritto del minore ad avere un padre e una madre.

- 1. 703.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 20, aggiungere in fine le seguenti parole:* garantendo il rispetto dei divieti previsti dalla legislazione vigente in materia di surrogazione della maternità.

- 1. 706.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 20, aggiungere in fine le seguenti parole:* assicurandosi che il minore non sia stato sottratto, anche in cambio di denaro o altra utilità, al genitore biologico ovvero alla donna che l'ha partorito.

- 1. 705.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 20 aggiungere in fine le seguenti parole:* ed è fatto divieto di propagandare, con qualunque mezzo, la pratica della maternità surrogata, prevedendo



per i trasgressori la reclusione da sei a dodici anni e la multa da quindicimila a centocinquantamila euro.

*Conseguentemente, al titolo aggiungere in fine le seguenti parole:* e divieto della propaganda della maternità surrogata.

- 1. 723.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 20 aggiungere in fine le seguenti parole:* ed è fatto divieto di propagandare, con qualunque mezzo, la pratica della maternità surrogata, prevedendo per i trasgressori la reclusione da sei a dodici anni e la multa da quindicimila a centocinquantamila euro.

- 1. 722.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 20 aggiungere in fine le seguenti parole:* ed è fatto divieto di organizzare viaggi finalizzati alla fruizione della pratica della maternità surrogata, prevedendo per i trasgressori la reclusione da sei a dodici anni.

- 1. 720.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 20 aggiungere in fine le seguenti parole:* ed è fatto divieto di organizzare viaggi finalizzati alla fruizione della pratica della maternità surrogata, prevedendo per i trasgressori una multa da ventimila a centottantamila euro.

- 1. 721.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 20 aggiungere in fine le seguenti parole:* ed è fatto divieto di organizzare, anche a mezzo *internet*, viaggi finalizzati alla fruizione della pratica della maternità surrogata.

- 1. 719.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 20 aggiungere in fine le seguenti parole:* e il divieto di ricorrere alla pratica della maternità surrogata ed è fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata.

- 1. 717.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 20 aggiungere in fine le seguenti parole:* ed è fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata.

- 1. 716.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 20 aggiungere in fine le seguenti parole:* e il divieto di ricorrere alla pratica della maternità surrogata ed è fatto divieto di propagandare, in qualunque modo, la pratica della maternità surrogata.

- 1. 718.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 20 aggiungere in fine le seguenti parole:* e resta fermo il divieto di ricorrere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa con figurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

- 1. 715.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 20, aggiungere in fine il seguente periodo:* È fatto divieto alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso di adottare il minore, figlio biologico o adottato di uno dei due, nato o adottato successivamente alla costituzione dell'unione civile.

- 1. 704.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 20, aggiungere in fine il seguente periodo:* È fatto divieto alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40.

- 1. 707.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 20-bis, aggiungere il seguente comma:*

**20-ter.** All'articolo 48 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo le parole: « o dal coniuge di uno dei due genitori » sono inserite le parole: « o dalla persona che ha contratto un'unione civile tra persone dello stesso sesso con uno dei due genitori ».

- 1. 35.** Marzano, Andrea Maestri, Brignone.

*Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:*

**20-bis.** All'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la parola: « coniuge » sono inserite le seguenti: « o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso » e dopo le parole: « e dell'altro coniuge » sono aggiunte le seguenti: « o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ». Al medesimo articolo, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « **1-bis.** Con l'adozione di cui alla lettera b) del comma 1, l'adottato acquista lo stato di figlio dell'adottato e la parentela con la sua famiglia. ».

- 1. 34.** Nicchi, Daniele Farina, Sannicandro, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente comma:*

**20-bis.** All'articolo 44, comma 1, lettera b) della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo la parola: « coniuge » sono inserite le parole: « o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ».

*Conseguentemente, dopo le parole:* dell'altro coniuge *sono aggiunte le seguenti:* o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

- 1. 31.** Marzano, Andrea Maestri, Brignone.

*Dopo il comma 20 inserire il seguente:* È vietata qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata.

- 1. 724.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 20 inserire i seguenti:*

**20-bis.** La costituzione delle unioni civili non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti.

**20-ter.** Alle unioni civili non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 lettere *b)* e *d)* della legge 4 maggio 1983 n. 184.

**1. 194.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Dopo il comma 20, inserire i seguenti:*

**20-bis:** È fatto divieto di organizzare o pubblicizzare in qualunque modo la pratica della maternità surrogata.

**20-ter.** Dopo l'articolo 600-*septies* del codice penale, è inserito il seguente:

« 600-*septies.01:* Chiunque organizza o pubblicizza in qualunque modo la pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilano-vecentotrentasette euro ».

*Conseguentemente, al titolo aggiungere in fine le seguenti parole:* e divieto della organizzazione o pubblicizzazione della maternità surrogata.

**1. 713.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 20 con i seguenti:*

**20:** È fatto divieto di organizzare o pubblicizzare in qualunque modo la pratica della maternità surrogata.

**20-bis.** Dopo l'articolo 600-*septies* del codice penale, è inserito il seguente:

« 600-*septies.01:* Chiunque organizza o pubblicizza in qualunque modo la pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilano-vecentotrentasette euro ».

*Conseguentemente, al titolo aggiungere in fine le seguenti parole:* e divieto della organizzazione o pubblicizzazione della maternità surrogata.

**1. 714.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 20 con i seguenti:*

**20.** È fatto divieto di organizzare o pubblicizzare in qualunque modo la pratica della maternità surrogata.

**20-bis.** Dopo l'articolo 600-*septies* del codice penale è inserito il seguente:

« 600-*septies.01:* Chiunque organizza o pubblicizza in qualunque modo la pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con le multe da quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilano-vecentotrentasette euro ».

*Conseguentemente, al titolo aggiungere in fine le seguenti parole:* e divieto della organizzazione o pubblicizzazione della maternità surrogata.

**1. 710.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 20, inserire i seguenti:*

**20-bis:** È fatto divieto di propagandare con qualunque mezzo la pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.

**20-ter.** Dopo l'articolo 600-*septies* del codice penale è inserito il seguente:

« 600-*septies.01:* Chiunque propaganda con qualunque mezzo la pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la

multa da quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilanoventotrentasette euro ».

*Conseguentemente, al titolo aggiungere in fine le seguenti parole:* e divieto della propaganda della maternità surrogata.

- 1. 712.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 20 inserire il seguente:*

*20-bis:* Chiunque ricorra, anche all'estero, alla pratica della surrogazione della maternità è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con una multa da 600 mila a 1 milione di euro. Nel caso di figli nati all'estero da cittadini italiani, le Autorità diplomatico consolari italiane e gli uffici di stato civile, nel procedere alla legalizzazione dei documenti di nascita o nel ricevere una dichiarazione di nascita, sono obbligati a richiedere se la nascita sia avvenuta mediante il ricorso alla pratica di cui al periodo precedente.

- 1. 708.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 20 inserire il seguente:*

*20-bis.* Chiunque organizza, pubblicizza o utilizza la pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

- 1. 699.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 20, sono inseriti i seguenti:*

*20-bis.* I fatti previsti dal comma 6 dell'articolo 12, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, limitatamente alla fattispecie

della surrogazione di maternità, sono puniti anche quando commessi all'estero da cittadino italiano.

*20-ter.* La disposizione di cui al comma *20-bis* costituisce disposizione speciale ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del codice penale.

- 1. 36.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.

*Dopo il comma 20 inserire il seguente:*

*20-bis.* Chiunque organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o embrioni è punito con la multa da euro 20.000 a 180.000.

- 1. 698.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 20 inserire il seguente:*

*20-bis.* Il cittadino italiano che utilizza la pratica della maternità surrogata, anche all'estero, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

- 1. 700.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 20 inserire il seguente:*

*20-bis.* Il cittadino italiano che si avvale della pratica della maternità surrogata, anche in Paesi in cui tale pratica è legalmente riconosciuta, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

- 1. 701.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 21.*

- \*1. 69.** Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso, Piso.

*Sopprimere il comma 21.*

- \*1. 140.** Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Sopprimere il comma 21.*

- \*1. 70.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.

*Sopprimere il comma 21.*

- \*1. 416.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 21 con i seguenti:*

21. Nel caso di morte di una delle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata superiore a nove anni, all'altra parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è della metà dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli e con i successibili entro il terzo grado.

21-bis. Nel caso di concorso con i figli:

a) se chi muore lascia un solo figlio, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un quarto dell'eredità;

b) se i figli sono più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un quinto dell'eredità.

21-ter. Anche nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile, salvo diversa disposizione prevista dalla convenzione di cui all'articolo 3-ter, spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso dei mobili che la corredano a norma dell'articolo 540, comma 2, codice civile. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisca una nuova unione civile o contragga matrimonio.

21-quater. Nel caso di concorso con altri successibili entro il terzo grado, alla

parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un terzo dell'eredità.

- 1. 195.** Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

*Sostituire il comma 21 con il seguente:*

21. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni del libro II del codice civile, con esclusione delle disposizioni del Capo X del Titolo I, del Titolo II, e del Capo V-bis del Titolo IV.

- 1. 196.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 21 sopprimere le parole:* tra persone dello stesso sesso.

- 1. 725.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 21, dopo le parole:* persone dello stesso sesso *inserire le seguenti:* e conviventi di fatto.

- 1. 346.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Al comma 21, sopprimere le parole:* e dal capo X, *e le seguenti:* dal titolo II e dal capo II e capo V-bis del titolo VI.

- 1. 166.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 21, sopprimere le parole:* e dal capo X *e le parole:* dal titolo II.

- 1. 165.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 21, sopprimere le parole:* e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV.

- 1. 164.** Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

*Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:*

21-bis. L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

a) a persone legate da rapporto coniugale mediante matrimonio, civile o concordatario, da almeno tre anni. Il requisito della stabilità del rapporto può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto;

b) a persone, dello stesso sesso ovvero di sesso diverso, legate da un'unione non coniugale o da rapporto di convivenza, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità dell'unione o del rapporto di convivenza da almeno tre anni;

c) a persona singola, quando ciò realizzi l'interesse del/la minore, accertato ai sensi del titolo IV.

**1. 72.** Locatelli, Pastorelli.

*Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:*

21-bis. All'articolo 44, comma 1, lettera h), della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la parola: « coniuge » sono inserite le seguenti: « o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso » e dopo le parole: « e dell'altro coniuge » sono aggiunte le seguenti: « o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ».

**1. 71.** Locatelli, Pastorelli.

*Sopprimere il comma 22.*

**\*1. 37.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.

*Sopprimere il comma 22.*

**\*1. 417.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire i commi 22, 23, 24, 25 con i seguenti:*

« 22. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b) decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di una delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una delle parti dell'unione.

23. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

24. Nei casi di cessazione dell'unione civile di cui al comma 22, lettere a), b) e d) la parte che ha prestato il proprio apporto, anche domestico, alla conduzione dell'unione civile o al patrimonio dell'altra parte o a quello comune ininterrottamente per almeno cinque anni ha diritto, se non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, ad un assegno periodico o alla corresponsione di una somma in un'unica soluzione nella misura concordata con l'altra parte ovvero, in mancanza di accordo, ad un assegno periodico determinato dal giudice, tenuto conto della posizione economica del soggetto onerato, dell'entità del contributo fornito, della durata dell'unione. Il

Tribunale provvede in Camera di Consiglio, sentite le parti. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito in legge 10 novembre 2014 n. 261.

25. Il provvedimento del giudice stabilisce un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. In caso di palese iniquità può escludere la previsione con motivata decisione.

25-bis. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto e, comunque, cessa dopo un numero di anni pari a quelli di durata dell'unione civile.

25-ter. Qualora sopravvengano giustificati motivi, il Tribunale, in Camera di Consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione della misura dell'assegno. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162.

25-quater. Nell'ipotesi in cui una delle parti dell'unione versi nelle condizioni previste dall'articolo 438, comma 1, codice civile, l'altra parte è tenuta a prestarle gli alimenti dopo la cessazione dell'unione, nella misura da determinare in base ai criteri di cui all'articolo 438, comma 2, codice civile, sino al momento in cui cessino dette condizioni, e comunque per un tempo non superiore a cinque anni.

25-quinquies. L'obbligo di corrispondere gli alimenti cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto.

25-sexies. In caso di morte della parte dell'unione civile che sia titolare del contratto di locazione dell'immobile destinato a comune abitazione l'altra parte ha diritto di succedere nel contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dal decesso.

25-septies. In caso di morte di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, l'altra parte può chiedere al giudice il risarcimento del danno subito, da

liquidarsi in relazione alle proprie condizioni economiche, alla durata dell'unione e ad ogni altro elemento utile ».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 19.*

**1. 167.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 22, dopo le parole: unione civile sono aggiunte le seguenti: tra persone dello stesso sesso.*

**1. 98.** Pagano, Chiarelli, Roccella.

*Sopprimere il comma 23.*

**\*1. 418.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Il comma 23 è soppresso.*

**\*1. 38.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.

*Sostituire il comma 23, con il seguente:*

1. L'unione solidale si scioglie:

a) per accordo tra le parti;

b) per volontà di una delle parti notificata all'altra;

c) per matrimonio di una delle parti.

**1. 337.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Al comma 23, sono aggiunte le parole: tra persone dello stesso sesso subito dopo l'espressione: unione civile.*

**1. 99.** Pagano, Chiarelli, Roccella.

*Al comma 23, aggiungere in fine il seguente periodo: Quando lo scioglimento dell'unione civile è domandata da una parte in seguito a condanna a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'articolo 582, quando*

ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio, l'ufficiale di stato civile competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili dell'unione civile accerta la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire un'unione civile ».

1. **726.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 24.*

1. **419.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 24, sono aggiunte le parole: tra persone dello stesso sesso subito dopo l'espressione: unione civile.*

1. **100.** Pagano, Chiarelli, Roccella.

*Al comma 24, sopprimere il secondo periodo.*

1. **727.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 24, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: diciotto mesi.*

1. **728.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 24, sostituire le parole: della manifestazione con le seguenti: dell'ultima manifestazione.*

1. **119.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

*Sopprimere il comma 25.*

- \* 1. **420.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 25.*

- \* 1. **39.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.

*Sopprimere il comma 26.*

1. **421.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 26 con il seguente:*

26. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico del matrimonio.

1. **41.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.

*Sostituire il comma 26 con il seguente:*

26. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove le parti dell'unione civile abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il vincolo o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione del matrimonio, che l'ufficiale di stato civile provvede a registrare nel relativo archivio.

1. **40.** Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

*I commi da 27 a 34, sono soppressi.*

1. **42.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.



*Sopprimere il comma 27.*

- \* **1. 422.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 27.*

- \* **1. 141.** Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Sopprimere il comma 27.*

- \* **1. 73.** Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso.

*Sostituire il comma 27 con il seguente:*

Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di proseguire il rapporto, conseguono l'automatico scioglimento del matrimonio e l'instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

- 1. 101.** Pagano, Binetti, Buttiglione, Chiarelli, Roccella.

*Sostituire il comma 27 con il seguente:*

Alla rettificazione anagrafica di sesso consegue l'automatico scioglimento del matrimonio e la cessazione degli effetti civili.

- 1. 731.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 27 con il seguente:*

Alla rettificazione anagrafica di sesso, anche laddove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatico scioglimento del matrimonio e la cessazione degli effetti civili. I coniugi possono recarsi di fronte

all'ufficiale di stato civile per la costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

- 1. 732.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 27 con il seguente:*  
Alla rettificazione anagrafica di sesso non consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

- 1. 733.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 27 con il seguente:*

27. A seguito di divorzio conseguente a sentenza passata in giudicato di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164, le parti possono proseguire il rapporto come unione civile rendendo la dichiarazione di cui al comma 2 della presente legge. La durata del matrimonio rileva in ordine agli effetti patrimoniali dell'unione civile.

- 1. 168.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 27 sostituire le parole da:* consegue fino alla fine del periodo con le seguenti: consegue l'instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso laddove i coniugi abbiano espresso una dichiarazione di volontà in tal senso con la medesima forma già prevista per la costituzione dell'unione civile ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.

- 1. 204.** La Russa.

*Al comma 27, sostituire le parole:* consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso con le seguenti: consegue l'obbligo di re-

carsi di fronte all'ufficiale di stato civile per dichiarare la volontà di costituire un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

- 1. 730.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 27, sostituire le parole:* consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso *con le seguenti:* deve seguire una dichiarazione dei coniugi di fronte all'ufficiale di stato civile per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

- 1. 729.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 27, dopo la parola:* consegue *inserire le seguenti:* previa esplicita richiesta delle parti.

- 1. 169.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Dopo il comma 27 inserire il seguente:*

*27-bis.* Nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione, i sindaci ed i loro sostituti, gli assessori comunali, i consiglieri comunali, i segretari comunali, i funzionari comunali e circoscrizionali, gli impiegati addetti allo stato civile e i dipendenti comunali, anche esercenti mansioni esecutive, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza alla costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e ad ogni atto ad esse antecedente, conseguente o comunque connesso. La dichiarazione, da presentarsi per iscritto al Sindaco ed al Prefetto, produce effetto immediato e va eseguita entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ovvero all'atto dell'assunzione della carica pubblica o dell'instaurazione del rapporto lavorativo. Se obiettore è il Sindaco, la dichiarazione va

presentata solamente al Prefetto, Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli per avere dichiarato la propria obiezione di coscienza. I comuni hanno l'obbligo di rendere noto il diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza, nonché di predisporre la modulistica per la dichiarazione di obiezione di coscienza e di trasmettere al Prefetto, per conto dell'obiettore, la dichiarazione ricevuta. L'obiettore è esonerato dalle attività antecedenti, conseguenti o comunque connesse alla dichiarazione di cui al comma 2, alla registrazione di cui al comma 3, alla certificazione di cui al comma 9, alla dichiarazione di cui al comma 10, all'annotazione delle convenzioni patrimoniali e delle loro modifiche di cui al comma 13, alla dichiarazione dello straniero di cui al comma 19 in relazione all'articolo 116, comma 1, codice civile, alla manifestazione di volontà di cui al comma 24, nonché alla manifestazione di volontà di cui al comma 27. La dichiarazione di obiezione di coscienza può essere revocata in qualsiasi momento.

- 1. 361.** Fabrizio Di Stefano.

*Sopprimere i commi 28 e 29.*

- 1. 338.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Sopprimere il comma 28.*

- 1. 423.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 28, sopprimere le parole:* Fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge.

- 1. 761.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 28, sopprimere le parole:* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- 1. 742.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 28, sostituire le parole:* entro sei mesi *con le seguenti:* entro dodici mesi.

- 1. 740.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 28, sopprimere le parole:* tra persone dello stesso sesso.

- 1. 741.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 28, sostituire le parole:* persone dello stesso sesso *con le seguenti:* uomo e donna.

- 1. 760.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 28, sostituire le parole:* dello stesso sesso *con le seguenti:* di sesso diverso.

- 1. 759.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 28 sopprimere le lettere a) e b).*

- 1. 737.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 28 sopprimere le lettere a) e c).*

- 1. 738.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 28 sopprimere la lettera a).*

- \*1. 734.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 28 sopprimere la lettera a).*

- \*1. 206.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 28 apportare le seguenti modifiche:*

alla lettera *a)* sopprimere le parole: «in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni»; sopprimere la lettera *b)*;

sopprimere la lettera *c)*.

- 1. 339.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Al comma 28, lettera a), sopprimere le parole:* , trascrizioni e annotazioni.

- 1. 744.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 28, lettera a), sopprimere le parole:* trascrizioni.

- 1. 757.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 28, lettera a), sopprimere le parole: e annotazioni.*

- 1. 758.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 28, aggiungere, in fine alla lettera a) le parole: , fermo restando il divieto assoluto di adozione da parte di coppie dello stesso sesso.*

- 1. 205.** La Russa.

*Al comma 28, sopprimere le lettere b) e c).*

- 1. 739.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 28, sopprimere la lettera b).*

- 1. 735.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 28, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) non trascrivibilità del matrimonio fra persone dello stesso sesso contratto all'estero;.*

- \*1. 74.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.

*Al comma 28, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) non trascrivibilità del matrimonio fra persone dello stesso sesso contratto all'estero;.*

- \*1. 75.** Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso.

*Al comma 28, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) non trascrivibilità del matrimonio fra persone dello stesso sesso contratto all'estero;.*

- \*1. 393.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 28, sostituire la lettera b), con la seguente:*

*b) non trascrivibilità del matrimonio fra persone dello stesso sesso contratto all'estero;.*

- \*1. 142.** Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 28, lettera b), sopprimere le parole: modifica e.*

- 1. 743.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 28, lettera b), sopprimere la parola: privato.*

- 1. 753.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 29, lettera b), sopprimere le parole: tra persone dello stesso sesso e le parole: formate da persone dello stesso sesso ovunque ricorrano.*

- 1. 340.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Al comma 28, lettera b), sostituire le parole: dello stesso sesso con le parole: di sesso diverso, ovunque ricorrano.*

- 1. 745.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 28, lettera b), sostituire le parole: persone dello stesso sesso con le parole: uomo e donna ovunque ricorrano.*

- 1. 752.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 28, lettera b), sopprimere le parole: regolata dalle leggi italiane.*

- 1. 751.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 28, lettera b), dopo le parole: che abbiano contratto, inserire le seguenti: , da almeno 5 anni.*

- 1. 750.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 28, lettera b), dopo le parole: che abbiano contratto, inserire le seguenti: , da almeno 10 anni.*

- 1. 749.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 28, lettera b), dopo le parole: abbiano contratto all'estero inserire le seguenti: un istituto simile.*

- 1. 746.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 28, lettera b), sopprimere le parole: matrimonio, unione civile o.*

- 1. 747.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 28 lettera b) è eliminata la parola: matrimonio.*

- \*1. 102.** Pagano, Buttiglione, Binetti, Chiarelli, Roccella.

*Al comma 28, lettera b), sopprimere la parola: matrimonio.*

- \*1. 748.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 28, sopprimere la lettera c).*

- \*\*1. 736.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 28, sopprimere la lettera c).*

- \*\*1. 341.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Al comma 28, lettera c), sopprimere le parole: modificazioni ed.*

- 1. 754.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 28, lettera c), sopprimere le parole: ed integrazioni.*

- 1. 755.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 28, lettera c), sopprimere la parola: necessario.*

- 1. 756.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 29.*

- 1. 424.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 29, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il Ministro dell'economia e delle finanze.*

- 1. 762.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 30.*

- 1. 425.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: novanta giorni.*

- 1. 763.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 30 sopprimere il secondo periodo.*

- \*1. 77.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.

*Al comma 30 sopprimere il secondo periodo.*

- \*1. 76.** Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso.

*Al comma 30, sopprimere il secondo periodo.*

- \*1. 143.** Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 30, sopprimere il secondo periodo.*

- \*1. 394.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 30, sopprimere il secondo periodo.*

- \*1. 764.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 30, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'espressione dei pareri è vincolante ai fini dell'approvazione del decreto.*

- 1. 765.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 30, secondo periodo, sostituire le parole: anche in mancanza dei pareri, con le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.*

- 1. 766.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 30, sopprimere il terzo periodo.*

- 1. 768.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 30, terzo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le parole: sei mesi.*

- 1. 767.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 30, sopprimere il quarto periodo.*

- 1. 769.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 30, sopprimere il quinto periodo.*

- 1. 771.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 30, quinto periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: trenta giorni.*

- 1. 770.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 30, sopprimere l'ultimo periodo.*

- 1. 772.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 31.*

- \* **1. 207.** La Russa.

*Sopprimere il comma 31.*

- \* **1. 426.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 31, sostituire le parole: due anni con le parole: un anno.*

- 1. 773.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 31, aggiungere in fine le seguenti parole: e previo parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari.

1. **774.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 32.*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

1. **776.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 32.*

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

1. **775.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 32.*

- \* **1. 427.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere comma 32.*

- \* **1. 342.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Sopprimere il comma 32.*

- \* **1. 208.** Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

*Sopprimere il comma 33.*

- \*\* **1. 428.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere comma 33.*

- \*\* **1. 343.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Sostituire il comma 33 col seguente:*

33. All'articolo 124 del codice civile, dopo le parole: « Vincolo di precedente matrimonio » sono inserite le seguenti: « o di unione civile tra persone dello stesso sesso ».

- \* **1. 229.** Buttiglione, Binetti, Pagano.

*Sostituire il comma 33 col seguente:*

33. All'articolo 124 del codice civile, dopo le parole: « Vincolo di precedente matrimonio » sono inserite le seguenti: « o di unione civile tra persone dello stesso sesso ».

- \* **1. 103.** Pagano, Chiarelli, Roccella.



*Sopprimere il comma 34.*

*Conseguentemente, dopo il comma 10, inserire il seguente:*

10-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

*Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:*

69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

1. **777.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 34.*

*Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:*

69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda

votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

1. **778.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 34.*

1. **429.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 34 inserire i seguenti:*

34-bis. Nell'esercizio del diritto alle libertà riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e in adesione al riconoscimento della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, ogni cittadino ha facoltà di dichiarare la propria obiezione di coscienza a ogni atto connesso o conseguente alla costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso di cui alla presente legge.

34-ter. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli per avere esercitato il diritto all'obiezione di coscienza o per essersi rifiutato di prestare la propria opera agli atti, alle condotte o alle pratiche di cui al comma precedente, o in qualche modo a esse conseguenti.

34-quater. La dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1 è effettuata dal cittadino entro sei mesi

dall'entrata in vigore della legge che regola le unioni civili tra persone dello stesso sesso o all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, pubblico o privato, o dell'inizio dell'attività imprenditoriale o professionale e produce effetto immediato. La dichiarazione si effettua mediante comunicazione scritta al superiore, al datore di lavoro, al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e in ogni caso al Prefetto del luogo in cui il soggetto presta l'attività lavorativa, imprenditoriale o professionale. In caso di persone giuridiche, la dichiarazione di obiezione di coscienza è prestata dal legale rappresentante.

*34-quinquies.* Il sindaco e i suoi sostituti, gli assessori comunali, i consiglieri comunali, i segretari comunali, i funzionari comunali e circoscrizionali, gli impiegati addetti allo stato civile e i dipendenti comunali, anche esercenti mansioni esecutive, che hanno effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1 sono esentati dalle attività connesse alla dichiarazione di cui al comma 2, alla registrazione di cui al comma 3, alla certificazione di cui al comma 9, alla dichiarazione di cui al comma 10, alla annotazione delle convenzioni patrimoniali e delle loro modifiche di cui al comma 13, alla dichiarazione dello straniero di cui al comma 19 in relazione all'articolo 116, comma 1, codice civile, alla manifestazione di volontà di cui al comma 24 nonché alla manifestazione di volontà di cui al comma 27.

*34-sexies.* I funzionari e gli impiegati addetti alla Conservatoria dei registri immobiliari che hanno effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1 sono esentati dalle attività connesse alle trascrizioni di cui agli articoli 2647 e 2653, comma 1, n. 4 codice civile quando conseguono alla costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

*34-septies.* In deroga all'articolo 27 comma 1 legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio che ha effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1, non è obbligato a prestare il suo ministero quando è richiesto in relazione alle

convenzioni patrimoniali di cui ai commi 13 e 50, e alle loro modifiche e trascrizioni.

*34-opties.* In deroga alle norme vigenti e, in particolare, all'articolo 187 regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635, gli imprenditori, nonché i commercianti e gli esercenti pubblici esercizi che hanno effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1 possono rifiutare le prestazioni che costituiscono oggetto dell'impresa o dell'esercizio quando la relativa richiesta è direttamente connessa alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

*34-novies.* La libertà di insegnamento prevista dall'articolo 33 della Costituzione si applica, con riferimento alla costituzione al riconoscimento giuridico delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, a tutti gli insegnanti in scuole statali o non statali di ogni ordine e grado e nelle università.

*34-decies.* In attuazione dell'articolo 30 della Costituzione, i genitori e gli esercenti la potestà sui minori hanno diritto, senza necessità di autorizzazione, di negare il consenso perché i minori stessi partecipino ad attività curriculari o extracurriculari che equiparino la famiglia fondata sul matrimonio alle unioni civili.

*34-undecies.* Con i decreti legislativi di cui al comma 28, il Governo è tenuto, nell'esercizio della delega, a tener conto dei criteri di cui ai commi precedenti, al fine di permettere la presentazione delle dichiarazioni di obiezione di coscienza e di individuare le modalità organizzative per garantire la prestazione o il servizio.

**1. 395.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 34, sono inseriti i seguenti:*

*34-bis.* Diritto di obiezione di coscienza. Nell'esercizio del diritto alle libertà riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Conven-

zione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e in adesione al riconoscimento della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, ogni cittadino ha facoltà di dichiarare la propria obiezione di coscienza a ogni atto connesso o conseguente alla costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso di cui alla presente legge.

*34-ter.* Divieto di discriminazione. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli per avere esercitato il diritto all'obiezione di coscienza o per essersi rifiutato di prestare la propria opera agli atti, alle condotte o alle pratiche di cui al comma precedente, o in qualche modo a esse conseguenti.

*34-quater.* Modalità di esercizio dei diritti. La dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1 è effettuata dal cittadino entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge che regola le unioni civili tra persone dello stesso sesso o all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, pubblico o privato, o dell'inizio dell'attività imprenditoriale o professionale e produce effetto immediato. La dichiarazione si effettua mediante comunicazione scritta al superiore, al datore di lavoro, al Consiglio dell'ordine di appartenenza e in ogni caso al Prefetto del luogo in cui il soggetto presta l'attività lavorativa, imprenditoriale o professionale. In caso di persone giuridiche, la dichiarazione di obiezione di coscienza è prestata dal legale rappresentante.

*34-quinquies.* Esercizio dell'obiezione di coscienza nel procedimento di costituzione delle unioni civili dello stesso sesso. Il sindaco e i suoi sostituti, gli assessori comunali, i consiglieri comunali, i segretari comunali, i funzionari comunali e circoscrizionali, gli impiegati addetti allo stato civile e i dipendenti comunali, anche esercenti mansioni esecutive che hanno effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma *34-bis* sono esentati dalle attività connesse alla dichiarazione di cui al comma 2, alla registrazione di cui al comma 3, alla certificazione

di cui al comma 9, alla dichiarazione di cui al comma 10, alla annotazione delle convenzioni patrimoniali e delle loro modifiche di cui al comma 13, alla dichiarazione dello straniero di cui al comma 19 in relazione all'articolo 116. comma 1, codice civile, alla manifestazione di volontà di cui al comma 24 nonché alla manifestazione di volontà di cui al comma 27.

*34-sexies.* Esercizio del diritto di obiezione di coscienza del Conservatore dei Registri Immobiliari. I funzionari e gli impiegati addetti alla Conservatoria dei registri immobiliari che hanno effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1 sono esentati dalle attività connesse alle trascrizioni di cui agli articoli 2647 e 2653, comma 1, n. 4 codice civile quando conseguono alla costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

*34-septies.* Esercizio dell'obiezione di coscienza dei notai. In deroga all'articolo 27 comma 1 legge 16 febbraio 1913. n. 89, il notaio che ha effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1, non è obbligato a prestare il suo ministero quando è richiesto in relazione alle convenzioni patrimoniali di cui ai commi 13 e 50, e alle loro modifiche e trascrizioni.

*34-opties.* Esercizio dell'obiezione di coscienza da parte degli imprenditori e dei commercianti. In deroga alle norme vigenti e, in particolare, all'articolo 187 regio-decreto 6 maggio 1940. n. 635, gli imprenditori, nonché i commercianti e gli esercenti pubblici esercizi che hanno effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1 possono rifiutare le prestazioni che costituiscono oggetto dell'impresa o dell'esercizio quando la relativa richiesta è direttamente connessa alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

*34-novies.* Libertà di insegnamento. La libertà di insegnamento prevista dall'articolo 33 della Costituzione si applica, con riferimento alla costituzione al riconoscimento giuridico delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, a tutti gli in-

segnanti in scuole statali o non statali di ogni ordine e grado e nelle università.

34-*decies*. Diritto all'educazione dei genitori. In attuazione dell'articolo 30 della Costituzione, i genitori e gli esercenti la potestà sui minori hanno diritto, senza necessità di autorizzazione, di negare il consenso perché i minori stessi partecipino ad attività curriculari o extracurriculari che equiparino la famiglia fondata sul matrimonio alle unioni civili.

34-*undecies*. Delega al Governo. Con i decreti legislativi di cui al comma 28, il Governo è tenuto, nell'esercizio della delega, a tener conto dei criteri di cui ai commi precedenti, al fine di permettere la presentazione delle dichiarazioni di obiezione di coscienza e di individuare le modalità organizzative per garantire la prestazione o il servizio.

\* 1. 79. Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso.

*Dopo il comma 34, sono inseriti i seguenti:*

34-*bis*. Diritto di obiezione di coscienza. Nell'esercizio del diritto alle libertà riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e in adesione al riconoscimento della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, ogni cittadino ha facoltà di dichiarare la propria obiezione di coscienza a ogni atto connesso o conseguente alla costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso di cui alla presente legge.

34-*ter*. Divieto di discriminazione. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli per avere esercitato il diritto all'obiezione di coscienza o per essersi rifiutato di prestare la propria opera agli atti, alle condotte o alle pratiche di cui al comma precedente, o in qualche modo a esse conseguenti.

34-*quater*. Modalità di esercizio del diritto. La dichiarazione di obiezione di

coscienza di cui al comma 1 è effettuata dal cittadino entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge che regola le unioni civili tra persone dello stesso sesso o all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, pubblico o privato, o dell'inizio dell'attività imprenditoriale o professionale e produce effetto immediato. La dichiarazione si effettua mediante comunicazione scritta al superiore, al datore di lavoro, al Consiglio dell'ordine di appartenenza e in ogni caso al Prefetto del luogo in cui il soggetto presta l'attività lavorativa, imprenditoriale o professionale. In caso di persone giuridiche, la dichiarazione di obiezione di coscienza è prestata dal legale rappresentante.

34-*quinquies*. Esercizio dell'obiezione di coscienza nel procedimento di costituzione delle unioni civili dello stesso sesso. Il sindaco e i suoi sostituti, gli assessori comunali, i consiglieri comunali, i segretari comunali, i funzionari comunali e circoscrizionali, gli impiegati addetti allo stato civile e i dipendenti comunali, anche esercenti mansioni esecutive che hanno effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 34-*bis* sono esentati dalle attività connesse alla dichiarazione di cui al comma 2, alla registrazione di cui al comma 3, alla certificazione di cui al comma 9, alla dichiarazione di cui al comma 10, alla annotazione delle convenzioni patrimoniali e delle loro modifiche di cui al comma 13, alla dichiarazione dello straniero di cui al comma 19 in relazione all'articolo 116, comma 1, codice civile, alla manifestazione di volontà di cui al comma 24 nonché alla manifestazione di volontà di cui al comma 27.

34-*sexies*. Esercizio del diritto di obiezione di coscienza del Conservatore dei Registri Immobiliari. I funzionari e gli impiegati addetti alla Conservatoria dei registri immobiliari che hanno effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1 sono esentati dalle attività connesse alle trascrizioni di cui agli articoli 2647 e 2653, comma 1. n. 4 codice civile quando conseguono alla costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

34-septies. Esercizio dell'obiezione di coscienza dei notai. In deroga all'articolo 27 comma 1 legge 16 febbraio 1913. n. 89, il notaio che ha effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1, non è obbligato a prestare il suo ministero quando è richiesto in relazione alle convenzioni patrimoniali di cui ai commi 13 e 50, e alle loro modifiche e trascrizioni.

34-opties. Esercizio dell'obiezione di coscienza da parte degli imprenditori e dei commercianti. In deroga alle norme vigenti e, in particolare, all'articolo 187 regio-decreto 6 maggio 1940. n. 635, gli imprenditori, nonché i commercianti e gli esercenti pubblici esercizi che hanno effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1 possono rifiutare le prestazioni che costituiscono oggetto dell'impresa o dell'esercizio quando la relativa richiesta è direttamente connessa alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

34-novies. Libertà di insegnamento. La libertà di insegnamento prevista dall'articolo 33 della Costituzione si applica, con riferimento alla costituzione al riconoscimento giuridico delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, a tutti gli insegnanti in scuole statali o non statali di ogni ordine e grado e nelle università.

34-decies. Diritto all'educazione dei genitori. In attuazione dell'articolo 30 della Costituzione, i genitori e gli esercenti la potestà sui minori hanno diritto, senza necessità di autorizzazione, di negare il consenso perché i minori stessi partecipino ad attività curricolari o extracurricolari che equiparino la famiglia fondata sul matrimonio alle unioni civili.

34-undecies. Delega al Governo. Con i decreti legislativi di cui al comma 28, il Governo è tenuto, nell'esercizio della delega, a tener conto dei criteri di cui ai commi precedenti, al fine di permettere la presentazione delle dichiarazioni di obiezione di coscienza e di individuare le modalità organizzative per garantire la prestazione o il servizio.

\* 1. 144. Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Dopo il comma 34, sono inseriti i seguenti:*

34-bis. Diritto di obiezione di coscienza. Nell'esercizio del diritto alle libertà riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e in adesione al riconoscimento della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, ogni cittadino ha facoltà di dichiarare la propria obiezione di coscienza a ogni atto connesso o conseguente alla costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso di cui alla presente legge.

34-ter. Divieto di discriminazione. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli per avere esercitato il diritto all'obiezione di coscienza o per essersi rifiutato di prestare la propria opera agli atti, alle condotte o alle pratiche di cui al comma precedente, o in qualche modo a esse conseguenti.

34-quater. Modalità di esercizio dei diritti. La dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1 è effettuata dal cittadino entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge che regola le unioni civili tra persone dello stesso sesso o all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, pubblico o privato, o dell'inizio dell'attività imprenditoriale o professionale e produce effetto immediato. La dichiarazione si effettua mediante comunicazione scritta al superiore, al datore di lavoro, al Consiglio dell'ordine di appartenenza e in ogni caso al Prefetto del luogo in cui il soggetto presta l'attività lavorativa, imprenditoriale o professionale. In caso di persone giuridiche, la dichiarazione di obiezione di coscienza è prestata dal legale rappresentante.

34-quinquies. Esercizio dell'obiezione di coscienza nel procedimento di costituzione delle unioni civili dello stesso sesso. Il sindaco e i suoi sostituti, gli assessori comunali, i consiglieri comunali, i segretari comunali, i funzionari comunali e circoscrizionali, gli impiegati addetti allo stato civile e i dipendenti comunali, anche

esercenti mansioni esecutiva che hanno effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 34-*bis* sono esentati dalle attività connesse alla dichiarazione di cui al comma 2, alla registrazione di cui al comma 3, alla certificazione di cui al comma 9, alla dichiarazione di cui al comma 10, alla annotazione delle convenzioni patrimoniali e delle loro modifiche di cui al comma 13, alla dichiarazione dello straniero di cui al comma 19 in relazione all'articolo 116, comma 1, codice civile, alla manifestazione di volontà di cui al comma 24 nonché alla manifestazione di volontà di cui al comma 27.

34-*sexies*. Esercizio del diritto di obiezione di coscienza del Conservatore dei Registri Immobiliari. I funzionari e gli impiegati addetti alla Conservatoria dei registri immobiliari che hanno effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1 sono esentati dalle attività connesse alle trascrizioni di cui agli articoli 2647 e 2653, comma 1. n. 4 cod. civ. quando conseguono alla costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

34-*septies*. Esercizio dell'obiezione di coscienza dei notai. In deroga all'articolo 27 comma 1 legge 16 febbraio 1913. n. 89, il notaio che ha effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1, non è obbligato a prestare il suo ministero quando è richiesto in relazione alle convenzioni patrimoniali di cui ai commi 13 e 50, e alle loro modifiche e trascrizioni.

34-*opties*. Esercizio dell'obiezione di coscienza da parte degli imprenditori e dei commercianti. In deroga alle norme vigenti e, in particolare, all'articolo 187 regio-decreto 6 maggio 1940. n. 635, gli imprenditori, nonché i commercianti e gli esercenti pubblici esercizi che hanno effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1 possono rifiutare le prestazioni che costituiscono oggetto dell'impresa o dell'esercizio quando la relativa richiesta è direttamente connessa alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

34-*novies*. Libertà di insegnamento. La libertà di insegnamento prevista dall'articolo 33 della Costituzione si applica, con riferimento alla costituzione al riconoscimento giuridico delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, a tutti gli insegnanti in scuole statali o non statali di ogni ordine e grado e nelle università.

34-*decies*. Diritto all'educazione dei genitori. In attuazione dell'articolo 30 della Costituzione, i genitori e gli esercenti la potestà sui minori hanno diritto, senza necessità di autorizzazione, di negare il consenso perché i minori stessi partecipino ad attività curriculari o extracurriculari che equiparino la famiglia fondata sul matrimonio alle unioni civili.

34-*undecies*. Delega al Governo. Con i decreti legislativi di cui al comma 28, il Governo è tenuto, nell'esercizio della delega, a tener conto dei criteri di cui ai commi precedenti, al fine di permettere la presentazione delle dichiarazioni di obiezione di coscienza e di individuare le modalità organizzative per garantire la prestazione o il servizio.

\* **1. 78.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.

*Sopprimere il comma 35.*

**1. 430.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Il comma 35 è sostituito dal seguente:*

35. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 26 acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**1. 43.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.

*Il comma 35 è sostituito dal seguente: la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.*

**1. 348.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Al comma 35, sostituire le parole:* della presente legge *con le seguenti:* dei decreti legislativi di cui al comma 28.

**1. 209.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Dopo il comma 35, inserire il seguente:*

35-bis. All'articolo 143, comma 2, del codice civile sono soppresse le seguenti parole « alla fedeltà ».

**1. 44.** Nicchi, Paglia, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

*Sopprimere i commi da 36 a 65.*

*Conseguentemente, al comma 1 sopprimere le parole da:* Costituzione *sino alla fine del periodo.*

**1. 215.** Rampelli.

*Sopprimere i commi dal 36 al 65.*

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

**1. 780.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere i commi da 36 a 65.*

\* **1. 210.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Sopprimere i commi da 36 a 65.*

\* **1. 378.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Sopprimere il comma 36.*

**1. 431.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 36, dopo le parole:* due persone maggiorenni *inserire le seguenti:* di diverso sesso.

**1. 779.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 36, dopo la parola:* maggiorenni *inserire le seguenti:* conviventi e.

**1. 781.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 36, al primo comma, sostituire la parola:* unite *con le parole:* e capaci *e aggiungere dopo la parola:* stabilmente *le parole:* conviventi e unite.

**1. 211.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 36, dopo la parola:* adozione, *inserire le seguenti:* ai sensi dell'articolo 87 del codice civile, nonché.

**1. 380.** Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 36, dopo la parola:* adozione *inserire la frase:* nei limiti di quanto previsto dall'articolo 87 del codice civile.

**1. 349.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Al comma 36, sopprimere le parole:* da matrimonio o da un'unione civile.

**1. 379.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 36, sono aggiunte le parole: tra persone dello stesso sesso subito dopo l'espressione: unione civile.*

**1. 104.** Pagano, Chiarelli, Roccella.

*Al comma 36 aggiungere il seguente periodo: La convivenza di fatto si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 37.*

**1. 216.** La Russa.

*Sopprimere il comma 37.*

**1. 900.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 37, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti.*

**1. 782.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 38.*

**1. 432.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 39.*

**1. 433.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 39, le parole: previste per i coniugi e i famigliari sono sostituite dalle seguenti: previste per i coniugi, i familiari e le persone dello stesso sesso unite civilmente.*

**1. 105.** Pagano, Binetti, Buttiglione, Chiarelli, Roccella.

*Sopprimere i commi 40 e 41.*

**1. 381.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Sopprimere il comma 40.*

\* **1. 81.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.

*Sopprimere il comma 40.*

\* **1. 80.** Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso, Piso.

*Sopprimere il comma 40.*

\* **1. 145.** Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Sopprimere il comma 40.*

\* **1. 434.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 40, sopprimere la lettera a).*

\*\* **1. 83.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.



*Al comma 40, sopprimere la lettera a).*

- \*\* 1. 82.** Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso.

*Al comma 40, sopprimere la lettera a).*

- \*\* 1. 783.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 40, sopprimere la lettera a).*

- \*\* 1. 146.** Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 40, alla lettera a), dopo: salute aggiungere le parole: purché finalizzate alla guarigione dalla malattia, e comunque con esclusione di qualsiasi decisione sul fine vita.*

- \* 1. 85.** Gigli, Sberna, Marguerettaz.

*Al comma 40, alla lettera a), dopo la parola: salute aggiungere le parole: purché finalizzate alla guarigione dalla malattia, e comunque con esclusione di qualsiasi decisione sul fine vita.*

- \* 1. 84.** Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso.

*Al comma 40, alla lettera a), dopo la parola: salute aggiungere le seguenti: purché finalizzate alla guarigione dalla malattia, e comunque con esclusione di qualsiasi decisione sul fine vita.*

- \* 1. 147.** Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 40, sopprimere la lettera b).*

- 1. 784.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 41.*

- 1. 435.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 42.*

- 1. 436.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Il comma 42, è sostituito dal seguente:*  
Salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa, alle medesime condizioni economiche operanti durante la convivenza, per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo diritto si protrae per un periodo non inferiore a tre anni. In ogni caso, qualora il convivente defunto non fosse stato l'unico proprietario dell'immobile, il convivente superstite, dovrà corrispondere ai proprietari superstiti, una indennità pari al 50 per cento del canone locatizio di mercato.

- 1. 106.** Pagano, Buttiglione, Binetti, Chiarelli, Roccella.

*Il comma 42 è sostituito dal seguente:*

42. Salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto su-

perstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa indipendentemente dal fatto che ivi coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite.

**1. 86.** Di Lello.

*Al comma 42, sostituire il secondo periodo con il seguente:* In ogni caso di cessazione della convivenza, in presenza di figli minori o figli disabili nati all'interno della convivenza stessa, il godimento della casa di comune residenza, è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli e si applica, laddove compatibile, l'articolo 337-*sexies* del codice civile.

**1. 382.** Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 42, ultimo periodo, sostituire le parole: tre anni con le parole: quattro anni.*

\* **1. 785.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 42, secondo periodo, sostituire le parole: tre anni con le parole: quattro anni.*

\* **1. 212.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 42, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È fatto salvo il diritto dei figli del contraente deceduto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza.

**1. 786.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 43.*

**1. 437.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 43, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* debitamente registrata.

**1. 787.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 44.*

**1. 438.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 45.*

**1. 439.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 45, aggiungere alla fine del periodo: se la convivenza ha avuto una durata non inferiore ad anni tre.*

**1. 213.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Dopo il comma 45 inserire il seguente:*

*45-bis.* In caso di morte di uno dei conviventi di fatto, il convivente superstite ha gli stessi diritti spettanti al coniuge con riferimento alla pensione di reversibilità ai sensi dell'articolo 13 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, a condizione che la convivenza di fatto abbia i presupposti di cui ai commi 36 e 37 e che non sia cessata precedentemente.

*Conseguentemente, dopo il comma 66 inserire il seguente:*

6-bis. All'articolo 9, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sostituire le parole: « concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento » con le seguenti: « concorre interamente alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali ».

1. **115.** Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

*Sopprimere il comma 46.*

1. **440.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 46 con il seguente:*

46. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, all'articolo 230-bis, terzo comma, dopo la parola: « il coniuge » sono inserite le seguenti: « , la persona unita civilmente ovvero il convivente ».

*Conseguentemente, al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: , V e VI, con le seguenti: e V.*

1. **383.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Sostituire il comma 46 con il seguente:*

46. Al convivente che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 230-bis del codice civile.

1. **363.** Sarro, Sisto.

*Sostituire il comma 46 con il seguente:*

46. Al convivente che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 230-bis del codice civile, qualora la convivenza di fatto abbia avuto una durata non inferiore ad anni cinque.

1. **126.** Sarro, Sisto.

*Al comma 46, aggiungere dopo le parole: la propria opera, le seguenti: all'interno della convivenza o.*

1. **350.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Al comma 46, capoverso: « ART. 230-ter » sopprimere la parola: familiare.*

1. **120.** Schullian, Alfreider, Plangger, Ottobre.

*Al comma 46, le parole: agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati sono sostituite dalle seguenti: agli utili d'impresa ed ai beni acquistati.*

1. **108.** Pagano, Binetti, Chiarelli, Roccella, Buttiglione.

*Sopprimere il comma 47.*

1. **441.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 48.*

1. **442.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 48 inserire il seguente:*

49. Ai fini del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità, il convivente superstite è equiparato al coniuge superstite dell'assicurato o del pensionato iscritto nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di essa.

**1. 128.** Centemero, Ravetto, Bergamini.

*Sopprimere il comma 49.*

**\*1. 443.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 49.*

**\*1. 384.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Sostituire il comma 49 con il seguente:*

49. Ai fini del risarcimento del danno conseguente da fatto illecito altrui la posizione del convivente equiparata a quella del coniuge.

**1. 385.** Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 49, dopo il termine: decesso inserire il seguente: o di lesioni personali.*

**1. 351.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Dopo il comma 49, inserire il seguente comma:*

49-bis. Ai conviventi di fatto si applica quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, in tema di reversibilità della pensione, laddove vi siano figli minorenni.

**1. 46.** Nicchi, Sannicandro, Daniele Farina, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

*Dopo il comma 49, inserire il seguente:*

49-bis. Ai conviventi di fatto si applica quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, in tema di reversibilità della pensione.

**1. 45.** Nicchi, Sannicandro, Daniele Farina, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

*Sopprimere il comma 50.*

**1. 444.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire i commi da 50 a 56 con i seguenti:*

50. I conviventi mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto della convenzione di cui al successivo comma 52.

51. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.

52. I conviventi possono stipulare patti di convivenza relativi, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministrazione di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di risoluzione del patto di convivenza, nonché ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare.

53. I patti di convivenza e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità.

54. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il pubblico ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono tra-

smetterne, entro i successivi dieci giorni, copia al comune di residenza dei conviventi per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

55. I patti di convivenza perdono efficacia nei casi di risoluzione del patto, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci successivi alla risoluzione.

*Conseguentemente sostituire, nei commi da 57 a 64, le parole: contratto di convivenza con le seguenti: patto di convivenza, e la parola contratto con la seguente: patto.*

**1. 125.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 51.*

**1. 445.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 51, con il seguente:*

51. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel caso di conclusione, modifica o scioglimento del contratto di cui al primo periodo con scrittura privata autenticata, gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

*Conseguentemente, dopo il comma 51, aggiungere, il seguente:*

51-bis. Se con il contratto di convivenza le parti compiono atti soggetti a trascrizione, per procedervi la sottoscrizione del

contratto deve essere altresì autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

**1. 788.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 52.*

**1. 446.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 52, sostituire le parole: all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, con le seguenti: nei registri dello stato civile.*

**1. 352.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Al comma 52 sostituire le parole: ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 con le seguenti: per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.*

**1. 362.** Sarro, Sisto.

*Sopprimere il comma 53.*

**1. 447.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 53, sopprimere le lettere a) e b).*

**1. 792.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 53, sopprimere le lettere a) e c).*

- 1. 793.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 53, sopprimere la lettera a).*

- 1. 789.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 53, sopprimere le lettere b) e c).*

- 1. 794.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 53, sopprimere la lettera b).*

- 1. 790.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 53, sopprimere la lettera c).*

- 1. 791.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 53, lettera c), tra le parole: comunione dei beni e, di cui alla sezione III aggiungere le seguenti: o della comunione convenzionale o del fondo patrimoniale.*

- 1. 354.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Dopo il comma 53, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis)* 1. All'articolo 1 della legge n. 898 del 1970 e successive modificazioni prima del comma 1 è inserito il seguente:

« 01. Prima del deposito di domanda di scioglimento del matrimonio le parti hanno facoltà di rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare esercente l'attività in un consultorio pubblico o convenzionato scelto di comune accordo il quale, alla fine del percorso di conciliazione della durata di non meno di cinque incontri, se la conciliazione non riesce, attesta ai coniugi in forma scritta che gli stessi l'hanno tentata. Se la conciliazione avviene le parti sottoscrivono il relativo verbale. Il tentativo di cui al comma 1 è obbligatorio nel caso di cui al n. 2, lettera b), dell'articolo 3 della legge n. 898 del 1970 ».

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 898 del 1970 e successive modificazioni le parole: « esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4 » sono sostituite dalle seguenti: « verificato il fallimento del tentativo di conciliazione già esperito, ovvero esperito egli stesso inutilmente il tentativo di conciliazione nei casi previsti dall'articolo 3, legge n. 898 del 1970, diversi da quello di cui al n. 2 lettera b) ».

3. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898 del 1970 dopo le parole: « tentando di conciliarli » sono aggiunte le seguenti: « sempre che non sia già stato esperito il tentativo di conciliazione stragiudiziale ».

4. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898 del 1970 è aggiunta la seguente frase: « se le parti non hanno effettuato il tentativo di conciliazione non essendosi accordati sulla scelta del consulente familiare o del mediatore familiare il Presidente lo indica d'ufficio disponendo un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi. ».

5. Al comma 8 dell'articolo 4 della legge n. 898 del 1990 dopo le parole: « Se la

conciliazione non riesce » sono aggiunte le seguenti: « ovvero se risulta che il tentativo di conciliazione stragiudiziale già esperito ha dato esito negativo ».

**1. 360.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Al comma 53, aggiungere in fine la seguente lettera:*

*c-bis)* le modalità di esercizio del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità per il convivente superstite dell'assicurato o del pensionato iscritto nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di essa.

**1. 129.** Centemero, Ravetto, Bergamini.

*Al comma 53, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:*

*d)* le eventuali altre pattuizioni, anche riguardanti i rapporti patrimoniali derivanti dalla cessazione della convivenza.

**1. 386.** Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Sopprimere il comma 54.*

**1. 448.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 55.*

**1. 449.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 56.*

**1. 450.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 57.*

**1. 451.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire i commi 57 e 58 con i seguenti:*

57. Il patto di convivenza è nullo: 1) se una delle parti è minore di età ovvero sottoposta a tutela; 2) se una della parti è vincolata da precedente matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili con sentenza passata in giudicato; 3) se una delle parti è vincolata da altro patto di convivenza; 4) se una delle parti è stata condannata, con sentenza passata in giudicato, per omicidio consumato o tentato del coniuge dell'altra parte o della persona cui l'altra parte era legata da precedente unione civile o patto di convivenza; 5) se tra le parti vi sia un vincolo di parentela in linea retta o collaterale entro il secondo grado o vi sia un rapporto di adozione o di affiliazione o siano entrambi figli adottivi della stessa persona; 6) se non risulta stipulato nella forma prevista dall'articolo 19, secondo comma.

58. La nullità può essere dichiarata su istanza di chiunque vi abbia interesse.

**1. 364.** Sisto, Sarro.

*Al comma 57, sopprimere le lettere a), b) c) e d).*

**1. 801.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 57, sopprimere le lettere a), b) e c).*

- 1. 802.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 57, sopprimere le lettere a) e b).*

- 1. 803.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 57, sopprimere le lettere a) e c).*

- 1. 804.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 57, sopprimere le lettere a) e d).*

- 1. 805.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 57, sopprimere le lettere a) ed e).*

- 1. 806.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 57, sopprimere la lettera a).*

- 1. 796.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 57, alla lettera a), sopprimere le parole: di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o.*

*Conseguentemente sopprimere la lettera c).*

- 1. 121.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

*Al comma 57, lettera a), dopo le parole: unione civile aggiungere le seguenti: tra persone dello stesso sesso.*

- 1. 109.** Pagano, Chiarelli, Roccella.

*Al comma 57, sopprimere le lettere b), c), d) ed e).*

- 1. 795.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 57, sopprimere le lettere b), c), d).*

- 1. 808.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 57, sopprimere le lettere b) e c).*

- 1. 809.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 57, sopprimere le lettere b) e d).*

- 1. 810.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.



*Al comma 57, sopprimere le lettere b) ed e).*

1. **811.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 57, sopprimere la lettera b).*

1. **797.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 57, sopprimere le lettere c), d) ed e).*

1. **812.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 57, sopprimere le lettere c) e d).*

1. **813.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 57, sopprimere le lettere c) ed e).*

1. **814.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 57, sopprimere la lettera c).*

1. **798.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 57, sopprimere le lettere d) ed e).*

1. **815.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 57, sopprimere la lettera d).*

1. **799.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 57, sopprimere la lettera e).*

1. **800.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 57, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis) costituzione di un altro rapporto di convivenza anche solo di fatto con altra persona.*

1. **344.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Sopprimere il comma 58.*

1. **452.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 59.*

1. **453.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 59, sopprimere le lettere a), b).*

1. **820.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 59, sopprimere le lettere a), c).*

- 1. 822.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 59, sopprimere le lettere a), d).*

- 1. 823.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 59, sopprimere la lettera a).*

- 1. 816.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 59, sopprimere le lettere b), c) e d).*

- 1. 824.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 59, sopprimere le lettere b) e c).*

- 1. 825.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 59, sopprimere le lettere b) e d).*

- 1. 826.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 59, sopprimere la lettera b).*

- 1. 817.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 59, sopprimere le lettere c) e d).*

- 1. 827.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 59, sopprimere la lettera c).*

- 1. 818.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 59 lettera c) sono aggiunte le parole: tra persone dello stesso sesso subito dopo l'espressione: unione civile.*

- 1. 111.** Pagano, Chiarelli, Roccella.

*Al comma 59, sopprimere la lettera d).*

- 1. 819.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 60.*

- 1. 454.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 61.*

- 1. 455.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 61 sostituire le parole:* Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità, *sono sostituite dalle seguenti:* Nel caso in cui la casa di residenza comune sia nella disponibilità.

- 1. 232.** Pagano, Buttiglione, Binetti, Chiarelli, Roccella.

*Al comma 61, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nel caso invece in cui la casa familiare sia nella disponibilità di entrambi, gli ex conviventi di fatto si accorderanno circa le procedure per la divisione, ferma restando la necessaria autenticazione e annotazione da parte del notaio.

- 1. 345.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Sopprimere il comma 62.*

- 1. 456.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il comma 62 con il seguente:*

62. Nel caso di cui alla lettera *c)* del comma 59, l'ufficiale di stato civile di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, deve darne prontamente avviso al Sindaco del comune di residenza dei conviventi perché provveda anche all'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1989, n. 223.

- 1. 365.** Sarro, Sisto.

*Al comma 62, sono aggiunte le parole:* tra persone dello stesso sesso, subito dopo l'espressione: unione civile.

- 1. 113.** Pagano, Chiarelli, Roccella.

*Sopprimere il comma 63.*

- 1. 457.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 63, si aggiunge il seguente:*

63-bis. Ai conviventi di fatto di cui al comma 36 si intende esteso il regime dei coniugi per quanto riguarda le prestazioni per i superstiti.

- 1. 359.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Sopprimere il comma 64.*

- \* **1. 458.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 64.*

- \* **1. 387.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Sostituire il comma 64 con il seguente:*

Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

ART. 30-bis.

*(Contratti di convivenza).*

1. Ai contratti di convivenza si applica la legge italiana.

- 1. 388.** Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Sopprimere il comma 65.*

- \* **1. 459.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 65.*

- \* **1. 389.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Sostituire il comma 65 con il seguente:*

65. In caso di cessazione della convivenza di fatto della durata superiore a cinque anni ovvero in presenza di figli nati all'interno della coppia, il giudice può stabilire il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento e a condizione che la cessazione della convivenza di fatto non sia dovuta a colpa grave del richiedente. Gli alimenti sono assegnati nella misura e per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. Ove riconosciuto, il diritto agli alimenti si estingue in caso di cessazione dello stato di bisogno, ovvero se il beneficiario passa a nuove nozze, se si unisce civilmente o instaura una nuova convivenza di fatto.

Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.

- 1. 390.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 65, le parole:* In caso di cessazione della convivenza di fatto, giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno *sono sostituite dalle seguenti:* In caso di cessazione della convivenza di fatto che si sia perpetrata per almeno un anno consecutivo, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno.

- 1. 240.** Pagano, Buttiglione, Binetti, Chiarelli, Roccella.

*Al comma 65, primo periodo, dopo le parole:* della convivenza di fatto *aggiungere le seguenti:* se questa ha avuto una durata non inferiore ad anni cinque.

- 1. 214.** Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 65, al primo periodo, dopo le parole:* dall'altro convivente *sopprimere la parola:* e.

- \***1. 122.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

*Al comma 65, al primo periodo, dopo le parole:* dall'altro convivente *sopprimere la parola:* e.

- \***1. 355.** Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

*Sopprimere il comma 66.*

- 1. 460.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 66 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole da:* in 3,7 milioni di euro *fino a:* 2025, *con le seguenti:* in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,;

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per

l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

c) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero »;

d) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

« b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie « money transfer » o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ».

*Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:*

ART. 1-bis.

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

ART. 1-ter.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;

b) in caso di opzione ai sensi della lettera a):

1) la base imponibile è costituita dalla somma dei redditi imponibili dei due coniugi e dei figli, facenti parte del nucleo familiare, di età inferiore a ventisei anni, ovvero anche di età superiore, ove siano affetti da minorazione avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al netto degli oneri deducibili;

2) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);

3) l'imposta lorda è calcolata applicando al quoziente, determinato a norma del numero 2), le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo così ottenuto per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);

4) l'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché in altre disposizioni di legge, secondo quanto indicato nella lettera c) del presente comma;

c) in caso di opzione ai sensi della lettera a):

1) le detrazioni previste negli articoli 12, comma 1, lettere a) e b), 13 e 15, comma 1, lettera *i-septies*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano con riferimento all'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera b), numero 2), del presente comma;

2) le detrazioni previste nell'articolo 12, comma 1, lettere c) e d), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, alle condizioni ivi stabilite, assumendo quale reddito complessivo, agli effetti del computo, l'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera b), numero 2), del presente comma;

3) salvo quanto stabilito dai numeri 1) e 4), le detrazioni previste nell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 3) modificazioni, si applicano nella misura spettante a ciascuno dei componenti del

nucleo familiare indicati alla lettera b), numero 1), del presente comma, in relazione agli oneri da esso sostenuti;

4) le detrazioni previste negli articoli 15, comma 1, lettera i), 16 e 16-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano con riferimento al reddito familiare, determinato a norma della lettera b), numero 1), del presente comma;

d) nelle ipotesi di tassazione separata previste dagli articoli 17 e seguenti del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il calcolo dell'aliquota media si considerano anche i periodi di imposta per i quali è stata esercitata l'opzione ai sensi della lettera a) del presente comma.

2. Con i decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 si provvede altresì al coordinamento tra la disciplina del quoziente familiare e quella delle detrazioni per carichi di famiglia, prevista dall'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, attraverso la revisione del regime delle detrazioni per carichi di famiglia, con concentrazione dei benefici in favore dei contribuenti con reddito familiare complessivo inferiore a 80.000 euro.

*Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.*

**1. 833.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 66 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole da:* in 3,7 milioni di euro *fino a:* 2025, *con le se-*

guenti: in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,;

*b) sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.*

*c) sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;*

*d) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro*

per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

*Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:*

ART. 1-bis.

*(Principi e finalità).*

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

ART. 1-ter.

*(Quoziente familiare).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione*

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;

b) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare;

*Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente:* Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.

**1. 834.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 66 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole da:* in 3,7 milioni di euro *fino a:* 2025, *con le seguenti:* in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,;

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicem-

bre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

c) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

*Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:*

ART. 1-bis.

(Principi e finalità).

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le



risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

ART. 1-ter.

(Assegno di base).

1. È concesso un contributo mensile, sotto forma di assegno di base, dell'importo di 150 euro ai nuclei familiari per ogni figlio di età inferiore a tre anni.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a decorrere dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età del bambino, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo stesso.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del bambino.

**1. 835.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 66 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole da:* in 3,7 milioni di euro *fino a:* 2025, *con le seguenti:* in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,;

*b) sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;*

*c) sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;*

*d) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale*

istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

*Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:*

ART. 1-bis.

*(Principi e finalità).*

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai sensi della lettera *m*), secondo comma, *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

3. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, imposta gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo assegnato alla famiglia dalla Costituzione.

ART. 1-ter.

*(Abitazione).*

1. Al fine di favorire la costituzione e lo sviluppo della famiglia, il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia, sentita la Consulta nazionale:

*a*) promuove lo sviluppo di piani di edilizia residenziale pubblica;

*b*) riconosce incentivi all'acquisto o alla locazione di unità immobiliari da adibire a prima abitazione, anche attraverso la concessione di mutui agevolati;

*c*) pianifica interventi volti alla semplificazione degli adempimenti e alla riduzione degli oneri burocratici e tributari del frazionamento di appartamenti di ampia metratura;

*d*) favorisce l'incremento del mercato delle locazioni degli immobili a uso abitativo attraverso il riconoscimento di una detrazione fiscale del 25 per cento per i redditi derivanti dalle predette locazioni, in caso di adesione a forme di contratto vincolate, quanto a canone e a durata, sulla base di criteri da individuare, con decreto dello stesso Ministro o Sottosegretario di Stato, anche in virtù di specifici accordi tra associazioni di categoria.

2. Il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Consulta nazionale, le modalità di riconoscimento e di concessione delle agevolazioni per l'acquisto e per la locazione dell'unità immobiliare da adibire a prima abitazione.

3. L'onere economico degli interventi previsti dal comma *i* è posto a carico del Fondo di solidarietà per la famiglia di cui all'articolo 40, di seguito denominato « Fondo di solidarietà ».

ART. 1-quater.

*(Destinatari degli interventi).*

1. Al fine di sviluppare una politica di contrasto alla denatalità, gli interventi previsti dal presente Capo sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari componenti di nuclei familiari.

*Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.*

**1. 837.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 66 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da: « in 3,7 milioni di euro » fino a: « 2025, » con le seguenti: « in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, »;

b) sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

c) sostituire la lettera b) con la seguente;

b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015- 2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero »;

d) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

« b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ».

Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:

ART. 1-bis.

(Principi e Finalità).

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

ART. 1-ter.

(Assegno di base).

1. È concesso ai nuclei familiari un contributo mensile » sotto forma di assegno di base, dell'importo di 150 per ogni taglio di età inferiore a tre anni.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a decorrere dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età del bambino, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo stesso.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del bambino.

ART. 1-*quater*.

(*Carta buono famiglia per l'accesso ai servizi per la prima infanzia*).

1. È istituita la tessera elettronica prepagata denominata «carta buono famiglia», con un importo annuo di 1.000 euro, da utilizzare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati individuati con il decreto di cui al comma 5, ivi comprese le prestazioni di assistenza e di accudimento dei bambini erogate da soggetti allo scopo accreditati.

2. La carta buono famiglia spetta ai nuclei familiari con almeno due figli, di cui almeno uno di età inferiore a tre anni.

3. La carta buono famiglia è corrisposta con decorrenza dalla data della relativa richiesta del soggetto interessato fino al raggiungimento del terzo anno di età del figlio.

4. L'importo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del bambino.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro o Sottosegretario di Stato competente per le politiche per la famiglia, con proprio decreto, individua le categorie merceologiche e le tipologie dei servizi oggetto della carta buono famiglia, le percentuali di agevolazione o di riduzione dei costi e delle tariffe, nonché le modalità e i requisiti per l'accreditamento dei soggetti che accedono alle convenzioni di cui al comma 1.

**1. 838.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 66 apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole da: «in 3,7 milioni di euro» fino a; «2025,» con le seguenti: «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,»;

b) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

c) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015- 2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero »;

d) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

« *b-bis*) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ».

Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:

ART. 1-*bis*.

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia di cui al capo II della presente legge, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento di tale diritto.

ART. 1-*ter*.

(*Detrazioni fiscali*).

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,

relativo alla detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: « le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila » sono inserite le seguenti: « , calcolate per ciascun contribuente oppure per ciascuna famiglia »;

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

« 1-*quinqüies*. Dall'imposta lorda si detraggono le spese per la cura e l'assistenza della famiglia nella misura forfetaria di 1.000 euro per ciascun figlio di età minore di tre anni, per ciascun figlio adottivo nei primi tre anni dall'adozione, per ciascun minore affidato e per ciascun familiare convivente affetto da grave inabilità o non autosufficiente, e di 500 euro per ciascun figlio non rientrante nelle ipotesi precedenti. La detrazione è calcolata in favore di ciascuna famiglia e può essere fruita da uno dei familiari obbligati al pagamento delle imposte sui redditi, ovvero congiuntamente da più di uno ».

Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.

1. **828.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 66 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da: « in 3,7 milioni di euro » fino a: « 2025, » con le seguenti: « in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per

l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, »;

b) sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

c) sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero »;

d) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

« b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non

munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ».

*Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:*

ART. 1-bis.

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia di cui al capo II della presente legge, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento di tale diritto.

ART. 1-ter.

*(Detrazioni fiscali).*

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alla detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: « le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila » sono inserite le seguenti: « , calcolate per ciascun contribuente oppure per ciascuna famiglia »;

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente;

« 1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detraggono le spese per la cura e l'assistenza della famiglia nella misura forfettaria di 1.000 euro per ciascun figlio di età minore di tre anni, per ciascun figlio

adottivo nei primi tre anni dall'adozione, per ciascun minore affidato e per ciascun familiare convivente affetto da grave inabilità o non autosufficiente, e di 500 euro per ciascun figlio non rientrante nelle ipotesi precedenti. La detrazione è calcolata in favore di ciascuna famiglia e può essere fruita da uno dei familiari obbligati al pagamento delle imposte sui redditi, ovvero congiuntamente da più di uno ».

ART. 1-*quater*.

*(Indennità per i minori di tre anni e per i familiari non autosufficienti a carico).*

1. Senza pregiudizio degli eventuali ulteriori benefici di legge se nella famiglia stessa sia presente un minore di tre anni, o un minore affidato o un soggetto non autosufficiente e uno dei suoi componenti rinunci all'attività lavorativa dipendente, autonoma o professionale per il periodo durante il quale perdura la situazione anagrafica o di non autosufficienza, al componente medesimo è riconosciuta un'indennità pari a 400 euro mensili.

2. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 è verificata dai servizi sociali territorialmente competenti. L'indennità è erogata dall'INPS, con parziale rivalsa sul Fondo di solidarietà.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consulta nazionale, determina, con proprio decreto, le modalità di riconoscimento, concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 1 nonché le modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti.

*Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.*

**1. 829.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 66 apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole da: « in 3,7 milioni di euro » fino a: « 2025, » con le seguenti: « in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,;

b) sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro, per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

c) sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero »;

d) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

« *b-bis*) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie « money transfer » o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ».

*Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:*

ART. 1-*bis*.

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia di cui al capo II della presente legge, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento di tale diritto.

ART. 1-*ter*.

*(Riordino del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'infanzia).*

1. I servizi socio-educativi per l'infanzia del sistema territoriale, destinati ai bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi e alle loro famiglie, costituiscono

funzioni essenziali dello Stato, delle regioni e degli enti locali. I servizi del sistema territoriale costituiscono, altresì, servizi di interesse pubblico a carattere universale, ferma restando l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

2. I servizi del sistema territoriale sono volti a favorire il benessere e la crescita psico-fisica dei bambini, a sostenere le famiglie nei loro compiti educativi e a realizzare condizioni di pari opportunità, promuovendo la conciliazione fra impegno professionale e cura familiare.

3. L'erogazione dei servizi del sistema territoriale è garantita in tutto il territorio, nazionale, secondo criteri di efficacia e di equa distribuzione delle risorse finanziarie pubbliche.

4. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di libertà di scelta delle famiglie, i servizi del sistema territoriale sono forniti dalle pubbliche amministrazioni, dai datori di lavoro, dagli enti privati e del privato sociale, nonché dalle famiglie, singole o associate, nell'ambito della loro autonoma iniziativa e attraverso le loro formazioni sociali.

5. Al sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'infanzia concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi sperimentali, organizzati in modo da garantire un'offerta flessibile e differenziata, nonché idonea a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in considerazione delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio.

6. Il sistema territoriale è regolato dai seguenti principi generali:

a) gratuità dei servizi e delle prestazioni;

b) requisito prioritario della residenza continuativa della famiglia nel territorio in cui sono richiesti i servizi e le prestazioni, la cui disciplina è demandata all'autonoma legislazione regionale;

c) partecipazione attiva della rete parentale alla definizione degli obiettivi educativi e delle scelte organizzative, non-



ché alla verifica della loro rispondenza ai bisogni quotidiani delle famiglie e della qualità dei servizi resi;

d) integrazione tra le diverse tipologie di servizi e collaborazione tra i soggetti di cui al comma 5;

e) continuità e interrelazione con la scuola dell'infanzia, nonché sinergia con il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

f) inserimento dei bambini disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei bambini appartenenti a nuclei familiari monogenitoriali;

g) capillarizzazione dei servizi nel territorio, anche in relazione alla densità di popolazione del contesto di riferimento.

*Conseguentemente sostituire il Titolo con il seguente:* Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.

**1. 830.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 66 apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole da: « in 3,7 milioni di euro » fino a: « 2025, » con le seguenti: « in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,;

b) sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro, per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

c) sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero »;

d) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

« b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie « money transfer » o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente

lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ».

*Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:*

ART. 1-bis.

*(Piano straordinario dei servizi socio-educativi).*

1. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e con il Ministro o Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 500 milioni di euro per l'anno 2015. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità in base ai quali le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.

2. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 1 è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne l'utilizzo in convenzione a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati pre-

senti nel relativo ambito territoriale e ad assumere personale attingendo agli elenchi dei lavoratori socialmente utili.

ART. 1-ter.

*(Bonus baby-sitting).*

1. È istituito l'assegno di cura e di custodia per sostenere le famiglie nelle spese necessarie all'assunzione di un'assistente materna riconosciuta o di un qualsiasi altro soggetto idoneo, qualora le famiglie non intendano o non possano usufruire dei servizi del sistema territoriale.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2016, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati dalle apposite agenzie. L'imposta è dovuta in misura pari al 3 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati da cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Il gettito dell'imposta è interamente utilizzato per le finalità di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di concessione dell'assegno di cui al comma 1 e sono disciplinate le modalità di versamento dell'imposta di cui al comma 2.

**1. 831.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 66 apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole da: « in 3,7 milioni di euro » fino a: « 2025, » con le seguenti: « in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per

l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, »;

b) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 40,3 dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

c) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie « money transfer » o altri agenti in

attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

*Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:*

ART. 1-bis.

*(Finalità).*

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

ART. 1-ter.

*(Riordino del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'infanzia).*

1. I servizi socio-educativi per l'infanzia del sistema territoriale, destinati ai bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi e alle loro famiglie, costituiscono funzioni essenziali dello Stato, delle regioni e degli enti locali, I servizi del sistema territoriale costituiscono, altresì, servizi di interesse pubblico a carattere universale, ferma restando l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

2. I servizi del sistema territoriale sono volti a favorire il benessere e la crescita psico-fisica dei bambini, a sostenere le famiglie nei loro compiti educativi e a realizzare condizioni di pari opportunità, promuovendo la conciliazione fra impegno professionale e cura familiare.

3. L'erogazione dei servizi del sistema territoriale è garantita in tutto il territorio, nazionale, secondo criteri di efficacia e di equa distribuzione delle risorse finanziarie pubbliche.

4. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di libertà di scelta delle famiglie, i servizi del sistema territoriale sono forniti dalle pubbliche amministrazioni, dai datori di lavoro, dagli enti privati e del privato sociale, nonché dalle famiglie, singole o associate, nell'ambito della loro autonoma iniziativa e attraverso le loro formazioni sociali.

5. Al sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'infanzia concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi sperimentali, organizzati in modo da garantire un'offerta flessibile e differenziata, nonché idonea a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in considerazione delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio.

6. Il sistema territoriale è regolato dai seguenti principi generali:

a) gradita dei servizi e delle prestazioni;

b) requisito prioritario della residenza continuativa della famiglia nel territorio in cui sono richiesti i servizi e le prestazioni, la cui disciplina è demandata all'autonoma legislazione regionale;

c) partecipazione attiva della rete parentale alla definizione degli obiettivi educativi e delle scelte organizzative, nonché alla verifica della loro rispondenza ai bisogni quotidiani delle famiglie e della qualità dei servizi resi;

d) integrazione tra le diverse tipologie di servizi e collaborazione tra i soggetti di cui al comma 5;

e) continuità e interrelazione con la scuola dell'infanzia, nonché sinergia con il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

f) inserimento dei bambini disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei bambini appartenenti a nuclei familiari monogenitoriali;

g) capillarizzazione dei servizi nel territorio, anche in relazione alla densità di popolazione del contesto di riferimento.

ART. 1-*quater*.

(*Piano straordinario dei servizi socio-educativi*).

1. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e con il Ministro o Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 500 milioni di euro per l'anno 2015. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità in base ai quali le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.

2. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 1 è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne l'utilizzo in convenzione a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della inedia delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nel relativo ambito territoriale e ad assumere personale attingendo agli elenchi dei lavoratori socialmente utili.

## ART. 1-quinquies.

*(Bonus baby-sitting).*

1. È istituito l'assegno di cura e di custodia per sostenere le famiglie nelle spese necessarie all'assunzione di un'assistente materna riconosciuta o di un qualsiasi altro soggetto idoneo, qualora le famiglie non intendano o non possano usufruire dei servizi del sistema territoriale.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2016, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati dalle apposite agenzie. L'imposta è dovuta in misura pari al 3 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati da cittadini dell'unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'unione europea. Il gettito dell'imposta è interamente utilizzato per le finalità di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di concessione dell'assegno di cui al comma 1 e sono disciplinate le modalità di versamento dell'imposta di cui al comma 2.

## ART. 1-sexies.

*(Semplificazione dei rapporti tra le famiglie e la pubblica amministrazione).*

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e con i concessionari e i fornitori di servizi pubblici, le domande, le dichiarazioni e ogni altro atto agli stessi rivolto da una famiglia può essere sottoscritto indifferentemente e senza formalità, per conto della famiglia stessa o di suoi componenti, da uno dei due coniugi.

2. Per le pratiche caratterizzate dalla insostituibilità della persona dell'interessato, per quelle che comportano obbligazioni a carico dell'interessato e per quelle che comportano la comunicazione o la

diffusione di dati sensibili dell'interessato stesso, si applica la normativa generale vigente sul mandato e sulla delega o quella sul carattere assolutamente personale della dichiarazione.

3. Qualora una famiglia includa un minore di tre anni o un familiare convivente non autosufficiente, le amministrazioni pubbliche e i concessionari e fornitori di pubblici servizi svolgono pratiche nell'interesse della famiglia presso il domicilio della stessa, su richiesta e ove le stesse non possano essere evase per via telefonica. Per le pratiche evase presso il domicilio della famiglia e che sarebbe stato possibile evadere in via telematica, gli enti precedenti possono richiedere alla famiglia stessa il rimborso delle spese.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le pratiche e le procedure per le quali, ai sensi di quanto disposto al comma 2 o di insuperabili ragioni tecniche od organizzative, le semplificazioni di cui ai commi 1 e 3 non sono applicabili. Con il medesimo decreto sono altresì fissati i tetti massimi del rimborso spese previsto dal citato comma 3.

*Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.*

**1. 832.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sopprimere il comma 67.*

**1. 461.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 67, dopo le parole: « sulla base dei dati comunicati dall'INPS » aggiungere le seguenti: « nonché dalle Casse*

di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dagli, enti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

*Conseguentemente è aggiunto in fine il seguente periodo:* « In considerazione dei maggiori, oneri a carico della Casse di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dagli enti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è soppresso il comma 417 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e i relativi oneri sono posti a carico della riduzione delle dotazioni di cui al precedente periodo ».

**1. 234.** Pagano.

*Dopo il comma 67 aggiungere il seguente:*

*67-bis.* Al fine di assicurare ulteriori risparmi nella spesa pensionistica, da destinare anche alle finalità della presente legge, con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2017, al comma 5 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: « nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio » sono sostituite dalle parole: « nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a sessanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a quindici anni, del 15 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio ».

**1. 219.** Binetti, Pagano.

*Dopo il comma 67, aggiungete il seguente:*

*67-bis.* Al fine di assicurare ulteriori risparmi nella spesa pensionistica, da de-

stinare anche alle finalità della presente legge, con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2017, al comma 5 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, le parole: « nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio » sono sostituite dalle parole: « nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a sessanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a quindici anni, del 15 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio ».

**1. 233.** Binetti.

*Sopprimere il comma 68.*

**1. 462.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al comma 68, dopo e parole: apposita relazione inserire la seguente: scritta.*

**1. 220.** Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

*Sopprimere il comma 69*

**1. 463.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 69 inserire il seguente:*

*69-bis.* La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la

suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al *referendum* che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* In attesa di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29 della Costituzione, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

- 1. 839.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:*

*69-bis:* La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al *referendum* che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

- 1. 842.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:*

*69-bis.* La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costitu-

zionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al *referendum* che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

- 1. 841.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:*

*69-bis.* La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

- 1. 840.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### ART. 1-bis.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro per

l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati comunicati dall'INPS, provvede al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale ed assistenziale derivanti dall'attuazione della legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere

con apposita relazione scritta in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 1.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

1. **01.** Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

*Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:*

ART. 1-bis.

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai sensi della lettera m), secondo comma, ex articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

3. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, imposta gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo assegnato alla famiglia dalla Costituzione.

4. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge:

a) è promosso il ruolo di tutti i livelli istituzionali competenti a partire dai comuni nell'attuazione delle politiche e dei servizi in favore della famiglia in un'ottica di sussidiarietà verticale, favorendo il coordinamento dei servizi e degli enti



interessati, nell'ambito dei principi e delle finalità di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

b) è riconosciuto e promosso il ruolo del volontariato negli interventi di cura e di assistenza della persona in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, attribuendo alle associazioni familiari la qualità di rappresentanti della categoria e coinvolgendole nelle scelte che riguardano direttamente o indirettamente l'istituzione familiare.

5. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia di cui al capo II, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

#### ART. 2.

*(Riconoscimento giuridico).*

1. La famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è riconosciuta quale autonomo centro di imputazione di diritti, doveri e prerogative, anche distinti da quelli dei suoi componenti.

2. Lo Stato riconosce la famiglia quale formazione sociale necessaria alla propria esistenza, sopravvivenza e stabilità.

3. Ai fini della presente legge, il concepito è riconosciuto quale componente del nucleo familiare a tutti gli effetti e, in particolare, ai fini del diritto ai benefici attribuiti in base a graduatorie che tengono conto del numero dei figli. Per la concessione di tali benefici il soggetto interessato è tenuto a presentare idonea documentazione comprovante lo stato di gravidanza e l'avvenuta nascita entro sei mesi dalla relativa richiesta.

4. Ai fini della presente legge, l'adozione di un bambino di età inferiore a otto anni è equiparata alla nascita di un figlio.

5. Ai fini della presente legge, i diritti attribuiti alla famiglia si estendono agli ascendenti di primo grado e ai parenti in linea collaterale di secondo grado aventi stabile residenza presso la casa coniugale o presso dipendenze di essa.

*Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.*

**1. 08.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

#### ART. 1-bis.

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai sensi della lettera m), secondo comma, ex articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

3. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, imposta gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo assegnato alla famiglia dalla Costituzione.

4. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge:

a) è promosso il ruolo di tutti i livelli istituzionali competenti a partire dai comuni nell'attuazione delle politiche e dei servizi in favore della famiglia in un'ottica di sussidiarietà verticale, favorendo il coordinamento dei servizi e degli enti interessati, nell'ambito dei principi e delle finalità di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

b) è riconosciuto e promosso il ruolo del volontariato negli interventi di cura e di assistenza della persona in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, attribuendo alle associazioni familiari la qualità di rappresentanti della categoria e coinvolgendole nelle scelte che riguardano direttamente o indirettamente l'istituzione familiare.

5. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia di cui al capo II, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

*Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente:* Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.

**1. 02.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai sensi della lettera m), secondo comma, ex articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

3. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, imposta gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle

relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo assegnato alla famiglia dalla Costituzione.

4. attraverso le politiche per la famiglia di cui al capo II, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

*Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente:* Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.

**1. 05.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia di cui al capo II, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

*Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente:* Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.

**1. 07.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione,

riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai sensi della lettera *m*), secondo comma, *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

3. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, imposta gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo assegnato alla famiglia dalla Costituzione.

4. Attraverso le politiche per la famiglia di cui al capo II, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

*Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente:* Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.

**1. 06.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai sensi della lettera *m*), secondo comma, *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

*Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente:* Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.

**1. 04.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

*Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente:* Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.

**1. 03.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

1. La famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è riconosciuta quale autonomo centro di imputazione di diritti, doveri e prerogative, anche distinti da quelli dei suoi componenti.

2. Lo Stato riconosce la famiglia quale formazione sociale necessaria alla propria, esistenza, sopravvivenza e stabilità.

3. Ai fini della presente legge, il concepito è riconosciuto quale componente del nucleo familiare a tutti gli effetti e, in particolare, ai fini del diritto ai benefici previsti dalla medesima legge, attribuiti in base a graduatorie che tengono conto del numero dei figli. Per la concessione di tali benefici il soggetto interessato è tenuto a presentare idonea documentazione comprovante lo stato di gravidanza e l'avvenuta nascita entro sei mesi dalla relativa richiesta.

*Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente:* Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.

**1. 09.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

1. La Repubblica, in conformità all'articolo 29, della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. La famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è riconosciuta quale autonomo centro di imputazione di diritti, doveri e prerogative, anche distinti da quelli dei suoi componenti.

3. Lo Stato riconosce la famiglia quale formazione sociale necessaria alla propria esistenza, sopravvivenza e stabilità.

4. Ai fini della presente legge, il concepito è riconosciuto quale componente del nucleo familiare a tutti gli effetti.

*Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente:* Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.

**1. 012.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

1. La famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è riconosciuta quale autonomo centro di imputazione di diritti, doveri e prerogative, anche distinti da quelli dei suoi componenti.

2. Lo Stato riconosce la famiglia quale formazione sociale necessaria alla propria esistenza, sopravvivenza e stabilità.

**1. 010.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

1. La famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è riconosciuta quale autonomo centro di imputazione di diritti, doveri e prerogative anche distinti da quelli dei suoi componenti.

2. Lo Stato riconosce la famiglia quale formazione sociale necessaria alla propria esistenza, sopravvivenza e stabilità.

3. Ai fini della presente legge, il concepito è riconosciuto quale componente del nucleo familiare a tutti gli effetti.

**1. 011.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai fini della presente legge, il concepito è riconosciuto quale componente del nucleo familiare a tutti gli effetti.

*Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente:* Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.

**1. 013.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:*

ART. 1-bis.

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. Ai fini della presente legge, il concepito è riconosciuto quale componente del nucleo familiare a tutti gli effetti.

ART. 1-ter.

1. Ai minori, in particolare, è riconosciuto il diritto ad avere una famiglia, sia essa quella di origine, adottiva o affidataria.

2. Lo Stato garantisce le condizioni economico-sociali idonee a evitare l'allontanamento del minore dalla famiglia quando:

a) la famiglia è numerosa e incapace di fare fronte alle necessità dei figli;

b) il minore versa in un grave stato patologico o psico-patologico, congenito o sopravvenuto;

c) la famiglia versa in uno stato di grave disagio a causa di indigenza, di assenza di uno dei genitori, di condizioni abitative malsane o promiscue ovvero di carenze di ordine psico-pedagogico e culturale.

3. Al minore cui non è in grado di provvedere la famiglia sono garantiti gli alimenti.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia, determina, con proprio decreto, le modalità di riconoscimento, concessione ed erogazione degli alimenti garantiti ai sensi del comma 3 del presente articolo nonché le modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti.

*Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente:* Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.

**1. 014.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Ai minori, in particolare, è riconosciuto il diritto ad avere una famiglia, sia essa quella di origine, adottiva o affidataria.

2. Lo Stato garantisce le condizioni economico-sociali idonee a evitare l'allontanamento del minore dalla famiglia quando:

a) la famiglia è numerosa e incapace di fare fronte alle necessità dei figli;

b) il minore versa in un grave stato patologico o psico-patologico, congenito o sopravvenuto;

c) la famiglia versa in uno stato di grave disagio a causa di indigenza, di assenza di uno dei genitori, di condizioni abitative malsane o promiscue ovvero di carenze di ordine psico-pedagogico e culturale.

3. Al minore cui non è in grado di provvedere la famiglia sono garantiti gli alimenti.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia, determina, con proprio decreto, le modalità di riconoscimento, concessione ed erogazione degli alimenti garantiti ai sensi del comma 3 del presente articolo nonché le modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti.

**1. 015.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:*

**ART. 1-bis.**

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di soli-

darietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

**ART. 1-ter.**

1. È vietato utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alla disposizione di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

*Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente:* Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.

**1. 016.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Sostituire il titolo con il seguente:* Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

**Tit. 2.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*Al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole:* , distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dall'articolo 31 della Costituzione.

**Tit. 1.** Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	191
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere della relatrice</i> ) .....	197
ERRATA CORRIGE .....	196

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.*

#### **La seduta comincia alle 13.30.**

##### **Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2015.**

**Doc. LXXXVII, n. 4.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dell'atto in titolo.

Eleonora CIMBRO (PD), *relatrice*, introducendo l'esame del provvedimento ricorda che nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2015 il Governo aveva delineato un quadro dettagliato delle attività e delle priorità che il nostro Paese intendeva perseguire in Europa nei successivi 12 mesi e che tale Relazione palesemente aveva un duplice obiettivo: la volontà del Governo di rilanciare i processi europei, attraverso un approccio più « politico » da parte delle istituzioni di Bruxelles; e la

determinazione nel perseguire obiettivi ambiziosi, per consentire all'Europa di recuperare slancio e capacità d'iniziativa.

Evidenzia inoltre che dalla relazione consuntiva in titolo si può trarre un bilancio positivo per l'azione svolta dal Governo, ma non del tutto rassicurante sullo stato dell'Unione. Al raggiungimento di risultati significativi nello sviluppo dell'azione comunitaria, va infatti contrapposta la drammatica sfida rappresentata essenzialmente da alcuni fattori: l'espandersi del terrorismo di matrice jihadista anche sul territorio europeo, che ha assunto aspetti altamente drammatici nel corso degli ultimi mesi; la crisi migratoria in atto, con le sue ripercussioni sugli Stati membri e sui loro rapporti; il perdurare, seppur con timidi segnali di ripresa, della recessione economica; e, non ultima, la questione della cosiddetta Brexit, ossia dell'eventuale opzione di uscita dall'Unione del Regno Unito, in attesa del relativo referendum, che si svolgerà nel mese di giugno.

Osserva che non è quindi azzardato affermare che è ancora lunga la strada da percorrere per assicurare quel « nuovo inizio », quel cambio di marcia auspicato tanto dalla Presidenza italiana dell'Unione

nel 2014 quanto dalla Commissione Juncker, soprattutto per quanto concerne i temi della crescita, dell'immigrazione e dei diritti fondamentali.

Rileva inoltre che riguardo al primo di tali temi è incontestabile che, anche grazie alla forte spinta italiana, l'Europa ha cominciato nel corso del 2015 a porre davvero la crescita al centro delle sue priorità. Nei primi mesi dell'anno sono stati conseguiti risultati importanti, quali la definizione degli strumenti necessari a far funzionare il Fondo europeo per gli investimenti strategici, la Comunicazione della Commissione sulla flessibilità, il rapporto dei Cinque Presidenti sul completamento della Unione Economica e monetaria.

Osserva altresì che nella seconda parte dell'anno è prevalsa l'impressione di una progressiva perdita di slancio, con il timore che, le speranze e le ambizioni del nuovo ciclo politico-istituzionale possano essere soffocate dalla prassi del « *business as usual* », e che ciò vale anche in relazione alla drammatica crisi migratoria in atto ai confini dell'Unione. Ricorda infatti che il Governo italiano ha svolto un'azione determinante nel ridefinire le politiche europee in tale ambito. Infatti, fin dal semestre di Presidenza italiana del 2014, e per tutto il 2015, ha insistito sulla necessità di adottare un approccio autenticamente europeo in materia migratoria, trattando le frontiere esterne dei Paesi membri come delle frontiere comuni, e riformando le regole di Dublino. Rileva quindi che tale posizione, inizialmente minoritaria, ha cominciato poco a poco a farsi largo tra i nostri partner europei. Tra i mesi di settembre e ottobre, il Consiglio Giustizia e Affari Interni e il Consiglio Europeo hanno infatti definito un insieme di misure, un « pacchetto » complessivo che, se attuato, rappresenterebbe l'inizio di una vera e propria politica migratoria e dell'asilo europea, ma gli ultimi mesi dello scorso anno hanno visto l'emersione di una serie di difficoltà di attuazione, ed in alcuni casi di divergenze tra Stati membri, che dimostrano come la strada da percorrere sia, anche in questo caso, ancora lunga e complessa.

Sottolinea inoltre che gli eventi del 2015 hanno evidenziato ancora di più la necessità di un rilancio europeo che parta dai valori fondamentali comuni: dalla tutela dei principi dello Stato di diritto anche all'interno dell'Unione, e dalla promozione di una nuova politica dei diritti e delle libertà fondamentali, utilizzando pienamente tutti gli strumenti politici e giuridici a disposizione dell'Unione stessa. Osserva che il 2015 si è concluso all'insegna della consapevolezza che occorrerà grande determinazione, molto lavoro e anche una buona dose di combattività per confermare i buoni risultati ottenuti finora e portare a termine i processi che il nostro Paese ha contribuito ad avviare.

Evidenzia poi che oltre ai principali *dossier* dell'attualità comunitaria, non bisogna dimenticare la grande latitudine di *dossier* settoriali trattati a livello europeo e che anche in tali settori, spesso non evidenziati dai *media*, ma di grandissima rilevanza per l'Italia e l'Europa, il bilancio dell'azione del Governo è decisamente positivo. L'esperienza di quest'anno dimostra infatti ancora una volta che i risultati sono in larga misura proporzionali alla capacità di presentarsi in maniera coerente, coordinata e compatta sui vari tavoli negoziali. Ed è per questo quindi che la Relazione insiste con particolare dovizia di particolari sull'azione di coordinamento delle posizioni nazionali sviluppata dal Comitato interministeriale per gli affari europei.

Passando al contenuto, osserva che la prima parte, che riguarda le questioni istituzionali e le politiche macroeconomiche, riporta le attività del Governo volte ad assicurare il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria e, più in generale, le relazioni con le Istituzioni dell'Unione europea.

Rileva quindi che la seconda parte è dedicata alle misure adottate sia nel quadro di politiche orizzontali – come le politiche per il mercato unico e la competitività, in linea con le Strategie della Commissione europea in materia di beni e servizi, mercato unico digitale, energia e mercato dei capitali – sia nel quadro di



quelle settoriali, quali le politiche di natura sociale o quelle rivolte al rafforzamento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa ed oltre i suoi confini.

Evidenzia poi la terza parte, rivolta al tema della dimensione esterna dell'Unione, che illustra, tra le altre, le azioni governative in materia di politica estera e di sicurezza comune, nonché in materia di allargamento, politica di vicinato e di collaborazione con Paesi terzi.

Sulla quarta parte sottolinea che essa riguarda le attività di comunicazione e di formazione relative all'Unione europea.

In merito alla quinta parte, infine, rileva che essa è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee.

Osserva ancora che completano il testo sei Allegati con specifici riferimenti ai Consigli dell'UE e ai Consigli europei, ai flussi finanziari dall'UE all'Italia nel 2015, al recepimento delle direttive nell'anno di riferimento, ai seguiti dati dal Governo agli atti di indirizzo del Parlamento.

Evidenzia altresì che nel predisporre la Relazione in titolo il Governo ha seguito le indicazioni e i suggerimenti pervenuti dal Parlamento, cercando di rendere il testo più analitico e completo ed evidenziando, ove possibile, le linee politiche di azione che il Governo ha perseguito nei diversi settori. Si tratta di un ulteriore tassello verso la piena attuazione della legge n. 234 del 2012, una delle priorità perseguite dal Governo in ambito europeo.

Entrando nel merito dell'atto in titolo, osserva che, per quanto concerne la Politica estera e di sicurezza comune, nel corso del 2015 il nostro Governo ha perseguito la propria azione diretta a favorire la stabilizzazione e la democratizzazione, in primo luogo, del proprio vicinato strategico, ossia Mediterraneo e Balcani Occidentali. È inoltre da rilevare la prosecuzione dell'azione italiana in favore della tutela dei diritti umani, con l'elaborazione della nuova versione del « Piano d'azione UE sui diritti umani e la democrazia 2015-2019 ».

Circa la Politica di sicurezza e difesa comune evidenzia che, in preparazione del Consiglio Europeo di giugno, i Ministri degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e della Difesa hanno attirato l'attenzione dei Paesi membri sulla complessità e il rilievo delle crisi emergenti dalla sponda sud del Mediterraneo.

Ricorda inoltre che l'Italia ha continuato, nel 2015, a sostenere la necessità di perseguire una stretta collaborazione tra le istituzioni europee e la NATO, e rinvia all'elenco delle missioni contenuto nell'atto in titolo.

In merito alla politica di allargamento dell'Unione europea, evidenzia che il nostro Paese ha continuato, come si è accennato, a sostenere nel corso del 2015 un'azione volta a far progredire il processo di adesione all'Unione europea dei Paesi dei Balcani Occidentali ed a favorire il rilancio del processo negoziale con la Turchia, incoraggiando i Paesi candidati, e potenziali tali, a proseguire sulla strada delle riforme.

Osserva poi che un cenno a parte merita la questione della Turchia, ricordando che l'Italia ha proseguito nel proprio impegno a favore del rilancio del processo di integrazione europea di Ankara, nella convinzione che il negoziato di adesione del Paese anatolico costituisca lo strumento più efficace a mantenere un ancoraggio europeo del Paese stesso. Ciò a dispetto dell'involuzione del quadro politico interno, con le apprensioni destinate in riferimento alla situazione della libertà di espressione, della tutela dei diritti civili e delle altre libertà fondamentali, aspetti in ordine ai quali il nostro Paese non ha peraltro mancato di manifestare il proprio dissenso nei confronti della politica del governo di Ankara anche in occasione degli aiuti deliberati dall'Unione per la crisi migratoria determinata dal conflitto in corso in Siria.

Per quanto riguarda la Politica Europea di Vicinato (PEV), oggetto di uno specifico documento d'indirizzo approvato dalla nostra Commissione, rileva che il nostro Governo ha contribuito validamente al processo di riflessione e ripen-

samento della stessa avviato nel marzo 2015, con l'obiettivo di rendere tale politica maggiormente efficace e rispondente al mutato contesto geopolitico ed alle nuove sfide che insistono ai confini esterni dell'Unione. Il Governo, in particolare, ha continuato a sostenere la dimensione meridionale della PEV, nella convinzione che i principali rischi sistemici per l'Unione europea provengono proprio dai Paesi della sponda Sud del Mediterraneo. Il Governo si è pertanto adoperato, in continuità con l'azione svolta nel corso del semestre di Presidenza italiano, allo scopo di mantenere inalterato l'impegno strategico dell'Unione verso tale regione, anche sotto il profilo finanziario, ed ha sostenuto l'azione dell'UE sia per avviare importanti tavoli negoziali quali quello con la Tunisia sull'Area di Libero Scambio Ampia e Approfondita, o quello con il Marocco, sia per riavviare l'azione di impegno nei confronti dell'Egitto.

Per quanto riguarda la politica commerciale dell'Unione europea, osserva che anche nel 2015 il nostro Paese ha seguito con attenzione ed ha assicurato pieno sostegno alla stessa, mantenendo un solido ancoraggio al sistema commerciale internazionale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'Italia, in particolare, ha sostenuto gli sforzi della Commissione per rafforzare la rete di accordi di libero scambio e per la protezione degli investimenti dell'Unione con i Paesi terzi, garantendo la massima tutela dei tradizionali interessi italiani. Specifica enfasi è stata dunque posta, da parte italiana sull'accesso al mercato, sull'effettiva rimozione delle barriere tariffarie, sulla tutela degli investimenti, sulla salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale – in particolar modo per ciò che concerne le indicazioni geographic – e sull'apertura dei mercati agli appalti pubblici, il tutto nell'ottica di addivenire ad intese finali ambiziose, bilanciate, onnicomprensive ed ispirate al principio di reciprocità, che tutelino pertanto gli interessi globali del sistema produttivo dell'Unione europea.

Rammenta altresì che il nostro Paese ha inoltre fattivamente collaborato all'a-

vanzamento del negoziato sul TTIP, continuando in particolare a sostenere l'originario approccio negoziale, basato su una trattazione equilibrata dei tre pilastri negoziali (accesso al mercato, ambiti regolatori e regole globali), per tutelare adeguatamente gli interessi italiani, in particolare sull'eliminazione delle barriere non tariffarie e l'armonizzazione regolamentare, l'accesso al mercato, gli appalti pubblici, la tutela della proprietà intellettuale e delle indicazioni geographic, la liberalizzazione dell'*export* in materie prime e la protezione degli investimenti e risoluzione delle controversie tra investitori e Stato. In tale ambito, inoltre, l'Italia ha promosso iniziative finalizzate a giungere ad un Accordo che tenga conto sia degli aspetti economici più rilevanti per il nostro Paese, sia delle tematiche connesse al sociale ed alla tutela dell'ambiente.

Sul versante della cooperazione allo sviluppo rileva poi che il nostro Paese si è impegnato a dare seguito alle priorità e ai risultati raggiunti nel corso del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, attribuendo grande rilievo ai temi della migrazione e dello sviluppo. Va ricordato inoltre che il 2015 ha visto l'approvazione della nuova Agenda globale per lo sviluppo sostenibile e che, in tale contesto, l'Italia ha favorito il raggiungimento di una posizione comune dell'Unione in sede dei negoziati ONU che hanno portato appunto all'adozione dell'Agenda 2030. Essendo stato il 2015 l'anno europeo per lo sviluppo, non vanno dimenticati le iniziative e gli eventi organizzati dal nostro Paese, in stretta sinergia con l'EXPO di Milano, al fine di valorizzare e difendere il lavoro della cooperazione italiana, con particolare riferimento alla sicurezza alimentare e nutrizionale.

Ricorda ancora che, continuando sul cammino già tracciato nel corso del semestre di Presidenza italiana, il nostro Paese ha promosso un approccio integrato per i fenomeni migratori volto a rafforzare i fora di dialogo politico con i Paesi di origine e di transito dei migranti (processi di Rabat e di Khartoum), includendo nell'Agenda 2030 la nozione di migrazione

come *enabling factor* dello sviluppo, allo scopo di favorire una risposta comune dell'Unione europea agli stessi fenomeni migratori. Anche dopo la pubblicazione dell'Agenda l'Italia ha tenuto alta l'attenzione sul tema della migrazione e dello sviluppo, tema che è stato trattato ai più alti livelli delle istituzioni comunitarie e che ha portato all'adozione di conclusioni consiliari sulle migrazioni nell'Azione esterna dell'Unione, ed alla creazione del Fondo fiduciario di emergenza UE per affrontare le cause profonde delle migrazioni, istituito il 12 novembre 2015 a margine del vertice UE-Africa tenutosi a La Valletta.

Evidenzia infine che l'Italia ha deciso di aderire sin dalla sua istituzione al *Trust Fund Africa*, così come al Fondo destinato alla Siria, impegnandosi a contribuire con 10 milioni di euro aggiuntivi dal proprio bilancio. Il nostro Paese, inoltre ha iniziato a identificare proposte concrete, in particolare in Etiopia, Sudan e Senegal, da attuare tramite il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo.

Per tutto quanto premesso, apprezzando le linee di sviluppo della partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel corso del 2015, espresse nella relazione in discussione, ed improntate ai criteri così delineati, propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole sull'atto in titolo, esprimendo altresì l'auspicio che la stessa Commissione, anche attraverso l'operato del Comitato permanente sulla politica estera dell'UE, possa svolgere un ruolo più incisivo e più continuativo nel controllare l'operato degli organi preposti a gestire l'azione esterna dell'Unione e nell'indirizzare la posizione del nostro Esecutivo in questo campo nevralgico della politica europea (*vedi allegato*).

Carlo SIBILIA (M5S), intervenendo sui lavori della Commissione, stigmatizza l'assenza alla seduta odierna del rappresentante del Governo che, pur non contravvenendo a norme del Regolamento della Camera, testimonia una scarsa attenzione al lavoro della Commissione su un tema di evidente rilevanza ed attualità. Qualora si

procedesse oggi alla deliberazione sul parere proposto dalla relatrice, tale decisione non potrebbe non risentire di una lacuna politica, derivante dal mancato apporto del rappresentante del Governo, tanto più alla luce delle recenti evoluzioni dei dossier affidati all'Unione europea. Ipotizzando che tale assenza possa essere connessa ad impegni di natura lobbistica, ad esempio nel settore energetico, come lasciano presupporre i fatti di questi ultimi giorni, propone di rinviare il seguito dell'esame dell'atto in titolo ad altra seduta alla quale sia assicurata la presenza del rappresentante del Governo. Chiarisce infine che tale richiesta è avanzata a tutela dell'istituzione e del lavoro dei colleghi, nell'intento di preservare un confronto legittimo e democratico tra maggioranza e opposizione, e senza finalità ostruzionistiche.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, replicando alla richiesta del deputato Sibilìa, osserva che l'assenza del rappresentante del Governo è parzialmente imputabile all'anticipazione dell'orario di inizio della seduta, di cui non è stato possibile dare congruo preavviso al rappresentante del Governo. In secondo luogo, ricorda che la presenza del Governo non è, a norma di Regolamento, necessaria nello specifico ma, concordando sull'opportunità politica evidenziata dal deputato Sibilìa, propone di rinviare il seguito dell'esame dell'atto in titolo ad una successiva seduta, tenuto conto comunque dell'esigenza, espressa dalla XIV Commissione, cui il parere sull'atto deve essere reso, di riceverlo in tempo utile e comunque non oltre il prossimo 12 aprile.

Maria Edera SPADONI (M5S), nel ringraziare la deputata Cimbro per la relazione, manifesta tuttavia la totale contrarietà del suo gruppo sul provvedimento in titolo, in particolare con riferimento ai negoziati sul TTIP. Chiedendosi poi come siano conciliabili espressioni quali « libero scambio » e « tutela dei nostri prodotti », evidenzia la contraddittorietà della stessa Relazione al riguardo.

Rileva, inoltre, un atteggiamento altrettanto contraddittorio del nostro Governo riguardo alla questione Turchia, non comprendendo come si possa favorire il processo di integrazione europea nei confronti di un Paese che mina la libertà di espressione del pensiero e, più in generale, i diritti fondamentali. Osserva anche come il recente accordo raggiunto in sede europea con Ankara sulla questione migratoria costituisca di fatto una vera e propria deportazione di massa dei profughi siriani e ricorda le recenti dichiarazioni del Rappresentante permanente russo alle Nazioni Unite, Vitaly Churkin, il quale avrebbe dichiarato che Ankara è il principale fornitore di armi e attrezzature militari per *Daesh* e che nel corso del 2015 i gruppi terroristici che operano in Siria avrebbero ricevuto esplosivi attraverso la Turchia e sostanze chimiche per un valore stimato di 1,9 milioni di dollari. Rileva, dunque, che l'impegno del Governo a cercare un'integrazione con la Turchia altro non è che una manifestazione di ipocrisia.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), associandosi ai ringraziamenti alla relatrice, concorda sul fatto che il rinvio dell'esame del provvedimento in titolo è

auspicabile per ragioni di opportunità politica, non essendo tuttavia necessario a norma regolamentare.

Eleonora CIMBRO (PD), *relatrice*, concorda a sua volta sull'opportunità di rinviare la deliberazione sul parere proposto ad una prossima seduta.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame dell'atto ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 617 del 30 marzo 2016, a pagina 34, seconda colonna, le parole dalla trentaduesima alla trentacinquesima riga sono sostituite dalle seguenti: « *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.* ».

ALLEGATO

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4).****PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminata per le parti di propria competenza la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4);

richiamato che il 2015 è stato l'Anno europeo per lo sviluppo e che, in tale ambito, il nostro Paese ha dato il proprio importante contributo, anche tramite gli eventi e le iniziative organizzati in concomitanza ed in relazione all'Expo di Milano, avente ad oggetto il tema dell'alimentazione sostenibile;

richiamato altresì che nel corso dello stesso anno 2015 è stata adottata dalle Nazioni Unite la nuova Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, cui l'Italia ha contribuito fattivamente al processo negoziale, in particolare riallineando su una posizione comune i 28 Paesi membri dell'Unione europea;

osservato che, anche grazie alla forte spinta italiana, l'Unione europea ha iniziato nel corso del 2015 a porre il tema della crescita al centro delle sue priorità;

apprezzato, altresì, l'impegno dell'Italia diretto a favorire la stabilizzazione e la democratizzazione del proprio vicinato strategico, invitando ad indirizzare le stra-

tegie europee in tema di adesione dei Paesi candidati al riconoscimento in tempo utile degli *own merits* degli stessi Paesi e dell'impegno dimostrato da ciascuno di loro in relazione al rispetto dei criteri fissati dall'Unione;

valutata positivamente la prosecuzione dell'impegno del nostro Paese a promuovere un approccio integrato per i drammatici fenomeni migratori in atto, volto a rafforzare i *fora* di dialogo politico con i Paesi di origine e di transito dei migranti e all'inclusione nell'Agenda 2030 della nozione di migrazione come *enabling factor* dello sviluppo;

espresso apprezzamento per la continuità dell'azione italiana in tema di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario, con il pieno sostegno del nostro Paese all'azione europea di *advocacy* a favore del rispetto del diritto umanitario internazionale;

apprezzata, da ultimo, la tendenza della Relazione a conformarsi maggiormente alle indicazioni ed ai suggerimenti pervenuti dal Parlamento sull'articolazione del documento, che appare più completo ed analitico, dando in questo modo piena attuazione alle previsioni della legge n. 234 del 2012,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	198
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	200

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679- <i>novies</i> Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio .....	199
---	-----

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza della vicepresidente Rosa Maria VILLECCO CALIPARI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

#### Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015.

**Doc. LXXXVII, n. 4.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 aprile 2016.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta affinché della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi

obiezioni ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) ricorda che nella precedente seduta aveva manifestato l'opportunità di svolgere un'ulteriore seduta al fine di poter integrare la proposta di parere del relatore.

Fa presente, quindi, di aver chiesto al relatore, onorevole Causin, di inserire nella proposta di parere un'osservazione volta a promuovere la creazione delle condizioni politiche e tecniche necessarie per l'avvio, nell'ambito della Politica estera di sicurezza e difesa dell'Unione europea, di missioni secondo le modalità previste dagli articoli 42, 43, 44 e 46 del Trattato UE.

Andrea CAUSIN (AP), *relatore*, ritiene che il rilievo del collega Artini possa trovare più adeguata collocazione nell'ambito delle premesse, formulandolo sotto forma di auspicio (*vedi allegato*).

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Il Sottosegretario di Stato Domenico ROSSI condivide le valutazioni del relatore.

Antonino MOSCATT (PD) preannuncia il voto favore del gruppo del Partito Democratico.

La Commissione approva la proposta di parere così come riformulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.10.**

**COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 6 aprile 2016.*

**Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-novies Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 15.

ALLEGATO

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4.**

**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminata, per la parte di propria competenza, la « Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 » (Doc. LXXXVII, n. 4);

rilevato che, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione difesa, le questioni di maggior rilievo sono contenute nei primi due capitoli della parte terza della Relazione, rispettivamente dedicati alla « Politica estera e di sicurezza comune » e alla « Politica di sicurezza e difesa comune »;

sottolineato che il Documento pone in risalto la complessità del quadro geopolitico internazionale nonché la necessità di migliorare le capacità di pianificazione e condotta a livello strategico, integrando le componenti civili e militari per la gestione delle crisi e segnala l'esigenza di un incremento dell'efficacia degli attuali strumenti a disposizione della Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC);

evidenziato che per quanto concerne, invece, le iniziative intraprese nel settore

della politica industriale il nostro Governo ha suggerito la possibile creazione di un fondo di investimento europeo per la Difesa e possibili strumenti di finanziamento per progetti di natura duale (PMI), nonché strumenti per rafforzarne la competitività mediante l'accesso a Fondi Strutturali e di Investimento Europei (ESIF);

valutato positivamente che nel corso del 2015 l'Italia ha sostenuto, nell'ambito del contributo nazionale all'EDA, la ricerca sui programmi di interesse prioritario tra i quali, in particolare, alcuni programmi riguardanti la Difesa cibernetica;

con l'auspicio che siano favorite, di concerto con gli altri Paesi Membri dell'Unione Europea, le condizioni politiche e tecniche necessarie per l'avvio di missioni nell'ambito della Politica Estera di Sicurezza e Difesa dell'Unione Europea secondo le modalità previste dagli articoli 42, 43, 44 e 46 del Trattato sull'Unione europea,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003. Nuovo testo C. 3084 Governo (Parere alle Commissioni II e III) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	202
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; <i>b)</i> Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005. C. 3269 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	203
ALLEGATO ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	221
Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Ulteriore nuovo testo C. 2039 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VIII e XIII) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	207
Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i> ) .....	207
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	213
Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento C. 2212-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	216
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 264.	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 265 ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	216
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto n. 283 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i> ) .....	216
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	220

**SEDE CONSULTIVA**

Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003.**

**Nuovo testo C. 3084 Governo.**

(Parere alle Commissioni II e III).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (aperta alla firma a Budapest il 23 novembre 2001), riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003. Osserva che è oggetto dell'esame il testo elaborato dalle Commissioni di merito (II Giustizia e III Affari Esteri), come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame svolto in sede referente.

Esaminando i contenuti del Protocollo che presentano profili di carattere finanziario, nonché gli elementi e le richieste di chiarimento rilevanti ai fini di una analisi degli effetti finanziari, evidenzia quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione relativi agli articoli da 1 a 16 del Protocollo, tenuto conto che il Protocollo, all'articolo 8, estende modalità di cooperazione ed obblighi previsti dalla Convenzione di Budapest alle fattispecie di reato

individuato dagli articoli da 2 a 7 del Protocollo medesimo, ritiene che andrebbero forniti elementi volti a confermare l'effettiva possibilità che le amministrazioni interessate possano svolgere i compiti derivanti dal Protocollo con le risorse già disponibili a legislazione vigente. In merito ai profili di quantificazione relativi all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA evidenzia che il provvedimento in esame non prevede nuove attività rispetto a quelle già svolte istituzionalmente dalle amministrazioni interessate e che gli eventuali adempimenti direttamente connessi al Protocollo in oggetto, ivi compresi quelli derivanti dalle forme di cooperazione ed obblighi previsti dalla Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3084 Governo, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il provvedimento non prevede nuove attività rispetto a quelle già svolte istituzionalmente dalle amministrazioni interessate;

gli eventuali adempimenti direttamente connessi al Protocollo in oggetto, ivi compresi quelli derivanti dalle forme di

cooperazione ed obblighi previsti dalla Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.**

**C. 3269 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con il Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.

Esaminando i profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione relativi al Trattato di estradizione e al Protocollo addizionale, ritiene utile acquisire conferma che le eventuali spese connesse al transito su territorio cilenso di soggetti estradati verso l'Italia da Paesi terzi, che l'articolo XVIII del Trattato pone esplicitamente a carico del Paese richiedente, siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Considerando poi i profili di quantificazione riferiti all'Accordo doganale, con riferimento all'articolo 10 (reciproca assistenza tecnica) non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che – come indicato dalla relazione tecnica – la modalità di assistenza indicata dalla stessa relazione tecnica, rispetto alla quale sono quantificati i relativi oneri, sia alternativa alle altre modalità previste dal medesimo articolo 10. Osserva inoltre che l'articolo 19 dell'Accordo, nel definire i criteri generali di imputazione delle spese, dispone che siano comunque a carico dell'Amministrazione doganale richiedente i rimborsi e le indennità versate agli esperti e testimoni (articolo 15) nonché i costi per interpreti e traduttori che non siano funzionari dello Stato. Poiché la relazione tecnica con riferimento all'articolo 15 non quantifica spese per traduzioni ed interpretariato, ritiene che andrebbe confermato che a tali esigenze possa farsi fronte con le risorse già esistenti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che, per quanto il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso, in prima lettura presso la Camera dei deputati, considera necessario posticipare al

2016 la decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione dei due atti internazionali oggetto del disegno di legge di ratifica, complessivamente determinati in euro 38.285 annui, provvedendo al corrispondente adeguamento della clausola di copertura finanziaria. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Tanto premesso, in merito alla norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e delle cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo, reca comunque le necessarie disponibilità.

Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 4, comma 2, osserva che essa prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie destinate, per quanto riguarda il Trattato di estradizione, alle spese di missione nell'ambito del programma « Giustizia civile e penale » e, comunque, della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia, e, per quanto riguarda invece l'Accordo di mutua assistenza, a quelle destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità » e, comunque, della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

A tale riguardo, con riferimento alla clausola di salvaguardia relativa al Trattato di estradizione considera necessario integrare la disposizione, specificando che le dotazioni finanziarie interessate siano quelle di parte corrente aventi natura rimodulabile, in conformità a quanto previsto dalla legge di contabilità pubblica. Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia relativa all'Accordo di mutua assistenza, andrebbe valutata l'opportunità, da un lato, di esplicitare che all'eventuale riduzione delle dotazioni finanziarie interessate il Ministro dell'economia e delle finanze provveda attraverso appo-

sito decreto, dall'altro, di puntualizzare che il programma e la missione di spesa ivi richiamati sono quelli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ciò posto, ritiene comunque necessario che il Governo assicuri, ai fini dell'attuazione di entrambi gli atti internazionali, che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia, nei termini testé descritti, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel depositare agli atti della Commissione una nota del Ministero della giustizia (*vedi allegato*), assicura che gli adempimenti connessi al transito su territorio cileni di soggetti estradati verso l'Italia da Paesi terzi, che l'articolo XVIII del Trattato di estradizione pone esplicitamente a carico del Paese richiedente, saranno svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che all'articolo 19 dell'Accordo doganale, che dispone che siano comunque a carico dell'Amministrazione doganale richiedente i rimborsi e le indennità versate agli esperti e testimoni nonché i costi per interpreti e traduttori che non siano funzionari dello Stato, potrà farsi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Evidenzia che, sebbene il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso, in prima lettura presso la Camera dei deputati, appare necessario posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione dei due atti internazionali oggetto del disegno di legge di ratifica, complessivamente determinati in euro 38.285 annui, provvedendo al corrispondente adeguamento della clausola di copertura finanziaria.

Segnala poi la necessità di integrare l'articolo 4, comma 2, contenente la clausola di salvaguardia relativa al Trattato di estradizione, specificando che le dotazioni finanziarie interessate sono quelle di parte corrente aventi natura rimodulabile, in conformità a quanto previsto dalla legge di contabilità pubblica.

Al medesimo articolo 4, comma 2, ritiene necessario riformulare la clausola di salvaguardia relativa all'Accordo di mutua assistenza doganale, al fine di precisarne più puntualmente l'ambito di applicazione, eliminando in primo luogo il riferimento agli scostamenti relativi alle spese di missione, posto che gli oneri « valutati » di cui citato Accordo sono solo quelli relativi alle spese di missione e, in secondo luogo, esplicitando che all'eventuale riduzione delle dotazioni finanziarie interessate il Ministro dell'economia e delle finanze provvede attraverso apposito decreto. Evidenza inoltre la necessità di specificare che il programma e la missione di spesa ivi richiamati sono quelli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Assicura infine che l'eventuale attivazione della predetta clausola di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3269 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli adempimenti connessi al transito su territorio cileno di soggetti estradati verso l'Italia da Paesi terzi, che l'articolo XVIII del Trattato di estradizione pone esplicitamente a carico del Paese richiedente, saranno svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 19 dell'Accordo doganale, che dispone che siano comunque a carico dell'Amministrazione doganale richiedente i rimborsi e le indennità versate agli esperti e testimoni nonché i costi per interpreti e traduttori che non siano funzionari dello Stato, potrà farsi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

sebbene il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso, in prima lettura presso la Camera dei deputati, appare necessario posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione dei due atti internazionali oggetto del disegno di legge di ratifica, complessivamente determinati in euro 38.285 annui, provvedendo al corrispondente adeguamento della clausola di copertura finanziaria;

all'articolo 4, comma 2, con riferimento alla clausola di salvaguardia relativa al Trattato di estradizione appare necessario integrare la disposizione, specificando che le dotazioni finanziarie interessate sono quelle di parte corrente aventi natura rimodulabile, in conformità a quanto previsto dalla legge di contabilità pubblica;

al medesimo articolo 4, comma 2, appare necessario riformulare la clausola di salvaguardia relativa all'Accordo di mutua assistenza doganale, al fine di precisarne più puntualmente l'ambito di applicazione;

in primo luogo, appare necessario, infatti, eliminare il riferimento agli scostamenti relativi alle spese di missione, posto che gli oneri « valutati » di cui citato Accordo sono solo quelli relativi alle spese di missione;

in secondo luogo, appare necessario esplicitare che all'eventuale riduzione delle dotazioni finanziarie interessate il Ministro dell'economia e delle finanze provvede attraverso apposito decreto;

infine appare necessario specificare che il programma e la missione di spesa ivi richiamati sono quelli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

l'eventuale attivazione della predetta clausola di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

All'articolo 4 sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), valutati in euro 19.763 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 3.400 annui a decorrere dall'anno 2016, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 10, 13, 15 e 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), valutati in euro 15.122 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

All'articolo 4, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo: per il Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Giustizia civile e penale » e, comunque, della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia; per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità » e, comunque, della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.****Ulteriore nuovo testo C. 2039 Governo e abb.**

(Parere alla Commissioni VIII e XIII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio ha iniziato l'esame del provvedimento in data 10 marzo 2016 e che in quella sede il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti che erano stati richiesti. Successivamente, nella seduta del 31 marzo 2016, le Commissioni riunite Ambiente e Agricoltura hanno apportato ulteriori modifiche al testo.

Con riferimento alle modifiche da ultimo apportate dalle Commissioni di merito, osserva che all'articolo 5, comma 1 (Delega per la rigenerazione della aree urbanizzate degradate) è stato aggiunto un nuovo criterio direttivo, in base al quale la delega dovrebbe essere esercitata individuando « misure tali da determinare per un congruo periodo una fiscalità di vantaggio, al fine di incentivare gli interventi di rigenerazione con particolare riferimento alle aree a destinazione produttiva dismesse e soggette a bonifica » (articolo 5, comma 1, lettera *c-bis*).

Segnala inoltre che al medesimo articolo 5 è stata integrata la norma procedurale che disciplina l'esame degli schemi di decreto legislativo da parte delle Camere: mentre nella precedente formulazione la norma prevedeva genericamente « l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari » (articolo 5, comma 2), nel nuovo testo in esame viene espressamente richiamato l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in base al quale i decreti legislativi recanti effetti onerosi privi di compensazione al loro interno possono essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Al riguardo, osserva che l'ulteriore criterio direttivo inserito dalle Commissioni di merito nella norma di delega di cui all'articolo 5, comma 1 (« misure tali da determinare per un congruo periodo una fiscalità di vantaggio, al fine di incentivare gli interventi di rigenerazione ») sembra prefigurare interventi di contenuto non predeterminabile, ma di carattere non facoltativo. Circa i possibili effetti finanziari della norma ritiene quindi necessario acquisire una valutazione del Governo, sia pure tenendo conto dell'integrazione del medesimo articolo 5 in base alla quale l'emanazione dei decreti legislativi sarà subordinata – ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 – al contestuale o previo reperimento dei mezzi necessari a fare fronte agli eventuali effetti onerosi.

Non evidenzia infine profili problematici di carattere finanziario con riferimento alle restanti modifiche apportate al testo dalle Commissioni riunite Ambiente e Agricoltura nella seduta del 31 marzo 2016.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una successiva seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Interventi per il settore ittico.****Testo unificato C. 338 e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio – *Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, osserva che il testo unificato all'esame, elaborato dalla Commissione agricoltura, reca norme riferite alla gestione delle risorse ittiche, alle attività di pesca commerciale e

non commerciale e all'acquacoltura. Il testo, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Esaminando le norme che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia quanto segue.

In merito all'articolo 2, che prevede una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, osserva che dai criteri di delega non è possibile desumere il potenziale impatto finanziario delle disposizioni da adottare nell'esercizio della delega. Pur considerando il richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, contenuto nella norma, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle possibili linee di intervento e ai relativi riflessi finanziari.

Riguardo all'articolo 3, che reca disposizioni sul Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, rileva che la norma istituisce un Fondo, precisando che esso sarà alimentato da una quota delle risorse provenienti dal contributo sulla pesca sportiva e ricreativa di cui all'articolo 22, comma 4; l'ammontare complessivo del gettito derivante da tale contributo non sembra predeterminabile. Non sono, inoltre, individuate le modalità di erogazione delle risorse del Fondo. Ritiene, pertanto, opportuno acquisire una conferma dal Governo in merito alla compatibilità di tale forma di finanziamento rispetto ad alcune delle finalità del Fondo, che sembrano richiedere impegni di spesa a carattere pluriennale, quali gli interventi per favorire l'accesso al credito.

Per quanto riguarda l'articolo 4, che prevede interventi a favore della filiera ittica, evidenzia in primo luogo la necessità di chiarimenti in merito all'attuale destinazione delle risorse di cui alle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 226 del 2001, tenuto conto che le stesse erano espressamente finalizzate all'attuazione degli articoli 2 e 3 del medesimo decreto, successivamente abrogati. Premesso tale chiarimento, ritiene che andrebbe altresì precisato se la destinazione prevista dalla disposizione in esame sia

suscettibile di incidere sulla realizzazione di interventi il cui finanziamento sia stato già avviato o programmato in base alla legislazione vigente. In proposito rinvia altresì alle osservazioni riferite alla copertura finanziaria. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2, le quali estendono all'imprenditore ittico – cui si applica a normativa vigente il regime previsto per l'imprenditore agricolo – le disposizioni concernenti l'impresa familiare «in quanto compatibili», ritiene che andrebbero precisate le possibili conseguenze sotto il profilo fiscale di tali previsioni. Inoltre, andrebbe chiarito se l'applicazione delle medesime costituisca o meno oggetto di opzione da parte dell'interessato. In tale ipotesi infatti è presumibile che la relativa facoltà sia esercitata soltanto qualora si determini un vantaggio fiscale per il contribuente. Rileva altresì che la disposizione recata dal comma 2-bis prevede che l'assicurazione presso l'INPS e presso l'INAIL, prevista dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, sia estesa ai familiari dell'imprenditore ittico che svolgano attività amministrative, di lavorazione e commercializzazione del pescato. Ricorda in proposito che la misura dei contributi corrisposti all'INPS e all'INAIL ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge è determinata sulla base di un salario convenzionale. Pur tenendo conto del possibile effetto di emersione derivante dalle disposizioni, ritiene opportuno verificare se l'estensione della predetta disciplina ai familiari dell'imprenditore ittico possa determinare oneri connessi alle prestazioni da erogare agli interessati a fronte di una contribuzione di carattere agevolato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 1 destina in favore degli imprenditori ittici singoli organizzati in associazioni professionali di categoria riconosciute e associati che applicano il relativo CCNL o costituiti in organizzazioni di produttori della pesca e dell'acquacoltura le risorse di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 226 del 2001. Al riguardo, segnala che le risorse di cui al citato articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 226



del 2001 sono allocate sul capitolo 1482 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che, nel bilancio triennale 2016-2018, reca esclusivamente uno stanziamento di cassa di 100.000 euro per l'anno 2016, relativo a residui passivi, che non appare utilizzabile per nuove finalità. Sul punto considera necessario un chiarimento da parte del Governo.

Riguardo all'articolo 5, che reca norme in materia di programmazione negoziata, osserva che le disposizioni appaiono volte a destinare a determinate finalità di spesa somme già stanziata a legislazione vigente. In proposito ritiene utile acquisire dal Governo una conferma che le previsioni in esame non pregiudichino la realizzazione di eventuali piani di spesa già avviati o finanziati a valere sulle risorse in questione.

Per quanto riguarda l'articolo 5, comma 2, in materia di programmazione negoziata, in merito ai profili di copertura finanziaria rileva che il comma 2 prevede che il CIPE individui le risorse da destinare alla realizzazione degli obiettivi strategici nel settore della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge di stabilità. Al riguardo, ritiene necessario indicare nell'ambito di quali fondi, stanziati annualmente dalla legge di stabilità, il CIPE possa individuare le risorse da destinare alla realizzazione degli obiettivi strategici nel settore della pesca e dell'acquacoltura, come previsto dalla disposizione in commento. Sul punto considera necessario acquisire l'avviso del Governo.

Riguardo all'articolo 7, che reca disposizioni sui centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura, ritiene che andrebbe confermato che la convenzione stipulata dal Ministero delle politiche agricole non determini oneri per la finanza pubblica.

Quanto ai centri di assistenza, prende atto che, ai sensi del comma 4, l'attività degli stessi è esercitata senza oneri per l'erario. Andrebbe peraltro confermato che la costituzione e il funzionamento dei medesimi Centri non comporti oneri an-

che con riferimento agli enti territoriali, al fine di garantire la complessiva neutralità per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 4 stabilisce che i centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) esercitano la loro attività senza oneri per l'erario. Al riguardo, segnala che la clausola di neutralità finanziaria di cui al secondo periodo del comma 4 andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo, in particolare, che dall'attuazione dell'articolo 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

In merito all'articolo 9, che prevede un riparto di risorse per funzioni conferite alle regioni e alle province autonome, osserva che la norma individua un vincolo di destinazione per una quota delle risorse destinate all'esercizio di funzioni conferite alle regioni e alle province autonome. Ritiene quindi che andrebbe verificato se detta destinazione sia suscettibile di incidere su iniziative già avviate dagli enti interessati a valere sulle risorse in questione. In proposito considera necessario acquisire l'avviso del Governo.

Riguardo all'articolo 10, in materia di licenza di pesca, rileva che la disposizione prevede il pagamento ogni otto anni della tassa di concessione governativa indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. Inoltre, la tassa è dovuta prima della scadenza in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca. Non viene peraltro considerata come variazione sostanziale il cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o tra i soci e la cooperativa.

Alla luce di quanto evidenziato, ritiene che andrebbe acquisita una conferma dal Governo riguardo alla neutralità degli effetti di gettito della disposizione, anche con riferimento alle previste ipotesi di cambio di armatore dalle quali non discenderebbe una modifica sostanziale e, quindi, un obbligo di pagamento della tassa indipendentemente dalla scadenza del titolo.

In merito all'articolo 11, concernente i prodotti della pesca, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale considera opportuna una conferma, della conformità delle previsioni alla normativa europea.

Per quanto riguarda l'articolo 12, che prevede agevolazioni in favore del lavoro autonomo, rileva che la disposizione estende le iniziative previste dalla legge n. 144 del 1999 ai settori della pesca professionale marittima e dell'acquacoltura. In proposito rileva che la citata legge n. 144, composta da 72 articoli, reca norme in materia di investimenti, occupazione, previdenza e trattamento di fine rapporto. Tenuto conto che alcune delle disposizioni contenute nella legge n. 144 del 1999 comportano oneri espressamente quantificati e coperti, ritiene che andrebbero acquisite precisazioni in merito alle specifiche previsioni della medesima legge, oggetto di estensione ai suddetti settori, al fine di verificare la portata applicativa delle disposizioni in esame ed i relativi profili finanziari.

Con riferimento all'articolo 13, recante disposizioni in materia di Cassa integrazione, evidenzia che l'estensione delle agevolazioni previdenziali e assistenziali e degli interventi di integrazione salariale, ora previsti in favore dei lavoratori agricoli, al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima appare suscettibile di ampliare la platea dei beneficiari con conseguente aggravio di spesa a carico dell'INPS. Andrebbero quindi acquisiti dati relativi al numero dei potenziali beneficiari nonché i parametri utili alla stima dei possibili effetti a carico della finanza pubblica.

In merito all'articolo 14, recante misure di razionalizzazione fiscale e tributaria, segnala che le disposizioni, introducendo agevolazioni fiscali in favore delle imprese indicate nel comma 1, appaiono suscettibili di determinare effetti negativi di gettito: andrebbero quindi acquisiti i dati e gli elementi di valutazione necessari per una quantificazione dei relativi effetti di gettito.

Per quanto riguarda l'articolo 15, recante agevolazioni fiscali per arresto delle attività di pesca e di acquacoltura, segnala che la disposizione appare suscettibile di determinare effetti negativi di gettito che andrebbero opportunamente quantificati: appare quindi necessario acquisire gli elementi necessari ai fini di tale stima.

Con riferimento all'articolo 16, recante esenzione dall'imposta di bollo, rileva che le disposizioni, estendendo l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo ai settori della pesca e dell'acquacoltura, appare suscettibile di determinare effetti negativi in termini di gettito. In proposito andrebbero, pertanto, acquisiti dati ed elementi di valutazione al fine di valutare i relativi effetti di gettito.

In merito all'articolo 17, recante disposizioni in materia di attività di pescaturismo e itti-turismo, evidenzia che la disposizione è volta a modificare la normativa regolamentare sulla pesca-turismo per adeguarla ad una serie di definizioni ed indirizzi espressamente indicati: detti criteri non sembrerebbero peraltro determinare innovazioni sostanziali rispetto alla vigente normativa in materia, tali da comportare riflessi di natura finanziari. In proposito appare comunque utile acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 18, recante disposizioni in materia di misure di semplificazione e di collaudo, non ha nulla da osservare al riguardo.

Per quanto riguarda l'articolo 19, recante disposizioni in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, rileva che andrebbero esclusi oneri a carico di soggetti pubblici in relazione alle previsioni di cui al comma 1. In merito al comma 1-bis, andrebbero forniti elementi riguardo ai progetti sperimentali ivi previsti, al fine di verificare la possibilità per le amministrazioni competenti di far fronte a tali attività nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri.

In merito all'articolo 20, in materia di vendita diretta, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo nel presup-

posto – sul quale appare opportuna una conferma – della compatibilità delle disposizioni con l'ordinamento europeo.

Con riferimento all'articolo 21, recante disposizioni in materia di riserva delle aree marine protetta, ritiene che andrebbe chiarito se la prevista partecipazione alla Commissione dei tre esperti determini oneri aggiuntivi per la corresponsione di compensi e/o rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la norma stabilisce che la composizione delle Commissioni di riserva delle aree marittime protette sia integrata da tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale. Al riguardo, evidenzia l'opportunità di prevedere espressamente che la partecipazione di tre ulteriori componenti alle Commissioni di riserva non dia luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. Sul punto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 22, recante disposizioni in materia di pesca non professionale, evidenzia che la norma prevede che le risorse derivanti dal contributo per l'esercizio della pesca sportiva siano destinate ad una serie di finalità: non si rinvia peraltro ad appositi provvedimenti per la disciplina applicativa delle disposizioni in esame. In proposito, rileva che le prime due destinazioni sono volte ad incrementare disponibilità già previste a legislazione vigente o da costituire in attuazione del provvedimento in esame. Per quanto attiene invece alla destinazione di una quota di risorse al CONI, osserva che la stessa sembra posta in relazione all'attribuzione al medesimo ente di attività di gestione della pesca sportiva, non ulteriormente precisate. Andrebbero quindi forniti ulteriori elementi al fine di verificare se detti compiti assumano portata innovativa e, in tal caso, la congruità delle risorse assegnate rispetto ai medesimi compiti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 4 individua la

destinazione dei proventi derivanti dal pagamento del contributo annuo dovuto dai soggetti che intendono esercitare la pesca sportiva. Al riguardo, segnala che la disposizione dovrebbe prevedere, oltre al versamento dei contributi all'entrata del bilancio dello Stato, anche la loro successiva riassegnazione, nelle percentuali fissate, alle sopra menzionate finalità. Inoltre, con specifico riferimento all'ultima di tali finalità, ritiene opportuno stabilire che le somme siano assegnate al CONI, per essere destinate alla gestione della pesca sportiva. Sul punto appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto riguarda l'articolo 23, recante delega per il riordino degli attrezzi per la pesca ricreativa e sportiva, non ha nulla da osservare al riguardo, atteso che la delega pare assumere portata ordinamentale.

Con riferimento all'articolo 24, recante rinnovo concessioni demaniali ad uso acquacoltura, pur considerando il carattere procedurale delle disposizioni, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di provvedere agli adempimenti di competenza, entro i termini previsti, con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 25, recante disposizioni in materia di scarico degli impianti di acquacoltura, fa presente che, anche in considerazione della prevista fattispecie di « silenzio-assenso », andrebbe confermato che le amministrazioni competenti possano far fronte ai richiesti adempimenti, nei termini indicati dalle disposizioni in esame, con le risorse già esistenti a legislazione vigente. Andrebbe altresì confermata la compatibilità delle previsioni con la normativa europea.

Con riferimento all'articolo 26, recante disposizioni in materia di energia elettrica da acquacoltura e imprese energivore, rileva che andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a verificare se gli effetti delle disposizioni in esame – volte ad ampliare l'ambito delle imprese a forte consumo di energia che beneficiano delle agevolazioni connesse all'applicazione dell'articolo 39

del decreto-legge n. 83 del 2012 in tema di rideterminazione delle aliquote di accisa – siano sostenibili sulla base dei criteri individuati dal medesimo decreto n. 83, che escludono la possibilità di oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 1 consente ai concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura di utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia elettrica, senza alcun onere aggiuntivo. Al riguardo, segnala che la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 1 andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi vigente. In particolare, si potrebbe sostituire il citato comma 1 con il seguente: « 1. I concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura, possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia elettrica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ». Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto riguarda l'articolo 27, recante disposizioni in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura, evidenzia che la norma appare suscettibile di determinare riduzioni delle entrate per canoni di concessioni in quanto dispone l'applicazione del canone agevolato fissato dal decreto ministeriale 15 novembre 1995, previsto attualmente per le sole società cooperative, a tutte le società del settore indipendentemente dalla loro natura giuridica. In proposito, andrebbero acquisiti dati riferiti al numero dei potenziali beneficiari delle disposizioni in esame, nonché i parametri utili alla stima della possibile riduzione di entrate per il bilancio dello Stato. Segnala, inoltre, che la norma prevede l'applicazione dei canoni fissati dal citato decreto ministeriale del 14 novembre 1995 rivalutati sulla base degli indici ISTAT, senza specificare la tipologia di indici da utilizzare ai fini della rivalutazione né le relative modalità di calcolo. A tal fine andrebbero acquisiti chiarimenti precisando se ai

fini della procedura di calcolo debba applicarsi quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rivalutazione di canoni.

Con riferimento all'articolo 28, recante disposizioni in materia di Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ritiene che andrebbe fornito un chiarimento in merito alla portata normativa delle disposizioni al fine di individuare i profili innovativi rispetto alle attuali modalità di funzionamento della Commissione. Ciò con particolare riguardo ad eventuali oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della stessa. Tali chiarimenti appaiono necessari anche al fine di valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'integrazione della composizione della Commissione con i rappresentanti delle associazioni di pesca sportiva.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la norma prevede che la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, della quale dovranno far parte anche due rappresentanti delle associazioni di pesca sportiva riconosciute, continui a svolgere le sue attività senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, segnala che la clausola di neutralità finanziaria di cui al nuovo comma 20-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012 andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo 28 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sul punto considera opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto riguarda l'articolo 29, recante disposizioni in materia di pesca del tonno rosso, fa presente di non avere nulla da osservare per i profili di quantificazione.

In considerazione delle numerose richieste di chiarimento formulate, rileva la necessità di richiedere sul provvedimento in oggetto la predisposizione di un'apposita relazione tecnica.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con proposta di richiesta di relazione tecnica formulata dalla relatrice.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di cinque giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015.**

**Doc. LXXXVII, n. 4.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, ricorda che la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015, è stata trasmessa alle Camere il 15 marzo scorso, in adempimento degli obblighi previsti all'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, che fissa al Governo un termine di presentazione entro il 28 febbraio di ogni anno. In merito a tale documento, articolato in cinque parti, fa presente quanto segue.

La parte prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionale e consta, a sua volta di tre capitoli aventi contenuto eterogeneo. Il primo capitolo illustra brevemente le realizzazioni delle due Presidenze semestrali del Consiglio dell'UE nel 2015 (Lettonia e Lussemburgo); il secondo concerne le questioni istituzionali, con particolare riferimento all'Accordo interistituzionale « Legiferare meglio », al negoziato UE-Regno Unito sul cd. BREXIT, alla riforma del Tribunale UE, alla *Rule of Law* e Adesione dell'UE alla CEDU, nonché ai rapporti con le Istituzioni dell'Unione europea; nel

terzo capitolo, intitolato « il coordinamento delle politiche macroeconomiche », si tratta delle questioni riconducibili alle politiche economiche, monetarie, fiscali e di bilancio, al Piano di investimenti per l'Europa (Piano Juncker) e all'Unione bancaria e servizi finanziari.

La parte seconda illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione. Si tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche e tecnicamente complesse, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione.

La parte terza della relazione è incentrata sul tema della dimensione esterna dell'Unione europea ed illustra, l'azione governativa in materia di politica estera e di sicurezza comune, nonché in materia di allargamento, politica di vicinato e di collaborazione con paesi terzi.

La parte quarta, concernente l'attività di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea, dà conto delle iniziative assunte in materia di comunicazione sulle attività dell'Unione e illustra le attività svolte dal Governo nella fase di formazione della posizione italiana su progetti di atti dell'UE.

La parte quinta concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE) e del Comitato Tecnico di Valutazione (CTV), agli adempimenti di natura informativa e accesso agli atti delle Istituzioni dell'Unione europea, al contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, nonché alle misure legislative e non legislative poste in essere da Parlamento e Governo per l'attuazione del diritto dell'UE nell'ordinamento italiano e per la soluzione delle procedure di infrazione.

In materia di politiche di coesione, la relazione evidenzia come nel corso del 2015 siano stati completati i lavori di definizione della legislazione secondaria in attuazione dei Regolamenti sui fondi strutturali e di investimento 2014-2020, e dà

conto delle riunioni organizzate dalle presidenze lettone e lussemburghese per discutere aspetti rilevanti del nuovo ciclo di programmazione (contributo della politica di coesione a un'economia a basse emissioni di carbonio; valore aggiunto della cooperazione territoriale europea; priorità degli Stati membri in tema di semplificazione delle regole di accesso ai fondi e di utilizzo degli stessi).

Ricorda altresì come nel gennaio del 2015 la Commissione europea abbia adottato la comunicazione « Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del Patto di stabilità e crescita » (COM (2015) 12), nella quale vengono ribadite le condizioni in base alle quali gli Stati membri non soggetti al braccio correttivo del Patto di stabilità possono beneficiare della « clausola di investimento ». Proprio in base ai contenuti chiarificatori della comunicazione, l'Italia ha richiesto, con il Documento programmatico di bilancio presentato lo scorso ottobre, l'attivazione della clausola per gli investimenti pubblici, con deviazione temporanea dal percorso di convergenza verso l'Obiettivo di medio periodo di 0,3 punti percentuali del PIL, pari a 5,1 miliardi (corrispondenti a investimenti per 11,3 miliardi). Tale flessibilità è volta a facilitare il cofinanziamento nazionale di programmi e progetti finanziati dall'UE, che, per 2,2 miliardi di euro, riguarda i programmi dei Fondi strutturali.

Per quanto concerne i negoziati con la Commissione europea per il completamento della programmazione 2014-2020, essi si sono sostanzialmente conclusi con l'adozione di 51 programmi operativi (12 nazionali – PON – e 39 regionali – POR, di cui tre pluri-fondo delle regioni Calabria, Puglia e Molise). Il Governo inoltre, dando seguito a una specifica sollecitazione rivolta dalla Commissione agli Stati membri, ha predisposto un programma apposito per le PMI, dotato di 100 milioni di risorse comunitarie a valere sul FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale). Con il completamento della programmazione FESR e FSE (Fondo sociale euro-

peo), sono disponibili risorse complessive per 51,7 miliardi, di cui 31,6 di risorse comunitarie.

Nel 2015 è stata inoltre completata la pianificazione dei programmi dell'Obiettivo cooperazione territoriale europea (CTE): l'Italia partecipa a 19 di questi programmi, per un totale di risorse assegnate pari a 1,136 miliardi.

Per quanto concerne il precedente periodo di programmazione 2007-2013, sono proseguite anche nel 2015 le attività di accelerazione della spesa sia attraverso un'intensificazione dell'azione delle Task Force operanti in tre regioni dell'obiettivo convergenza, sia con l'adozione di ulteriori decisioni di riduzione del cofinanziamento nazionale in favore di azioni coerenti con quelle previste nell'ambito del Piano di azione coesione, per un ammontare di 980 milioni di euro circa. Tali misure hanno consentito di raggiungere buoni risultati in termini di utilizzo delle risorse, in vista della certificazione finale delle spese, che andrà presentata entro marzo 2017, data in cui sarà possibile trarre un bilancio definitivo del ciclo di programmazione.

Alla data del 31 dicembre 2015, e a fronte di una dotazione complessiva di 45,8 miliardi, i Programmi operativi degli Obiettivi convergenza e competitività hanno certificato alla Commissione spese per un totale di 36,9 miliardi, 3,8 in più rispetto al livello raggiunto a fine 2014. In valore percentuale, sono state certificate spese pari all'80,6 per cento delle risorse a livello nazionale (77,1 per cento nelle regioni della Convergenza e 87,7 per cento nelle regioni Competitività). La spesa residua da certificare ammonta a poco più di 9 miliardi di euro.

La relazione sottolinea infine come, a seguito della riprogrammazione delle risorse ai sensi della legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 118, 122 e 123 della legge 23 dicembre 2014, n. 190), il Piano di azione coesione (PAC) ha visto ridurre la propria dotazione finanziaria da 11,6 a 8,1 miliardi di euro. Durante il 2015 diversi programmi operativi, aderendo al PAC, hanno ridotto la quota di cofinanziamento statale, per un importo compless-

sivo di circa 844 milioni di euro: con l'adozione delle relative decisioni comunitarie, la dotazione del PAC dovrebbe pertanto attestarsi a circa 9 miliardi. Il Piano di azione coesione ha contribuito allo sviluppo di progetti di rilievo con particolare riguardo alla Società dell'informazione (diffusione della banda larga e ultralarga), ai trasporti e alla mobilità (progetti infrastrutturali in ambito ferroviario e statale), all'occupazione (promozione di misure di politiche attive e passive del lavoro e di incentivi all'occupazione) e all'energia (efficientamento energetico di scuole ed edifici pubblici). Infine, come previsto dalla legge di stabilità 2016, talune specifiche risorse PAC potranno essere destinate all'estensione dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2017 in favore dei datori di lavoro privati, operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

In conclusione propone di esprimere parere favorevole sul documento in esame.

Rocco PALESE (Misto-CR) pone l'attenzione sulla lentezza dell'assunzione degli impegni di spesa relativi ai Fondi strutturali 2014-2020, segnalando inoltre la necessità che la quota di cofinanziamento nazionale collegata all'utilizzo di tali fondi sia svincolato dai limiti posti dal Patto di stabilità interno. Rappresenta altresì l'esigenza di provvedere tempestivamente alla ricognizione delle risorse non utilizzate nel precedente ciclo di programmazione finanziaria, posto che le stesse come previsto dalla legge di stabilità 2016, dovrebbero essere destinate alla decontribuzione per i nuovi assunti.

Ricorda poi che 4,5 miliardi di euro relativi alla programmazione 2007-2013 furono destinati, in prossimità della loro scadenza, ad altre finalità, per evitare che andassero perduti. Per scongiurare tale pericolo chiede quindi che si provveda rapidamente all'impegno dei fondi della programmazione 2014-2020.

Sollecita infine l'emanazione dei provvedimenti attuativi della legge di stabilità 2016 per rendere finalmente operativo il

credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e sottolinea la necessità che l'Agenzia per la coesione territoriale svolga efficacemente i compiti che le sono assegnati.

Francesco CARIELLO (M5S) sottolinea, come già fatto in occasione dell'esame del disegno di legge di delegazione europea (C. 3540), il rilevante numero di procedure di infrazione avviate nei confronti del nostro Paese, che hanno raggiunto, secondo quanto riportato nella Relazione, il totale di ottantanove. Fa presente al riguardo la contraddizione tra questo elevatissimo numero di procedure di infrazione e quanto costantemente affermato dalla maggioranza in ordine alla necessità di rispettare la normativa europea.

Lamenta inoltre la mancanza nel documento in esame dell'indicazione del totale delle sanzioni pecuniarie che l'Italia dovrà versare in conseguenza delle suddette procedure di infrazione, rilevando che con una adeguata programmazione, anche di carattere finanziario, il nostro Paese, investendo risorse di pari importo, avrebbe potuto adeguare il diritto interno alla normativa europea senza incorrere in tali procedure.

Maino MARCHI (PD) osserva che – anche in relazione a taluni dei temi richiamati dai colleghi precedentemente intervenuti, incluse le questioni, a suo giudizio fondamentali, degli investimenti, della decontribuzione e dell'entità ed utilizzo dei fondi per la coesione – potrebbe essere valutata l'opportunità di procedere, eventualmente nell'ambito dell'esame del Documento di economia e finanza 2016 di prossima presentazione alle Camere, alla audizione dell'Agenzia per la coesione territoriale, proprio al fine di acquisire un quadro aggiornato sulle predette linee di intervento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, assicura che della richiesta di audizione testé avanzata dal deputato Marchi sarà interessato l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato al termine della seduta odierna.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel manifestare la piena disponibilità del Governo in merito alla richiesta di audizione proposta dal deputato Marchi, concorda con la proposta di parere sul documento in esame formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.**

**C. 2212-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2016.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA comunica che la relazione tecnica sul provvedimento – la cui trasmissione è stata deliberata dalla Commissione bilancio nella seduta del 30 marzo scorso – dovrebbe presumibilmente pervenire entro la giornata di domani o, al più tardi, in quella successiva. In considerazione di ciò, chiede pertanto un breve rinvio dell'esame della proposta di legge.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 16.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.**

**Atto n. 264.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.**

**Atto n. 265.**

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli schemi di decreti legislativi all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2016.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta, riservandosi in quella sede di formulare – anche alla luce della documentazione depositata dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri – una proposta di parere.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.**

**Atto n. 283.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e conclusione – Parere favorevole con una condizione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del



giorno, rinviato nella seduta del 30 marzo 2016.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta alle richieste di chiarimento poste dalla relatrice nella seduta del 30 marzo scorso, fa presente quanto segue.

L'articolo 22, che prevede forme di « dibattito pubblico » per le grandi opere infrastrutturali, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di attività consultative e partecipative già svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza e al cui adempimento, in ogni caso, le amministrazioni medesime provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 25, che disciplina la verifica preventiva dell'interesse archeologico, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la relativa procedura non prevede di fatto nuovi adempimenti per le amministrazioni interessate rispetto a quanto previsto dai vigenti articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Le procedure di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, di cui agli articoli 52 e seguenti, saranno svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, giacché le procedure predette rientrano nell'ambito del processo di informatizzazione delle medesime amministrazioni con particolare riferimento alle comunicazioni tra amministrazioni e cittadini.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà all'attuazione dell'articolo 81, che prevede l'istituzione presso il medesimo Ministero di una banca dati volta all'acquisizione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che partecipano alle gare, e dell'articolo 102, che prevede l'istituzione presso lo stesso Ministero di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che

possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

I compiti attribuiti, dagli articoli da 210 a 214, ad una serie di soggetti pubblici, tra cui l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in materia di vigilanza, ispezione, coordinamento, supervisione e controllo, verranno svolti dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'ANAC potrà provvedere inoltre ai compiti previsti dagli articoli 78 e 84, relativi, rispettivamente, all'albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici e alla ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti dei soggetti (società organismi di attestazione – SOA) attualmente operanti in materia di attestazione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Le disposizioni relative alla redazione dei bandi di gara di cui all'articolo 50, ai criteri di aggiudicazione degli appalti di cui all'articolo 95 e dei servizi di ristorazione, di cui all'articolo 144, che prevedono la prevalenza del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'inclusione di specifiche clausole sociali, presentano un carattere prettamente ordinamentale e quindi non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi 2 e 4 dell'articolo 178, che disciplinano la fase di transizione tra una concessione autostradale scaduta, o in scadenza, e il nuovo rapporto concessorio da individuarsi secondo le regole di evidenza pubblica, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'atto previsto per la regolamentazione di tale fase transitoria concerne l'obbligo alla prosecuzione dell'ordinaria amministrazione fino al trasferimento della gestione senza alcun diritto di riequilibrio del piano economico finanziario

(PEF) e di rinnovo delle condizioni preesistenti a favore del concessionario uscente.

Lo schema contrattuale previsto dagli articoli 179 e seguenti, in materia di partenariato pubblico-privato, nonché dall'articolo 65, relativo, in particolare, al partenariato per l'innovazione, comporta una maggiore tutela per la finanza pubblica, poiché, in adempimento della normativa europea, è disposto il trasferimento in capo al concessionario del rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi dal lato della domanda o dell'offerta ovvero di entrambi.

La nuova disciplina relativa al sistema delle garanzie, di cui agli articoli 103 e 104, non contiene innovazioni sostanziali rispetto alla disciplina vigente, confermando gli elementi a garanzia dell'esecuzione dei contratti, e pertanto non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 83, comma 9, che prevede la riduzione dell'importo massimo della sanzione a carico del concorrente e a favore della stazione appaltante nel caso di irregolarità relative al documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, appare privo di effetti per la finanza pubblica, giacché le entrate derivanti dalle citate sanzioni sono entrate eventuali.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (atto n. 283);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 22, che prevede forme di « dibattito pubblico » per le grandi opere infrastrutturali, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di attività consultative e partecipative già svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza e al cui adempimento, in ogni caso, le amministrazioni medesime provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 25, che disciplina la verifica preventiva dell'interesse archeologico, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la relativa procedura non prevede di fatto nuovi adempimenti per le amministrazioni interessate rispetto a quanto previsto dai vigenti articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

le procedure di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, di cui agli articoli 52 e seguenti, saranno svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, giacché le procedure predette rientrano nell'ambito del processo di informatizzazione delle medesime amministrazioni con particolare riferimento alle comunicazioni tra amministrazioni e cittadini;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà all'attuazione dell'articolo 81, che prevede l'istituzione presso il medesimo Ministero di una banca dati volta all'acquisizione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che partecipano alle gare, e dell'articolo 102, che prevede l'istituzione presso lo stesso Ministero di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente;

i compiti attribuiti, dagli articoli da 210 a 214, ad una serie di soggetti pubblici, tra cui l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in materia di vigilanza, ispezione, coordinamento, supervisione e controllo, verranno svolti dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'ANAC potrà provvedere inoltre ai compiti previsti dagli articoli 78 e 84, relativi, rispettivamente, all'albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici e alla ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti dei soggetti (società organismi di attestazione – SOA) attualmente operanti in materia di attestazione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

le disposizioni relative alla redazione dei bandi di gara di cui all'articolo 50, ai criteri di aggiudicazione degli appalti di cui all'articolo 95 e dei servizi di ristorazione, di cui all'articolo 144, che prevedono la prevalenza del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'inclusione di specifiche clausole sociali, presentano un carattere prettamente ordinamentale e quindi non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

i commi 2 e 4 dell'articolo 178, che disciplinano la fase di transizione tra una concessione autostradale scaduta, o in scadenza, e il nuovo rapporto concessorio da individuarsi secondo le regole di evidenza pubblica, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'atto previsto per la regolamentazione di tale fase transitoria concerne l'obbligo alla prosecuzione dell'ordinaria amministrazione fino al trasferimento della gestione senza alcun diritto di riequilibrio del piano economico finanziario

(PEF) e di rinnovo delle condizioni preesistenti a favore del concessionario uscente;

lo schema contrattuale previsto dagli articoli 179 e seguenti, in materia di partenariato pubblico-privato, nonché dall'articolo 65, relativo, in particolare, al partenariato per l'innovazione, comporta una maggiore tutela per la finanza pubblica, poiché, in adempimento della normativa europea, è disposto il trasferimento in capo al concessionario del rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi dal lato della domanda o dell'offerta ovvero di entrambi;

la nuova disciplina relativa al sistema delle garanzie, di cui agli articoli 103 e 104, non contiene innovazioni sostanziali rispetto alla disciplina vigente, confermando gli elementi a garanzia dell'esecuzione dei contratti, e pertanto non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'articolo 83, comma 9, che prevede la riduzione dell'importo massimo della sanzione a carico del concorrente e a favore della stazione appaltante nel caso di irregolarità relative al documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, appare privo di effetti per la finanza pubblica, giacché le entrate derivanti dalle citate sanzioni sono entrate eventuali;

ritenuto che la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 219 comma 2, debba essere formulata più correttamente, secondo la vigente prassi contabile, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

All'articolo 219, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 16.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005. C. 3269 Governo.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA  
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero della Giustizia*

GABINETTO DEL MINISTRO  
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA



n\_dg.GAB.04/04/2016.0014197.0

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO

OGGETTO: A.C. 3269 - Ratifica del Trattato di estradizione, con protocollo addizionale e dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia di infrazioni doganali, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile. Risposta osservazioni Commissione Bilancio della Camera dei deputati.

Con riferimento all'A.C. 3269, per quanto di competenza dell'amministrazione della giustizia, si forniscono i seguenti elementi di risposta:

- in ordine al Trattato di estradizione e Protocollo addizionale, si conferma che le spese connesse al transito sul territorio cileno di soggetti estradati verso l'Italia da Paesi terzi, sono sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
- in merito ai profili di copertura finanziaria, si concorda sulla opportunità di posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione del Trattato di estradizione e Protocollo addizionale;
- con riferimento alla clausola di salvaguardia relativa al Trattato di estradizione, si specifica che le dotazioni finanziarie interessate sono quelle di parte corrente aventi natura rimodulabile, in conformità a quanto previsto dalla legge di contabilità pubblica.

Infine, per quanto riguarda l'attuazione di entrambi gli atti internazionali, si conferma che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

Il Dirigente

Massimiliano Mignanti

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione Finanziarie Italiane (AFin) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 222

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale. C. 3529 Governo (Parere alla III Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 223

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 238

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 223

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 239

##### RISOLUZIONI:

7-00910 Laffranco: Reimpiego presso le Agenzie fiscali del personale del Corpo della guardia di finanza giudicato non idoneo al servizio militare (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione*) ..... 233

7-00919 Ribaudò: Iniziative per modificare il termine entro cui i CAF devono trasmettere le dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle entrate (*Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00176*) ..... 235

ALLEGATO 3 (*Risoluzione approvata dalla Commissione*) ..... 240

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 237

AVVERTENZA ..... 237

##### INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO, indi del vicepresidente Paolo PETRINI.

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.**

##### Audizione dei rappresentanti dell'Associazione Finanziarie Italiane (AFin).

(*Svolgimento e conclusione*).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva in differita sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Paolo LIVI, *Presidente dell'Associazione finanziarie italiane (AFin)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per svolgere considerazioni e porre quesiti i deputati Daniele PESCO (M5S), Giovanni PAGLIA (SI-SEL), Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) e Alessandro PAGANO (AP), ai quali risponde Paolo LIVI, *Presidente dell'Associazione finanziarie italiane (AFin)*.

Paolo PETRINI, *presidente*, ringrazia il dottor Livi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.15.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale.**

**C. 3529 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 aprile scorso.

Paolo PETRINI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Fragomeli, ha illustrato i contenuti del provvedimento e ha formulato su di esso una proposta di parere favorevole (*vedi al-*

*legato 1*), che è già stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, nonché sul provvedimento nel suo complesso, rilevando come l'Accordo di cui si propone la ratifica, così come tutti gli altri accordi di analoga natura stipulati dall'Italia, sebbene corrispondano allo standard in materia predisposto dall'OCSE, non risultino adeguati a risolvere il problema dell'evasione fiscale internazionale, dando invece all'opinione pubblica l'idea, in realtà erronea, che si stia operando efficacemente per contrastare tale fenomeno. Ritiene, infatti, che, per affrontare efficacemente tale grave problematica, occorra ripristinare un sistema di *black list* dei Paesi a fiscalità privilegiata, nonché introdurre un meccanismo di reciprocità tra gli Stati, il quale preveda che le imprese straniere le quali godano nel proprio Stato di origine di un regime fiscale di favore non possano operare in Italia, concorrendo in posizione di privilegio con le imprese italiane, le quali sono invece costrette a sostenere oneri fiscali molto più gravosi. Invita pertanto ad approfondire maggiormente tale questione, anche definendo, in accordo tra tutti i gruppi, una proposta legislativa di iniziativa parlamentare su tale materia. A tal fine ritiene inoltre necessario cancellare il meccanismo del *ruling* internazionale, il quale consente alle imprese estere che vengano a operare in Italia di continuare a fruire del regime fiscale di favore loro riconosciuto dallo Stato di origine.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015.**

**Doc. LXXXVII, n. 4.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo PETRINI, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, ai fini del parere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4).

Segnala innanzitutto come la Relazione si articola in cinque parti e sia stata strutturata in modo da consentire un agevole confronto con i contenuti delle corrispondenti Relazioni Programmatiche.

La prima Parte, che riguarda le questioni istituzionali e le politiche macroeconomiche, riporta le attività del Governo volte ad assicurare il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria e, più in generale, le relazioni con le Istituzioni dell'Unione europea.

La seconda Parte è dedicata alle misure adottate sia nel quadro di politiche orizzontali – come le politiche per il mercato unico e la competitività, in linea con le Strategie della Commissione europea in materia di beni e servizi, mercato unico digitale, energia e mercato dei capitali – che settoriali – quali le politiche di natura sociale o quelle rivolte al rafforzamento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa ed oltre i suoi confini.

La terza Parte, rivolta al tema della dimensione esterna dell'Unione, illustra, tra le altre, le azioni governative in materia di politica estera e di sicurezza comune nonché in materia di allargamento, politica di vicinato e di collaborazione con Paesi terzi.

La quarta Parte riguarda le attività di comunicazione e di formazione relative all'Unione europea.

La quinta Parte, infine, è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee ed espone, tra le altre, le attività del CIAE (Comitato interministeriale per gli affari europei), le tematiche concernenti l'attuazione della normativa UE e il contenzioso davanti alla Corte di Giustizia.

Completano il testo sei allegati con specifici riferimenti ai Consigli dell'UE e ai

Consigli europei, ai flussi finanziari dall'UE all'Italia nel 2015, al recepimento delle direttive nell'anno di riferimento, ai seguiti dati dal Governo agli atti di indirizzo del Parlamento.

Rileva quindi come, nel presentare la Relazione, il Governo sottolinei in primo luogo che la propria azione nel 2015 si è concentrata sul duplice sforzo di rilanciare i processi europei, stimolando un approccio più «politico» da parte delle istituzioni di Bruxelles e di perseguire obiettivi ambiziosi, per consentire all'Europa di recuperare slancio e capacità di iniziativa, in linea con quanto già auspicato dalla Presidenza italiana dell'Unione nel 2014 e, successivamente, dalla Commissione Juncker.

In particolare, con riferimento alle politiche in materia di crescita, immigrazione e diritto fondamentali, la Relazione mette in evidenza che nel corso del 2015 il rilancio della crescita e dell'occupazione in Europa è diventato una priorità: sono stati definiti gli strumenti necessari a far funzionare il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, è stata adottata la Comunicazione sulla Flessibilità da parte della Commissione europea ed è stato presentato il rapporto dei Cinque Presidenti sul completamento della Unione Economica e Monetaria, che delinea un percorso volto a rafforzare l'Unione Economica e Monetaria. Il documento è stato predisposto dal Presidente della Commissione europea in stretta collaborazione con i presidenti dell'Euro Summit, dell'Eurogruppo, della Banca Centrale Europea e del Parlamento europeo. Il rapporto prevede un processo di rafforzamento dell'integrazione delle economie dell'area dell'euro, scandito in due fasi. La prima, denominata «*deepening by doing*», prevede – per il periodo dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2017 – progressi nella convergenza strutturale delle economie, il completamento dell'Unione finanziaria, il rafforzamento della rappresentatività democratica e la promozione di una politica fiscale responsabile. La seconda fase, denominata «*completing EMU*», dovrebbe avere inizio il 30 giugno 2017 e concludersi entro il



2025, prevedendo un più stringente processo di convergenza (negli ambiti economico, finanziario, fiscale e politico) e l'identificazione di una serie di obiettivi comuni (*benchmark*) ai quali sarà attribuito un valore legale.

In tale contesto segnala come, nel secondo semestre 2015, la presidenza lussemburghese abbia collocato al centro della propria agenda gli investimenti, la crescita e l'occupazione. In particolare, è stata assicurata una rapida attuazione del piano d'azione dell'UE in materia di investimenti, oltre alla creazione di un'Unione dei mercati dei capitali. In merito ai temi fiscali, particolare importanza è stata attribuita alla lotta contro frode, evasione ed elusione fiscali, tenendo conto delle attività dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) sul BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*). A ottobre 2015 è stato raggiunto l'accordo politico sulla proposta di modifica della Direttiva UE riguardante lo scambio automatico di informazioni sui *tax ruling* (cosiddetta direttiva DAC3). Per quanto riguarda le attività sulla *Capital Markets Union* (CMU), si è data priorità al negoziato riguardante il provvedimento legislativo sulle cartolarizzazioni semplici, robuste e trasparenti.

Lo stesso percorso è stato seguito sulla crisi migratoria: il Governo rivendica il ruolo svolto nel ridefinire le politiche europee in quest'ambito con l'obiettivo di adottare un approccio comune in materia migratoria, trattare le frontiere esterne dei Paesi membri come delle frontiere comuni, riformare le regole di Dublino. Fra settembre e ottobre, il Consiglio Giustizia e Affari Interni, prima, e il Consiglio Europeo hanno definito un insieme di misure per una vera e propria politica migratoria e dell'asilo europea. Segnala però che negli ultimi mesi del 2015 sono emerse alcune difficoltà di attuazione e, in alcuni casi, divergenze fra Stati membri, che dimostrano come la strada da percorrere sia ancora lunga.

Infine, viene sottolineata la necessità di un rilancio europeo che parta dai valori fondamentali comuni, che tuteli lo Stato di

diritto anche all'interno dell'Unione e che promuova una nuova politica dei diritti e delle libertà fondamentali, utilizzando pienamente tutti gli strumenti politici e giuridici a disposizione dell'Unione.

Secondo il Governo, occorrerà quindi ancora molto lavoro per confermare i buoni risultati ottenuti e portare a termine i processi avviati.

Sotto il profilo interno, la Relazione ricorda (nella Parte prima, al paragrafo 3.2, relativo al Semestre europeo: sorveglianza macroeconomica e di bilancio) che a novembre 2015, l'Italia è stata sottoposta a monitoraggio delle riforme attuate nell'ambito della Procedura per squilibri macroeconomici. L'esito del monitoraggio è contenuto nel rapporto «*Italy-Review of progress on policy measures relevant for the correction of macroeconomic imbalances*». Il documento riconosce lo sforzo riformatore del Paese. Tuttavia, maggiori sforzi sono richiesti in materia di liberalizzazione dei servizi pubblici locali, concorrenza, revisione della spesa, riforma fiscale e del catasto. L'Italia ha complessivamente concordato con l'analisi della Commissione, ma ha ribadito l'importante impegno riformatore dimostrato dal Governo, basato su un approccio onnicomprensivo, che include ambiziose riforme politiche ed istituzionali.

Passando alle materie di più specifica competenza della Commissione Finanze, ricorda, con riferimento al Sistema bancario, (oggetto della Parte prima, paragrafo 3.4, della Relazione, relativo all'Unione bancaria e ai servizi finanziari), che nel corso del 2015, l'attività normativa è stata incentrata sulle disposizioni attuative della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (*Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD*), recepita in Italia con i decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 2015, e del Regolamento n. 806/2014 (che ha istituito il Meccanismo di Risoluzione Unico): nell'ambito del *Commission Expert Group on Banking, Payment and Insurance* sono stati discussi diversi schemi prelimi-

nari di regolamentazione secondaria ma nessuno è stato ancora definito dai Servizi della Commissione europea.

Nel gennaio 2014 era stata presentata dalla Commissione europea una proposta normativa concernente la separazione delle attività finanziarie più rischiose delle banche da quelle d'intermediazione tradizionale. La proposta è risultata estremamente controversa. Nel giugno 2015, il Consiglio ha concordato il *general approach*, che è molto distante dall'originario testo della Commissione. Il Parlamento non ha ancora approvato un testo e pertanto il trilogio non ha avuto inizio.

Sul tema della regolazione dei mercati finanziari, il Governo ha partecipato alla fase negoziale della proposta di regolamento della Commissione per una nuova categoria di fondi comuni, i fondi di investimento a lungo termine dell'UE (*European Long-Term Investment Fund – ELTIF*). Il Regolamento ELTIF (n. 2015/760) rientra tra i provvedimenti inseriti nella legge di delegazione europea per l'anno 2015, per il quale il Governo chiede una delega per l'attuazione nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

Il Governo ha inoltre partecipato attivamente alla fase negoziale presso il Consiglio sulla proposta di un regolamento sugli indici (cosiddetti *benchmark*) usati come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari. Il negoziato si è concluso positivamente nel mese di dicembre 2015. È ora atteso il consolidamento del testo finale da parte dei giuristi linguisti e la prossima pubblicazione nel corso del primo quadrimestre 2016.

Al fine di garantire l'integrità dei mercati finanziari, la trasparenza e il controllo del sistema bancario ombra (cosiddetto *shadow banking*), nonché il monitoraggio dei rischi sistemici, il Regolamento in materia di trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli «*Securities Financing Transactions*» – SFT introduce misure per la segnalazione sulle negoziazioni delle operazioni di finanziamento garantite da titoli; obblighi di trasparenza nell'informativa periodica e nell'informa-

tiva pre-contrattuale pubblicata dai gestori dei fondi con riferimento ad operazioni di SFT concluse dagli stessi; obblighi di trasparenza contrattuale per le operazioni di reimpiego di collateralizzati ricevuti in garanzia. Nel corso del 2015, il negoziato si è concluso con accordo finale nel trilogio tra Parlamento, Consiglio e Commissione. La pubblicazione del testo finale è attesa per l'inizio del 2016.

Per quanto riguarda la direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, cosiddetta direttiva MCD (*Mortgage Credit Directive*) – sul cui schema di decreto legislativo di recepimento la Commissione Finanze si è espressa lo scorso 9 marzo con un articolato parere recante numerose condizioni e osservazioni – la Commissione Europea ha istituito un gruppo di lavoro informale, al quale sono invitati a partecipare rappresentanti dei Governi e delle Autorità competenti, per monitorare il processo di recepimento e fornire agli Stati membri la propria assistenza. Nel corso del 2015 si sono svolte presso la Commissione europea tre riunioni del relativo gruppo di trasposizione *Governmental Expert Group on Mortgage Credit* (GEGMC).

Analogo gruppo di lavoro è stato istituito con riguardo alla direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, detta PAD (*Payment Accounts Directive*), volta a rafforzare la trasparenza e la comparabilità dei costi relativi a tali prodotti, a favorire la mobilità della clientela e a garantire il diritto per tutti i consumatori dell'Unione di accedere a conti di pagamento con caratteristiche di base, anche al di fuori del Paese di residenza. Nel corso del 2015 si è svolta, presso la Commissione europea, la seconda riunione del relativo gruppo di trasposizione.

L'Italia ha, tra l'altro, seguito attivamente i lavori volti all'adozione della direttiva 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di

riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e del Regolamento 2015/847 sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (entrambi pubblicati nel maggio 2015).

Nel contempo, sono partiti i lavori in tema di conduzione del cosiddetto *Supranational Risk Assessment*, inclusi workshop specifici per il tema del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché altri *workshop* sulle soluzioni operative da adottarsi in sede di recepimento della Direttiva. In entrambi i casi, l'Italia ha partecipato attivamente ai relativi lavori.

In tema di sanzioni finanziarie internazionali, il Comitato di sicurezza finanziaria ha proseguito, quale Autorità competente, nell'applicazione ed attuazione della normativa internazionale e comunitaria in materia. In tale contesto, il Comitato seguirà l'evoluzione dell'agenda sul finanziamento del terrorismo, al momento focalizzato sull'individuazione delle misure da implementare per accelerare l'azione comunitaria in tema di contrasto.

L'Italia ha, infine, partecipato alla definizione della strategia comune da adottare in ambito comunitario nei confronti delle giurisdizioni individuate dal Gruppo di Azione Finanziaria (*Financial Action Task Force – FATF*) nel cosiddetto *Public Statement*.

Per quanto riguarda il Piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali (oggetto della Parte seconda, paragrafo 1.1.3, della Relazione), l'Italia ha partecipato con un proprio documento di posizione alla fase consultiva lanciata dalla Commissione con il Libro Verde «Costruire un'Unione dei mercati dei capitali». Secondo quanto riportato nella relazione, il Piano, i cui obiettivi di massima sono allineati con la posizione italiana, persegue una maggiore integrazione dei mercati di capitali congiuntamente ad una maggiore convergenza della vigilanza per meglio gestire il rischio sistemico.

Il completamento delle oltre 30 azioni prospettate nel Piano è previsto per il 2019. Tra esse, l'Italia considera prioritarie, nel breve termine, quelle mirate al

rilancio del mercato di cartolarizzazioni di alta qualità e al miglioramento delle informazioni finanziarie, in particolare per le PMI. Nel medio e nel lungo termine, l'Italia guarda invece con particolare interesse alle azioni che possono aumentare il livello di competenze e fiducia degli investitori, favorire la convergenza degli *standard* di sorveglianza a livello europeo, l'armonizzazione del quadro normativo in materia di diritto fallimentare ed il superamento di alcune distorsioni in materia fiscale che, ad esempio, favoriscono l'indebitamento rispetto agli investimenti in conto capitale.

È stato raggiunto, a dicembre 2015, il *general approach* sulla proposta di Regolamento sui criteri relativi alle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS), accompagnata dalla relativa proposta di modifica del Regolamento sulla disciplina prudenziale delle banche (CRR) per la parte relativa alle ponderazioni delle operazioni della specie.

Il progetto consiste nel prevedere ponderazioni di rischio agevolate per quelle operazioni di cartolarizzazione che rispettino criteri di semplicità, trasparenza e standardizzazione e assume rilevanza al fine di rivitalizzare il mercato europeo delle cartolarizzazioni – fortemente penalizzato in seguito alla crisi finanziaria – favorendo di conseguenza una maggiore espansione del credito all'economia.

Quanto alla proposta di un regolamento per la revisione della direttiva 2003/71/CE, cd. direttiva prospetto, la relazione ricorda che il piano d'azione per realizzare l'Unione dei mercati dei capitali si basa su alcuni obiettivi fondamentali: – creare maggiori opportunità per gli investitori, collegare il finanziamento all'economia reale, promuovere un sistema finanziario più forte e robusto, approfondire l'integrazione finanziaria e aumentare la concorrenza.

La posizione italiana sinora espressa è stata in generale positiva. Alcune riserve sono state espresse su determinati punti rispetto ai quali si desidererebbe un diverso e più ambizioso approccio (ad esempio, una maggiore spinta alla convergenza

delle leggi fallimentari, un ampliamento del *focus* a tutte le PMI e non solo alle *start-up* innovative ad alta crescita e una maggiore incisività nel promuovere la disponibilità di informazioni relative alle PMI stesse). Il giudizio finale sul piano d'azione rimane in parte in sospeso e dipenderà largamente dalla forza ed efficacia con cui la Commissione porterà avanti il progetto dell'Unione dei mercati di capitali.

In tema di fiscalità diretta, fiscalità indiretta e contrasto all'evasione fiscale internazionale (oggetto della Parte seconda, capitolo 3, della Relazione, relativo alla Fiscalità e all'Unione doganale) l'attività si è svolta in linea con i lavori OCSE in materia di BEPS (*Base erosion and profit shifting*).

Ricorda a tale riguardo che il progetto BEPS muove dalla constatazione che le strategie poste in essere dalle imprese per sfruttare vuoti legislativi o differenze di regolamentazione tra i diversi Stati al fine di minimizzare l'impatto della tassazione hanno un costo stimato tra i 100 ed i 240 miliardi di dollari all'anno. A tale fenomeno, di dimensione globale, l'OCSE ha cercato di fornire una soluzione globale tramite l'adozione del cosiddetto « pacchetto BEPS »: 15 azioni, che identificano i principali settori di intervento necessari per affrontare l'erosione della base fiscale e lo spostamento dei profitti. Alla loro elaborazione hanno contribuito i paesi OCSE e del G20. Le misure proposte variano dall'elaborazione di *standard* minimi completamente nuovi alla revisione degli standard esistenti, ad approcci comuni che faciliteranno la convergenza delle pratiche nazionali ad indicazioni sulle migliori prassi. Pur costituendo strumenti giuridicamente non vincolanti – di *soft law* –, vi è l'aspettativa che i Paesi che hanno partecipato alla loro elaborazione ne curino l'attuazione.

Per quanto concerne la fiscalità diretta (oggetto della Parte seconda, paragrafo 3.1), la Relazione segnala, in primo luogo, la proposta di direttiva relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCTB, COM(2011)

121), volta a rimuovere ostacoli fiscali che impediscono lo sviluppo del mercato comune, quali l'esistenza di 28 regimi fiscali diversi a cui devono adeguarsi le società che operano nel mercato unico. La Commissione europea, nel proprio programma di lavoro per l'anno 2016 ha preannunciato il ritiro della proposta, che ipotizza l'introduzione di una CCTB facoltativa per lavorare invece nella direzione di una CCTB obbligatoria, almeno per le multinazionali.

Per quanto riguarda la direttiva 2003/49/CE interessi e canoni, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, rileva come si stia valutando la possibilità di inserire una clausola anti-abuso e una clausola sul livello di tassazione minimo effettivo, che assicuri che interessi e *royalties* subiscano un'adeguata forma di tassazione in almeno uno degli Stati membri.

Ricorda quindi come sia stata approvata la direttiva 2014/107/UE, che amplia il ricorso allo scambio automatico di informazioni al fine di prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. Tale testo incorpora lo *standard* CRS (common reporting standard), elaborato dall'OCSE. Di tale testo legislativo il Governo dettaglia la trasposizione nell'ordinamento italiano tramite la legge 18 giugno 2015, n. 95, di ratifica dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sull'applicazione della normativa F.A.-T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), che definisce il quadro normativo necessario per il funzionamento delle iniziative di scambio automatico; un decreto ministeriale, del 28 dicembre 2015, che dà attuazione a tale legge e alla direttiva 2014/107/UE. Segnala inoltre che l'entrata in vigore della direttiva ha comportato la firma, da parte della Commissione europea, di accordi negoziali sullo scambio automatico di informazioni fiscali con Liechtenstein (29 ottobre), San Marino (8 dicembre) e Svizzera (27 maggio). Sono state, inoltre, poste in essere le attività

propedeutiche per la firma di accordi analoghi con Andorra e il Principato di Monaco.

In tema di scambio di informazioni ricorda poi la recente proposta COM(2016) 25, la quale propone di istituire uno scambio automatico ed obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione Paese per Paese.

Per quanto riguarda la fiscalità indiretta (oggetto della Parte seconda, paragrafo 3.2), la Relazione riporta le discussioni avviate sul trattamento fiscale dell'economia digitale al fine di modernizzare il sistema IVA per l'*e-commerce* transfrontaliero. Una delle opzioni allo studio al livello OCSE, all'interno del piano di azione BEPS, è rappresentata dall'applicazione di una ritenuta alla fonte ai pagamenti effettuati da soggetti residenti in un Paese all'atto dell'acquisto di prodotti o servizi digitali presso un *e-commerce provider* estero.

Segnala poi la conclusione, all'interno dell'EU VAT Forum, di una prima fase di sperimentazione di un *ruling* IVA transnazionale, al quale l'Italia sta valutando l'adesione; il prosieguo dei lavori sulla proposta di direttiva sul trattamento dei *voucher* (COM(2012) 206); il ritiro della proposta di direttiva sulla dichiarazione IVA standard (COM(2013) 721); l'inizio di una riflessione sulla possibilità di tassare le sigarette elettroniche ed i prodotti similari; l'inizio di una convergenza delle posizioni degli Stati cooperanti sulla proposta di cooperazione rafforzata sull'imposta su tutte le transazioni finanziarie (COM(2013) 71). In relazione a quest'ultima proposta, ricorda che una precedente proposta rivolta a tutti gli Stati membri dell'Unione non aveva avuto seguito in Consiglio. L'attuale proposta prevede che l'imposta sulle transazioni finanziarie sia introdotta nella forma di cooperazione rafforzata tra un numero limitato di Stati (Belgio, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Austria, Portogallo, Slovenia, Slovacchia) a condizione che almeno una delle parti coinvolte nella transazione sia stabilita sul territorio di uno Stato membro partecipante e che alla

transazione prenda parte un ente finanziario stabilito sul territorio di uno Stato membro partecipante.

La relazione consuntiva riferisce tra l'altro dell'individuazione di un orientamento di massima sul principio della territorialità per la tassazione delle azioni. Con riferimento ai prodotti derivati viene registrata un accordo sul fatto che l'imposta debba avere un'ampia base imponibile con aliquote basse, in modo da rendere minimo l'effetto delocalizzante. Da ultimo, viene ricordato l'inserimento dell'Italia nella rete di cooperazione permanente imperniata sugli uffici centrali di collegamento (CLO – Central Liaison Office) istituiti nei paesi UE e nel *network* Eurofisc.

In tema di contrasto all'evasione fiscale internazionale il paragrafo 3.3 della Parte seconda preannuncia, sulla base dei lavori OCSE in materia di BEPS, l'imminente elaborazione di una bozza di « direttiva anti BEPS ». Il 28 gennaio 2016 la Commissione europea ha presentato la proposta di direttiva del Consiglio recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (COM(2016) 26). Si propone di intervenire in sei settori specifici: deducibilità degli interessi, imposizione in uscita, clausola di *switch-over*, norma generale anti-abuso, norme sulle società controllate estere (CFC) e disallineamenti da ibridi.

In tema di contrasto all'evasione fiscale internazionale, segnala anche la recente Comunicazione della Commissione su una strategia esterna per un'imposizione effettiva (COM(2016) 24 del 28 gennaio 2016). In questo testo si afferma la necessità di riesaminare i criteri di buona *governance* dell'Unione europea con riferimento alla trasparenza e alla concorrenza fiscale in modo che siano chiari, coerenti e riconosciuti a livello internazionale.

Per quanto concerne le politiche relative all'Unione doganale, il paragrafo 3.4 della Parte seconda della Relazione fa anzitutto il punto sui principali atti normativi emanati, o da emanare, in materia doganale.

In primo luogo, viene segnalata la revisione del Regolamento (CE) n. 515/97, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per la corretta applicazione delle normative doganale e agricola, ad opera del Regolamento 2015/1525 del 9 settembre 2015. La revisione, riferisce il Governo, ha il duplice obiettivo di rafforzare l'attività di contrasto alle frodi doganali e di supportare una moderna gestione informatica degli adempimenti, grazie all'utilizzo di strumenti telematici gestiti a livello centralizzato, ma accessibili anche alle autorità competenti degli Stati membri.

In relazione alla proposta di direttiva sul quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali – COM(2013)884, dopo una prima parte dell'anno 2015 in cui è stato seguito il programma di lavoro adottato durante il semestre di Presidenza, la seconda parte dell'anno ha visto rallentamenti nei lavori a causa della lettera, predisposta dal Regno Unito e cofirmata da molti altri Stati membri, in cui alcuni ministri delle finanze non hanno riconosciuto l'esigenza di uniformare le sanzioni doganali nell'Unione europea e chiedono alla Commissione il ritiro della proposta. La Relazione segnala che l'Italia ha promosso, insieme ad altri Stati membri, un'iniziativa a favore della prosecuzione dei lavori, reputando infatti che un certo grado di armonizzazione in materia permetterebbe un trattamento più uniforme degli operatori economici all'interno dell'Unione Europea, in special modo in vista dell'adozione del Codice Doganale dell'Unione. La Commissione ha confermato di non accogliere la proposta di ritiro della Direttiva in esame. L'esame da parte della plenaria del Parlamento europeo è previsto per la seduta del 13 settembre 2016.

Per quanto riguarda invece il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per la riforma del sistema europeo sui marchi d'impresa, la relazione segnala la rilevanza per le Amministrazioni doganali delle norme sulla tutela delle merci in

transito ai fini della lotta alla contraffazione rilevando come il Governo abbia partecipato attivamente al negoziato in ambito europeo.

A tale ultimo riguardo ricorda che il pacchetto legislativo UE per la riforma del marchio comprende anzitutto il Regolamento n. 2015/2424, entrato in vigore il 23 marzo 2016, che consente agli utenti di registrare un marchio europeo con procedure più accessibili, grazie ad una riduzione dei costi, a un incremento della certezza del diritto e a una migliore tutela contro la contraffazione. Il regolamento rivede anche le imposte da pagare all'Ufficio, riducendo le tasse dovute per il rinnovo dei marchi. A partire dal 23 marzo 2016 l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) ha assunto la nuova denominazione di Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO); il marchio comunitario è chiamato marchio dell'Unione europea. Il pacchetto si completa con la Direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa; essa intende ravvicinare non solo le disposizioni di diritto sostanziale, ma anche le norme procedurali riguardanti la registrazione del marchio in UE; si intende inoltre garantire che i marchi d'impresa registrati abbiano la stessa protezione negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri.

Passando al nuovo Codice doganale dell'Unione, la Relazione ricorda che esso è stato istituito dal regolamento (UE) n. 952/2013 con l'obiettivo di allineare la disciplina doganale europea al quadro giuridico introdotto con il Trattato di Lisbona, con l'obiettivo di rafforzare l'armonizzazione delle procedure e dei controlli doganali, anche mediante la riduzione delle deroghe nazionali e l'informatizzazione dei processi a livello UE. Un gruppo limitato di norme (elencate dal primo comma dell'articolo 288) si applica dalla data di entrata in vigore (30 ottobre 2013), mentre le altre disposizioni diverranno applicabili a partire dal 1° maggio 2016, una volta adottati ed entrati in vigore gli atti della Commissione relativi al Codice

(atto delegato – AD e atto di esecuzione – AE). Al Codice del 2013 sono stati successivamente affiancati i regolamenti (UE) n. 2446/15, 2447/16 e 341/2016, che recano alcune norme applicative anche di carattere sostanziale, tra l'altro, in materia di scambio e archiviazione di dati.

Tra le principali novità del codice doganale segnala la procedura centralizzata di sdoganamento, la concorrenza tra i rappresentanti doganali degli Stati membri, la cooperazione tra le autorità doganali e lo scambio di informazioni, l'adesione ai principi giurisprudenziali della Corte di giustizia in materia di proporzionalità, effettività e dissuasione, pur senza la completa armonizzazione delle norme sanzionatorie.

La Relazione dà conto della partecipazione del Governo alle riunioni del Comitato Codice doganale (CCD) in seno al quale è stato discusso l'Atto delegato necessario alla completa attuazione del Codice. Viene segnalato in particolare che, rispetto all'adozione dell'Atto Delegato, avvenuta in data 21 ottobre 2015, il Governo italiano ha espresso voto favorevole, con riserva limitatamente alla mancanza delle norme procedurali concernenti le deroghe all'obbligo di presentazione delle merci in dogana, previste dall'articolo 181, paragrafo 1, lettera b), del Codice doganale.

Le questioni informatiche sono state stralciate dal testo per essere inserite nell'Atto di delega sulle disposizioni transitorie (TDA).

Riguardo alla *governance* dell'Unione doganale, la Relazione consuntiva riferisce che la Commissione europea ha recepito le osservazioni degli Stati Membri sulla proposta di riforma, tra le quali quelle del Governo italiano relative al Codice e alla riforma della *governance* dei due Gruppi doganali al Consiglio (il Gruppo Unione Doganale ed il Gruppo di Cooperazione Doganale) a seguito di specifico mandato contenuto nelle Conclusioni del Consiglio sulla riforma della *governance* dell'Unione doganale, adottate a maggio del 2014. In tale ambito la Commissione intende presentare una Comunicazione al Parlamento

Europeo e al Consiglio contenente le cosiddette *blueprints* di riforma della *governance* dell'Unione doganale.

Nel corso del 2015 è continuata la discussione sui nuovi modelli di *governance* tra le opzioni individuate durante la presidenza italiana. In particolare, la discussione si è focalizzata su un progetto pilota, teso a individuare il *forum* istituzionale ideale – tra quelli esistenti – per definire gli orientamenti strategici nel settore doganale, nonché predisporre un documento che rappresenti il Quadro Strategico di Politica Doganale (*Customs Strategic Policy Framework* - CSPF). Relativamente al *forum*, è stata condivisa l'idea dell'Italia dell'utilità di un innalzamento del livello politico di discussione delle tematiche doganali. Gli attuali due Trii di presidenza (Italia, Lettonia e Lussemburgo con Paesi Bassi, Repubblica slovacca e Malta) hanno quindi discusso, anche in sessioni informali, l'intero progetto pilota, incluso il CSPF.

È, inoltre, continuata l'attività di collaborazione e impulso alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione delle violazioni doganali-comunitarie e nazionali, attraverso gli strumenti previsti dalla Convenzione cosiddetta «Napoli II», la quale riguarda la mutua assistenza e la cooperazione fra amministrazioni doganali con lo scopo di rafforzare la cooperazione nella lotta contro le violazioni dei regolamenti doganali nazionali e comunitari. La Convenzione ha sostituito il precedente accordo di Napoli siglato nel 1967. La Convenzione ha istituito un ufficio centrale, designato all'interno dell'amministrazione doganale di ciascuno Stato membro, col compito di coordinare le domande di assistenza provenienti da tutto il territorio comunitario.

Al riguardo il Governo, nelle more dell'emanazione del provvedimento ministeriale attuativo dell'Ufficio centrale di coordinamento, accoglie e inoltra direttamente le richieste da e per gli Organi collaterali esteri.

Con riferimento ai Servizi assicurativi, il paragrafo 4.6 della Parte Seconda della Relazione ricorda, nel 2015, l'*iter* di ap-

provazione della cosiddetta Direttiva IMD2 (la cui denominazione è stata mutata in IDD – *insurance distribution directive*) – che modifica la direttiva 2002/92/CE in materia di intermediazione assicurativa, ha superato la fase finale di discussione in trilogò (Commissione, Consiglio e Parlamento dell'Unione europea) e, in esito agli accordi tra le parti, è in attesa di definitiva formale adozione.

È stato invece completato l'iter di recepimento della nuova normativa UE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (cosiddetta Solvibilità II, recepita in Italia con il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74): tale normativa introduce un nuovo regime di vigilanza prudenziale con l'obiettivo di fornire un quadro regolamentare finalizzato alla massima tutela degli utenti del servizio assicurativo. Particolare accento è posto sul rischio e sulla capacità delle imprese di misurarlo e gestirlo; in tale contesto, sono previsti nuovi requisiti patrimoniali ancorati ai rischi effettivamente corsi e vengono introdotti nuovi criteri di valutazione e nuove modalità per la misurazione e mitigazione dei rischi; parimenti, da un punto di vista più qualitativo, la nuova normativa pone l'accento sulla *governance* delle imprese di assicurazione, responsabilizzandone il Board ed introducendovi nuove funzioni aziendali.

Per quanto attiene ai temi del coordinamento nazionale delle politiche europee, oggetto della quinta Parte della Relazione, evidenzia in primo luogo gli sforzi compiuti dal Governo per rafforzare ulteriormente il coordinamento tra le diverse amministrazioni nazionali, sia per quanto riguarda la fase ascendente degli atti dell'Unione europea, sia per quanto concerne il contenzioso in atto presso la Corte di giustizia dell'Unione europea.

In tale contesto il paragrafo 4.2 segnala il peggioramento rispetto al 2014 del tasso di trasposizione nell'ordinamento italiano delle direttive riguardanti il mercato interno (cosiddetto *scoreboard* del mercato interno), causato principalmente dalla complessità delle procedure

interne di recepimento delle direttive, sia in via legislativa sia in via amministrativa: a tale riguardo la Relazione rileva come tale problematica dovrebbe essere parzialmente risolta dall'anticipo del termine di adozione degli schemi di decreto di recepimento delle direttive disposto dall'articolo 29 della legge n. 115 del 2015.

Inoltre il paragrafo 4.3 evidenzia come anche nel 2015 si sia perseguito l'obiettivo prioritario di ridurre il numero di infrazioni comunitarie pendenti nei confronti dell'Italia: in particolare nel corso dell'anno sono state archiviate 31 procedure, che sono state peraltro bilanciate da altrettante nuove contestazioni, per un totale complessivo di 89 infrazioni pendenti a fine 2015, di cui 7 relative a questioni di fiscalità e dogane.

Avverte quindi di aver formulato sulla Relazione una proposta di parere favorevole con alcune premesse (*vedi allegato 2*), la quale è stata trasmessa informalmente via e-mail ai componenti della Commissione nella mattinata odierna.

Daniele PESCO (M5S), nel richiamare le considerazioni del relatore in relazione all'intenzione del Governo di rafforzare il ruolo di partecipazione dell'Italia ai processi europei, rilanciando l'azione delle istituzioni comunitarie attraverso l'adozione di un approccio più propriamente politico con l'obiettivo di raggiungere obiettivi ambiziosi, ritiene che dall'analisi della partecipazione dell'Italia a tali processi nel corso del 2015 emergano invece gravi criticità.

Con riferimento all'Unione bancaria e, in particolare, alle disposizioni attuative della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (*Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD*), recepita in Italia con i decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 2015, evidenzia infatti come le misure contenute nei suddetti provvedimenti abbiano causato gravi danni ai cittadini. Al riguardo ricorda le gravi difficoltà finanziarie causate a numerosi risparmiatori dal processo



di risoluzione delle quattro banche «salvate» dal Governo con le norme introdotte nella legge di stabilità 2016, sottolineando inoltre il gravissimo errore compiuto dall'Esecutivo nel recepire il meccanismo del *bail in*, che l'Italia avrebbe dovuto rifiutarsi di accettare, anche a costo di affrontare, in conseguenza di tale decisione, un'eventuale procedura di infrazione da parte dell'Unione europea.

Nel ribadire quindi il suo giudizio sostanzialmente negativo su rilevanti questioni connesse al processo di partecipazione dell'Italia all'UE, preannuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore e sulla Relazione nel suo complesso.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**7-00910 Laffranco: Reimpiego presso le Agenzie fiscali del personale del Corpo della guardia di finanza giudicato non idoneo al servizio militare.**

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 30 marzo scorso.

Paolo PETRINI, *presidente*, ricorda che, nel corso della precedente seduta di discussione, il rappresentante del Governo aveva chiesto un rinvio della discussione, al fine di disporre di tutti gli elementi necessari per formulare una compiuta valutazione della risoluzione.

Il Viceministro Luigi CASERO richiama innanzitutto il contenuto della risoluzione, la quale sottopone all'attenzione del Governo l'esigenza di portare a compimento le procedure di definizione del transito del personale della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare, nelle aree funzionali del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, al fine di consentire un miglior reimpiego del suddetto personale, con minore impatto sulla grave situazione personale ed economica che lo stesso è chiamato ad affrontare, rammenta che la risoluzione intende impegnare l'Esecutivo ad adottare iniziative per definire uno specifico provvedimento di natura regolamentare che consenta la collocazione dei predetti soggetti anche presso le sedi delle agenzie fiscali in prossimità dell'ultimo luogo di impiego operativo.

Al riguardo, fa presente come l'articolo 14, comma 5, della legge n. 266 del 1999 disponga che « il personale del Corpo della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 339 del 1982, da definire con decreto da emanare di concerto con i ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica ».

Nel ricordare che, in attuazione della citata disposizione, è stato emanato il decreto interministeriale 18 aprile 2002, rileva come il transito del personale della Guardia di Finanza, dichiarato inidoneo, nei corrispondenti ruoli civili del MEF, si perfeziona con provvedimento ministeriale che dispone il reimpiego dell'interessato nell'ambito delle Ragionerie territoriali e delle Commissioni tributarie provinciali insistenti presso la sede individuata secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale n. 47860 del 2013.

Segnala quindi come tale decreto preveda che, all'atto della domanda, il militare possa scegliere di essere assegnato presso:

l'ultima sede corrispondente alla provincia nel cui ambito ha prestato servizio per almeno due anni antecedenti alla data del giudizio di riforma, nel numero massimo di posti fissato per ogni anno solare;

una delle sedi provinciali indicate nell'articolo 2 del citato decreto n. 47860, per un massimo di due unità per ogni singola sede, qualora non sia esperibile l'opzione di cui al precedente alinea, a causa del superamento del numero massimo di posti o della mancanza del requisito della permanenza minima.

Inoltre gli articoli 3 e 4 del richiamato decreto consentono, successivamente all'immissione in servizio, di richiedere il trasferimento ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alle strutture della Direzione regionale delle dogane e dei monopoli della Lombardia, nel numero massimo di cinque unità di personale per anno solare e per un massimo di una unità per singola sede di servizio, previo superamento di un colloquio volto ad accertare l'idoneità del dipendente a espletare le attività istituzionali affidate all'amministrazione doganale, nonché il trasferimento a talune individuate Direzioni provinciali dell'Agenzia delle entrate e del territori, nei limiti di un continente complessivo di dieci unità per anno solare e per un massimo di due unità per ciascuna Direzione provinciale, previo colloquio con il dipendente.

Fa presente quindi come, ciò premesso, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli abbiano segnalato che una quota della limitata percentuale di ricambio delle uscite del proprio personale va riservata, alla luce della normativa vigente, al personale in mobilità proveniente da altre amministrazioni quali ad esempio quelle delle province e della Croce Rossa.

Segnala inoltre come l'Agenzia delle dogane rilevi che, per l'anno in corso, è stato conseguito l'integrale passaggio di tutto il personale nella sezione « dogane », con conseguente soppressione delle distinte sezioni del ruolo unico del personale non dirigenziale previsto in esito all'accorpamento dell'Agenzia delle dogane e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli e che l'eventuale acquisizione del personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato, dovrà avvenire nell'ambito di specifici contingenti, riservandosi di individuare le possibili strutture territoriali destinatarie, previa informativa alle organizzazioni sindacali, sulla base della situazione degli organici e delle reali esigenze di servizio.

Osserva altresì come, in merito alla possibilità di collocare il suindicato personale anche presso le sedi delle agenzie fiscali, occorrerebbe modificare l'articolo 1 del decreto ministeriale 18 aprile 2002.

Rileva quindi come il Governo condivida sostanzialmente gli obiettivi della risoluzione, nel quadro della normativa vigente in materia.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) accoglie positivamente la posizione del Governo, espressa dal Viceministro attraverso il suo ampio e dettagliato intervento. Rileva infatti come essa prelude a una soddisfacente soluzione della tematica, posta dalla sua risoluzione, circa il reimpiego del personale del Corpo della Guardia di finanza giudicato non idoneo al servizio militare, consentendo al predetto personale, giudicato inidoneo a proseguire il servizio, di essere collocato presso le sedi delle agenzie fiscali situate in prossimità dell'ultimo luogo di impiego operativo ed evitando quindi al predetto personale l'onere di gravi disagi.

Auspica quindi che la Commissione proceda già nella seduta odierna all'espressione del voto sulla sua risoluzione.

La Commissione approva la risoluzione.

**7-00919 Ribaudò:** Iniziative per modificare il termine entro cui i CAF devono trasmettere le dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle entrate.

*(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00176).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Francesco RIBAUDO (PD) illustra la propria risoluzione, la quale sottopone all'attenzione del Governo la necessità di adottare iniziative per modificare il termine entro cui i CAF devono trasmettere le dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle entrate.

In tale ambito ricorda che, tenuto conto delle esigenze manifestate dai soggetti tenuti alla trasmissione dei dati e della necessità di assicurare l'invio di informazioni il più possibile corrette e complete ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, in considerazione del fatto che si tratta del primo anno di avvio della trasmissione dei dati delle spese sanitarie, l'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 14464/2016, ha stabilito che la comunicazione al sistema tessera sanitaria relativa alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti nel periodo d'imposta 2015 e ai relativi rimborsi deve essere effettuata dalle strutture sanitarie, dai medici e dalle farmacie entro il 9 febbraio 2016 in luogo del 31 gennaio.

Rileva quindi come lo spostamento dei termini comporterebbe lo slittamento delle scadenze successive relative agli adempimenti dei contribuenti, dei CAF e dei professionisti abilitati e come l'Agenzia delle entrate, per poter predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata, oltre ad attingere ai dati di cui è già in possesso, debba acquisire una serie di dati da soggetti terzi inerenti ai redditi percepiti dal contribuente, alle ritenute subite e alle addizionali trattenute dal sostituto di imposta, nonché alle spese, detraibili a quelle deducibili sostenute nell'anno dal contribuente.

Al riguardo rammenta inoltre che le suddette informazioni pervengono all'A-

genzia delle entrate tramite la comunicazione unica che i sostituti di imposta sono obbligati a trasmettere entro il 7 marzo di ogni anno e tramite le comunicazioni che i soggetti eroganti mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari devono inviare entro il 28 febbraio di ciascun anno.

In tale contesto, nella consapevolezza che l'introduzione di un apparato sanzionatorio così pesante volto a punire il ritardo o l'omissione dell'invio di tali comunicazioni è finalizzato a scongiurare mancanze di informazioni che paralizzerebbero l'intero processo, evidenzia tuttavia come la grande mole di dati da trasmettere e le stringenti tempistiche previste rischiano di sottoporre i soggetti interessati a margini di errore consistenti.

Ritiene quindi che la previsione di un maggior lasso di tempo potrebbe migliorare il lavoro degli operatori riducendo il margine di errore ed evitando così che i fisiologici ritardi che si accumulano durante il processo ricadano unicamente su di loro.

A tale riguardo rammenta che, nel 2015, anno di introduzione sperimentale della dichiarazione dei redditi precompilata, la proroga al 23 luglio, sostanzialmente, non ha prodotto particolari disagi ai contribuenti e i rimborsi fiscali sono stati erogati con le retribuzioni o le pensioni, alle scadenze abituali e che, nel corso della seduta del 10 febbraio 2016, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 210 del 2015 (cosiddetto « decreto milleproroghe »), è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno n. 9/3513-A/111, che impegna l'Esecutivo a valutare l'opportunità di concedere ai CAF-dipendenti, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale, un margine ulteriore di tempo per trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte.

In tale contesto la risoluzione impegna il Governo ad assumere iniziative per modificare il termine previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto ministeriale n. 164 del 1999, come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto

legislativo n. 175 del 2014, affinché i CAF-dipendenti, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale, provvedano a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, le dichiarazioni predisposte entro il 23 luglio di ciascun anno, a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno il 70 per cento delle medesime dichiarazioni, dando altresì al contribuente la facoltà di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno senza determinarne conseguenze in termini di sanzioni e interessi.

Il Viceministro Luigi CASERO, nel condividere l'impostazione della risoluzione, sottolinea come il meccanismo della dichiarazione dei redditi precompilata rappresenti un passo avanti molto importante, motivo di grande soddisfazione per il Governo, in quanto esso si inserisce nel processo di semplificazione e modernizzazione del rapporto tra cittadini e fisco, costituendo un'innovazione di grande rilevanza, la quale coinvolge un grande numero di contribuenti, pari a circa venti milioni.

Rileva inoltre come si tratti di un processo ancora in fase sperimentale, durante la quale si sta progressivamente ampliando il novero dei dati ricompresi nella dichiarazione precompilata.

Sottolinea quindi come il successo di tale operazione, la quale costituisce un successo per il Paese nel suo complesso, sia un obiettivo fondamentale che il Governo è deciso a realizzare, evidenziando l'intenzione dell'Esecutivo di trovare adeguata soluzione alle difficoltà tecniche che la prima attuazione di tale procedura per la comunicazione dei dati comporta.

Al riguardo, nel rammentare che, già nel 2015, primo anno di introduzione sperimentale della dichiarazione dei redditi precompilata, il Governo ha prorogato al 23 luglio il termine entro il quale i CAF-dipendenti erano tenuti a trasmettere, in via telematica, all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte, valuta

favorevolmente la richiesta, recata nell'impegno contenuto nella risoluzione, di prorogare nuovamente tale termine al 23 luglio, dando altresì al contribuente la facoltà di inviare direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno. Al riguardo evidenzia come sia necessario contemperare l'esigenza di proroga del termine con la necessità di evitare disagi ai contribuenti, e fissando, quindi, un termine che consenta l'erogazione dei rimborsi fiscali alle scadenze stabilite.

Con riferimento alla parte dell'impegno contenuto nella risoluzione, con cui si chiede al Governo di condizionare la proroga di tale termine alla condizione che, entro il 7 luglio dello stesso anno, i CAF-dipendenti abbiano effettuato la trasmissione di almeno il 70 per cento delle medesime dichiarazioni, ritiene tuttavia che la citata misura del 70 per cento risulti eccessivamente ridotta, chiedendo quindi di riformulare la risoluzione nel senso di elevare tale percentuale all'80 per cento.

Michele PELILLO (PD) accoglie favorevolmente la proposta di riformulazione della risoluzione avanzata dal Viceministro, ritenendo che esistano tutte le condizioni per procedere già nella seduta odierna alla votazione dell'atto di indirizzo.

Francesco RIBAUDO (PD) riformula la sua risoluzione nel senso indicato dal Viceministro, raccomandando inoltre al Governo l'esigenza di procedere in tempi rapidi all'adozione dei provvedimenti attuativi connessi con l'impegno contenuto nell'atto di indirizzo.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) concorda con l'esigenza, segnalata dal deputato Ribaudò, di velocizzare l'adozione dei provvedimenti attuativi in materia, al fine di non vanificare l'obiettivo della risoluzione.

Paolo PETRINI, *presidente*, avverte che la risoluzione è stata sottoscritta anche dai deputati Barbanti, Colaninno, Gutgeld e Ragosta.

La Commissione approva la risoluzione, come riformulata, che assume il numero 8-00176 (*vedi allegato 3*).

**La seduta termina alle 14.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*RISOLUZIONI*

*7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.*

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale. C. 3529 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3529, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda, per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012;

rilevato come l'Accordo sia stato redatto sulla base del modello TIEA (*Tax information Exchange agreement*) predi-

sposto dall'OCSE, risulti in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi internazionali in tema di potenziamento degli strumenti di contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale e consenta in particolare di superare il segreto bancario, in conformità con gli *standard* dell'OCSE »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4);

rilevato innanzitutto come la Relazione sia stata opportunamente strutturata in modo da consentire un agevole confronto con i contenuti delle corrispondenti relazioni programmatiche;

evidenziato come l'azione del Governo presso gli organismi europei nel 2015 si sia concentrata sull'obiettivo fondamentale di rilanciare i processi europei, stimolando un approccio più politico da parte delle istituzioni europee, per consentire all'Unione europea di recuperare slancio e capacità di iniziativa, in linea con quanto già auspicato dalla Presidenza italiana dell'Unione nel 2014 e, successivamente, dalla Commissione Juncker;

segnalata in tale contesto l'esigenza di porre al centro dell'agenda europea il rilancio della crescita e dell'occupazione in Europa, utilizzando appieno tutti gli strumenti necessari per realizzare gli investimenti strategici, nonché applicando con intelligenza i meccanismi sulla flessibilità di bilancio, nella prospettiva di rafforzare e completare realmente l'Unione Economica e Monetaria;

rilevato a tale riguardo come il riavvio di uno stabile processo di crescita

economica e sociale costituisca condizione indispensabile per ripristinare un ampio consenso europeo sulla positività storica dell'esperienza dell'Unione e per riavvicinare effettivamente i cittadini alle istituzioni della UE;

evidenziata in tale prospettiva l'esigenza di perseguire una serie di ambiziosi obiettivi di politica economica, quali in primo luogo la convergenza strutturale delle economie, il completamento dell'Unione finanziaria, la promozione di una politica fiscale responsabile, il contrasto alla frode, all'evasione ed all'elusione fiscale, al fine di sostenere in primo luogo la ripresa dell'economia reale e legale;

rilevata l'esigenza di rafforzare ulteriormente il coordinamento tra le diverse amministrazioni nazionali, sia per quanto riguarda la fase ascendente degli atti dell'Unione europea, sia per quanto concerne il contenzioso in atto presso la Corte di giustizia dell'Unione europea, anche al fine di migliorare il tasso di trasposizione nell'ordinamento italiano delle direttive riguardanti il mercato interno (cosiddetto *scoreboard* del mercato interno), nonché di ridurre ancora il numero di infrazioni comunitarie pendenti nei confronti dell'Italia,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 3

**Risoluzione 7-00919 Ribaudò: Iniziative per modificare il termine entro cui i CAF devono trasmettere le dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle entrate.**

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

premesso che:

tenuto conto delle esigenze manifestate dai soggetti tenuti alla trasmissione dei dati e della necessità di assicurare l'invio di informazioni il più possibile corrette e complete ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, in considerazione del fatto che si tratta del primo anno di avvio della trasmissione dei dati delle spese sanitarie, l'Agenzia delle entrate ha stabilito con provvedimento n. 14464/2016 che la comunicazione al sistema tessera sanitaria relativa alle spese, sanitarie sostenute dagli assistiti nel periodo d'imposta 2015 ed ai relativi rimborsi, deve essere effettuata dalle strutture sanitarie, dai medici e dalle farmacie entro il 9 febbraio 2016 in luogo del 31 gennaio;

lo spostamento dei termini comporterebbe quindi lo slittamento delle scadenze successive relative agli adempimenti dei contribuenti, dei CAF e dei professionisti abilitati;

l'Agenzia delle entrate per poter predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata, oltre ad attingere ai dati di cui è già in possesso, deve acquisire una serie di dati da soggetti terzi inerenti ai redditi percepiti dal contribuente, alle ritenute subite e alle addizionali trattenute dal sostituto di imposta, nonché alle spese, detraibili a quelle deducibili sostenute nell'anno dal contribuente;

le suddette informazioni pervengono all'Agenzia delle entrate tramite la

comunicazione unica che i sostituti di imposta sono obbligati a trasmettere entro il 7 marzo di ogni anno e tramite le comunicazioni che i soggetti eroganti mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari devono inviare entro il 28 febbraio di ciascun anno;

pur nella consapevolezza che l'introduzione di un apparato sanzionatorio così pesante volto a punire il ritardo o l'omissione dell'invio di tali comunicazioni sia finalizzato a scongiurare mancanze di informazioni che paralizzerebbero l'intero processo, tuttavia la grande mole di dati da trasmettere e le stringenti tempistiche previste rischiano di sottoporre i soggetti interessati a margini di errore consistenti;

la previsione di un maggior lasso di tempo potrebbe migliorare il lavoro degli operatori riducendo il margine di errore ed evitando così che i fisiologici ritardi che si accumulano durante il processo ricadano unicamente su di loro;

nel 2015, anno di introduzione sperimentale della dichiarazione dei redditi precompilata, la proroga al 23 luglio, sostanzialmente, non ha prodotto particolari disagi ai contribuenti e i rimborsi fiscali sono stati erogati con le retribuzioni o le pensioni, alle scadenze abituali;

nel corso della seduta del 10 febbraio 2016, in sede di esame del cosiddetto « decreto milleproroghe » di cui al decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è stato accolto dal Governo



l'ordine del giorno n. 9/3513-A/111, che impegna l'esecutivo a valutare l'opportunità di concedere ai CAF-dipendenti, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale, un margine ulteriore di tempo per trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte,

impegna il Governo

ad assumere iniziative per modificare il termine previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, così come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, affinché i CAF-dipendenti, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale, provvedano a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, le dichiarazioni predisposte entro

il 23 luglio di ciascun anno a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80 per cento delle medesime dichiarazioni, dando altresì al contribuente la facoltà di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno senza determinarne conseguenze in termini di sanzioni e interessi.

(8-00176) « Ribaudò, Pelillo, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Cinzia Maria Fontana, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Petrini, Sanga, Zoggia, Barbanti, Colaninno, Gutgeld, Ragosta ».

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	242
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	252
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame emendamenti e conclusione – Parere favorevole su articolo aggiuntivo 14.0.35 Relatore XIV Commissione; parere contrario sulle restanti proposte emendative</i> ) .....	247
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti e subemendamenti trasmessi dalla XIV Commissione</i> ) .....	253
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	257
Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 Catanoso e abbinate (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	248

##### RISOLUZIONI:

7-00933 Luigi Gallo: Sull'immissione in ruolo di talune categorie di docenti precari ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ).	
7-00957 Ghizzoni: Sull'immissione in ruolo di talune categorie di docenti precari ( <i>Discussione e rinvio – Abbinamento alla risoluzione 7-00933</i> ) .....	248

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure. C. 2572 Carocci ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	249
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	249
ALLEGATO 4 ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	258
ALLEGATO 5 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	265

##### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 aprile 2016. – Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA, indi della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. – Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia e la sottosegretaria di Stato per i beni, le attività culturali e il turismo, Dorina Bianchi.

##### La seduta comincia alle 13.35.

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015.**

**Doc. LXXXVII, n. 4.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Bruno MOLEA, *presidente*, avverte che, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Tamara BLAŽINA (PD), *relatrice*, illustra il documento recante il resoconto delle azioni svolte dal Governo italiano nelle Istituzioni europee nel 2015. La Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere per le parti che le competono, ma, di fatto, si tratta di una presa d'atto dell'operato del Governo. Ricorda che la partecipazione dell'Italia all'Unione europea si manifesta in diverse forme all'interno dei singoli organismi previsti dai Trattati. In tali sedi il Governo italiano dà un apporto in termini d'indirizzo e d'impulso alle politiche di settore dell'Unione europea, attuando così in forma concreta la cosiddetta fase ascendente del diritto comunitario. Rispetto all'esercizio di questa specifica ed importante funzione, il Parlamento è informato sia in via preventiva attraverso la Relazione programmatica, sia in quella consuntiva con la Relazione in oggetto. Mentre sul primo documento le Commissioni parlamentari di merito possono dare contributi di tipo operativo, perché si tratta di azioni ancora da proporre e portare nelle sedi opportune, sul consuntivo – generalmente – le Commissioni parlamentari si limitano a una presa d'atto, accompagnata per lo più dalla verifica se le raccomandazioni, contenute nel parere sulla Relazione programmatica, abbiano avuto seguito.

Nel documento consuntivo del 2015 sono di precipuo interesse per la Commissione cultura i seguenti paragrafi: in parte l'1.2.3. (Proprietà intellettuale e industriale), in parte il 5.1. (Ricerca), il 15.1 (Politiche per l'istruzione e la formazione), il 15.3 (Politiche per lo sport) e il 16.1 – (Politiche per la cultura e l'audiovisivo). Precisa che i primi due punti riguardano solo parzialmente la VII Commissione, in quanto ineriscono più direttamente al mercato e allo sviluppo tecnologico. Per quanto riguarda il diritto d'autore rimanda alla discussione attualmente in corso presso la XIV Commissione sull'at-

tuazione della direttiva europea e su cui è intervenuto recentemente il ministro Franceschini. Rileva poi che, sia a livello europeo, sia a livello italiano si sta cercando la soluzione migliore per bilanciare gli interessi dei fornitori di servizi, da un lato, e dei fornitori di contenuti, dall'altro.

Osserva inoltre che, sul tema della ricerca, il Governo ha partecipato attivamente ai diversi programmi promossi in ambito europeo, legati in particolare al nuovo periodo di programmazione 2014-2020, a cui va ricondotto il Programma nazionale della Ricerca 2015-2020. Per quanto riguarda il 2015 va sottolineata l'attività di coordinamento nel Comitato di Programma di « Horizon 2020 ». Molto più articolato è il capitolo 15.1, quello attinente alle politiche di istruzione e formazione, ricordando che in quest'ambito il Consiglio dell'Unione europea, nella composizione dei ministri all'istruzione, ha adottato in data 23 novembre 2015, con il concorso fattivo dell'Italia, il documento « Nuove priorità per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione », che ha definito il nuovo ciclo di lavoro per il quinquennio 2016-2020. In particolare, il documento conferma le quattro priorità strategiche del precedente ciclo 2010-2015 (consentire che l'apprendimento permanente e la mobilità diventino una realtà; migliorare qualità ed efficacia di istruzione e formazione; promuovere equità, coesione sociale, cittadinanza attiva; incoraggiare la creatività e l'innovazione, inclusa l'imprenditorialità con la riduzione da 13 a 6 dei settori prioritari di intervento, ognuno dei quali contribuisce all'attuazione di uno o più obiettivi strategici.

Nella medesima occasione, il Consiglio Istruzione ha adottato un documento in materia di contrasto all'abbandono scolastico, che ha sottolineato la necessità di risposte inclusive da parte di tutti i soggetti interessati, anche non appartenenti al settore istruzione, nonché la necessità di agire sul fronte della prevenzione. Inoltre, si evidenziano la partecipazione ai gruppi di lavoro europei per la costruzione e il rafforzamento di indicatori e parametri

per la misurazione della *performance* nel processo Istruzione e formazione 2020 e la partecipazione alla settima indagine *Eurostudent* (2012-2015) sulle condizioni di vita e di studio degli studenti universitari in Italia.

Nel documento in esame, il Governo ricapitola in maniera dettagliata tutti i provvedimenti adottati sul piano interno in materia di scuola e università, in particolare quelli contenuti nella Buona scuola, già largamente noti alla Commissione cultura. Vengono inoltre riportate le diverse iniziative e misure messe in campo in attuazione degli obiettivi delineati in sede europea, con particolare riferimento all'istruzione degli adulti e all'integrazione linguistica e sociale degli immigrati e dei detenuti. Ricorda, in particolare, la conclusione delle operazioni relative al PON «Competenze per lo sviluppo» e al PON «Ambienti per l'apprendimento», destinate, nell'ambito della programmazione 2007/2013, alle regioni dell'Obiettivo convergenza, e l'avvio del «PON per la scuola-competenze e ambienti per l'apprendimento 2014/2020».

In particolare, per i due PON relativi alla programmazione 2007/2013, si mette in evidenza il raggiungimento di importanti livelli di *performance* sia sul fronte degli impegni finanziari, sia su quello dei pagamenti verso gli istituti scolastici beneficiari, con il raggiungimento, al 31 dicembre 2015, del 100 per cento della spesa. Per quanto riguarda l'Università, l'Italia ha rilanciato la mobilità internazionale di studenti e docenti universitari, attraverso, fra l'altro: a) la destinazione a tale obiettivo di specifiche risorse (fra le quali Fondo giovani, FFO, fondo per le università non statali, prosecuzione del programma Rita Levi Montalcini); b) l'accredito di nove corsi di Master congiunti *Erasmus Mundus*, programmi di studio internazionali, offerti da consorzi internazionali di atenei provenienti da almeno 3 Paesi aderenti, al termine dei quali viene rilasciato un unico titolo di studio internazionale; c) la valutazione delle istituzioni italiane che si sono candidate alla *Erasmus Charter for Higher Education* —

che rappresenta una condizione preliminare per la partecipazione a iniziative di mobilità per l'apprendimento dei singoli e/o alla cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche nell'ambito del programma —, dichiarandole tutte eleggibili; d) il lancio del sistema di «Garanzia europea ai prestiti Erasmus», che finanzia gli studenti che intendano frequentare un corso di specializzazione al di fuori del proprio Paese.

In riferimento al capitolo sullo sport, la Relazione evidenzia che, nel contesto dei negoziati svoltisi nel 2015, in linea con quanto previsto dal Piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport 2014-2017, al fine di promuovere l'educazione fisica nell'età scolare, la posizione italiana è stata tesa a: aumentare la cooperazione fra scuole e associazioni sportive, elaborare modelli innovativi per i corsi di educazione fisica, promuovere il ruolo dei genitori e degli atleti di alto livello come modelli di ruolo, incentivare le scuole e gli alunni attivi, trarre vantaggio dai grandi eventi sportivi svolti in Europa per aumentare la motivazione dei giovani. Ricorda, in particolare, che il Piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport 2014-2017 mira ad integrare e rafforzare l'impatto delle attività avviate nel quadro del programma Erasmus *plus* nel campo dello sport. In merito al tema dell'integrità dello sport, oltre al supporto alla Commissione europea per contribuire alla ratifica da parte dell'Unione europea della Convenzione, l'Italia sta predisponendo un proprio disegno di legge di ratifica della stessa Convenzione internazionale del Consiglio d'Europa contro il *match-fixing*, cioè sul contrasto della manipolazione dei risultati sportivi.

Quanto infine alle Politiche per la cultura e l'audiovisivo, la relazione sottolinea che per la prima volta l'Italia ha negoziato con la Commissione dell'Unione europea un PON interamente dedicato allo sviluppo del patrimonio culturale: si tratta del PON «Cultura e sviluppo», con una dotazione finanziaria di circa 490 milioni di euro (di cui euro 368,2 milioni a valere sui fondi strutturali europei — FESR — ed

euro 122,7 milioni di cofinanziamento nazionale). Precisa che il PON Cultura e sviluppo è destinato a Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia ed ha come principale obiettivo la valorizzazione del territorio attraverso interventi di conservazione del patrimonio culturale, di potenziamento del sistema dei servizi turistici e di sostegno alla filiera imprenditoriale collegata al settore. Gestito dal MI-BACT – che si avvale delle sue articolazioni territoriali nell'ambito di una strategia di raccordo e di coordinamento con le amministrazioni regionali delle cinque regioni, con le quali saranno sottoscritti specifici Accordi Operativi di Attuazione (AOA) – il PON dà attuazione alle scelte strategiche ed agli indirizzi definiti dall'Accordo di Partenariato tra l'Italia e la Commissione Europea, che considera il patrimonio culturale un *asset* potenzialmente decisivo per lo sviluppo del Paese.

Nella relazione si evidenzia, inoltre, che si sono conclusi i cicli di investimento relativi alla programmazione 2007-2013, e in particolare al Programma operativo interregionale «Attrattori culturali, naturali e turismo», che, per la parte di investimento sugli attrattori culturali, ha conseguito il quasi pieno utilizzo della dotazione finanziaria disponibile. Con riferimento alla risoluzione della 7<sup>a</sup> Commissione del Senato sulla comunicazione della Commissione dell'Unione europea «Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa» (COM(2014)477 definitivo) (si tratta della risoluzione Doc. XVIII, n. 83, approvata il 26 novembre 2014) nella Relazione si fa altresì presente che il Governo si è adoperato per il rafforzamento e l'integrazione delle politiche in materia di cultura e turismo nell'ambito delle strategie europee, considerando entrambi i settori essenziali per la crescita e l'occupazione dell'Unione europea. Nell'ambito dell'impegno per la valorizzazione del patrimonio culturale l'Italia ha proposto di costituire presso l'UNESCO un meccanismo procedurale e operativo per il coordinamento

degli interventi di urgenza nelle aree di crisi, includendo la componente culturale nelle missioni di pace.

Al riguardo, ricorda che il 16 febbraio 2016 è stata siglata l'intesa tra il Governo italiano e l'Unesco per la costituzione della *task force* italiana nel contesto della coalizione globale Unesco *Unite4Heritage*. La *task force* è composta da un primo nucleo di Carabinieri del Comando tutela patrimonio culturale, storici dell'arte, studiosi e restauratori dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure, dell'Istituto centrale per la conservazione e il restauro del patrimonio archivistico e librario e dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione. In futuro entreranno a far parte di questa unità anche docenti universitari. La *task force* interverrà su richiesta di uno Stato membro che sta affrontando una crisi o colpito da una catastrofe naturale per stimare i danni sul patrimonio culturale, pianificare operazioni per misure di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale colpito, fornire supervisione tecnica e formazione per assistere i restauratori locali nelle azioni di tutela, prestare assistenza al trasporto in sicurezza di beni culturali mobili, contrastare il saccheggio e il traffico illecito di beni culturali. In questo senso, si può prendere atto con soddisfazione che è stato dato seguito (sia pure in una sede in parte diversa) a un rilievo delle premesse del parere di questa Commissione – reso il 9 giugno 2015, sulla Relazione programmatica – che esortava il Governo a impegnarsi per la costituzione dei Caschi blu della cultura.

Con riferimento a biblioteche e archivi, l'Italia ha partecipato a vari progetti. In particolare, nell'ambito di *Europeana*, biblioteca digitale, ha partecipato all'attuazione di *European Sounds* e di *Europeana Food and Drink*, mentre in tema di archivi ha partecipato al progetto APEX, il portale europeo degli archivi, e ha perseguito politiche mirate a tenere in debito conto le esigenze di conservazione di documenti senza che se ne alteri il valore probatorio. Le principali iniziative di promozione dei musei sono state «La notte dei musei» e

«Le giornate europee del patrimonio», inserite nelle azioni comuni a tutti i musei europei. Nel settore dello spettacolo, la Relazione fa presente che sono state realizzate iniziative per il sostegno di progetti di giovani con meno di 35 anni e per la formazione e il perfezionamento professionale.

Con riferimento all'audiovisivo, infine, la Relazione evidenzia che l'azione è stata indirizzata verso due macro-aeree d'intervento, ossia la promozione all'estero delle opere italiane – attraverso incentivi all'*export* e il rafforzamento delle coproduzioni e delle relazioni bilaterali e multilaterali – e la modernizzazione del quadro normativo in relazione al diritto d'autore nell'epoca digitale e al sostegno dell'industria creativa, di cui si è già detto precedentemente. Va comunque rilevato che nell'operato del Governo sia stato in parte ripreso il rilievo contenuto nel parere citato del 9 giugno 2015, pur se sarà necessario tornare a sollecitare il Governo a insistere sull'eccezione culturale. In particolare, s'intende assicurare la tutela degli interessi dei titolari dei diritti, l'ampia circolazione dei contenuti audiovisivi digitali, la revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi, il superamento della distinzione fra servizi lineari e non lineari, l'ampliamento del campo di applicazione ai nuovi operatori della rete attivi nel settore audiovisivo, e si intende valutare l'opportunità di attenuare, in alcuni casi, il principio del Paese di origine.

Complessivamente, rileva che la Relazione consuntiva trasmessa dal Governo testimonia il ruolo positivo del nostro Paese nella predisposizione delle politiche dell'Unione Europea per quanto riguarda i settori di nostra diretta competenza. D'altra parte, tali politiche sono state attuate in maniera efficace con i diversi provvedimenti adottati, seguendo anche le osservazioni formulate dalla nostra Commissione nel parere alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2015. Si riserva, infine, di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) ringrazia la relatrice per la puntuale relazione. Manifesta però la sua preoccupazione per il fatto che l'attuale crisi delle istituzioni dell'Unione europea dipende dalla circostanza che presso di esse si concentra un sapere tecnico, scollegato però dal potere di controllo istituzionale e di influenza dell'opinione pubblica dei Paesi membri; ciò determina un'insufficiente consapevolezza dei modi di formazione dell'indirizzo politico comunitario: pertanto occorre rimediare mediante precise politiche di diffusione della conoscenza degli strumenti operativi e finanziari delle istituzioni europee e dei risultati conseguiti. Chiede quindi che queste sue considerazioni siano inserite nelle premesse del parere che la Commissione dovrà approvare.

Laura COCCIA (PD) auspica che si addivenga ad una normativa uniforme nei Paesi dell'Unione europea concernente le sostanze lecite e non lecite connesse al fenomeno del *doping*, per permettere ai diversi atleti europei di poter partecipare alle competizioni nell'ambito dell'Unione europea con un quadro normativo chiaro e uniforme, a tutela della loro salute e della correttezza dei risultati conseguiti. Spera che la Commissione discuta presto di questi temi.

Maria COSCIA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede a tutti i gruppi di valutare l'opportunità di votare nella giornata odierna il parere in oggetto, in considerazione del previsto svolgimento dei lavori in Assemblea in questa settimana.

Gianluca VACCA (M5S) e Giancarlo GIORDANO (SI-SEL) accedono alla richiesta formulata dalla collega Coscia, a patto che la procedura seguita in questo caso sia del tutto eccezionale e motivata dal fatto che si tratta sostanzialmente – come pure la relatrice ha evidenziato – di una presa d'atto.

Maria Valentina VEZZALI (SCpI) si associa.

Tamara BLAŽINA (PD), *relatrice*, chiarisce che talune considerazioni svolte nella giornata odierna potranno essere riprese in occasione della prossima Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Ritiene comunque di poter presentare una proposta di parere favorevole, nelle cui premesse siano riprese le considerazioni svolte dal collega Buttiglione (*vedi allegato 1*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere della relatrice, nominando la deputata Tamara Blažina quale relatrice presso la Commissione da Lei presieduta.

La Commissione approva.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.**

**C. 3540 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame emendamenti e conclusione – Parere favorevole su articolo aggiuntivo 14.0.35 Relatore XIV Commissione; parere contrario sulle restanti proposte emendative).*

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti iniziato nella seduta del 5 aprile 2016.

Bruno MOLEA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri era stata data notizia della trasmissione di due articoli aggiuntivi, il 14.0.13 Battelli e il 14.0.35 Bordo. Sempre ieri l'esame era stato rinviato, a richiesta della relatrice per la VII Commissione, onorevole Coscia. Aggiunge che in data odierna sono stati trasmessi alla Commissione cultura 12 subemendamenti all'articolo aggiuntivo 14.0.35, su cui la Commissione deve dare il proprio parere. Dà quindi la parola alla relatrice per il parere sugli emendamenti e i subemendamenti citati (*vedi allegato 2*).

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 14.0.35 Bordo e di parere contrario sui relativi subemendamenti e sull'articolo aggiuntivo 14.0.13 Battelli.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI esprime parere conforme.

Luigi GALLO (M5S) annuncia il voto contrario sulla proposta di parere della relatrice. Rileva, in particolare, come l'articolo aggiuntivo 14.0.35 Bordo sia la mera riproposizione del pensiero del Ministro Franceschini, così come illustrato nell'audizione, svoltasi presso le Commissioni riunite VII e XIV il 30 marzo 2016. Ricorda che taluni deputati del Partito Democratico hanno anche ritirato proprie proposte emendative analoghe a quelle dei deputati del Movimento 5 Stelle sul recepimento della direttiva 2014/26/UE per potersi allineare alla posizione governativa. Registra quindi che si vuole mantenere il monopolio della SIAE nella gestione del diritto d'autore, che non permette lo sviluppo della creatività. D'altronde, avvalersi di organismi di gestione collettiva esteri per esercitare tale diritto, come ipotizzato dal ministro Franceschini, appare del tutto velleitario nel nostro Paese, per la difficoltà di stabilire strutture territoriali nelle varie regioni.

Roberto RAMPI (PD) era il cofirmatario di alcuni articoli aggiuntivi al disegno di legge delega, per la parte sul diritto d'autore. È ben vero che tali emendamenti sono stati ritirati, ma non è invece corretto sostenere che tanto sia avvenuto per allinearsi alla posizione del Ministro dei beni culturali. Nell'ambito del suo gruppo, infatti, sono emersi diversi orientamenti che rispondono alle differenti sensibilità: da un lato, una sorta di fiducia cieca nel libero mercato, dall'altro, il timore di disperdere il patrimonio di esperienza e la funzione di regolazione della SIAE. Com'è evidente dalla formulazione dell'articolo aggiuntivo 14.0.35, la Commissione Politiche dell'Unione europea è venuta a convergere su un contenuto mediano, che

lascia in campo il ruolo della SIAE, ma consente l'ingresso di nuovi soggetti con requisiti di serietà che la legge esigerà con puntualità. D'altronde, la vicenda non sempre brillante della liberalizzazione dei diritti connessi funge da monito per politiche di *deregulation* eccessiva.

Giancarlo GIORDANO (SI-SEL) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice. Sebbene l'articolo aggiuntivo 14.035 Bordo vada in una direzione condivisibile, esso perde l'occasione di affrontare il nodo di fondo della ragion d'essere del diritto d'autore.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 3*).

#### **Interventi per il settore ittico.**

#### **Testo unificato C. 338 Catanoso e abbinato.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 aprile 2016.

Liliana VENTRICELLI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### **RISOLUZIONI**

*Mercoledì 6 aprile 2016. – Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. – Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia, e la sottosegretaria di Stato per i beni, le attività culturali e il turismo, Dorina Bianchi.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

#### **7-00933 Luigi Gallo: Sull'immissione in ruolo di talune categorie di docenti precari.**

(*Seguito della discussione e rinvio*).

#### **7-00957 Ghizzoni: Sull'immissione in ruolo di talune categorie di docenti precari.**

(*Discussione e rinvio – Abbinamento alla risoluzione 7-00933*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione 7-00933 Luigi Gallo, rinviata nella seduta del 9 marzo 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla Commissione la risoluzione 7-00957 Ghizzoni. Vertendo su analoga materia della risoluzione 7-00933 Luigi Gallo, ne propone l'abbinamento.

La Commissione delibera l'abbinamento della risoluzione 7-00957 Ghizzoni alla risoluzione 7-00933 Luigi Gallo.

Manuela GHIZZONI (PD) illustra diffusamente la risoluzione di cui è firmataria.

Gianluca VACCA (M5S) si riserva di leggere più approfonditamente il testo della risoluzione della collega Ghizzoni. Nel frattempo, chiede al Governo di quantificare il numero delle cattedre vacanti e disponibili che di norma vengono coperte con supplenze annuali, per verificare la possibilità di ulteriori assunzioni di docenti a tempo indeterminato.

Luigi GALLO (M5S) preannunzia che il suo gruppo porrà quesiti al Governo per iscritto, augurandosi che il Ministero risponda in modo preciso e tempestivo.

Dopo un ulteriore intervento di Manuela GHIZZONI (PD), la sottosegretaria Angela D'ONGHIA si riserva di leggere i quesiti scritti che perverranno.



Annalisa PANNARALE (SI-SEL) si riserva di presentare una risoluzione a nome del suo gruppo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 6 aprile 2016. – Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. – Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia e la sottosegretaria di Stato per i beni, le attività culturali e il turismo Dorina Bianchi.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure.**

**C. 2572 Carocci.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 marzo 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio) e VI (Finanze).

Maria Grazia ROCCHI (PD) chiede un rinvio del prosieguo dell'esame per lo svolgimento di ulteriori approfondimenti tecnici.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.**

**Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 marzo 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente e relatrice*, ricorda che nell'ultima seduta ha presentato l'emendamento 8.101 ed è stato fissato il termine di eventuali subemendamenti al giorno successivo. Risultano essere pervenuti 10 subemendamenti ed è in distribuzione un nuovo fascicolo delle proposte emendative (*vedi allegato 4*). Procedo a esprimere i pareri sugli emendamenti e sui subemendamenti presentati. Il parere è favorevole sull'emendamento Zampa 2.26, precedentemente accantonato, e contrario sugli emendamenti Zampa 2.28 e Marzana 7.1, anch'essi accantonati. Esprime poi parere contrario sui subemendamenti Andrea Maestri 0.8.101.1, Luigi Gallo 0.8.101.2 e Bechis 0.8.101.3. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento Marzana 0.8.101.4, considerando preclusi i subemendamenti Marzana 0.8.101.5 e Bechis 0.8.101.6. Esprime altresì parere favorevole sul subemendamento Bechis 0.8.101.7 e parere contrario sui subemendamenti Bechis 0.8.101.8, 0.8.101.9 e 0.8.101.10. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento della relatrice 8.101, considerando preclusi gli emendamenti Malpezzi 8.1 e Marzana 8.2. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Marzana 8.3, Luigi Gallo 8.4, Lainati 8.5, Marzana 8.6 e 8.7, dando poi parere favorevole sull'emendamento Zampa 8.8. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Pannarale 8.01 e 8.02 e sull'emendamento Luigi Gallo 9.1, esprimendosi poi favorevolmente sull'emendamento Malpezzi 9.2 e in senso contrario sull'emendamento Pannarale 9.3. Il parere è, inoltre, favorevole sull'emendamento 9.100, mentre considera, in caso di approvazione, precluso l'emendamento Panna-

rale 9.4. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Zampa 10.1 e Lainati 10.2 e 10.3 e parere favorevole sull'emendamento Manzi 10.4. Il parere è contrario sugli emendamenti Lainati 10.5 e 10.6 e Scagliusi 10.7. Considera inoltre precluso l'emendamento Scagliusi 10.8, esprimendo successivamente parere contrario sugli emendamenti Scagliusi 10.9 e 10.10. Invita inoltre al ritiro dell'articolo aggiuntivo Manzi 10.01. Considera infine preclusi gli emendamenti della relatrice 11.100 e 11.101.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI esprime parere conforme.

Maria COSCIA (PD) sottoscrive l'emendamento Zampa 2.26.

La Commissione approva l'emendamento Zampa 2.26 (*vedi allegato 5*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Zampa 2.28, lo dichiara decaduto.

Maria MARZANA (M5S) illustra il suo emendamento 7.1, raccomandandone l'approvazione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente e relatrice*, osserva che le tematiche cui ha fatto riferimento la collega Marzana sono oggetto di talune misure presenti nella legge n. 107 del 2015.

La Commissione respinge l'emendamento Marzana 7.1.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza dei presentatori del subemendamento Andrea Maestri 0.8.101.1, lo dichiara decaduto.

Luigi GALLO (M5S) chiede di rivedere l'avviso contrario di relatrice e Governo sul suo subemendamento 0.8.101.2.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente e relatrice*, propone al collega Gallo di

votarlo per parti separate, esprimendo parere contrario sulla parte dispositiva che prevede la soppressione al comma 1, primo periodo, dell'articolo 8, delle parole: « per le librerie », esprimendo invece parere favorevole sulla parte conseguenziale.

Anna ASCANI (PD) concorda.

Luigi GALLO (M5S) accetta.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge la parte dispositiva del subemendamento Luigi Gallo 0.8.101.2 e ne approva la parte conseguenziale (*vedi allegato 5*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore del subemendamento Bechis 0.8.101.3, lo dichiara decaduto.

Maria MARZANA (M5S) apprezza il parere favorevole sul suo subemendamento 0.8.101.4.

La Commissione approva il subemendamento Marzana 0.8.101.4 (*vedi allegato 5*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente e relatrice*, pur in assenza della presentatrice, mette in votazione il subemendamento Bechis 0.8.101.7, in quanto lo considera di puro coordinamento.

La Commissione approva il subemendamento Bechis 0.8.101.7 (*vedi allegato 5*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza della presentatrice dei subemendamenti Bechis 0.8.101.8, 0.8.101.9 e 0.8.101.10, dichiara che s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 8.101 della relatrice (*vedi allegato 5*).

Dichiarati preclusi gli emendamenti Malpezzi 8.1 e Marzana 8.2, Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente e relatrice*, mette ai voti in successione gli emendamenti Marzana 8.3 e 8.4, che la Commissione respinge con distinte votazioni. Ri-

tenuto che il presentatore vi abbia rinunciato per assenza, dichiara decaduto l'emendamento Lainati 8.5 e mette ai voti l'emendamento Marzana 8.6.

La Commissione lo respinge.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente e relatrice*, mette ai voti in successione gli emendamenti Marzana 8.7 e Zampa 8.8. La Commissione, con distinte votazioni, respinge il primo e approva il secondo (*vedi allegato 5*).

Giancarlo GIORDANO (SI-SEL) ritira gli articoli aggiuntivi di cui è cofirmatario 8.01 e 8.02.

Luigi GALLO (M5S) illustra il suo emendamento 9.1, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Luigi Gallo 9.1 e approva invece, con distinte votazioni e preso atto del ritiro dell'emendamento Pannarale 9.3, gli emendamenti Malpezzi 9.2 e 9.100 della Relatrice (*vedi allegato 5*).

Giancarlo GIORDANO (SI-SEL) ritira l'emendamento 9.4, di cui è cofirmatario, così come Gianna MALISANI (PD) ritira l'emendamento 10.1, di cui è cofirmataria.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente e relatrice*, avverte che s'intende che il collega Lainati abbia rinunciato per assenza ai suoi emendamenti 10.2 e 10.3 e mette ai voti l'emendamento Manzi 10.4, che la Commissione approva (*vedi allegato 5*). Dichiara decaduti gli emendamenti Lainati 10.5 e 10.6.

La Commissione respinge l'emendamento Scagliusi 10.7.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente e relatrice*, dichiarato precluso l'emendamento Scagliusi 10.8, mette ai voti in successione gli emendamenti Scagliusi 10.9 e 10.10, che la Commissione respinge, con distinte votazioni.

Irene MANZI (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 10.01.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente e relatrice*, dichiara concluso l'esame degli emendamenti presentati. Il testo unificato, così come modificato dagli emendamenti approvati, sarà quindi trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

## ALLEGATO 1

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4.****PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato per quanto di propria competenza, nella seduta del 6 aprile 2016, il Documento trasmesso;

premesso che, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2013, è chiamata a esaminare le parti di propria competenza della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015;

considerato, altresì, che l'attuale crisi delle istituzioni dell'Unione europea dipende dalla circostanza che presso di esse si concentra un sapere tecnico, scollegato però dal potere di controllo istituzionale e

di influenza dell'opinione pubblica dei Paesi membri; ciò determina un'insufficiente consapevolezza dei modi di formazione dell'indirizzo politico comunitario; e pertanto occorre rimediare mediante precise politiche di diffusione della conoscenza degli strumenti operativi e finanziari delle istituzioni europee e dei risultati conseguiti;

preso atto con soddisfazione che a talune raccomandazioni espresse dalla relazione al documento LXXXVII, n. 3, dalla Commissione cultura nella seduta del 9 giugno 2015 è stato dato corso;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e  
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione  
europea 2015. C. 3540 Governo.**

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI  
TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE**

*All'emendamento 14.035, al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

« Oa) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse; »

**0. 14. 035. 1.** Battelli, Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

*All'emendamento 14.035, al comma 1, alla lettera l) sostituire la parola: 100 con la seguente: 200.*

**0. 14. 035. 2.** Battelli, Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

*All'emendamento 14.035, al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

« Oa) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai

titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nei loro interesse; »

*Conseguentemente dopo la lettera n) inserire la seguente:*

« n-bis) assicurare ai titolari dei diritti il diritto di gestire direttamente i propri diritti, anche tramite ricorso a licenze di tipo *creative commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente; »

**0. 14. 035. 3.** Battelli, Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

*Al comma 1 dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

« i-bis) riformare l'attività della Siae fissando precisi principi di trasparenza nell'accesso, stabilendo il divieto di assunzioni di persone legate da vincoli di parentela con dirigenti e personale dipendente dell'ente, privilegiando sistemi di assunzione su base degli attuali contratti di lavoro, con divieto di stipulare micro accordi con condizioni di privilegio, parametrando gli stipendi di dirigenti e dipendenti a criteri di mercato, con divieto assoluto di automatismi retributivi, eliminando qualsivoglia indennità, gratifica, franchigia e giorni di ferie aggiuntivi ».

**0. 14. 035. 4.** Gianluca Pini, Caparini, Bossi.

All'emendamento 14.035, al comma 1, sopprimere la lettera l).

**0. 14. 035. 5.** Rotondi.

All'emendamento 14.035, al comma 1, lettera l) sopprimere le parole: o esenzione e quella: nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, garantendo che in tali ipotesi la Società Italiana Autori ed Editori remunerati informa compensativa i titolari dei diritti.

**0. 14. 035. 6.** Rotondi.

All'emendamento 14.035, al comma 1, lettera l), primo rigo sopprimere le parole: o esenzione.

**0. 14. 035. 7.** Rotondi.

All'emendamento 14.035, al comma 1, lettera l), le parole: 100 partecipanti sono sostituite dalle seguenti: 10 partecipanti.

**0. 14. 035. 8.** Rotondi.

All'emendamento 14.035, al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

**0. 14. 035. 9.** Rotondi.

All'emendamento 14.035, al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: garantendo che in tali ipotesi la Società Italiana Autori ed Editori remunerati in forma compensativa i titolari dei diritti.

**0. 14. 035. 10.** Rotondi.

All'emendamento 14.035, al comma 1, lettera l), sostituire le parole: la Società Italiana Autori ed Editori remunerati » con le seguenti: la Società Italiana degli Autori ed Editori e i soggetti che intermediano i diritti connessi remunerino.

**0. 14. 035. 11.** Rotondi.

All'emendamento 14.035, al comma 1, lettera l), in fine delle dette disposizioni aggiungere la seguente frase: anche avvalendosi delle somme appositamente stanziare nel Fondo Unico per lo Spettacolo.

**0. 14. 035. 12.** Rotondi.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso Online nel mercato interno).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, il Governo si attiene, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva garantiscano idonei standard di trasparenza, efficienza e rappresentatività, comunque adeguati a fornire ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

b) vietare alla Società italiana autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei loro diritti e interessi;

c) definire requisiti di adesione alla Società italiana autori ed editori e agli organismi di gestione collettiva sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

d) prevedere che lo statuto della Società italiana autori ed editori e di ogni altro organismo di gestione collettiva stabilisca adeguati, equilibrati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei suoi membri al processo decisionale dell'organismo;

e) stabilire che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato, e che la predetta distribuzione avvenga entro e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati incassati i proventi dei diritti;

f) prevedere che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva ripartiscano gli importi dovuti ai titolari dei diritti con criteri di economicità, quanto più possibile su base analitica, in base alle singole utilizzazioni delle opere;

g) prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a produrre alla Società italiana autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi richiesti, rapporti periodici di utilizzo accurati, predisposti sulla base di un modello tipizzato, nonché ogni informazione necessaria relativa alle utilizzazioni oggetto delle licenze o dei contratti; stabilire, inoltre, in caso di violazione di tale obbligo, conseguenti sanzioni amministrative, ferme restando le azioni civili;

h) prevedere, al fine di ridurre il relativo contenzioso, sistemi efficienti di risoluzione alternativa delle controversie, con l'obiettivo di definire le eventuali controversie tra gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori in ordine alle condizioni di licenza o alle violazioni dei contratti;

i) riformare l'attività di riscossione della Società italiana autori ed editori e degli organismi di gestione collettiva in modo da aumentarne l'efficacia e la diligenza e in particolare, con riferimento all'attività dei mandatarî territoriali, garantire trasparenti modalità di selezione pubblica sulla scorta di adeguati requisiti di professionalità e onorabilità, il rafforzamento dei controlli sul loro operato, una equa e proporzionata distribuzione territoriale, l'uniforme applicazione delle tariffe stabilite, evitando la costituzione di situazioni di potenziale conflitto d'interessi e di cumulo di mandati incompatibili;

l) prevedere forme di riduzione o esenzione dalla corresponsione di diritti d'autore e di diritti connessi riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di 100 partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d'autore o di diritti connessi, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, garantendo che, in tali ipotesi, la Società italiana autori ed editori remunererà in forma compensativa i titolari dei diritti;

m) assicurare la trasparenza della Società italiana autori ed editori e degli organismi di gestione collettiva, attraverso la previsione dell'obbligo di pubblicazione sul proprio sito internet dello statuto, delle condizioni di adesione, della tipologia di contratti applicabile, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi dovuti ai titolari di diritti, della relazione di trasparenza annuale nonché, per gli organismi di gestione collettiva operanti in virtù di specifiche disposizioni di legge, attraverso la previsione dell'obbligo di trasmissione al Par-

lamento di una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta;

n) ridefinire, in linea con le previsioni della Direttiva e con le esigenze rappresentate dal mercato, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi, attualmente fissati dall'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendone la conseguente riforma.

**14. 035.** Il relatore.

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti*

*d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno).*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno, il Governo è tenuto a seguire, oltre le procedure, i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere la possibilità di istituire nuovi organismi di gestione collettiva;

b) abrogare espressamente le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con il principio della libera concorrenza in conformità con i principi stabiliti dalla direttiva.

**14. 013.** Battelli, Luigi Gallo.



## ALLEGATO 3

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. Emendamenti C. 3540 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato l'emendamento 14.0.13 Battelli, relativo al disegno di legge C. 3540, Legge di delegazione europea 2015;

esaminati, altresì, l'emendamento 14.0.35 Bordo e i subemendamenti 014.035.1, 0.14.035.2, 0.14.035.3, 0.14.035.4, 0.14.35.5, 0.14.035.6, 0.14.035.7, 0.14.035.8, 0.14.035.9, 0.14.035.10, 0.14.035.11, 0.14.035.12, rela-

tivi al disegno di legge C. 3540, Legge di delegazione europea 2015;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

sull'emendamento 14.0.35 Bordo;

**PARERE CONTRARIO**

sull'emendamento 14.0.13 Battelli e sulle restanti proposte emendative.

## ALLEGATO 4

**Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.**

**EMENDAMENTI PRESENTATI**

## ART. 2.

*Al comma 3-bis, lettera c), sostituire le parole: rimuovere le barriere che impediscono l' con le seguenti: promuovere la parità d'.*

**2. 26.** Zampa.

*Al comma 3-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il Piano d'azione nazionale individua la quota del fondo di cui all'articolo 9 da dedicare alle finalità di cui al presente comma.*

**2. 28.** Zampa.

## ART. 7.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono allestiti spazi per la lettura attrezzati di supporti informatici e libri adatti al livello cognitivo degli studenti. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca avvia un piano di adeguamento degli edifici e di interventi di architettura bibliotecaria a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I dirigenti scolastici indicano una procedura aperta per la selezione dei progetti. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche

statuali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 100 milioni a decorrere dall'anno 2016.

*Conseguentemente all'articolo 11, al comma 2, sostituire le parole: 41,5 con le seguenti: 141,5.*

**7. 1.** Marzana, Di Benedetto, Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

## ART. 8.

## SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 8.101.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: o di altri Paesi membri dell'Unione europea, residenti nel territorio nazionale, aggiungere le seguenti: o cittadini stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno,*

**0. 8. 101. 1.** Andrea Maestri, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: per le librerie.*

*Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: libri inserire le seguenti: , anche digitali,*

**0. 8. 101. 2.** Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2017 con le seguenti: 1° giugno 2016.*

*Conseguentemente all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: in euro 20 milioni per l'anno 2015 e in euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: in euro 7 milioni per l'anno 2016 e 65 milioni a partire dall'anno 2017.*

**0. 8. 101. 3.** Bechis.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: massimo di 300 con le seguenti di 200.*

**0. 8. 101. 4.** Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: 300 con la seguente: 200.*

**0. 8. 101. 5.** Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: di 300 euro con le seguenti: di 800 euro annui.*

**0. 8. 101. 6.** Bechis.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di 300 euro aggiungere le seguenti: annui.*

**0. 8. 101. 7.** Bechis.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

**0. 8. 101. 8.** Bechis.

*Alla parte conseguenziale, apportare le seguenti modificazioni:*

*sopprimere il primo capoverso;*

*nel secondo capoverso, sostituire le parole: 65 milioni con le seguenti 72 milioni*

**0. 8. 101. 9.** Bechis.

*Sopprimere, nella parte conseguenziale, il primo capoverso.*

**0. 8. 101. 10.** Bechis.

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Al fine di promuovere l'acquisto dei libri da parte dei cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea, residenti nel territorio nazionale, è assegnata una carta elettronica per le librerie a partire dal 1° gennaio 2017. La carta, dell'importo nominale massimo di 300 euro, può essere utilizzata per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN, esclusi i libri di testo.

2. La carta è assegnata nel rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro annui e ne hanno titolo i contribuenti individuati secondo le soglie di reddito stabilite con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali e del turismo, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). È conseguentemente autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta.

*Conseguentemente, all'articolo 11:*

*al comma 1, sostituire le parole:* 20 milioni per l'anno 2015 *con le seguenti:* 7 milioni per l'anno 2016.

*al medesimo comma 1, sostituire le parole:* 50 milioni a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti:* 65 milioni a decorrere dall'anno 2017.

*al comma 2, lettera c), sostituire le parole:* di euro 41,5 milioni *con le seguenti:* 56,5 milioni.

**8. 101.** La Relatrice.

*Al comma 1, capoverso i-decies sopprimere le parole:* , con esclusione dei libri di testo scolastici,

**8. 1.** Malpezzi, Zampa, Malisani.

*Al comma 1, capoverso i-decies dopo le parole:* di vendita di libri al dettaglio *inserire le seguenti:* , anche on line,.

**8. 2.** Marzana, Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

*Al comma 4 dopo le parole:* di persone in cerca di *aggiungere la seguente:* prima.

**8. 3.** Marzana, Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

*Al comma 4 sostituire le parole:* in cerca di occupazione *con le seguenti:* che presentino un ISEE inferiore o uguale ad euro 7.500,00.

**8. 4.** Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*5-bis.* L'acquisto dei prodotti editoriali non può essere effettuato tramite ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MERA).

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 450 della legge 29 dicembre 2006, n. 296, il terzo periodo è abrogato.*

**8. 5.** Lainati, Palmieri, Squeri.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* All'articolo 1, comma 667 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « tutte le pubblicazioni » sono inserite le seguenti: « anche autoprodotte ».

**8. 6.** Marzana, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, Di Benedetto, Vacca, D'Uva.

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

*5-bis.* Dopo il comma 3 dell'articolo 65 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Il procedimento di autorizzazione di cui al comma precedente si conclude mediante provvedimento espresso da adottarsi entro il termine di venti giorni dal recepimento dell'istanza ».

**8. 7.** Marzana, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, Di Benedetto, Vacca, D'Uva.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

All'articolo 1, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito in legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: « svolgono esclusivamente attività nello spettacolo » aggiungere le parole: « , per le attività di promozione della lettura promosse da amministrazioni pubbliche o enti privati non a scopo di lucro ai sensi della presente legge ».

**8. 8.** Zampa, Malpezzi, Malisani.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Agevolazioni per gli studenti).*

1. Nell'ambito del finanziamento del diritto allo studio, è istituito un fondo di 25 milioni di euro, presso il Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il credito agevolato e i prestiti d'onore per l'acquisto di libri di testo.

2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un regolamento per l'accesso al fondo di cui al comma 1.

**8. 01.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Misure a sostegno degli autori e dei traduttori).*

1. Il Ministero concede annualmente borse di lavoro e prestiti d'onore agli autori e ai traduttori di opere di saggistica, drammaturgia, narrativa e poesia, purché non pubblicate a loro spese.

2. I criteri e le modalità di attribuzione delle provvidenze di cui al comma 1 sono definiti da un regolamento adottato con decreto del Ministro entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**8. 02.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

ART. 9.

*Al comma 3, dopo le parole: con modalità stabilite dal Centro per il libro e la lettura aggiungere le seguenti: anche tenendo conto del tasso di analfabetismo regionale.*

**9. 1.** Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, Vacca, D'Uva.

*Al comma 3, sostituire le parole: , che concorrono sino alla fine del comma, con le seguenti: le istituzioni scolastiche, le*

librerie, nonché altre organizzazioni pubbliche o private senza fini di lucro che concorrono all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura o dei Patti locali.

**9. 2.** Malpezzi, Zampa, Malisani.

*Al comma 4, sostituire le parole « euro 2 milioni » con le seguenti « un milione di euro annui ».*

**9. 100.** La Relatrice.

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

ART. 11.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni del comma 2.

2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali di cui all'allegato C-bis annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente, autonomo e da pensione, nonché a tutela della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 25 milioni di euro per l'anno 2015 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Tramite uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**9. 3.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

*Al comma 4, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 25 milioni per l'anno 2015 e 125 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

**ART. 11.**

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni del comma 2.

2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali di cui all'allegato C-bis annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente, autonomo e da pensione, nonché a tutela della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 25 milioni di euro per l'anno 2015 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Tramite uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, ; della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**9. 4.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

**ART. 10.**

*Al comma 3, sostituire le parole: 250.000 con: 1.500.000.*

**10. 1.** Zampa, Malpezzi, Malisani.

*Al comma 3 sostituire le parole: i ricavi annui non superino 250.000 euro con le seguenti: i ricavi annui non superino 500.000 euro.*

**10. 2.** Lainati, Palmieri, Squeri.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Alle librerie indipendenti che svolgono iniziative culturali è riconosciuto un sostegno economico.

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: sono definiti i criteri per l'accesso alle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 con le seguenti: sono definiti i criteri per l'accesso alle agevolazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis; tali agevolazioni dovranno essere monitorate e controllate dal Centro per il libro e la lettura (Cepell) e da un organismo di supervisione esterno.*

**10. 3.** Lainati, Palmieri, Squeri.

*Al comma 5, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.*

**10. 4.** Manzi, Rampi, Malpezzi, Malisani, Narduolo.

*Al comma 5, dopo le parole: essere riconosciuta aggiungere le seguenti , sentito il parere delle associazioni di rappresentanza dei librai,*

**10. 5.** Lainati, Palmieri, Squeri.

*Al comma 5, dopo le parole: che impiegano personale qualificato aggiungere le seguenti: , che effettuano un costante servizio sul catalogo, che svolgono abitualmente attività di promozione del libro e della lettura.*

**10. 6.** Lainati, Palmieri, Squeri.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato verifica e monitora la corretta applicazione della disciplina del prezzo dei libri di cui all'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, e dà conto dei risultati del monitoraggio nella relazione annuale.

**10. 7.** Scagliusi, Marzana, Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-bis*) è inserita la seguente:

«*e-ter*) spesa effettuata nel corso dell'anno solare per un importo massimo, per ciascun soggetto, di euro 500, per l'acquisto di libri di lettura;».

*Conseguentemente all'articolo 11, al comma 2, sostituire le parole: 41,5 con le seguenti: 241,5.*

**10. 8.** Scagliusi, Marzana, Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, le librerie indipendenti sono escluse dall'applicazione degli studi di settore di competenza ai sensi dell'articolo 62-*bis* e 62-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 1993, n. 427.

**10. 9.** Scagliusi, Marzana, Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data

di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, la tassa rifiuti relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'esercizio di librerie indipendenti nella misura dell'80 per cento.

*Conseguentemente all'articolo 11, al comma 2, sostituire le parole: 41,5 con le seguenti: 51,5.*

**10. 10.** Scagliusi, Marzana, Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-*bis*.

1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015, per interventi di miglioramento del servizio nelle biblioteche pubbliche, della loro funzionalizzazione e riattivazione, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere *h*) e *i*), e 100, comma 2, lettere *f*) e *g*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del:

*a)* 21 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015;

*b)* 19 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi

annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Il credito d'imposta non può comunque eccedere euro 10 mila per ciascun esercizio.

5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di funzionamento della struttura, gli interventi di riattivazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile, nonché le informazioni relative alla fruizione. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,

n. 196. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

6. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2014, si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico, anche attraverso il portale di cui al comma 5.

7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in 800 mila euro per l'anno 2016, in 1 milione di euro per l'anno 2017 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 83 del 2014.

**10. 01.** Manzi, Rampi, Malpezzi, Malisani, Narduolo.

#### ART. 11.

*Al comma 1, sostituire le parole da « in euro » fino a « 2016 » con le seguenti « in euro 10 milioni per l'anno 2016 e in 22 milioni a decorrere dall'anno 2017 ».*

**11. 100.** (Nuova formulazione) La Relatrice.

*Al comma 2, lettera c) sostituire le parole di euro 41,5 con le parole di euro 22.*

**11. 101.** (Nuova formulazione) La Relatrice.



## ALLEGATO 5

**Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 2.

*Al comma 3-bis, lettera c), sostituire le parole: rimuovere le barriere che impediscono l' con le seguenti: promuovere la parità d'.*

**2. 26.** Zampa.

ART. 8.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: libri inserire le seguenti: , anche digitali,*

**0. 8. 101. 2.** (parte conseguenziale) Luigi Gallo, Marzana, Vacca Simone Valente, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: massimo di 300 con le seguenti di 200.*

**0. 8. 101. 4.** Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di 300 euro aggiungere le seguenti: annui.*

**0. 8. 101. 7.** Bechis.

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Al fine di promuovere l'acquisto dei libri da parte dei cittadini italiani o di altri

Paesi membri dell'Unione europea, residenti nel territorio nazionale, è assegnata una carta elettronica per le librerie a partire dal 1° gennaio 2017. La carta, dell'importo nominale massimo di 300 euro, può essere utilizzata per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN, esclusi i libri di testo.

2. La carta è assegnata nel rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro annui e ne hanno titolo i contribuenti individuati secondo le soglie di reddito stabilite con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali e del turismo, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). È conseguentemente autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta.

*Conseguentemente, all'articolo 11:*

*al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni per l'anno 2015 con le seguenti: 7 milioni per l'anno 2016.*

al medesimo comma 1, sostituire le parole: 50 milioni a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 65 milioni a decorrere dall'anno 2017.

al comma 2, lettera c), *sostituire le parole*: di euro 41,5 milioni con le seguenti: 56,5 milioni.

**8. 101.** La Relatrice.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

All'articolo 1, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito in legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: « svolgono esclusivamente attività nello spettacolo » aggiungere le parole: « , per le attività di promozione della lettura promosse da amministrazioni pubbliche o enti privati non a scopo di lucro ai sensi della presente legge ».

**8. 8.** Zampa, Malpezzi, Malisani.

ART. 9.

*Al comma 3, sostituire le parole: , che concorrono sino alla fine del comma, con*

*le seguenti*: le istituzioni scolastiche, le librerie, nonché altre organizzazioni pubbliche o private senza fini di lucro che concorrono all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura o dei Patti locali.

**9. 2.** Malpezzi, Zampa, Malisani.

*Al comma 4, sostituire le parole euro 2 milioni con le seguenti un milione di euro annui.*

**9. 100.** La Relatrice.

ART. 10.

*Al comma 5, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.*

**10. 4.** Manzi, Rampi, Malpezzi, Malisani, Narduolo.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 ed abb. (Alla XIII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	267
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	272
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	274

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto 283 ( <i>Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	268
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	276
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Atto n. 279 ( <i>Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	271
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	302
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	271
AVVERTENZA .....	271

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Interventi per il settore ittico.**  
**Testo unificato C. 338 ed abb.**  
 (Alla XIII Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 5 aprile scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, attesta la presenza del deputato Pili ai lavori della seduta odierna.

Giovanna SANNA (PD), *relatrice*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 1*).

La sottosegretaria Silvia VELO esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Patrizia TERZONI (M5S), nel preannunciare comunque l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, fa presente l'opportunità di prevedere nel parere l'ipotesi di incentivi ai pescherecci per stimolare la raccolta di rifiuti. Ritenendo, inoltre, eccessivamente

generica l'espressione « congruo termine » utilizzata nell'articolo 24, rileva che occorrerebbe individuare con precisione il termine entro il quale il titolare della concessione deve provvedere, pena la decadenza della concessione medesima, a sanare le eventuali carenze riscontrate ai fini del rinnovo della concessione demaniale ad uso di acquacoltura.

Giovanna SANNA (PD), *relatrice*, riformula, quindi, la sua proposta di parere, al fine di prevedere nelle premesse la possibilità di introdurre incentivi ai pescherecci per stimolare la raccolta di rifiuti (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizione presentata dalla relatrice, come riformulata (*vedi allegato 2*).

#### **La seduta termina alle 14.**

#### **ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Intervengono il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Riccardo Nencini, e la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

#### **La seduta comincia alle 14.05.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.**

**Atto 283.**

*(Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica rinviato nella seduta del 5 aprile scorso.

Raffaella MARIANI (PD), *relatrice*, presenta e illustra anche a nome del relatore Cera, una proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 3*), sottolineando che l'oneroso lavoro svolto ha portato alla formulazione di un corposo parere contenente puntuali e dettagliate indicazioni, sostanzialmente identico a quello che sarà presentato presso la Commissione Lavori pubblici del Senato. Espresso, altresì, apprezzamento per il lavoro svolto dal Governo che ha deciso di attuare le deleghe di cui alla legge n. 11 del 2016 attraverso un unico provvedimento, manifesta condivisione sull'approfondito e articolato parere espresso dal Consiglio di Stato, che arricchisce il lavoro istruttorio delle competenti Commissioni parlamentari consentendo di disporre di rilevanti considerazioni ai fini della valutazione dello schema di decreto legislativo. Ritiene comunque necessario, considerata la complessità del provvedimento, apportare una serie di modificazioni, volte a esplicitare meglio l'applicazione della nuova normativa, il coordinamento con la normativa vigente e l'ordinato passaggio tra la vecchia e la nuova disciplina, richiamando in particolare la necessità che il nuovo codice degli appalti e le linee guida, elaborate secondo un modello di *soft law*, rispondano agli obiettivi fondamentali della semplificazione normativa, la trasparenza e l'efficienza amministrativa. Nel richiamare l'articolo 1, comma 1, lettera *h*), della legge delega 28 gennaio 2016 n. 11, che prevede, in relazione all'affidamento dei contratti nei settori speciali, la puntuale indicazione delle disposizioni ad essi applicabili, ritiene che andrebbero definiti puntualmente gli ambiti e le modalità di applicazione delle disposizioni relative ai settori speciali, nonché dei settori esclusi, così come definiti dalle direttive europee e che, a tal fine, sarebbe necessario affidare alla Cabina di regia di

cui all'articolo 212 il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni relative ai sopra richiamati settori, in modo peraltro da individuare chiaramente nei medesimi settori il residuo ambito di applicazione delle disposizioni ordinarie del codice. Richiama inoltre la necessità che nei settori speciali sia garantita in ogni caso l'applicazione delle clausole sociali di cui all'articolo 50 del presente codice. Fa inoltre presente che non è stata data attuazione a specifici criteri di delega, quale il criterio di cui alla lettera *hhh*) nella parte in cui prevede la disciplina organica della materia dei contratti di concessione nel rispetto dell'esito del referendum abrogativo del giugno 2001 per le concessioni nel settore idrico e nella parte in cui prevede una specifica disciplina per le concessioni relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto dell'Unione europea. Nel richiamare altresì che il mancato recepimento di una parte della delega entro il termine di scadenza consuma, come ben sottolineato dal Consiglio di Stato, il relativo potere, che non potrà essere recuperato in sede di esercizio della delega integrativa e correttiva, ritiene che andrebbe pertanto valutato attentamente il suggerimento del Consiglio di Stato di valutare l'opportunità di un esercizio « minimale » della delega in ordine ai criteri sopra richiamati, in modo da poter successivamente integrare la base normativa così introdotta. Per quanto attiene alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 219, fa presente che andrebbe attentamente considerato che vi sono disposizioni del codice, quali quelle relative alla qualificazione e alla formazione delle stazioni appaltanti, all'implementazione delle funzioni dell'ANAC e dell'interoperabilità delle banche dati, per le quali le risorse disponibili a legislazione vigente per le amministrazioni potrebbero risultare insufficienti. Richiama inoltre la necessità che venga ulteriormente esplicitata la specifica disciplina riguardante i contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea anche richiamando in maniera più chiara e puntuale le disposi-

zioni valide per i contratti di importo superiore alla soglia che, con gli opportuni accorgimenti, si applicano a quelli sotto soglia. Inoltre, giudica necessario, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettere *lll*) ed *mmm*) della legge delega, ribadire l'assoluto divieto di proroga delle concessioni autostradali, con la sola esclusione delle concessioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sul concessionario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, nonché ribadire l'esigenza di avvio in tempi rapidi delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento delle concessioni medesime.

Angelo CERA (AP) nel condividere i rilievi formulati dalla relatrice Mariani, rivolge un ringraziamento agli uffici per il prezioso lavoro svolto.

Claudia MANNINO (M5S), nel preannunciare la presentazione da parte del suo gruppo di una proposta di parere alternativa sul provvedimento in esame, richiama anzitutto la necessità che venga individuata una puntuale scadenza per l'emanazione delle linee guida, chiedendo altresì al Governo che venga definito anche un ordine di priorità relativamente al processo attuativo del codice. Chiede, inoltre, al Governo di valutare l'opportunità di individuare soluzioni per posticipare il termine di esercizio della delega, attualmente previsto per il 18 aprile prossimo, in modo da potere effettuare una ponderata valutazione di un provvedimento di grande complessità.

Evidenzia inoltre alcuni aspetti sui quali giudica opportuna una più compiuta riflessione; in particolare esprime perplessità sul contenuto dell'articolo 20, riguardante l'opera pubblica realizzata a spese del privato, ritenendo che possano esserci rischi di pericolose deviazioni in presenza di una convenzione con un privato per la realizzazione dell'opera. Esprime poi perplessità sulla disciplina della procedura negoziata senza pubblicazione del bando, manifestando inoltre contrarietà sull'esonero della Consip e delle Regioni dal

rispetto dei criteri di qualificazione e giudicando opportuno un chiarimento in relazione alle procedure negoziate in caso di indagini giudiziarie in corso.

Invita a fare presente che andrebbe soppresso il riferimento alla produzione di petrolio dall'articolo 121 del provvedimento in esame, relativo alle attività escluse dall'ambito di applicazione del codice. Richiama poi la necessità, per quanto riguarda la concessione autostradali, di specificare meglio quali siano i soggetti titolati ad emettere le eventuali sanzioni, come peraltro già emerso nel corso dell'audizione del Presidente dell'ANAC Cantone. Infine, fa notare come la normativa vigente contempli l'esclusione di taluni contratti stipulati dalla RAI, fra i quali quelli di commercializzazione, dall'ambito di applicazione dell'attuale codice. Invita quindi a prestare particolare attenzione a tale profilo in sede di recepimento delle nuove direttive e di riordino del codice.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL) fa presente che la propria parte politica svolgerà un'attenta valutazione della proposta di parere testé illustrata dalla relatrice, riservandosi quindi di intervenire all'esito di tale valutazione.

Tino IANNUZZI (PD), nel ringraziare anzitutto i relatori e gli uffici per il difficile e completo lavoro svolto, considerata la complessità del provvedimento in esame, esprime condivisione per l'invito – contenuto nella proposta di parere – rivolto al Governo a normare espressamente in un apposito articolo dello schema di decreto le diverse tipologie di linee guida, tipizzandole con precisione e specificando gli oggetti su cui debbono o possono intervenire, e specificando la loro efficacia giuridica, estendendo peraltro le fattispecie nelle quali tali linee guida debbano avere efficacia vincolante. Sottolinea, inoltre, sempre per quanto riguarda il sistema delle fonti e la architettura legislativa *in itinere*, la necessità di integrare la proposta di parere testé illustrata, inserendo, subito dopo il capoverso sopraindicato e relativo alle linee guida, una ulteriore

premessa di carattere generale sulla necessità di riconoscere espressamente il principio della cedevolezza dell'abrogazione delle disposizioni del regolamento attuativo del vigente codice di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. Conseguentemente le norme dell'abrogato regolamento n. 207/2010 rimarranno efficaci ed operanti, fino al momento in cui la fonte sostitutiva cui il nuovo Codice degli appalti fa espresso rinvio (linee guida di diversa tipologia, ovvero decreti ministeriali o ogni altra fonte richiamata dal Codice) entrerà in vigore e diverrà così efficace ed operativa, in modo da evitare qualsiasi vuoto normativo o qualsiasi pericolosa incertezza legislativa, che inevitabilmente sarebbe fonte di un enorme e negativo contenzioso.

Claudia MANNINO (M5S) richiama inoltre la necessità che venga altresì inserita nello schema di decreto una tabella riassuntiva recante l'indicazione, per ciascun articolo, degli articoli del codice vigente che verrebbero ad essere sostituiti, in modo da facilitare la lettura del complesso provvedimento in esame.

Il viceministro Riccardo NENCINI, nel rivolgere un ringraziamento ai relatori per il lavoro svolto, si riserva di esprimere l'orientamento del Governo sulla proposta di parere testé illustrata.

Raffaella MARIANI (PD), *relatrice*, fa presente che la proposta di parere presentata già contiene puntuali osservazioni aventi ad oggetto i rilievi formulati dai colleghi intervenuti. In particolare, segnala che è stata già indicata la necessità che si riformuli l'articolo 20, alla luce dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato, considerato che l'attuale formulazione risulta eccessivamente generica e non chiarisce le finalità e le modalità attuative. Per quanto attiene al rilievo espresso dal collega Iannuzzi, nel fare presente che nel provvedimento vi sono specifici regimi transitori nelle more dell'emanazione di una serie di decreti ministeriali o linee guida dell'ANAC, sottolinea come sarebbe comunque

opportuno invitare il Governo a prevedere un meccanismo generale di « cedevolezza » delle disposizioni abrogate, in base al quale l'effetto abrogante del regolamento di attuazione del vigente codice resterebbe in capo al nuovo codice, ma il venir meno delle norme previgenti sarebbe differito al momento di entrata in vigore della fonte sostitutiva di attuazione dello stesso nuovo codice. Inoltre, invita a valutare attentamente le condizioni relative all'articolo 50, riferito alle clausole sociali del bando di gara e degli avvisi, all'articolo 121, che reca la soppressione del riferimento alla produzione di petrolio, e all'articolo 176, per quanto attiene alle concessioni autostradali.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo.**

**Atto n. 279.**

*(Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, in titolo rinviato nella seduta del 5 aprile scorso.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 4*), precisando che essa è frutto di un lavoro lungo e complesso svolto anche grazie all'interlocuzione con il Governo e ai contributi formulati da numerosi colleghi. Manifesta, infine, la disponibilità a trasformare in condizioni, sulla base del dibattito che

eventualmente seguirà, specifiche osservazioni, quali, a esempio, quella riguardante l'articolo 2, comma 1, lettera *b*), in relazione al valore soglia per l'amianto, quella relativa alla stabilizzazione a calce nel novero dei trattamenti di normale pratica industriale, di cui all'Allegato 3, e, infine, quella concernente la porfirizzazione del campione, richiamato nell'Allegato 4 del provvedimento in esame.

La sottosegretaria Silvia VELO, esprime un orientamento favorevole sul contenuto della proposta di parere.

Patrizia TERZONI (M5S) fa presente che invierà al relatore ulteriori rilievi su talune disposizioni del provvedimento in esame, che, a suo avviso, necessitano di ulteriori approfondimenti.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**COMITATO DEI NOVE**

*Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque.*  
*C. 2212-A Mariani.*

## ALLEGATO 1

**Interventi per il settore ittico. Testo unificato delle proposte di legge  
C. 338 Catanoso, C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.****PROPOSTA DI PARERE**

La VIII Commissione,

valutato positivamente il contenuto del testo unificato delle proposte di legge C. 338 Catanoso, C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon;

apprezzate le finalità del provvedimento, che mira a incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale e l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre;

valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 6 in materia di distretti di pesca, che, in attuazione del principio di sostenibilità e al fine di garantire una gestione razionale delle risorse ittiche e di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica, prevedono l'istituzione dei distretti ittici – per aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico – tra le cui finalità sono contemplate le azioni in favore di pratiche di pesca sostenibile, anche attraverso l'individuazione di attrezzi alternativi di pesca caratterizzati da elevata selettività di cattura e di metodologie a basso impatto ambientale;

ritenuto positivo l'impatto delle misure di semplificazione introdotte dall'articolo 11 per quanto riguarda la pesatura, l'obbligo di sbarco e la tracciabilità dei prodotti della pesca, con riferimento all'uso di cassette *standard* per i prodotti della pesca, nonché all'obbligo di apporre le informazioni prescritte utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code;

considerato che l'articolo 19 disciplina il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI, disponendo, al comma 1, che, ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nei porti ove non sia presente un impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, i rifiuti speciali provenienti dai pescherecci si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di raccolta e trasporto rifiuti e che i soggetti che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI;

considerato, altresì, che l'articolo 19 non indica specificamente gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 ai quali si fa riferimento e, così come formulato, appare in contrasto con la normativa vigente, prevedendo espressamente l'esistenza di porti senza impianti portuali di raccolta dei rifiuti – in tal modo esponendo il nostro Paese al rischio di ulteriori procedure di infrazione – e introducendo l'onere di iscrizione al SISTRI a carico dei proprietari dei pescherecci, i quali ne risultano, ad oggi, esclusi;

ritenute altresì positive le norme in tema di semplificazione delle procedure per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque di impianti di acquacoltura di cui all'articolo 25, secondo il quale, nel caso in cui non siano state effettuate modifiche significative al ciclo dell'acqua o alle strutture o alle vasche di allevamento e non sia stato richiesto un incremento della portata prevista dalla concessione



medesima, il provvedimento è presentato dal titolare della concessione nelle forme e nei termini dell'autocertificazione, ancorché supportata dalle periodiche analisi previste nell'ambito della precedente autorizzazione allo scarico;

considerata positiva la possibilità, per i concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura, di utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche per produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi, prevista dall'arti-

colo 26, che comprende, altresì, tra le « imprese energivore » anche le imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

sia soppresso il comma 1 dell'articolo 19.

## ALLEGATO 2

**Interventi per il settore ittico. Testo unificato delle proposte di legge  
C. 338 Catanoso, C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

valutato positivamente il contenuto del testo unificato delle proposte di legge C. 338 Catanoso, C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon;

apprezzate le finalità del provvedimento, che mira a incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale e l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre;

valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 6 in materia di distretti di pesca, che, in attuazione del principio di sostenibilità e al fine di garantire una gestione razionale delle risorse ittiche e di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica, prevedono l'istituzione dei distretti ittici – per aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico – tra le cui finalità sono contemplate le azioni in favore di pratiche di pesca sostenibile, anche attraverso l'individuazione di attrezzi alternativi di pesca caratterizzati da elevata selettività di cattura e di metodologie a basso impatto ambientale;

ritenuto positivo l'impatto delle misure di semplificazione introdotte dall'articolo 11 per quanto riguarda la pesatura, l'obbligo di sbarco e la tracciabilità dei prodotti della pesca, con riferimento all'uso di cassette *standard* per i prodotti della pesca, nonché all'obbligo di apporre le informazioni prescritte utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code;

considerato che l'articolo 19 disciplina il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI, disponendo, al comma 1, che, ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nei porti ove non sia presente un impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, i rifiuti speciali provenienti dai pescherecci si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di raccolta e trasporto rifiuti e che i soggetti che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI;

considerato, altresì, che l'articolo 19 non indica specificamente gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 ai quali si fa riferimento e, così come formulato, appare in contrasto con la normativa vigente, prevedendo espressamente l'esistenza di porti senza impianti portuali di raccolta dei rifiuti – in tal modo esponendo il nostro Paese al rischio di ulteriori procedure di infrazione – e introducendo l'onere di iscrizione al SISTRI a carico dei proprietari dei pescherecci, i quali ne risultano, ad oggi, esclusi;

ritenute altresì positive le norme in tema di semplificazione delle procedure per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque di impianti di acquacoltura di cui all'articolo 25, secondo il quale, nel caso in cui non siano state effettuate modifiche significative al ciclo dell'acqua o alle strutture o alle vasche di allevamento e non sia stato richiesto un incremento della portata prevista dalla concessione

medesima, il provvedimento è presentato dal titolare della concessione nelle forme e nei termini dell'autocertificazione, ancorché supportata dalle periodiche analisi previste nell'ambito della precedente autorizzazione allo scarico;

considerata positiva la possibilità, per i concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura, di utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche per produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi, prevista dall'articolo 26, che comprende, altresì, tra le « imprese energivore » anche le imprese di

acquacoltura di cui ai codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00;

valutata la possibilità di prevedere incentivi ai pescherecci per stimolare la raccolta di rifiuti;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

sia soppresso il comma 1 dell'articolo 19.

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto n. 283.**

**PROPOSTA DI PARERE**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Atto n. 283);

premesso che:

si esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal Governo, che ha deciso di attuare le deleghe di cui alla legge 11/2016 attraverso un unico provvedimento, che provvede a recepire le direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE e a riordinare complessivamente la disciplina vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

l'approfondito e articolato parere espresso dal Consiglio di Stato, di cui si condividono in larga parte i contenuti e i rilievi espressi, arricchisce il lavoro istruttorio delle competenti Commissioni parlamentari consentendo di disporre di rilevanti considerazioni ai fini della valutazione dello schema di decreto legislativo;

appare necessario, attesa la complessità e l'articolazione del provvedi-

mento, apportare una serie di modificazioni volte, tra l'altro, a meglio esplicitare l'applicazione della nuova normativa, il coordinamento con la normativa vigente, l'ordinato passaggio tra la vecchia e la nuova disciplina;

appare, altresì, opportuno veicolare, nell'ambito dei decreti correttivi che potranno essere adottati ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 della citata legge delega, gli aggiustamenti che si renderanno necessari in esito a un accurato monitoraggio che dovrà essere svolto a partire dall'entrata in vigore della nuova regolazione;

considerato che:

debbono concorrere agli obiettivi fondamentali della semplificazione normativa, della trasparenza e dell'efficienza amministrativa sia il nuovo codice degli appalti, destinato a includere tutte le disposizioni di rango legislativo – con una positiva e considerevole riduzione dell'articolato rispetto alla vecchia disciplina – sia le linee guida, elaborate secondo un modello di *soft law*, ben più agile e snello e di più immediata applicazione per le imprese e per le amministrazioni, rispetto al macchinoso e iper-burocratico modello del tradizionale e superato regolamento di esecuzione ed attuazione dei lavori pubblici;

ciononostante, desta al contempo preoccupazione l'eccessivo numero di rin-

vii – sovente per di più senza la fissazione di alcun termine per l'adozione – a provvedimenti attuativi di secondo livello di diversa tipologia (decreti ministeriali di varia natura e con differente procedimento; le differenti linee guida), che rischia di determinare incertezza applicativa;

sarebbe, pertanto, necessario, per un verso, normare espressamente in un apposito articolo dello schema le diverse tipologie di linee guida, tipizzandole con precisione e specificando gli oggetti su cui debbono o possono intervenire e la loro efficacia giuridica e, per l'altro, estendere le fattispecie nelle quali tali linee guida debbano avere efficacia vincolante, atteso che, ad esempio, esse debbono con le disposizioni legislative del Codice integrare la *lex specialis* per le procedure di gara, che, come tale, non può essere rimessa ad un generico apprezzamento discrezionale delle stazioni appaltanti;

rilevato che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *h*), della legge delega 28 gennaio 2016 n. 11 prevede, in relazione all'affidamento dei contratti nei settori speciali, la puntuale indicazione delle disposizioni ad essi applicabili, anche al fine di favorire la trasparenza nel settore e la piena apertura e contendibilità dei relativi mercati;

andrebbero quindi definiti puntualmente gli ambiti e le modalità di applicazione delle disposizioni relative ai settori speciali, nonché dei settori esclusi, così come definiti dalle direttive europee e, a tal fine, sarebbe necessario affidare alla Cabina di regia di cui all'articolo 212 il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni relative ai sopra richiamati settori, in modo peraltro da individuare chiaramente nei medesimi settori il residuo ambito di applicazione delle disposizioni ordinarie del codice;

nei settori speciali occorre garantire in ogni caso l'applicazione delle clausole sociali di cui all'articolo 50 del presente codice;

non è stata data attuazione a specifici criteri di delega, quale il criterio di cui alla lettera *hhh*) nella parte in cui prevede la disciplina organica della materia dei contratti di concessione nel rispetto dell'esito del referendum abrogativo del giugno 2001 per le concessioni nel settore idrico e nella parte in cui prevede una specifica disciplina per le concessioni relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

il mancato recepimento di una parte della delega entro il termine di scadenza consuma – come ben sottolineato dal Consiglio di Stato – il relativo potere, che non potrà essere recuperato in sede di esercizio della delega integrativa e correttiva;

andrebbe pertanto preso attentamente in considerazione il suggerimento del Consiglio di Stato di valutare l'opportunità di un esercizio « minimale » della delega in ordine ai criteri sopra richiamati, in modo da poter successivamente integrare la base normativa così introdotta;

l'articolo 219 del codice prevede la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione del codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

andrebbe attentamente considerato che vi sono disposizioni del codice, quali quelle relative alla qualificazione e alla formazione delle stazioni appaltanti, all'implementazione delle funzioni dell'ANAC e dell'interoperabilità delle banche dati, per le quali le risorse disponibili a legislazione vigente per le amministrazioni potrebbero risultare insufficienti;

andrebbe ulteriormente esplicitata la specifica disciplina riguardante i contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea anche richiamando in maniera più chiara e puntuale le disposi-

zioni valide per i contratti di importo superiore alla soglia che, con gli opportuni accorgimenti, si applicano a quelli sotto soglia;

appare necessario, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettere *lll*) ed *mmm*) della legge delega, ribadire l'assoluto divieto di proroga delle concessioni autostradali, con la sola esclusione delle concessioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sul concessionario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, nonché ribadire l'esigenza di avvio in tempi rapidi delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento delle concessioni medesime;

tra le modifiche proposte figurano le riformulazioni degli articoli 63 e 163 che: provvedono a distinguere le misure e le procedure da adottare immediatamente dopo l'evento e per il superamento dell'emergenza; consentono di operare con immediatezza, senza bisogno di attendere l'intervento di atti specifici, responsabilizzando in modo pieno gli operatori; introducono un meccanismo lineare di attività immediata e di controlli successivi, prevedendo uno specifico coinvolgimento di ANAC; affrontano il tema sia sotto il profilo dei lavori che sotto il profilo delle acquisizioni di servizi e forniture;

in coerenza con la raccomandazione del Consiglio di Stato occorre valutare con cautela l'opportunità di prevedere in termini generali che le pubbliche amministrazioni possano ricorrere a contratti di partenariato pubblico-privato atipici, rimettendo tutti i livelli di progettazione al partner privato, onde evitare di aggirare uno dei principi ispiratori della riforma, ossia la separazione tra chi progetta e chi realizza le opere;

preso atto dei rilievi formulati dalla Commissione Lavoro e dalla Commissione Affari sociali, pienamente condivisi,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 2, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: un progetto di fattibilità tecnica ed economica con le seguenti: il progetto definitivo;

b) al terzo periodo, sostituire le parole: progetto di fattibilità tecnica ed economica con le seguenti: progetto definitivo;

c) al quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: , previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta,;

2) all'articolo 3, comma 1:

a) sostituire la lettera *ddd*) con la seguente:

*ddd*) « concorsi di progettazione », le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;

3) il Governo renda coerente la definizione del contratto di partenariato pubblico privato di cui alla lettera *eee*) con la definizione dello stesso contratto di cui all'articolo 180, comma 1, con particolare riguardo all'inclusione delle cosiddette opere a caldo;

4) dopo la lettera *vvvv*) aggiungere le seguenti:

*zzzz*) « categorie di opere generali » le opere e i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte;

*aaaaa)* « categorie di opere specializzate » le lavorazioni che, nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalità;

*bbbbb)* « opere e lavori puntuali » quelli che interessano una limitata area di territorio;

*cccc)* « opere e lavori a rete » quelli che, destinati al movimento di persone e beni materiali e immateriali, presentano prevalente sviluppo unidimensionale e interessano vaste estensioni di territorio;

*dddd)* « appalto a corpo » qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto;

*eeee)* « appalto a misura » qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;

5) *all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica; *al medesimo articolo, dopo il comma 1, inserire il seguente:* 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, anche all'esito del monitoraggio sui settori esclusi e sui settori speciali effettuato dalla Cabina di regia ai sensi dell'articolo 212, comma 1, lettera e), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuati ulteriori criteri volti a precisare gli ambiti, le procedure e le modalità di applicazione delle disposizioni relative ai settori esclusi e ai settori speciali, al fine di garantire il puntuale rispetto della disciplina dell'Unione europea vigente in materia.

*Conseguentemente, all'articolo 212, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*e)* monitorare l'attuazione delle disposizioni del presente codice relative ai

settori esclusi e ai settori speciali, al fine di verificare il puntuale rispetto degli ambiti, delle procedure e delle modalità di applicazione previsti dalla disciplina dell'Unione europea vigente in materia;

6) si riformuli l'articolo 20, alla luce dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato, considerato che l'attuale formulazione risulta eccessivamente generica e non chiarisce le finalità e le modalità attuative, risultando peraltro necessario definire in dettaglio l'ambito di applicazione anche in relazione alle necessarie qualificazioni del privato per la realizzazione delle opere;

7) *all'articolo 22, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:* 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono fissati i criteri per l'individuazione delle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto rilevante sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definite le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera qq), della legge 28 gennaio 2016, n. 11.

3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalità individuate dal decreto di cui al comma 2;

8) *all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* tecnico funzionale *aggiungere le seguenti:* e di relazione nel contesto;

*b)* *al comma 1, lettera c), dopo le parole:* beni culturali e paesaggistici *aggiungere le seguenti:* e di relazione nel contesto;

giungere le seguenti: , nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;

c) al comma 1, lettera f), premettere le seguenti parole: il risparmio e e aggiungere, in fine, le seguenti: , nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;

d) al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti: i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera; l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;

e) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: materie oggetto del progetto, aggiungere le seguenti: fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'articolo 113 in relazione alla destinazione delle risorse finanziarie del fondo incentivante per le funzioni tecniche,;

f) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dell'intervento indica inserire le seguenti: le caratteristiche, i requisiti in relazione ai fabbisogni dell'opera e;

g) al comma 13, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: L'uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato nel tempo mediante specifici corsi di formazione. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 31 luglio 2016 è istituita una Commissione che definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni;

h) al comma 14, primo periodo, dopo la parola: progettazione aggiungere le seguenti: relativa agli appalti e aggiungere, in fine, le seguenti: , fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'articolo

113 in relazione alla destinazione delle risorse finanziarie del fondo incentivante per le funzioni tecniche.;

i) dopo il comma 14, aggiungere i seguenti: « 15 Per quanto attiene gli appalti di servizi, il progetto di norma deve contenere: la relazione tecnico – illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per quanto riguarda in particolare i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica (*facility and energy management*), i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme UNI.

16. Ai fini del comma 14 del presente articolo il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in consi-



derazione. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia »;

9) *all'articolo 24, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: d) dai soggetti di cui all'articolo 46;*

b) *al comma 1, sopprimere le lettere e), f), g), h) ed i);*

c) *sopprimere il comma 2;*

d) *al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore del presente codice, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.*

e) *al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il decreto di cui all'articolo 46, comma 2, individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione.;*

*conseguentemente, all'articolo 46, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui al comma 1, lettere i*

*f) al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: deve essere dimostrato il possesso dei requisiti generali con le se-*

*guenti: i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni;*

g) *al comma 8, primo periodo, dopo le parole: con proprio decreto inserire le seguenti: da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice e dopo le parole: le tabelle dei corrispettivi inserire le seguenti: commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e;*

h) *al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: possono con la seguente: devono; al medesimo periodo sopprimere le seguenti parole: ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento e sostituire le parole: da porre a base con le seguenti: da porre a oggetto;*

10) *all'articolo 25, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stabilito in sessanta giorni;*

11) *all'articolo 27, comma 5, sostituire le parole: dal ricevimento del progetto con le seguenti: dalla chiusura delle conferenze dei servizi di cui al comma 3;*

12) *all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 5, primo periodo, dopo le parole: con proprio atto definisce aggiungere le seguenti: , entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.;*

b) *al comma 5, sopprimere il secondo periodo;*

c) *al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: , anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento;*

d) *dopo il comma 9 aggiungere i seguenti: 9-bis. Nel caso in cui l'organico delle stazioni appaltanti presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgi-*

mento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente su proposta del responsabile del procedimento, i compiti di supporto all'attività del responsabile possono essere affidati, con le procedure previste dal presente decreto per l'affidamento di carichi di servizi ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice.

9-ter. Anche per gli affidatari di servizi di supporto di cui al comma precedente sono da applicarsi le disposizioni di compatibilità di cui all'articolo 24, comma 7;

e) *al comma 11, dopo le parole: contraente generale aggiungere le seguenti: e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato e sostituire le parole responsabile unico del procedimento con le seguenti responsabile dei lavori;*

13) *all'articolo 34, comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari a quanto specificamente previsto nel successivo articolo 144;*

14) *all'articolo 35, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma: 7-bis. Sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta*

garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze e iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in forza dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 169 del 2012. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

*Conseguentemente, all'articolo 217, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera ii), dopo le parole: articolo 26-bis aggiungere le seguenti: articolo 26-ter;*

b) *dopo la lettera rr), aggiungere le seguenti:*

*rr-bis) l'articolo 8, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;*

rr-ter) l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

15) all'articolo 36, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), primo periodo, sostituire le parole: almeno tre operatori economici con le seguenti: almeno cinque operatori economici; al secondo periodo, dopo le parole: amministrazione diretta inserire le seguenti: , fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente;

b) sostituire la lettera c) con la seguente: c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura ristretta di cui all'articolo 61, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, ovvero mediante la procedura aperta di cui all'articolo 60, escludendo comunque in entrambi i casi il ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo;

c) alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , escludendo comunque il ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo,;

d) al comma 3, sostituire le parole da: procedura negoziata fino alla fine del comma con le seguenti: procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara;

e) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: linee guida inserire le seguenti: , da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,;

16) all'articolo 36, sopprimere il comma 8;

17) all'articolo 37, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 dopo la lettera b) inserire la seguente: c) ricorrendo alla

stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

b) al comma 5 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.

c) al comma 6, sostituire le parole: possono acquisire con le seguenti: acquisiscono;

d) al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.;

e) al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: , anche cumulativamente,;

18) all'articolo 38, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: sopprimere le parole: , ivi compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, dopo le parole: CONSIP S.p.a, inserire le seguenti: INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a, e sopprimere, infine; le seguenti parole: , e le città metropolitane;

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sentite l'ANAC e con le seguenti: sentita; al medesimo periodo, sostituire le parole: sono definiti con le seguenti: sono individuati e dopo le parole: l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, inserire le seguenti: come definiti in apposite linee guida dall'ANAC, predisposte entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

c) al comma 3, lettera c), dopo le parole: capacità di aggiungere le seguenti: verifica sull' e aggiungere, infine, le seguenti parole: dell'intera procedura amministrativa, ivi incluso il collaudo e la messa in opera;

d) al comma 4, lettera a), numero 4) aggiungere, infine, le seguenti parole: con

riferimento al numero di varianti approvate, alla verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e al consuntivo delle spese sostenute, al rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo; *alla medesima lettera, dopo il numero 4), aggiungere il seguente:* 5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come previsto dalla vigente normativa, ovvero lo scostamento calcolato in giorni solari per la corresponsione degli importi dovuti, adeguatamente corredato dalle motivazioni del ritardo accumulato;

*e) al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole le parole da:* per porre fino a: professionalizzazione;

*f) sopprimere il comma 9;*

*g) sopprimere il comma 10. Conseguentemente all'articolo 213, sopprimere il comma 14;*

*19) all'articolo 42, comma 3, primo periodo, dopo le parole:* è tenuto aggiungere *le seguenti:* a darne comunicazione alla stazione appaltante, secondo modalità definite con linee guida dell'ANAC, e.

*20) all'articolo 46, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

*b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:* 2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società costituite dopo la data di entrata in vigore del presente codice, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite

nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali;

*21) all'articolo 47, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* 2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio;

*22) all'articolo 48: al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:* lettera b) *con le seguenti:* lettere b) e c); *al comma 14, aggiungere in fine le seguenti parole:* queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA;

*23) all'articolo 50, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, sostituire le parole:* possono prevedere *con le seguenti:* devono prevedere;

*b) sopprimere il comma 3;*

*24) all'articolo 51 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* lettera qq) *inserire le seguenti:* , ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq-bis) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture;

*conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera qq), inserire la seguente:* qq-bis) « lotto prestazionale », uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;

b) al comma 2, sostituire le parole da: per uno fino alla fine del comma con le seguenti: per uno o , comunque separatamente, per più lotti;

c) sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Le stazioni appaltanti indicano altresì, nei medesimi atti, il numero massimo di lotti per i quali può essere presentata l'offerta ed il numero massimo, non superiore ad un terzo del numero complessivo, per i quali può essere mantenuta l'aggiudicazione. Il concorrente che si sia aggiudicato un numero di lotti superiore a quello massimo consentito esercita il diritto di scelta e, in ciascun lotto per il quale viene effettuata la rinuncia, l'aggiudicazione è effettuata in favore del concorrente che segue in graduatoria.

4. Le previsioni di cui al comma 3 possono essere derogate solo nel caso in cui il numero dei concorrenti non consenta il rispetto della disciplina di cui al medesimo comma 3; per tale evenienza gli atti di gara indicano i criteri oggettivi e non discriminatori che saranno applicati per l'aggiudicazione di tutti i lotti.;

25) all'articolo 58, comma 10, dopo le parole: emana inserire le seguenti: , entro il 31 luglio 2016,;

26) all'articolo 59, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le amministrazioni aggiudicatrici con le seguenti: le stazioni appaltanti;

b) al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: , di regola,;

27) all'articolo 63, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: ivi comprese le emergenze di protezione civile e sostituire le parole: di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati ai sensi della normativa ambientale con le seguenti: di incolumità pubblica;

b) aggiungere la seguente lettera: d) al fine di favorire il più rapido ritorno alle normali condizioni di vita nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le tipologie di attività ed interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 5 realizzati sotto il coordinamento del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ricompresi in appositi piani di interventi urgenti predisposti dai Commissari delegati da questi nominati ai sensi di quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 5, limitatamente alla durata dello stato di emergenza;

c) sopprimere il comma 5;

d) al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: Nel caso di cui alla lettera d) del comma 2 gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione e i relativi controlli possono essere effettuati dalle amministrazioni aggiudicatrici entro 60 giorni dall'affidamento. Qualora, a seguito del controllo successivo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità;

28) all'articolo 66, comma 1, sostituire le parole: possono svolgere con le seguenti: svolgono;

29) all'articolo 71, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo;

30) *all'articolo 73, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* prevedendo il ricorso a strumenti di pubblicità di tipo informatico con le seguenti: anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Fino al 31 dicembre 2016, si applica il regime di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dall'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2016, n. 66, come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.;

31) *all'articolo 77, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.A, INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo di cui all'articolo 78, comma 2, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale;

b) *al terzo periodo, sopprimere le parole da:* con le modalità fino a: di norma;

c) *sostituire il quarto e quinto periodo con il seguente:* La stazione appaltante può, in caso di affidamento di con-

tratti di importo inferiore a 150.000 euro o per contratti svolti attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58, nominare componenti interni alla stazione appaltante.;

32) *all'articolo 77, comma 10, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo, sostituire le parole:* sentita l'Autorità con le seguenti: sentita l'ANAC;

b) *al terzo periodo, sopprimere le parole da:* e ad essi fino alla fine del periodo;

33) *all'articolo 78, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* da adottare da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice; *dopo il comma 1, inserire il seguente:* 2. L'Albo di cui al comma 1 include una apposita sezione speciale in cui sono iscritti i dipendenti di CONSIP S.p.A. e dei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti definiti dall'ANAC con l'atto di cui al comma 1;

34) *all'articolo 80, comma 1, lettera b) dopo le parole:* 346-bis *inserire le seguenti:* 353, 353-bis; *al medesimo articolo, comma 12, sostituire le parole:* un anno con le seguenti: due anni;

35) *all'articolo 83, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* dal concorrente *inserire le seguenti:* , anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c);

b) *al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole:* può essere valutata con le seguenti: è valutata;

c) *sostituire il comma 9 con i seguenti:*

«9. Le carenze di qualsiasi elemento della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istrut-

torio di cui ai successivi commi da 9-bis a 9-quater. Il soccorso istruttorio non può supplire a carenze dell'offerta tecnica ed economica.

9-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della domanda obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. Ai fini del presente comma costituisce carenza essenziale della domanda qualsiasi omissione, incompletezza e irregolarità della domanda che determina l'impossibilità di stabilire se il singolo requisito contemplato dal comma 1 sia posseduto o meno e da quali soggetti.

9-ter. Nel caso del precedente comma 9-bis, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

9-quater. Nei casi di irregolarità non essenziali che afferiscono ad elementi indispensabili della domanda, se considerati sotto il profilo della celere e sicura verifica del possesso dei requisiti in capo ai concorrenti, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui ai commi precedenti, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. ».

d) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

10. È istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione. Il

suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità dell'impresa. L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. Rientra nell'ambito dell'attività di gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi.

11. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al comma 10 tengono conto, in particolare, del rating di legalità rilevato dall'ANAC in collaborazione con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 213, comma 7, nonché dei precedenti comportamentali dell'impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti, all'incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto. Tengono conto altresì della regolarità contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti;

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 84, comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente: d) certificazione del rating di impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83, comma 10;

b) all'articolo 213, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rating di legalità concorre anche alla determinazione del rating di impresa di cui all'articolo 83, commi 10 e 11;

36) all'articolo 84, al comma 7, aggiungere i seguenti periodi: In alternativa al

requisito di cui alla lettera *a*), la stazione appaltante può richiedere una cifra d'affari in lavori pari a 2,5 volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Il requisito di cui alla lettera *b*) si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro;

37) *all'articolo 89, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: all'articolo 83 aggiungere le seguenti: , lettere b) e c);*

*b) al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e a tal fine produce il contratto di avvalimento, il quale deve indicare specificatamente le risorse e i mezzi che l'impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione dell'appaltatore per l'esecuzione dell'appalto;*

*c) al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: quindici per cento con le seguenti: dieci per cento e dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: , da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;*

38) *all'articolo 93, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 7 aggiungere in fine le seguenti parole: e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni;*

*b) sostituire il comma 6 con il seguente: « 6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo e/o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo »;*

*c) dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione*

e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento;

39) *all'articolo 95, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 3, lettera b), sostituire le parole: di ingegneria e architettura con le seguenti: di natura tecnica o intellettuale;*

*b) al comma 4, sostituire le parole: ai sensi del comma 3 con le seguenti: ai sensi del comma 5;*

*c) sostituire il comma 5 con il seguente: « 5. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:*

*a) per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;*

*b) per i servizi e le forniture di importo pari o inferiore a 150.000 euro con caratteristiche standardizzate;*

*c) per i servizi e le forniture di importo pari o inferiore a 150.000 euro, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo »;*

*d) al comma 9, al primo e al secondo periodo, sostituire le parole: amministrazioni aggiudicatrici con le seguenti: stazioni appaltanti e aggiungere in fine i seguenti periodi: Le metodologie sono definite con linee guida di carattere generale proposte dall'ANAC e approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che sono trasmesse prima dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere. Fino all'emanazione di tali linee guida continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli allegati G, I, L, M, P del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207. Con le medesime linee guida sono definiti i criteri premiali che le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara,*



nell'avviso o nell'invito, in relazione a beni, lavori e servizi che presentano un minore impatto sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori e sull'ambiente, nonché al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione, e che devono essere applicati in maniera omogenea e compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;

*e) al comma 14, sostituire le parole: amministrazioni aggiudicatrici con le seguenti: stazioni appaltanti;*

*f) sopprimere il comma 15.*

*Conseguentemente, all'articolo 106, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

10-bis. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e i provvedimenti di competenza. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13;

40) *all'articolo 96, comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: costi di raccolta inserire le altre: , di smaltimento;*

41) *sostituire l'articolo 97 con il seguente:*

« ART. 97.

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;

d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4;

3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;

5. La stazione appaltante valuta le informazioni fornite consultando l'offerente. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 i rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e integrati dalle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello relative al costo del lavoro.

6. La stazione appaltante che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto in questione era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. Quando la stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione europea.

7. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti, contratti collettivi applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5 »;

42) all'articolo 102, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: dalle linee guida di cui all'articolo 100, comma 2, con le seguenti: dal decreto di cui al comma 9 del presente articolo;

b) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 10 dell'articolo 23 con le seguenti: di cui all'articolo 113;

c) *al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente:* Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono disciplinate le modalità di iscrizione all'albo e di nomina, nonché i compensi da corrispondere che non devono superare i limiti di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

d) *al comma 10, lettera a), sostituire le parole: e, nel caso con le seguenti: o, nel caso;*

43) *all'articolo 103, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: venti per cento.;*

b) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;

44) *all'articolo 105, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di tutto o parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto d'appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore

a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti considerati non subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. È fatto obbligo altresì di comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subcontratto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.;

b) *al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.;

c) *al comma 5, sostituire le parole: comma 10 con le seguenti: comma 11 e, dopo le parole: medesimo comma inserire le altre: e dal comma 2 del presente articolo;*

d) *al comma 6: al primo periodo, sostituire le parole: alle soglie di cui all'articolo 35 con le seguenti: a 1.000.000 di euro; al terzo periodo, sostituire le parole: le soglie di cui all'articolo 35 con le seguenti: 1.000.000 di euro;*

e) *al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: comma 16 con le seguenti: comma 17;*

f) *al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nelle fattispecie individuate, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice;*

2) alla lettera b), sopprimere le parole da: o anche fino a: lo consente;

3) dopo la lettera b), inserire la seguente:

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

g) dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-bis Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettera a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al comma 8;

h) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: della sicurezza inserire le seguenti: e della manodopera;

45) all'articolo 106, ai fini dell'applicazione del comma 1, adotti il Governo le iniziative necessarie a istituire presso l'ISTAT una sezione speciale preposta alla rilevazione e all'aggiornamento, su base annuale, dei prezzi e dei costi standard in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, validi per tutto il territorio nazionale, assicurando i necessari adeguamenti delle disposizioni vigenti; al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Le modifiche dei contratti di appalto in corso di validità devono sempre essere autorizzate dal responsabile unico del procedimento. I contratti di appalto, nei settori ordinari e nei settori speciali, possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento a norma del presente codice nei casi seguenti;

b) al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3);

c) sopprimere il comma 12;

46) all'articolo 107, comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: all'Autorità con le seguenti: all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo;

47) all'articolo 108, provveda il Governo a coordinare la disposizione di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b) con quella di cui all'articolo 80, secondo quanto indicato dal parere del Consiglio di Stato;

48) all'articolo 110, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: interpellano con le seguenti: possono interpellare;

b) sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:

a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;

b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

3-bis. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.;

49) all'articolo 111, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: Con decreto fino a: sono approvate con le seguenti: Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono altresì approvate;

50) all'articolo 112, comma 1, dopo le parole: di imprese sociali, inserire le seguenti: nel rispetto dei criteri di affidamento, delle soglie di valore e delle tipologie dei contratti oggetti di appalto, stabiliti con apposite linee guida, approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in

vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,;

51) *all'articolo 113, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, dopo le parole:* al 2 per cento *inserire le seguenti:* , modulate sull'importo dei lavori, *e dopo le parole:* della spesa per investimenti *inserire le seguenti:* della verifica preventiva dei progetti;

b) *al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole:* con esclusione del collaudo ovvero della verifica di conformità;

c) *al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

d) *sopprimere il comma 5;*

52) *all'articolo 106, comma 14, sostituire le parole:* che, previa comunicazione all'ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione *con le seguenti:* Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato;

53) *all'articolo 118, al comma 1, dopo le parole:* servizio al pubblico *inserire le seguenti:* di interesse generale;

54) *all'articolo 121, comma 2, sopprimere le seguenti parole:* nonché di produzione di petrolio;

55) *all'articolo 122, riformulare la parte relativa al termine minimo riferita all'articolo 61, commi 1 e 2, e all'articolo 64 nei termini indicati dal parere del Consiglio di Stato;*

56) *all'articolo 123, comma 8, preveda il Governo a inserire il riferimento mancante del titolo ivi citato;*

57) *all'articolo 128, comma 3, sostituire le parole:* importo superiore *con le seguenti:* importo pari o superiore *e sostituire le parole:* articolo 36 *con le seguenti:* articolo 35;

58) *all'articolo 130, comma 2, dopo le parole:* loro trasmissione *inserire le seguenti:* salve le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea;

59) *all'articolo 132, in relazione al comma 2, si adotti la formulazione fornita dal Consiglio di Stato; al medesimo articolo, ai commi 3 e 4, sostituire le parole:* all'articolo 128 *con le seguenti:* agli articolo 134 e 136;

60) agli articoli 133, 135, 136, 137, 139, 140 e 141 siano accolte le modifiche e le integrazioni proposte dal Consiglio di Stato;

61) *dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:*

«ART. 139 bis (Appalti di importo inferiore alla soglia comunitari) 1. Salvo quanto previsto dai commi da 2 a 5 del presente articolo, gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni della presente parte per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, che rientrano nell'ambito delle attività previste dagli articoli da 115 a 121

2. L'avviso di preinformazione di cui agli articoli 127 e 128, sotto le soglie ivi indicate è facoltativo, e va pubblicato sul

profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 73, con le modalità ivi previste.

3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 129, è pubblicato sul profilo di committente e sui siti informatici di cui all'articolo 73, con le modalità ivi previste.

4. Gli avvisi con cui si indice una gara e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.

5. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza. I regolamenti sono comunicati all'ANAC e alle autorità competenti per i rispettivi settori di riferimento.»

62) *all'articolo 142, sostituire il comma 2 con il seguente:* 2. Il comma 1 non si applica, allorché sia utilizzata per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizio una procedura negoziata senza previa pubblicazione in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 63;

63) *all'articolo 144, comma 2, dopo le parole:* di concerto con *inserire le seguenti:* il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,;

*Conseguentemente, all'articolo 34, comma 2, sostituire le parole:* L'obbligo di cui al comma 1 *con le seguenti:* I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1 sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 94, comma 6. Nel caso dei contratti relativi ai servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica e sociale di cui all'articolo 95, comma 3, lettera a), e dei contratti relativi ai servizi di ristorazione

di cui all'articolo 144, il suddetto decreto può stabilire che l'obbligo di cui al comma 1 si applichi anche per una quota inferiore al 50 per cento del valore a base d'asta. Negli altri casi il medesimo obbligo;

64) *all'articolo 147, comma 3, dopo le parole:* campionature d'intervento *sopprimere la seguente:* quando; *al medesimo articolo, al comma 5, dopo la parola:* esaustivi *inserire le seguenti:* o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera;

65) *all'articolo 148, comma 7, primo periodo, sostituire la parola:* trecentomila *con la seguente:* centocinquantamila;

66) *all'articolo 150, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nelle more dell'adozione del decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.;

67) *all'articolo 154, comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* 156, comma 5 *con le seguenti:* 24, comma 5; *al medesimo articolo, al comma 5, primo periodo, dopo le parole:* progetto definitivo *inserire le seguenti:* a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica;

68) *all'articolo 156, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola:* definitivo *con le seguenti:* di fattibilità, ovvero un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica »

b) *al comma 7, secondo periodo, dopo le parole:* tra i soggetti individuati *aggiungere le seguenti:* sino ad un massimo di dieci e *dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:* Tra i soggetti selezionati a partecipare alla seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per cento di soggetti incaricati, singoli o in forma associata, con meno di 5 (cinque) anni di iscrizione ai relativi albi professionali, ai quali viene corrisposto un rimborso spese

pari al 50 per cento, ridotto al 25 per cento per gli altri soggetti selezionati, degli importi previsti per le spese tecniche come determinati dal decreto per i corrispettivi professionali di cui al comma 8 dell'articolo 24;

69) *all'articolo 157, comma 2, sostituire le parole:* inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 *con le seguenti:* superiori a 40.000 e inferiore a 100.000 euro e *sostituire le parole:* 66, comma 6 *con le seguenti:* 36, comma 2, lettera b); *al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Gli incarichi di importo superiore a 100.000 euro sono affidati con procedura aperta o ristretta ai sensi degli articoli 60 e 61;

70) *all'articolo 158: al comma 1, sostituire le parole:* si applica *con le seguenti:* si applicano; *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* 2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del presente decreto, agli appalti pubblici pre-commerciali, destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività e per i quali la prestazione del servizio non è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore, così come definiti nella comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007, nelle ipotesi in cui l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato.;

71) *all'articolo 162, sostituire il comma 5 con i seguenti:* 5. I contratti di cui al presente articolo sono immediatamente trasmessi, per il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità amministrativo-contabile, a un ufficio speciale della Corte dei conti, organizzato ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche in deroga alle norme richiamate dall'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza. Lo

stesso ufficio speciale, composto da un numero massimo di cinque magistrati dotati di specifica esperienza nel settore, nominati dal Presidente della Corte dei conti, è competente anche per il referto annuale sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione relativa ai contratti medesimi, da rassegnare entro il 30 giugno di ciascun anno al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei Ministri. I magistrati e il personale amministrativo che operano per l'ufficio speciale restano vincolati al segreto. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, i contratti di cui al presente articolo sono altresì assoggettati, per i profili di competenza, al controllo dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera a). L'ANAC assume, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le misure atte ad assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza. La Corte dei Conti e l'ANAC assumono intese per garantire il necessario coordinamento operativo nelle rispettive attività di controllo. »

*Conseguentemente, all'articolo 213, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* . Per i contratti secretati, si applica l'articolo 162, comma 6; »;

72) *all'articolo 163, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica sopprimere le parole:* e di protezione civile;

b) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* il tecnico *inserire le seguenti:* dell'amministrazione competente;

c) *al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole:* dell'amministrazione competente;

d) *al comma 3, sostituire la parola:* prezzo *con la seguente:* corrispettivo e *sostituire le parole:* ai sensi dell'articolo 23, comma 7 *con le seguenti:* mediante l'utilizzo di prezziari ufficiali di riferimenti e ridotti del 20 per cento;

e) *al comma 4, dopo le parole:* il tecnico *inserire le seguenti:* dell'ammini-

strazione competente e aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

f) al comma 5, dopo le parole: si procede inserire le seguenti: previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e;

g) sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che l'amministratore aggiudicatrice controllo in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a 60 giorni dall'affidamento. Qualora, a seguito del controllo successivo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità;

h) sopprimere i commi da 7 a 11;

73) dopo l'articolo 163 inserire il seguente: «ART. 163-bis (Procedure di somma urgenze per interventi di protezione civile) 1. Il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la prevedibilità del loro imminente verificarsi, costituiscono circostanze di somma urgenza. In tali circostanze le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, con le procedure previste dall'articolo 163, integrate come previsto dal presente articolo. 2. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi per i quali non siano disponibili elenchi di

prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nello more dell'acquisizione del parere di congruità si potrà procedere al pagamento del 50 per cento del prezzo provvisorio. 3. Gli adempimenti da effettuarsi in via preliminare ai fini dell'affidamento possono essere espletati successivamente, entro un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a 60 giorni dall'affidamento. Qualora, a seguito del controllo successivo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei requisiti necessari per la partecipazione ad appalti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità. 4. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.»;

74) all'articolo 164, al comma 1, sostituire le parole: indette dalle amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori



con le seguenti: indette dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché dagli enti aggiudicatori, qualora i lavori o i servizi siano destinati a una delle attività di cui all'allegato II. In ogni caso, le disposizioni della presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l'esercizio di un'attività economica che può svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici.

Conseguentemente, modificare il titolo dell'allegato II facendo riferimento ai soli enti aggiudicatori;

75) all'articolo 165, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, chiarire il rapporto tra la nozione di rischio operativo e le definizioni di rischio di disponibilità e rischio di domanda;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento;

c) al comma 3, sopprimere il secondo periodo;

d) al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: intendendosi per tali la remunerabilità dell'opera sul mercato finanziario con le seguenti: intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito;

e) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: mancata sottoscrizione aggiungere le seguenti: del contratto di finanziamento;

76) sostituire l'articolo 166 con il seguente: «ART. 166 (Procedure per la scelta del concessionario) 1. Le amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori individuano il concessionario at-

traverso procedure a evidenza pubblica nel rispetto delle norme di cui alla presente parte.»;

77) all'articolo 167, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Il valore stimato è calcolato al momento dell'invio del bando di concessione;

b) al comma 5, specificare le modalità e le finalità della considerazione degli atti di regolazione delle Autorità indipendenti;

c) al comma 6, indicare il soggetto che valuta le ragioni oggettive che giustificano il frazionamento della concessione;

78) all'articolo 168, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: massima;

b) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: ed è definita dall'offerta aggiudicatrice;

c) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: da parte del concessionario aggiungere le seguenti: individuato sulla base di criteri di ragionevolezza;

79) all'articolo 173, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Termini, principi e criteri di aggiudicazione;

b) al comma 1, sostituire la parola: criteri con la seguente: principi;

c) al comma 2, dopo le parole: dal comma 1 inserire le seguenti: e comunque in deroga all'articolo 95;

d) al comma 3: al secondo periodo, dopo le parole: modifica dell'ordine di importanza inserire le seguenti: dei criteri e sostituire le parole: comma 2, secondo periodo con le seguenti: comma 2, terzo periodo; al terzo periodo, sostituire le parole: comma 2, primo periodo con le seguenti: comma 2, secondo periodo;

80) all'articolo 175, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: in clausole aggiungere le seguenti: chiare, precise e inequivocabili;

b) al comma 1, lettera b), prevedere il ricorso congiunto delle condizioni di cui ai numeri 1) e 2);

c) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: stazionale appaltante con le seguenti: amministrazioni aggiudicatrici;

d) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: quando altera considerevolmente le condizioni contrattuali originariamente pattuite con le seguenti: quanto muta sostanzialmente la natura della concessione rispetto a quella inizialmente conclusa;

e) al comma 7, secondo periodo, lettera d), sostituire le parole: lettera d) con le seguenti: lettere d) ed e);

81) all'articolo 176, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, considerato che l'annullamento d'ufficio può intervenire a distanza di molti anni e che la direttiva prevede la possibilità di porre termine alla concessione, stabilire se l'annullamento operi *ex nunc* o *ex tunc*;

b) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;

c) al comma 3, stabilire le modalità di regolazione dei rapporti tra le parti nel caso in cui il vizio sia imputabile al concessionario;

d) al comma 4, prevedere in aggiunta alla risoluzione la revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;

82) all'articolo 177, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dell'Unione europea inserire le seguenti: se non eseguiti direttamente, so-

stituire le parole: relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro con le seguenti: di importo superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni e, dopo le parole: clausole sociali inserire le seguenti: come previste dall'articolo 50;

b) sostituire il comma 3 con il seguente: 3. La verifica del rispetto del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento, da parte dell'ANAC, viene effettuata annualmente secondo le modalità indicate dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto al limite indicato devono essere riequilibrate entro l'anno successivo. Nel caso di reiterate situazioni di squilibrio per due anni consecutivi sono irrogate sanzioni in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dell'appalto.;

83) all'articolo 178, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: concessioni inserire la seguente: autostradali, dopo la parola: procede aggiungere la seguente: tassativamente e sostituire le parole: di evidenza pubblica, entro con le seguenti: di evidenza pubblica di cui all'articolo 173, nel termine perentorio di;

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: mediante apposito atto fino alla fine del comma con le seguenti: sulla base delle condizioni contrattuali vigenti.;

c) al comma 3, primo periodo, dopo la parola: concessioni inserire la seguente: autostradali e sostituire le parole: in conformità alle disposizioni del presente codice con le seguenti: secondo le procedure di cui all'articolo 173;

d) al comma 7, sostituire la parola: ANAC con le seguenti: Autorità di regolazione dei trasporti;

al medesimo articolo, si preveda un'apposta disciplina transitoria anche per le concessioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eser-

cita sul concessionario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, al fine di assicurare altresì il massimo rispetto dei principi desumibili dall'articolo 17 della direttiva 2014/23/UE, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *mmm*) della legge 28 gennaio 2016, n. 11;

84) *all'articolo 179, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: parte IV con le seguenti: parte III;*

b) *al comma 2, richiamare i titoli della parte II che si applicano alle disposizioni riguardanti il partenariato pubblico e privato e il contraente generale;*

85) *all'articolo 180, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3: al primo periodo, dopo le parole: il trasferimento del rischio inserire le seguenti: operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) e sostituire le parole: dall'articolo 3 comma 1 lettere bbb) e ccc) con le seguenti: rispettivamente dall'articolo 3, comma 1, lettere aaa), bbb) e ccc); all'ultimo periodo, sostituire le parole da: Con il contratto fino a: disciplinati con le seguenti: Sulla base di criteri individuati con linee guida a carattere vincolante adottate dall'ANAC, il contratto di partenariato pubblico privato può altresì disciplinare;*

b) *al comma 6, sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trenta per cento;*

86) *all'articolo 181, comma 4, dopo le parole: sistemi di monitoraggio aggiungere le seguenti: secondo modalità definite da linee guida adottate dall'ANAC;*

87) *all'articolo 183, supportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La suddetta formula della finanza di progetto non può, in ogni caso, essere utilizzata per il rinnovo di una concessione in essere.*

b) *Al comma 15, sostituire il sesto periodo con i seguenti: L'amministrazione*

aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. Qualora l'amministrazione non provveda entro il suddetto termine, si applicano le sanzioni di cui agli articolo 2-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

88) *all'articolo 200, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. In sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice, nonché di tutti gli interventi per i quali, alla stessa data, siano stati comunque avviati i procedimenti finalizzati all'inserimento nei suddetti strumenti di pianificazione e programmazione. All'esito di tale ricognizione, il Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo documento pluriennale di pianificazione, che è adottato in via definitiva secondo le procedure di cui all'articolo 201, commi 4 e 5. Sono in ogni caso fatti salvi gli interventi per i quali sono in essere obbligazioni giuridicamente vincolanti, ovvero che costituiscono oggetto di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia.

b) *Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il DPP è redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 aprile 2011, n. 39 ed ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo n.228 del 2011. Il DPP ;adottato è approvato secondo le procedure e nel rispetto della tempistica di cui all'articolo 2, comma 5 e 6, del citato decreto legislativo n. 228 del 2011, sentita la Conferenza unificata, che si esprime ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

89) *all'articolo 201, sostituire il comma 9 con il seguente:* 9. Fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice;

90) *all'articolo 212, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere in fine la seguente:* f) monitorare a livello centrale i contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 180, avvalendosi anche degli organismi già costituiti a tal fine ed effettuando altresì la raccolta delle informazioni relative alla stipula dei contratti, alla loro definizione sotto il profilo finanziario e alla gestione delle opere;

91) *all'articolo 213, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione a carattere vincolante e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'Autorità innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'emanazione degli atti di competenza, e in particolare per l'emanazione delle linee guida a carattere vincolante, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione,

di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice;

92) *all'articolo 216, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:* In relazione agli articoli 200 e seguenti, sono fatti salvi gli atti, le attività e i provvedimenti adottati in base alla previgente disciplina di cui agli articoli da 161 a 185 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

*e con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 30, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di determinare una sanzione per le imprese che, nello svolgimento dell'appalto, siano risultate inadempienti rispetto al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;

b) valuti il Governo la possibilità di escludere le acquisizioni in « amministrazione diretta », in particolare per quel che riguarda le risorse proprie di materiali, di mezzi e di personale messe a disposizione dalle stazioni appaltanti, dal computo degli importi utili ai fini del raggiungimento delle soglie di cui agli articoli 35 e 36;

c) agli articoli 83 e 84, in materia di criteri di selezione e qualificazione, si raccomanda al Governo di assicurare un effettivo coordinamento tra i compiti attribuiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'ANAC e all'Autorità Antitrust in materia di gestione delle banche dati e dei sistemi di qualificazione, ai fini del rilascio delle relative certificazioni, evitando duplicazioni e sovrapposizioni e, di riflesso, un aggravio procedurale ed economico a carico degli operatori;

d) comma 9, all'articolo 95, valuti il Governo l'opportunità di inserire, nelle linee guida ivi previste, anche criteri atti a precisare i casi in cui può farsi luogo all'esclusione automatica delle offerte ano-

male, con particolare riguardo ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

*e)* all'articolo 159, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di precisare il riferimento alle « misure meno invasive » che potrebbero essere adottate dall'amministrazione della difesa, qualora la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato giustifichi la non applicazione delle disposizioni del codice;

*f)* all'articolo 102, comma 6, ultimo periodo, valuti il Governo l'esattezza del richiamo alle procedure di cui all'articolo 31, comma 9, stante che in tale disposizione non sono previste procedure;

*g)* all'articolo 144, si preveda che le società emettitrici dei buoni pasto devono prestare una fideiussione esclusivamente

in numerario, per una somma non inferiore al 10 per cento dei buoni pasto in circolazione alla fine dell'esercizio precedente a quello di entrata in vigore dello schema di decreto legislativo, e integrarla per la medesima percentuale entro trenta giorni dall'aggiudicazione di ogni nuovo appalto;

*h)* valuti il Governo, in considerazione della specificità dei servizi di architettura e di ingegneria e delle attività tecniche ad essi connesse, di predisporre all'interno del nuovo codice una sezione dedicata, che disciplini in modo organico i ruoli e le qualificazioni dei soggetti coinvolti in tutta la filiera, le procedure di affidamento degli stessi servizi (ivi compresi i concorsi di progettazione e di idee) nonché le modalità di espletamento delle connesse attività professionali.

## ALLEGATO 4

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Atto n. 279.**

**PROPOSTA DI PARERE**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;

premesso che:

l'articolo 2, comma 1, lettera *b*), nella definizione delle terre e rocce da scavo, prevede che esse possono contenere una concentrazione di amianto nel limite massimo di 100 mg/kg, mentre la normativa europea e il decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedono il valore di 1000 mg/kg di amianto quale limite di riferimento per la pericolosità del rifiuto e per la bonifica sia dei siti a destinazione commerciale sia dei siti a destinazione d'uso residenziale, in linea con la filosofia comunitaria e nazionale sulla gerarchia dei rifiuti orientata a promuovere il riutilizzo di sottoprodotti prima ancora del riciclo o il recupero dei rifiuti stessi, in modo da diminuire l'approvvigionamento di materie prime e lo smaltimento in discarica; la riduzione del valore di riferimento sull'amianto da 1000 mg/kg a 100 mg/kg comporterebbe la necessità di smaltimento dei materiali di zone « amiantifere » con imponenti aumenti di costi;

l'articolo 2, comma 1, lettera *b*) attribuisce all'Istituto Superiore di Sanità il potere di indicare limiti di riferimento per le concentrazioni di sostanze inquinanti, anche derogatori rispetto a quelli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006, esercitando così una funzione legi-

slativa, quale quella di modifica di un decreto legislativo, che sicuramente non compete a tale Istituto;

l'articolo 2, comma 1, lettera *c*), reca una definizione di « matrice materiale di riporto » che rischia di non prendere in considerazione tutte le ipotesi necessarie a garantire un'efficace e sostenibile gestione dei materiali da riporto senza l'introduzione di discipline speciali anche per consentire l'avvio di un processo non più rinviabile di rigenerazione urbana e di « bilancio zero » nel consumo di suolo; sarebbe pertanto opportuno mantenere la definizione di matrici materiali di riporto recata dall'articolo 41 del decreto-legge n. 69 del 2013 e di sopprimere l'ultimo periodo della lettera *c*), che, disciplinando le quantità dei materiali di origine antropica rinvenibili nella matrice di riporto presenti in peso rende tecnicamente incerte le indagini ambientali e non garantisce sul profilo ambientale;

l'articolo 2, comma 1, lettera *d*) definisce « materiale di riporto conforme » le matrici materiali di riporto che, all'esito del test di cessione, non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee; sarebbe opportuno sostituire l'espressione « materiale di riporto conforme » con una più chiara che meglio ne espliciti la *ratio legis*;

l'articolo 2, comma 1, lettera *o*) contiene la definizione di « sito di produzione » quale uno o più siti perimetrati in cui sono generate le terre e rocce da scavo, nella quale non viene contemplato l'intero

cantiere di realizzazione dell'opera; tale definizione va meglio precisata per ricomprendere, ferme restando tutte le tutele ambientali, anche le strutture logistiche serventi;

l'articolo 2, comma 1, lettera z), contiene una definizione di « cantiere di piccole dimensioni » poco esaustiva, considerata la presenza di tanti « microcantieri » nella gestione delle infrastrutture a rete;

l'articolo 5 detta la disciplina per il deposito intermedio, prevedendo che il deposito delle terre e rocce da scavo conforme alle previsioni del piano di utilizzo deve essere identificato tramite apposita segnaletica;

l'articolo 6 detta la disciplina relativa al trasporto fuori dal sito di produzione delle terre e rocce da scavo, qualificate sottoprodotti, prevedendo che la documentazione di trasporto, predisposta in triplice copia, una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, è conservata dai predetti soggetti, per tre anni ed è resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo;

l'articolo 7 prevede, quali destinatari della dichiarazione di avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'autorità competente, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) o l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA), il comune del sito di produzione e il comune del sito di utilizzo; andrebbe valutata la possibilità di maggiore semplificazione riconoscendo al comune destinatario delle terre e rocce da scavo il compito di trasmettere la dichiarazione agli altri enti;

l'articolo 10, relativo alle terre e rocce da scavo conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione, prevede che le ARPA, su proposta dell'autorità competente, possono effettuare analisi aggiuntive; ai sensi dell'articolo 197 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in

materia di rifiuti, è la Provincia l'organo preposto ai controlli, la quale può avvalersi di altri organismi pubblici, fra i quali le stesse Agenzie regionali per il controllo ambientale;

sarebbe necessario integrare l'articolo 11 richiamando, per un verso, il ricorso ad interventi di sicurezza permanente ai fini del riutilizzo del materiale escavato allo stato naturale e, per l'altro, il riferimento ai dati delle agenzie ambientali ai fini della dimostrazione dei valori di fondo esistenti;

andrebbe, inoltre, meglio definito il concetto di qualificazione e capacità tecnica equipollenti per individuare gli enti ai quali è demandato lo svolgimento dei controlli previsti nell'ambito della procedura di utilizzo ai sensi dell'articolo 13 nei casi di inerzia dell'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale valutando il ricorso anche a soggetti privati accreditati;

sarebbe opportuno prevedere un'efficacia maggiore nel caso di lavori più complessi che richiedono tempi lunghi per la loro realizzazione;

rilevata, altresì, la necessità di:

prevedere, una disciplina semplificata di dettaglio per i « microcantieri », nei quali sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 300 metri cubi;

modificare il contenuto dell'allegato 1 (Caratterizzazione ambientale terre e rocce da scavo), al fine, tra l'altro, di prevedere che il sito di deposito intermedio, laddove non vi siano in prossimità aree con la stessa destinazione urbanistica o sia motivatamente impossibile la sua realizzazione, possa avere una destinazione d'uso urbanistica diversa da quella del sito di produzione, subordinando tale possibilità, laddove necessario, all'adozione di accorgimenti atti a garantire il controllo delle acque di percolazione e la separazione fisica tra i materiali depositati e quelli presenti *in situ*;

modificare il contenuto dell'allegato 3 (Normale pratica industriale), al fine di evitare fenomeni di *gold plating*, assicurare coerenza con l'evoluzione della giurisprudenza comunitaria e con atti della Commissione Europea (COM 2007) 59 DEF o la « *Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98 del 2012* » e consentire, come pratica industriale, la stabilizzazione a calce a determinate condizioni, che consentano di superare i rilievi avanzati nell'ambito della procedura EU Pilot 554/13/ENVI;

modificare il contenuto dell'allegato 4 (Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali), al fine di consentire un approfondimento tecnico-scientifico in merito alle procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e all'accertamento delle qualità ambientali, descritte nell'allegato, valutando, altresì, le conseguenze derivanti dalla mancata espressione nei termini di legge dei pareri dell'ISS e dell'ISPRA;

modificare il contenuto dell'allegato 5 (Piano di utilizzo) al fine, tra l'altro, di integrare i contenuti del Piano medesimo con ulteriori dati tecnici,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) valuti il Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 2, comma 1, lettera b) stabilendo un valore soglia per l'amianto pari allo 0,1 per cento (1.000 mg/kg), corrispondente al limite di classificazione previsto per le sostanze/miscele non pericolose;

b) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere, all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole « o ai limiti di riferimento indicati dall'Istituto superiore di sanità », attesa la natura tipicamente normativa delle funzioni ivi riconosciute all'Istituto Superiore di Sanità;

c) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere, all'articolo 2, comma 1, lettera c), l'ultimo periodo – considerata la mancanza di uno standard tecnico per la valutazione del limite massimo del 20 per cento in peso dei materiali di origine antropica rinvenibili nella matrice di riporto, frammisti al suolo e sottosuolo – mantenendo, quindi, la definizione di riporto di cui al decreto-legge n. 2 del 2012, successivamente modificato dall'articolo 41 del decreto-legge n. 69 del 2013 o di definire in altri termini i sopra indicati standard;

d) valuti il Governo l'opportunità di sostituire, all'articolo 2, comma 1, lettera d), l'espressione « materiale di riporto conforme » con una definizione più chiara per meglio esplicitare la ratio della norma;

e) valuti il Governo, altresì, l'opportunità, per i limiti cui riferirsi per la valutazione del test di cessione, da effettuare comunque sul materiale « tal quale », di fare riferimento solo all'Allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, provvedendo anche a rivedere tale decreto con i suoi allegati al fine di risolvere le incongruenze presenti rispetto alle successive disposizioni europee;

f) valuti il Governo l'opportunità di estendere il concetto di sito di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), anche alle strutture logistiche serventi;

g) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una definizione per i « micro-cantieri », intesi quali cantieri nei quali sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 300 metri cubi;

h) valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, all'articolo 5, comma 1, la lettera a-bis), volta a prevedere che siano attuate misure di tutela sufficienti ad evitare la contaminazione delle matrici ambientali, nonché di eliminare, al medesimo articolo 5, comma 1, lettera e), l'identificazione tramite apposita segnaletica del deposito effettuato nel sito stesso di produzione delle terre;



*i)* valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in relazione all'articolo 6, ulteriori provvedimenti per la dematerializzazione della documentazione relativa al trasporto fuori dal sito di produzione delle terre e rocce da scavo, qualificate sottoprodotti;

*j)* valuti il Governo l'opportunità di semplificare la procedura di cui all'articolo 7, riducendo la platea dei soggetti destinatari della dichiarazione di avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo, eventualmente prevedendo che il comune destinatario delle terre e rocce da scavo provveda ad effettuare la trasmissione della dichiarazione agli altri enti coinvolti ed interessati, in ottemperanza anche agli orientamenti di semplificazione;

*k)* valuti il Governo l'opportunità del pieno coinvolgimento delle Province nelle procedure di controllo;

*l)* valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 11, nel senso di prevedere che, nel caso in cui per le specifiche caratteristiche geologiche, i valori di fondo naturale del suolo risultino superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e le modalità di riutilizzo previste possano comportare una diffusione nell'ambiente di tali sostanze in grado di produrre un pericolo concreto per l'ambiente, il riutilizzo del materiale escavato allo stato naturale possa avvenire anche ricorrendo ad interventi di messa in sicurezza permanente;

*m)* valuti il Governo, al medesimo articolo 11, l'opportunità di prevedere, altresì, che il proponente del piano di utilizzo e della dichiarazione di utilizzo possa dimostrare i valori di fondo esistenti tramite il riferimento a dati validati e pubblicati dall'Agenzia regionale o provinciale di protezione ambientale;

*n)* valuti il Governo l'opportunità di meglio definire i concetti di qualificazione e capacità tecnica equipollenti a cui è demandato lo svolgimento dei controlli

previsti nell'ambito della procedura di utilizzo ai sensi dell'articolo 13 nei casi di inerzia dell'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale valutando il ricorso anche a soggetti privati accreditati;

*o)* valuti il Governo l'opportunità di prevedere, all'articolo 14, un'efficacia maggiore del Piano di utilizzo nel caso di lavori complessi che richiedono tempi lunghi per la loro realizzazione;

*p)* valuti il Governo l'opportunità di introdurre una disciplina semplificata per i cantieri di micro dimensioni, da coordinare con gli articoli 20 e 21, prevedendo che le rocce e terre da scavo, provenienti da cantieri finalizzati alla costruzione/manutenzione di reti o infrastrutture, la cui produzione non superi i trecento metri cubi per singolo cantiere, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possano essere riutilizzate nello stesso sito in cui sono state scavate a condizione che lo scavo non abbia impatti significativi sull'ambiente;

*q)* valuti il Governo, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1, l'opportunità di prevedere un facsimile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei casi in cui essa è prevista;

*r)* valuti il Governo l'opportunità, al medesimo comma 1 dell'articolo 21, di concedere al produttore e all'utilizzatore tempi di riutilizzo maggiori rispetto al limite di un anno previsto dal comma 1 dell'articolo 21;

*s)* valuti il Governo l'opportunità, al comma 4 dell'articolo 21, di prevedere una proroga per dodici mesi anziché per sei mesi;

*t)* valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 27, comma 1, nel senso di prevedere che i procedimenti in corso, avviati ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 o dell'articolo 41-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o di norme precedenti sulla base delle quali sono stati approvati i piani di utilizzo ovvero si prevede l'approvazione dei piani stessi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono assoggettati alla normativa previgente, come pure le eventuali modifiche che successivamente potranno essere apportate ai medesimi piani. È comunque facoltà del proponente di un piano già approvato o del quale sia in corso il procedimento di approvazione o di modifica chiedere che sia applicata la normativa del regolamento;

u) valuti il Governo l'opportunità, al comma 3 dell'articolo 27, di sostituire la parola « deve » con la parola « può »;

v) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 31, qualora non intendesse introdurre una disciplina relativa ai « microcantieri », di non sopprimere l'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

w) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'Allegato 1 prevedendo che la caratterizzazione ambientale — che è svolta dal proponente e a sue spese in fase progettuale e comunque prima dell'inizio dello scavo, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4 — deve essere eseguita unicamente sui siti dai quali provengono le terre e rocce da scavo e sui siti di destinazione delle stesse, salvo motivata richiesta di caratterizzazioni sito specifiche da parte dell'autorità competente all'approvazione del Piano, nell'ambito della procedura di approvazione dello stesso. In merito ai siti di deposito intermedio, prevedere che il sito di deposito intermedio, laddove non vi siano in prossimità aree con la stessa destinazione urbanistica o sia motivatamente impossibile la loro realizzazione, possano avere una destinazione d'uso urbanistica diversa da quella del sito di produzione, subordinando tale possibilità, laddove necessario, all'adozione di accorgimenti atti a garantire il controllo delle acque di percolazione e la separazione fisica tra i materiali depositati e quelli presenti *in situ*;

x) valuti il Governo, in relazione a quanto previsto dall'Allegato 3, la possibilità di ricomprendere la stabilizzazione a calce nel novero dei trattamenti di normale pratica industriale, prevedendo una preventiva caratterizzazione del materiale prima di qualsiasi trattamento di stabilizzazione a calce, che assicuri il non inglobamento di eventuali contaminanti, e il rispetto di determinate condizioni volte a indicare, tra l'altro, nel Piano di utilizzo la verifica del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione con le modalità di cui agli allegati 2, 4 e 8, l'eventuale necessità del trattamento di stabilizzazione e la specificazione dei benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche, nonché la procedura da osservare per l'esecuzione della stabilizzazione con leganti idraulici al fine di garantire il corretto dosaggio del legante idraulico stesso;

y) valuti il Governo l'opportunità di un coordinamento fra la previsione che inserisce nelle normali pratiche industriali operazioni quali « la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con eventuale eliminazione degli elementi antropici » e « la riduzione volumetrica mediante macinazione » e quanto precisato nella Nota dell'All. C al D.Lgs. 152/2006 che inserisce espressamente operazioni come la cernita, la frammentazione, la compattazione ecc. fra le operazioni di Recupero di rifiuti;

z) valuti il Governo, in relazione a quanto previsto dall'Allegato 4, l'opportunità di sopprimere il riferimento, nella caratterizzazione ambientale, alla esecuzione previa porfirizzazione totale del campione in modo da ottenere la concentrazione totale o assoluta e di prevedere, nelle more della emanazione di una nuova disciplina da definire entro dodici mesi con il supporto tecnico scientifico del sistema delle Agenzie ambientali, l'applicazione delle procedure del decreto ministeriale 161/2012 e di quelle di preparazione analitiche classiche;

aa) valuti il Governo, in relazione a quanto previsto dall'Allegato 4, l'opportu-

nità di prevedere nel caso di mancata comunicazione da parte dell'Autorità competente degli esiti dei pareri dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale, la possibilità di avvio delle attività in conformità al Piano di utilizzo presentato;

*bb)* valuti, altresì, il Governo, in relazione al medesimo Allegato 5, di integrare il primo capoverso del punto 4 dell'Allegato facendo riferimento alle caratteristiche geologiche-idrogeologiche naturali dei siti, nonché di sostituire il sottopunto 1 di cui al punto 6 con il seguente:

« 1. inquadramento territoriale e topografico:

1.1 denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;

1.2 ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente, estremi catastali);

1.3 estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);

1.4 corografia (preferibilmente scala 1:5.000);

1.5 planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare (preferibilmente scala 1:5.000 1:2000), con capisaldi topografici (riferiti

alla rete trigonometrica catastale o a quella I.G.M., in relazione all'estensione del sito, o altri riferimenti stabili inseriti nella banca dati nazionale ISPRA);

1.6 planimetria quotata (in scala adeguata in relazione alla tipologia geometrica dell'area interessata allo scavo o del sito: sviluppo lineare, ecc.);

1.7 profili di scavo e/o di riempimento (*pre* e *post* opera);

1.8 schema/tabella riportante i volumi di sterro e di riporto ».

Valuti, infine, il Governo, in relazione al medesimo Allegato 5, di aggiungere, in fine, il seguente punto:

« 6. specifiche tecniche:

6.1 Il piano di utilizzo, sottoscritto dall'esecutore e, per la parte tecnica, da liberi professionisti iscritti negli Albi delle professioni regolamentate, secondo l'ambito di competenza, deve essere predisposto in cartaceo e digitale (in formati compatibili con specifiche informatiche comunemente in uso (ad esempio dxf, dwg, ecc.) o su espressa indicazione del committente, secondo le specifiche INSPIRE *Infrastructure for Spatial Information in Europe* – Infrastruttura per l'Informazione Territoriale in Europa). ».

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) sui piani di investimenti delle società di gestione aeroportuale e sull'attività di vigilanza di ENAC in materia di subconcessioni aeroportuali .....	308
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	308
AVVERTENZA .....	308

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 6 aprile 2016*

**Audizione del Presidente dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) sui piani di investimenti delle società di gestione aeroportuale e sull'attività di vigilanza di ENAC in materia di subconcessioni aeroportuali.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione.  
(COM(2016)43 final).*

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e abbinate (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	309
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	311

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. (COM(2015 496 final) e allegati ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	309
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di documento finale</i> ) .....	312
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	310
AVVERTENZA .....	310

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 16.15.**

#### Interventi per il settore ittico.

**Testo unificato C. 338 e abbinate.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 aprile 2016.

Maria IACONO (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

**La seduta termina alle 16.20.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 16.20.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria**

sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. (COM(2015) 496 final) e allegati.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 aprile 2016.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Andrea VALLASCAS (M5S) chiede, a nome dei deputati presenti del proprio gruppo, la verifica del numero legale.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata la presenza del numero di deputati previsto dall'articolo 46, comma 4, del regolamento, dispone la verifica del numero legale.

Si procede alla verifica del numero legale.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che la Commissione non è in numero legale. Appreziate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 6 aprile 2016.*

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 16.25 alle 16.30.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE CONSULTIVA*

*Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015.*

*Doc. LXXXVII, n. 4.*

## ALLEGATO 1

**Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e abbinate.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge recante: Interventi per il settore ittico (C. 338 Catanoso e abb.), quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

sottolineato positivamente che l'articolo 11, recante misure di semplificazione sulla pesatura, lo sbarco e la tracciabilità dei prodotti della pesca, prevede l'obbligo per gli operatori di fornire le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code;

osservato che l'articolo 17 interviene sulla disciplina dell'ittiturismo nel cui ambito sono definite le attività di ospitalità,

ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori;

rilevato che l'articolo 20, comma 1, consente agli imprenditori ittici e agli acquacoltori, singoli o associati, di vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale e nel rispetto della disciplina europea,

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (COM(2015) 496 final) e allegati.**

**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE**

La X Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica COM(2015)496 final;

considerato che:

la proposta merita apprezzamento in quanto può apportare sostanziali progressi nelle metodologie attualmente impiegate per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici, al fine di ottenere dati realmente comparabili anche nell'ottica dell'adozione di politiche energetiche idonee al conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia;

l'omogeneità nella raccolta e nell'elaborazione dei dati statistici risponde ad evidenti finalità strumentali per la realizzazione del mercato interno, in quanto diretta a consentire a tutti gli utenti di verificare le condizioni praticate nei diversi Stati membri, non soltanto con riferimento al prezzo industriale, ma anche negli usi civili e in relazione alle altre voci che gravano sul prezzo finale per il

consumatore, con il fine ultimo di promuovere il ravvicinamento delle condizioni stesse;

la confrontabilità dei dati, oltre a rispondere ad esigenze di trasparenza, si rivelerà uno strumento utile e financo indispensabile ai fini del riordino della fiscalità in materia di energia e per superare le più vistose differenze nei regimi attualmente riscontrabili, con particolare riguardo alla ormai necessaria definizione di linee guida per le agevolazioni che gli Stati membri riconoscono alle energie rinnovabili;

allo scopo di disporre di dati attendibili e aggiornati sui prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica sia per il settore domestico che per quello industriale, la proposta sancisce, quindi, l'obbligo giuridicamente vincolante, rispettivamente a carico degli operatori e delle autorità competenti, di fornirli ed elaborarli sulla base di un'unica metodologia armonizzata;

tale metodologia è stata definita da gruppi di lavoro della Commissione con i diversi Paesi e le statistiche verrebbero redatte in termini molto dettagliati, per fasce di consumo e rispettive quote di mercato, evidenziando in aggiunta, come già detto, l'incidenza delle imposte e degli altri oneri applicati in ciascuno Stato membro;



nel caso in cui l'applicazione della normativa comporti adeguamenti significativi ed onerosi al sistema statistico nazionale di uno Stato membro e dei soggetti cui la stessa si applicherebbe, l'articolo 9 della proposta di regolamento prevede la possibilità che vengano concesse deroghe in relazione ad obblighi specifici;

valutato positivamente l'allungamento dei tempi di trasmissione dei dati da due a tre mesi, fermo restando l'aumento della frequenza di comunicazione dei dati stessi, che passa da biennale ad annuale;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

considerato per l'Italia il numero estremamente elevato delle imprese di vendita di energia elettrica e gas presenti nel mercato italiano (976 aziende, di cui 557 per l'energia elettrica e 432 per il gas naturale), il livello accentuato di disaggregazione dei dati da raccogliere ed elaborare con riferimento alle diverse classi di clienti e la portata delle innovazioni prospettate per quanto riguarda la metodologia per la raccolta e l'elaborazione dei dati;

esprime una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:

*a)* si valuti l'opportunità di aumentare la soglia dell'uno per cento del consumo di gas al di sotto della quale si deroga all'obbligo di rilevazione dei prezzi;

*b)* si valuti l'opportunità di procedere all'attuazione delle proposte in termini gradualmente prevedendo una articolazione temporale più dettagliata rispetto alla attuale per l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 9 sulla base di chiare e motivate ragioni;

*c)* si valuti l'opportunità di procedere con un regime misto, temporalmente limitato, fornendo i dati in entrambe le modalità al fine di ottimizzare al meglio e rapidamente i dati forniti;

*d)* si valuti, in considerazione del livello particolarmente accentuato della disaggregazione dei prezzi (9 componenti di prezzo per ciascuna delle 21 fasce di consumo), l'opportunità di una diversa e più semplice disaggregazione;

*e)* si valuti la necessità di garantire, in ogni caso, che gli oneri amministrativi e strumentali che presumibilmente saranno derivanti dall'attuazione delle nuove regole non ricadano sull'utenza.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne.	
Sulla pubblicità dei lavori .....	314
Audizione del sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta (Svolgimento e conclusione) .....	314
Audizione della sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli (Svolgimento e conclusione) .....	314

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 6 aprile 2016. Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

**Indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione del sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Cesare DAMIANO, *presidente*, introduce l'audizione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Marialuisa GNECCHI (PD), Titti DI SALVO (PD), Davide BARUFFI (PD), Anna GIACOBBE (PD), Walter RIZZETTO (FdI-AN) e Chiara GRIBAUDO (PD), nonché Cesare DAMIANO, *presidente*.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, replicando, risponde ai quesiti posti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ringrazia il sottosegretario Baretta per il qualificato contributo fornito all'indagine e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta, sospesa alle 15.20, riprende alle 15.25.**

**Audizione della sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Cesare DAMIANO, *presidente*, introduce l'audizione.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Marialuisa GNECCHI (PD), Matteo DALL'OSSO (M5S), Giorgio PICCOLO (PD), Davide TRIPIEDI (M5S) e Titti DI SALVO (PD), nonché Cesare DAMIANO, *presidente*.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI, replicando, risponde ai quesiti posti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ringrazia la sottosegretaria Biondelli per il qualificato contributo fornito all'indagine e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	316
Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 Catanoso e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	318
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	321

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1432 Murer, C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3596 Calabrò, C. 3586 Fucci, C. 3599 Brignone, C. 3584 Nizzi e C. 3630 Iori: « Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari ».	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale infermieri di area critica (ANIARTI), dell'Associazione Antea onlus e dell'Associazione Risveglio onlus ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	319
Audizione di rappresentanti del Centro nazionale trapianti .....	320

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.*

#### **La seduta comincia alle 14.**

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015.**

**Doc. LXXXVII, n. 4.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, ricorda che la Relazione consuntiva viene presentata dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno precedente. A questo scopo, il documento deve indicare: gli sviluppi del processo di integrazione europea; la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e, in generale, alle attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali, con particolare riferimento alle linee ne-

goziali che hanno caratterizzato l'azione italiana; l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale; il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere.

Fa presente, poi, che il documento è articolato in cinque parti. In particolare, la seconda parte illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione europea. Si tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche per ciascuna politica o settore di attività dell'UE.

Per quanto riguarda specificamente le competenze della XII Commissione, segnala in primo luogo il capitolo 13 (Occupazione e Affari sociali) e, in particolare, il paragrafo 6, relativo alle politiche sociali e alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale. In tale ambito, la Relazione evidenzia la continuità dell'impegno del Governo nel sostegno all'economia sociale anche mediante la programmazione e l'avvio delle attività tese a valorizzare il ruolo delle organizzazioni del Terzo settore nell'ambito dell'asse prioritario « Sistemi e modelli d'intervento sociale » (obiettivo specifico 9.7 « Rafforzamento dell'economia sociale » del Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014/2020, in linea con le previsioni del disegno di legge delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale (A.C. 2617). Ricorda che il disegno di legge citato è stato approvato con modifiche dal Senato il 30 marzo scorso ed è stato trasmesso alla Camera per l'esame in seconda lettura.

Il Governo, ancora nell'ambito del PON Inclusione, ha contribuito all'attuazione di politiche di intervento a livello nazionale per favorire una maggiore inclusione sociale delle fasce sociali in condizione svantaggiata, colpite da povertà e o da altre forme di discriminazione. In tale prospettiva, oltre a diverse misure contenute nella legge di stabilità, va ricordato che è all'esame della nostra Commissione, insieme

alla Commissione Lavoro, il disegno di legge (A.C. 3594) recante delega in tema di norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).

Per quanto riguarda la tutela della salute (capitolo 14) la Relazione, dopo aver evidenziato l'impegno del Governo per proseguire sulla via di un coerente programma di riforme nel settore sanitario, dà conto di un ampio spettro di attività svolte nei settori della prevenzione, della programmazione sanitaria, dei dispositivi medici e medico-diagnostici, delle professioni sanitarie e della sicurezza alimentare e sanità animale.

La Relazione sottolinea in primo luogo come il Governo italiano abbia svolto per tutto il 2015 una complessa azione a livello internazionale nell'ambito della sanità pubblica, al quale, pur non essendovi, tra le *Country Specific Recommendations* formulate nell'ambito del semestre economico europeo, alcun richiamo diretto in tal senso, si è accompagnato un forte impegno a proseguire sulla strada di un coerente programma nazionale di riforma, incentrato sulle seguenti azioni fondamentali: un ripensamento del Servizio sanitario in un'ottica di sostenibilità ed efficacia, attraverso la stesura del nuovo Piano nazionale di prevenzione 2014-2018; il Patto per la salute per il triennio 2014-2016, con una razionalizzazione dei processi di spesa e della rete ospedaliera centrale e regionale che garantisca un equilibrio tra il sistema delle prestazioni e quello dei finanziamenti; il ridisegno del perimetro dei livelli essenziali di assistenza (LEA), al fine di modulare le prestazioni assistenziali alle innovazioni cliniche e tecnologiche degli ultimi anni; la revisione del sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie e dei servizi migliori, attraverso una puntuale riforma della cure primarie; l'approvazione della legge-cornice sull'autismo, strumento normativo destinato a tutelare salute e benessere sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico.

La Relazione procede quindi a delineare un quadro dettagliato dell'azione del

Governo in una serie di settori di primaria importanza per quanto concerne la tutela della salute. Per quanto riguarda il settore della prevenzione l'impegno si è concentrato in particolare sul fronte della prevenzione delle malattie croniche trasmissibili, e su quello della tutela della salute dei migranti.

Per ciò che concerne il settore dei dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro, che ha acquisito nell'UE un'importanza sempre maggiore, sia in termini di assistenza sanitaria che di impatto sulla spesa pubblica, rendendo necessaria una profonda revisione del quadro normativo europeo, nel corso del suo semestre di Presidenza, l'Italia è riuscita a compilare un nuovo testo per ciascuna delle due proposte di regolamento (COM (2012) 541 e COM (2012) 542), che è stato reso disponibile a inizio 2015 per il prosieguo dei lavori all'interno del Consiglio, costituendo la base per un accordo politico che ha consentito l'avvio dei negoziati con il Parlamento europeo.

Ricorda che in materia di professioni sanitarie e sanità elettronica, il Governo ha portato avanti le attività legate al progetto triennale denominato *Joint Action on European Health Workforce Planning and Forecasting*, finalizzato alla creazione di una piattaforma di scambio e collaborazione tra Stati membri, per sviluppare metodologie di previsione dei fabbisogni che consentano una programmazione efficace del personale sanitario e la diffusione e la qualità dei dati sulla forza lavoro nel settore sanitario tra Paesi.

Ricorda, infine, che sono inoltre state adottate iniziative nei settori della sicurezza alimentare, della sanità animale e dei farmaci veterinari.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita la relatrice a formulare una proposta di parere.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Interventi per il settore ittico.**

**Nuovo testo unificato C. 338 Catanoso e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola BOLDRINI (PD), *relatrice*, segnala preliminarmente che il testo in esame, che rappresenta il punto di approdo di un lavoro svolto nella Commissione di merito per oltre due anni, interviene su diversi aspetti legati al settore ittico, toccando solo in modo assolutamente marginale le competenze della Commissione Affari sociali. Anche in considerazione della complessità del testo, composto di 28 articoli, si sofferma specificamente sulle disposizioni che rientrano in tale ambito.

L'articolo 4, comma 1, interviene sulla destinazione delle risorse stanziare dal decreto legislativo n. 226 del 2001, recante norme in materia di orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, prevedendo che, a decorrere dal 2017, gli interventi realizzati a valere su tali risorse sono destinati, tra l'altro, alla tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici e di valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa.

L'articolo 20 consente, a determinate condizioni, agli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, di vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, facendo in ogni caso salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale e nel rispetto della disciplina europea.

L'articolo 22 interviene sulla disciplina della pesca non professionale, prevedendo, ai commi da 1 a 3, che la pratica di pesca sportiva e ricreativa a mare è subordinata a una comunicazione annuale da fare al Ministero delle politiche agricole alimen-

tari e forestali nonché al pagamento di un contributo annuo pari a 20 euro per esercitare la pesca sportiva da imbarcazioni a motore e pari a 10 euro negli altri casi. La norma specifica che i minori di 16 anni, i soggetti di età superiore a 65 anni e i disabili sono esentati dal pagamento del contributo annuale.

Alla luce di quanto esposto, ritiene che la XII Commissione possa esprimere un parere favorevole sul provvedimento, invitando però la Commissione di merito ad utilizzare, in relazione alle esenzioni dal pagamento del contributo per la pesca in mare previsto dall'articolo 22, l'espressione « persone con disabilità » in luogo di « disabili », attualmente prevista nel testo dell'articolo stesso.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita la relatrice a formulare la proposta di parere preannunciata.

Paola BOLDRINI, *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*).

Settimo NIZZI (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1432 Murer, C. 1142 Mantero,**

**C. 1298 Locatelli, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3596 Calabrò, C. 3586 Fucci, C. 3599 Brignone, C. 3584 Nizzi e C. 3630 Iori: « Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari ».**

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale infermieri di area critica (ANIARTI), dell'Associazione Antea onlus e dell'Associazione Risveglio onlus.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Introduce, quindi, l'audizione.

Fabrizio MOGGIA, *presidente dell'Associazione nazionale infermieri di Area Critica (ANIARTI)*, Giuseppe CASALE, *coordinatore sanitario dell'Associazione Antea onlus*, e Francesco NAPOLITANO, *presidente dell'Associazione Risveglio onlus*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Matteo MANTERO (M5S), Paola BINETTI (AP), Elena CARNEVALI (PD), Maria AMATO (PD) e Mario MARAZZITI, *presidente*.

Silvia SCELDO, Fabrizio MOGGIA, *rispettivamente vicepresidente e presidente dell'Associazione nazionale infermieri di Area Critica (ANIARTI)*, Giuseppe CASALE, *coordinatore sanitario dell'Associazione Antea onlus*, Federica LERRO, *legale dell'Associazione Antea onlus*, e Francesco NAPOLITANO, *presidente dell'Associazione Risveglio onlus*, intervengono in replica.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti del  
Centro nazionale trapianti.**

Alessandro NANNI COSTA, *direttore del Centro nazionale trapianti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Donata LENZI (PD) e Matteo MANTERO (M5S).

Alessandro NANNI COSTA, *direttore del Centro nazionale trapianti*, interviene in replica.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ringrazia il dottor Nanni Costa e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*



ALLEGATO

**Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato  
C. 338 Catanoso e abb..**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 338 Catanoso e abb., recante « Interventi per il settore ittico »;

rilevato che il comma 3 dell'articolo 22 prevede l'esenzione dal pagamento del contributo annuale per la pratica di pesca sportiva o ricreativa in mare per « i minori di 16 anni, i soggetti di età superiore a 65 anni e i disabili »;

osservato che la terminologia impiegata per definire tale esenzione non appare pienamente corretta,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, al comma 3 dell'articolo 22, le parole: « i disabili » con le seguenti: « le persone con disabilità ».

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	322
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative approvate dalla Commissione</i> ) .....	339

#### SEDE CONSULTIVA:

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4. (Parere XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	335
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	338
AVVERTENZA .....	338

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza della presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro per le politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.  
C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricordo nella seduta di ieri il relatore, onorevole Fiorio, ha presentato alcuni emendamenti. Il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è scaduto alle ore 10: avverto che non è stato presentato alcun subemendamento. Avverto altresì che l'emendamento 55.100 del relatore è stato ritirato.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Cenni 1.1, invitando al ritiro dell'emendamento Cenni 1.2, precisando che altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) sottoscrive l'emendamento Cenni 1.1 e ogni emendamento della collega Cenni su cui il Governo e il relatore esprimeranno parere favorevole.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Cenni 1.1 (*vedi allegato*) e respinge l'emendamento Cenni 1.2.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Parentela 5.1.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Parentela 5.1 (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Cenni 6.1.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Cenni 6.1. (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 7.100.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 7.100 del relatore (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emenda-

mento Oliverio 8.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Invita al ritiro degli emendamenti Ciracì 8.2, 8.3 e 8.7, Schullian 8.5 e 8.4, Ciracì 8.6 e 8.8, Ottobre 8.9 e Schullian 8.10 precisando che altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Nicodemo Nazzareno OLIVERO (PD) riformula il suo emendamento 8.1 nei termini proposti dal relatore.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere favorevole sull'emendamento Olivero 8.1, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Oliverio 8.1, così come riformulato (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Ciracì 8.2, 8.3 e 8.7, Schullian 8.5 e 8.4, Ciracì 8.6 e 8.8, Ottobre 8.9 si intendono preclusi dall'approvazione dell'emendamento Oliverio 8.1, così come riformulato, mentre l'emendamento Schullian 8.10 si intende assorbito dall'approvazione del medesimo emendamento Oliverio 8.1, così come riformulato.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Taricco 9.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Fa notare che tale riformulazione offre garanzia ai fini di un adeguato controllo da parte delle regioni. Invita al ritiro degli emendamenti Ciracì 9.2, Schullian 9.3 e 9.4, nonché Pisicchio 9.5, precisando che altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Mino TARICCO (PD) riformula il suo emendamento 9.1 nei termini proposti dal relatore.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere favorevole sull'emendamento Taricco 9.1, così come riformulato.

Colomba MONGIELLO (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Taricco 9.1, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Taricco 9.1, così come riformulato (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Ciracì 9.2 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento Taricco 9.1, così come riformulato, mentre gli emendamenti Schullian 9.3 e 9.4 e Picchio 9.5 si intendono preclusi.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Oliverio 11.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) riformula il suo emendamento 11.1 nei termini proposti dal relatore.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere favorevole sull'emendamento Oliverio 11.1, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Oliverio 11.1, così come riformulato (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Benedetti 12.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Invita al ritiro degli identici emendamenti Ciracì 12.2 e Capozzolo 12.3, precisando che altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Luca SANI, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Benedetti 12.1 accettano la riformulazione proposta dal relatore.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere favorevole sull'emendamento Benedetti 12.1, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Benedetti 12.1, così come riformulato, (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Ciracì 12.2: si intende che vi abbia rinunciato. Prende atto che i presentatori dell'emendamento Capozzolo 12.3 lo ritirano.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Ciracì 13.2 e 13.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ciracì 13.4.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Giuseppe ROMANINI (PD) dichiara di ritirare il suo emendamento 13.1.

Luca SANI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Ciracì 13.2 e 13.3: si intende che vi abbia rinunciato.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Ciracì 13.4.

La Commissione approva l'emendamento Ciracì 13.4 (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Bargero 14.1, invitando al ritiro dell'emendamento Ottobre 14.2, precisando che altrimenti il parere si intenderebbe contrario.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Luca SANI, *presidente*, prende atto che i deputati Romanini e Oliverio sottoscrivono l'emendamento Bargero 14.1.

La Commissione approva l'emendamento Bargero 14.1 (*vedi allegato*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento Ottobre 14.2 di cui è cofirmatario.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 18.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 18.100 invitando al ritiro dell'emendamento Ottobre 18.1, altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 18.100 del relatore (*vedi allegato*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento Ottobre 18.1 di cui è cofirmatario.

La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferite all'articolo 19.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 19.100.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 19.100 del relatore (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 21.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, invita al ritiro degli identici emendamenti Terrosi 21.1 e Ciracì 21.2, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario.

Luca SANI, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Terrosi 21.1 lo ritirano. Constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Ciracì 21.2: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 22.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Parentela 22.1, raccomandando l'approvazione del suo emendamento 22.100.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Parentela 22.1 (*vedi allegato*) e 22.100 del relatore (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 23.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 23.100.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 23.100 del relatore (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 24.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 24.100, invitando al ritiro dell'emendamento Schullian 24.1, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 24.100 del relatore (*vedi allegato*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) dichiara di ritirare il suo emendamento 24.1.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 28.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Taricco 28.1 e Ciracì 28.2, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Luca SANI, *presidente*, prende atto che i deputati Dal Moro e Oliverio sottoscrivono gli identici emendamenti Taricco 28.1 e Ciracì 28.2. Prende atto altresì che i presentatori degli emendamenti Taricco 28.1 e Ciracì 28.2 riformulano i propri emendamenti così come proposto dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Taricco 28.1 e Ciracì 28.2, così come riformulati (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 30.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Schullian 30.1 sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Zaccagnini 30.2 e Ciracì 30.3.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira il suo emendamento 30.1.

Luca SANI, *presidente*, prende atto che il deputato Oliverio sottoscrive l'emendamento Ciracì 30.3.

La Commissione approva gli identici emendamenti Zaccagnini 30.2 e Ciracì 30.3 (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferite all'articolo 32.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Venittelli 32.1.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Venittelli 32.1 (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 33.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 33.1.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Schullian 33.1 (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 34.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Luciano Agostini 34.1. Invita al ritiro degli emendamenti Ciracì 34.2, Schullian 34.3, 34.4 e Ciracì 34.5.

La Commissione approva l'emendamento Luciano Agostini 34.1 (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Ciracì 34.2, Schullian 34.3, 34.4 si intendono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Luciano Agostini 34.1, mentre l'emendamento Ciracì 34.5 si intende assorbito dall'approvazione dell'emendamento Taricco 9.1.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 37.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 37.100 e 37.101. Esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian

37.1, invitando al ritiro dell'emendamento Ottobre 37.2, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 37.100 (*vedi allegato*) e 37.101 (*vedi allegato*) del relatore, nonché l'emendamento Schullian 37.1 (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Ottobre 37.2 lo ritirano.

La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 38.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 38.100.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 38.100 del relatore (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 39.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, fa presente che sull'emendamento Zanin 39.1 intende rimettersi alla Commissione, ritenendo che il rischio di conflitto di interessi in tale settore sia solo teorico. Invita al ritiro dell'emendamento Benedetti 39.2, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore. Nel rimettersi alla Commissione sull'emendamento Zanin 39.1, fa notare che i membri del Comitato nazionale in questione rappresentano esplicitamente interessi delle diverse categorie, nonché delle imprese del settore e degli enti territoriali. Ritenuto infatti che tale organismo debba rappresentare il luogo di sin-

tesi delle diverse esigenze di cui sono portatori i soggetti del settore, fa peraltro notare che tale organismo non svolge funzioni esecutive ma solo consultive. Pur rilevando che tale questione sarà approfondita dal Governo, ritiene opportuno non inficiare la capacità di azione di tale organismo.

Giorgio ZANIN (PD) ritiene che il suo emendamento 39.1 non incida sulla capacità di azione del Comitato e intende scongiurare ipotesi di conflitto di interesse.

Mino TARICCO (PD) auspica l'approvazione dell'emendamento Zanin 39.1.

Silvia BENEDETTI (M5S), nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo all'emendamento Zanin 39.1, precisa che il suo gruppo si dichiara contrario a ogni forma di conflitto di interessi.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Zanin 39.1 (*vedi allegato*) e respinge l'emendamento Benedetti 39.2.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 40.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Gallinella 40.1. Esprime parere contrario sull'emendamento Parentela 40.2, invitando al ritiro degli identici emendamenti Oliverio 40.3 e Ciraci 40.4, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Terrosi 40.5 e Ciraci 40.6. Esprime parere favorevole sull'emendamento Cenni 40.7, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime parere contrario sull'emendamento Benedetti 40.8.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Gallinella 40.1 (*vedi allegato*), respinge l'emendamento Parentela 40.2.

Nicodemo Nazzareno OLIVERO (PD) ritira il suo emendamento 40.3.

Luca SANI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Ciraci 40.4: si intende che vi abbia rinunciato. Prende atto che il deputato Oliverio sottoscrive l'emendamento Ciraci 40.6.

La Commissione approva gli identici emendamenti Terrosi 40.5 e Ciraci 40.6 (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Cenni 40.7 lo riformulano nei termini proposti dal relatore.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere favorevole sull'emendamento Cenni 40.7, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Cenni 40.7, così come riformulato (*vedi allegato*).

La Commissione respinge l'emendamento Benedetti 40.8.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 43.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Romanini 43.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), invitando al ritiro degli emendamenti Ciraci 43.2, Luciano Agostini 43.3 e Schullian 43.4.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Luciano AGOSTINI (PD) ritiene che il tema della tutela della denominazione di



origine controllata non debba essere confuso con la salvaguardia della trasparenza dei prodotti. Ritiene paradossale che non si possa specificare sui prodotti la provenienza dai differenti vitigni. Fa altresì notare che l'eventuale approvazione dell'emendamento Romanini 43.1, così come riformulato precluderebbe l'esame del suo emendamento 43.3.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, ritiene che la questione posta dal deputato Luciano Agostini sia meritevole di un approfondimento.

Il viceministro Andrea OLIVERO, pur comprendendo le considerazioni del deputato Luciano Agostini, fa notare che sussistono ragioni connesse al rispetto dei parametri normativi europei che inducono a non ammettere le retroetichettatura. Fa presente inoltre che in tale ambito sussistono esigenze di tutela dei vitigni di pregio. Ritiene pertanto che qualsiasi soluzione, che a suo avviso dovrebbe conciliare l'interesse alla trasparenza con le esigenze sopra citate, a tale problematica vada individuata in ambito europeo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) auspica una pausa di riflessione sulle proposte emendative riferite all'articolo 43.

Luca SANI, *presidente*, propone di accantonare le proposte emendative riferite all'articolo 43.

La Commissione accantona le proposte emendative riferite all'articolo 43.

La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 44.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Schullian 44.1.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) illustra il suo emendamento 44.1, proponendone una riformulazione (*vedi allegato*).

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, ritiene che la riformulazione proposta dal deputato Schullian sia accettabile.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere favorevole sulla riformulazione dell'emendamento Schullian 44.1.

La Commissione approva l'emendamento Schullian 44.1, così come riformulato (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 47.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, invita al ritiro degli identici emendamenti Carra 47.1 e Ciracì 47.2, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Capozzolo 47.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ciracì 47.4, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Invita al ritiro degli emendamenti Ciracì 47.5 e Zaccagnini 47.6, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Luca SANI, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Carra 47.1 lo ritirano. Constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Ciracì 47.2: si intende che vi abbia rinunciato.

Colomba MONGIELLO (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Ciracì 47.4, così come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Capozzolo 47.3 (*vedi allegato*) e l'emendamento Ciracì 47.4, così come riformulato (*vedi allegato*).

Colomba MONGIELLO (PD) dichiara di ritirare il suo emendamento 47.5.

Luca SANI, *presidente*, fa notare che l'emendamento Zaccagnini 47.6 si intende precluso dall'approvazione dell'emendamento Ciracì 47.4, così come riformulato.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 48.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Taricco 48.1, raccomandando l'approvazione del suo emendamento 48.100.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Taricco 48.1 (*vedi allegato*) e 48.100 del relatore (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 53.

Luca SANI, *presidente*, fa notare che tale questione potrà essere approfondita nell'ambito dell'esame in Assemblea.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Schullian 53.3, Taricco 53.1 e 53.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento Nicoletti 53.4 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), nonché sull'emendamento Schullian 53.5 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Mino TARICCO (PD) fa notare che l'eventuale approvazione dell'emendamento Schullian 53.5, di cui si propone la

riformulazione, determinerebbe un vuoto di controllo al di sotto della soglia dei 10 ettoltri.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Nicoletti 53.4, così come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Schullian 53.3, Taricco 53.1 e 53.2 (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, prende atto che i presentatori degli emendamenti Nicoletti 53.4 e Schullian 53.5 li riformulano nei termini proposti dal relatore.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere favorevole sulla riformulazione degli emendamenti Nicoletti 53.4 e Schullian 53.5.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Nicoletti 53.4, così come riformulato (*vedi allegato*) e l'emendamento Schullian 53.5, così come riformulato (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 54.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Taricco 54.1 sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Mino TARICCO (PD) dichiara di ritirare il suo emendamento 54.1.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 55.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Sani 55.1 a condizione che sia

riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Invita al ritiro dell'emendamento Nicoletti 55.2, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Luca SANI, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Sani 55.1 accettano la riformulazione dell'emendamento.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere favorevole sull'emendamento Sani 55.1, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Sani 55.1, così come riformulato (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Nicoletti 55.2: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 57.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 57.1, raccomandando l'approvazione del suo emendamento 57.100.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Schullian 57.1 (*vedi allegato*) e 57.100 del relatore (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 58.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Capozzolo

58.1 e Ciracì 58.2 sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Luca SANI, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Capozzolo 58.1 lo ritirano. Constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Ciracì 58.2: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 60.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Schullian 60.1 sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira il suo emendamento 60.1.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 64.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Zaccagnini 64.1, Dal Moro 64.2 e Ciracì 64.3. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Romanini 64.4 e Ciracì 64.5 e sull'emendamento Zanin 64.6, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Zaccagnini 64.1, Dal Moro 64.2 e Ciracì 64.3 (*vedi allegato*).

Giuseppe ROMANINI (PD) riformula il suo emendamento 64.4 nei termini proposti dal relatore.

Giorgio ZANIN (PD) riformula il suo emendamento 64.6 nei termini proposti dal relatore.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere favorevole sulla riformulazione degli emendamenti Romanini 64.4 e Zanin 64.6.

La Commissione approva gli emendamenti Romanini 64.4 e Zanin 64.6 così come riformulati (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Ciracì 64.5: si intende che vi abbia rinunciato. Avverte che l'emendamento Zanin 64.6 si intende assorbito dall'approvazione dell'emendamento Romanini 64.4.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 65.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Schullian 65.1, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Ciracì 65.2 e Oliverio 65.4. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Terrosi 65.3 e Ciracì 65.5.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira il suo emendamento 65.1.

Colomba MONGIELLO (PD) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Ciracì 65.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Ciracì 65.2 e Oliverio 65.4 (*vedi allegato*), nonché

gli identici emendamenti Terrosi 65.3 e Ciracì 65.5 (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 69.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Schullian 69.1 sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Cenni 69.2 e Ciracì 69.3 a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Invita infine al ritiro dell'emendamento Schullian 69.4, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) chiede al relatore di rivedere il parere sul suo emendamento 69.1.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, ritiene che la richiesta del deputato Schullian sia meritevole di considerazione.

Il viceministro Andrea OLIVERO giudica utile una riflessione sulla questione testé posta.

Luca SANI, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento Schullian 69.1.

La Commissione accantona l'emendamento Schullian 69.1.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Cenni 69.2, riformulandolo nei termini proposti dal relatore.

Luca SANI, *presidente*, prende atto che i deputati Mongiello e Romanini sottoscrivono l'emendamento Ciracì 69.3, riformulandolo nei termini proposti dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Cenni 69.2 e Ciraci 69.3, così come riformulati (*vedi allegato*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) chiede di accantonare il suo emendamento 69.4 che pone la medesima questione del suo emendamento 69.1.

Luca SANI, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento Schullian 69.4.

La Commissione accantona l'emendamento Schullian 69.4.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 74.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Taricco 74.3. invita al ritiro degli identici emendamenti Taricco 74.1 e Ciraci 74.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Colomba MONGIELLO (PD) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Taricco 74.3.

La Commissione approva l'emendamento Taricco 74.3 (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Taricco 74.1 e Ciraci 74.2 si intendono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Taricco 74.3.

La Commissione approva l'emendamento Taricco 74.4 (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 86.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emenda-

mento Cenni 86.1 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Luca SANI, *presidente*, prende atto che il presentatore riformula l'emendamento nei termini proposti dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Cenni 86.1 così come riformulato (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 87.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Taricco 87.1 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Invita al ritiro dell'emendamento Taricco 87.2 sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Mino TARICCO (PD) riformula il suo emendamento 87.1 nei termini proposti dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Taricco 87.1 così come riformulato (*vedi allegato*).

Mino TARICCO (PD) dichiara di ritirare il suo emendamento 87.2.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 88.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Mongiello 88.01 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Luca SANI, *presidente*, prende atto che i deputati Taricco e Dal Moro sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Mongiello 88.01. Avverte inoltre che nella nuova formulazione porrà in votazione l'articolo aggiuntivo riferendolo all'articolo 86.

Colomba MONGIELLO (PD) riformula il suo articolo aggiuntivo 86.01 (ex 88.01) nei termini proposti dal relatore.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Mongiello 88.01, così come riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Mongiello 86.01 (ex 88.01), così come riformulato (*vedi allegato*).

**La seduta, sospesa alle 15.15, è ripresa alle 15.35.**

Luca SANI, *presidente*, avverte che la Commissione riprende l'esame delle proposte emendative accantonate.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 43 precedentemente accantonate.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, propone una ulteriore riformulazione dell'emendamento Romanini 43.1, auspicando che la questione posta dal deputato Luciano Agostini nel suo emendamento 43.3 sia affrontata dal Governo in ambito europeo.

Luciano AGOSTINI (PD) dichiara di voler ritirare la propria sottoscrizione all'emendamento Romanini 43.1.

Giuseppe ROMANINI (PD) riformula il suo emendamento 43.1 nei termini proposti dal relatore.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere favorevole sulla riformulazione dell'emendamento Romanini 43.1.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) auspica che la questione avanzata dal deputato Luciano Agostini sia affrontata in Assemblea.

Luciano AGOSTINI (PD) preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento Romanini 43.1, giudicando troppo generica la riformulazione proposta dal relatore. Ritiene infatti che sia opportuno quantomeno fissare un termine per l'adozione del previsto decreto ministeriale. Fa notare che l'indicazione sull'etichetta dei prodotti dei vitigni di provenienza risolverebbe la questione della loro trasparenza a vantaggio del consumatore.

Gian Pietro DAL MORO (PD), pur ritenendo che la questione posta dal deputato Luciano Agostini sia meritevole di attenzione, invita a riflettere sull'esigenza di garantire forme di comunicazione semplificate, evitando il ricorso a sigle spesso incomprensibili per il consumatore. Ritiene che la riformulazione proposta dal relatore rappresenti un compromesso ragionevole, ritenendo in ogni caso che la questione potrà essere riproposta nel successivo *iter* del provvedimento.

Luciano AGOSTINI (PD) fa notare che la questione da lui posta ha una portata di carattere nazionale e non regionale, giudicando necessario favorire la consapevolezza del consumatore.

Mino TARICCO (PD) ritiene opportuno contemperare da un lato il diritto alla trasparenza delle informazioni per il consumatore, dall'altro le legittime esigenze delle imprese che per anni hanno lavorato per il miglioramento del loro prodotto, fino ad arrivare alla connotazione di pregio salvaguardata dalla denominazione di origine controllata.

Gian Pietro DAL MORO (PD), intervenendo per una precisazione, ribadisce che

la questione posta va approfondita, ma in un quadro di analisi più complessivo che consideri sia le denominazioni di origine controllata che i *brand*.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, pur ritenendo che molte delle questioni testé poste siano meritevoli di approfondimento, invita i deputati a concentrarsi sull'oggetto del provvedimento che, per altro, impone di rispettare i parametri europei. Fa notare che qualsiasi ulteriore approfondimento potrà essere svolto nel successivo *iter*.

Luciano AGOSTINI (PD) dichiara di ritirare la firma dall'emendamento 43.1 Romanini.

La Commissione approva l'emendamento Romanini 43.1, così come riformulato (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Ciracì 43.2, Luciano Agostini 43.3 e Schullian 43.4 si intendono preclusi dall'approvazione dell'emendamento Romanini 43.1, così come riformulato.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 69 precedentemente accantonate.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, rivedendo il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 69.1 e 69.4.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere favorevole sugli emendamenti Schullian 69.1 e 69.4.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Schullian 69.1 (*vedi allegato*) e 69.4 (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che il testo risultante dall'esame degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni per il prescritto parere.

**La seduta termina alle 16.05.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI.*

**La seduta comincia alle 16.05.**

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015.**

**Doc. LXXXVII, n. 4.**

(Parere XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dell'atto in titolo.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, fa presente la relazione consuntiva dà conto in primo luogo delle misure attuative connesse alla riforma della Politica agricola comune e della Politica comune della pesca, soffermandosi in particolare sull'avvio dei regimi di sostegno e dei programmi connessi ai Fondi strutturali (FEASR e FEAMP rispettivamente). Si sofferma quindi sulle principali proposte legislative in corso di esame presso le Istituzioni dell'Unione o in fase di recepimento, dando particolare rilievo ai temi, di cruciale importanza per il sistema Italia, della tutela dei prodotti di qualità in agricoltura e della sostenibilità della pesca, specie quella costiera e artigianale.

In materia di agricoltura, la Relazione si sofferma in primo luogo sugli adempimenti normativi per l'attuazione dei regolamenti di riforma della PAC, con particolare riferimento all'applicazione del nuovo regime di pagamenti diretti avviato con la presentazione della domanda unica 2015. Il Governo ha inoltre acquisito l'o-

rientamento favorevole della IX Commissione del Senato (Doc. XVIII n. 89) sulla proposta di regolamento che fissa il tasso di adattamento dei pagamenti diretti (COM (2015) 141) e assicurato la partecipazione al processo di definizione della legislazione europea su questioni orizzontali all'interno dell'OCM unica e al processo di semplificazione, tenendo in considerazione gli impegni assunti in sede parlamentare nazionale e in particolare le risoluzioni conclusive in Commissione agricoltura della Camera dei deputati n. 7-00373 del 16 ottobre 2014 e n. 8-00056 del 15 maggio 2014.

Per quanto concerne i singoli settori, segnala in particolare, per il settore zootecnico, le misure di sostegno al mercato avicolo a seguito di taluni casi di influenza aviaria, e di gestione dell'ammasso privato di carni suine; l'approvazione, nell'ambito del Programma nazionale di sviluppo rurale, di una misura specifica per la tutela della biodiversità animale; l'adozione di un piano di gestione degli allevamenti bovini iscritti al libro genealogico delle cinque razze italiane da carne; la predisposizione di un decreto ministeriale che, nel quadro del regolamento (UE) n. 653/2014, soppressivo del sistema di etichettatura facoltativo e istitutivo di un'etichettatura facoltativa delle carni, consente di riportare in etichetta informazioni diverse da quelle obbligatorie e considerate ad alto valore aggiunto.

Fa quindi presente che, per il settore lattiero-caseario, oltre a garantire la gestione della complessa fase di conclusione del regime delle quote latte – con particolare riferimento alle problematiche legate al superamento della quota nazionale nella campagna 2014-2015 –, il Governo ha dato attuazione al programma europeo « Latte nelle scuole » e al regime temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi, e ha difeso l'impianto normativo nazionale sul divieto di utilizzo di latte concentrato o in polvere nei prodotti lattiero-caseari, oggetto di una procedura di infrazione.

Per il settore cerealicolo-saccarifero, segnala i provvedimenti riguardanti gli

impegni sottoscritti in ambito G20 sull'istituzione del sistema AMIS, finalizzato a rafforzare la collaborazione tra i maggiori paesi produttori e definire la disponibilità di *stock* di cereali e soia da notificare annualmente alla Commissione europea; mentre, per il settore oleario, segnala i programmi di sostegno volti al miglioramento della qualità e della tracciabilità degli oli d'oliva, oltre a una serie di altre azioni a tutela della qualità e di una corretta informazione dei consumatori.

Ricorda quindi che la relazione si sofferma: sullo sviluppo rurale, sottolineando le intense attività a supporto delle autorità di gestione regionali nella fase di chiusura della programmazione 2007-2013 e sull'approvazione del programma nazionale per il 2014-2020 (decisione C (2015) 8312), per un importo complessivo di 2 miliardi e 100 milioni, dedicati alla gestione del rischio in agricoltura, alle infrastrutture irrigue e alla biodiversità animale; sulle agro-energie, dove l'impegno, in attuazione della direttiva n. 28/2009 sulle energie rinnovabili e del pacchetto clima-energia 2030, si è concentrato sull'incremento dell'efficienza energetica nel settore primario e sulla diffusione e razionalizzazione delle fonti agricole rinnovabili; sui meccanismi di monitoraggio delle emissioni del settore agricolo, dove, in applicazione del regolamento n. 525/2013, il Governo ha lavorato alla definizione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli stessi (cd. *Burden sharing*); sugli OGM, per i quali viene data evidenza all'emanazione, al termine di negoziati coordinati dalla Presidenza italiana, della direttiva 2015/412/UE, la quale consente agli Stati membri la possibilità di limitare o vietare la coltivazione nel proprio territorio degli OGM autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 o della direttiva 2001/18/CE, e detta misure transitorie per l'applicazione di limitazioni o del divieto per gli OGM autorizzati, in corso di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione prima del 2 aprile 2015.

Una parte consistente del capitolo relativo all'agricoltura è dedicata al settore



dei prodotti di qualità. Il Governo ha profuso un impegno significativo sia all'adozione dei regolamenti delegati e di esecuzione del regolamento n. 1308/2013 (cd. regolamento OCM unica) in materia di protezione delle DOP e delle IGP dei vini, sia a livello di accordi bilaterali, regionali e plurilaterali, al fine di garantire, ove possibile, un riconoscimento delle indicazioni geografiche e la massima tutela da fenomeni di contraffazione e pirateria.

L'Italia ha visto riconosciute 7 denominazioni (DOP o IGP) nell'ambito dei prodotti agroalimentari a denominazione d'origine e sono state registrate 15 modifiche dei disciplinari di produzione di denominazioni già esistenti, nonché 45 per vini DOP e IGP.

È stata inoltre avviata la predisposizione del decreto recante le condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna», in applicazione del regolamento n. 1151/2012. Il Governo ha infine profuso un particolare impegno nell'esame della proposta di riforma del settore dell'agricoltura biologica (COM (2014) 180), per il quale i negoziati, dopo una lunga fase di stallo, hanno ripreso slancio, con il raggiungimento di un accordo politico a giugno all'interno del Consiglio agricoltura e l'approvazione con emendamenti del Parlamento europeo nella sessione di ottobre.

La relazione si sofferma infine sul tema dei controlli ufficiali, sottolineando come, in tema di verifica della conformità dei prodotti alimentari siano stati segnalati 102 casi di abusi di indicazioni geografiche protette a carico di 16 prodotti, nonché 550 casi alle piattaforme web Alibaba e E-bay a tutela delle produzioni di qualità. Le procedure concluse con successo, vale a dire con la rimozione dal web del prodotto irregolare o con il ritiro del prodotto dal mercato, sono state più del 70 per cento del totale.

Sono stati compiuti inoltre circa 7000 controlli – anche da parte del Corpo forestale dello Stato, culminati nell'accertamento di 194 reati, la denuncia di 266 persone, l'irrogazione di oltre 1200 sanzioni amministrative per un valore di

quasi due miliardi e il sequestro di 85 tonnellate di prodotti e 5523 ettolitri di bevande, per un valore presunto di circa 4,5 miliardi di euro.

Per quanto concerne il settore della pesca, l'attività del Governo si è concentrata in primo luogo sulle riforme della Politica comune (PCP), a partire dal regolamento cd. «omnibus» (n. 812 del 20 maggio 2015), che ha richiesto una serie di interventi di riallineamento del quadro normativo nazionale. Il Governo ha inoltre esaminato e discusso varie proposte di regolamenti concernenti le misure tecniche e di gestione della pesca, e ha partecipato a negoziati e rinnovi di protocolli di accordi tra Unione europea e Paesi terzi. Informazioni più dettagliate sono fornite, tra l'altro, per quanto concerne la proposta di regolamento relativa alle misure di gestione e conservazione delle specie di acque profonde (giunta a un testo di compromesso da parte della Presidenza di turno), e la proposta di regolamento recante la trasposizione nel diritto dell'Unione delle raccomandazioni approvate in seno alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), nonché sulla proposta sui contingenti tariffari a favore del mercato unionale, che stabilisce il quantitativo di specie ittiche da immettere sul mercato per consentire un più regolare approvvigionamento delle industrie.

Ricorda poi, con specifico riferimento alla risoluzione – Doc. XVIII n. 85 – approvata il 21 gennaio 2015 dalla IX Commissione del Senato e relativa a una consultazione sulle possibilità di pesca nel 2015, il Governo ha avviato le procedure per individuare le specie target che identificano le attività di pesca, in previsione dell'obbligo di sbarco che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento n. 1380/2013.

Osserva infine che particolare rilievo è dato, nella relazione: alla ricerca scientifica nel settore della pesca marittima e dell'acquacoltura, preziosa per perseguire gli obiettivi di sostenibilità del settore, anche in ottemperanza a tutte le indica-

zioni comunitarie che richiedono supporto scientifico e programmazione (Piani di gestione) impossibili da predisporre senza basi scientifiche formalmente riconosciute dagli organi scientifici europei; all'approvazione, da parte della Commissione, del programma operativo nazionale unico per il FEAMP (con decisione n. C(2015)8452), nel quale è prevista l'attivazione di tutte le priorità dell'Unione europea individuate dall'articolo 6 del regolamento n. 508/2014, e in particolare la promozione di una pesca e di un'acquacoltura sostenibili e dell'attuazione della PCP, l'aumento dell'occupazione e della coesione territoriale, misure per favorire la commercializzazione e la trasformazione e a sostegno delle piccole e medie imprese del settore. In allegato al PON pesca è stato inoltre presentato alla Commissione europea un piano d'azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale, con interventi finalizzati alla difesa dell'occupazione, al ricambio generazionale, alla salvaguardia delle tradizioni locali nonché allo start-up di nuove imprese; allo svolgimento a Milano, nel maggio 2015, della riunione plenaria della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GFCM), in occasione della quale è stata istituita una task force incaricata di sviluppare una « strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nel Mediterraneo e nel Mar Nero » e sono

state approvate due raccomandazioni che prevedono l'istituzione di altrettanti piani di gestione, relativi alla pesca dei piccoli pelagici nell'Adriatico e le attività di pesca delle specie demersali nel Canale di Sicilia.

Si riserva infine di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Luca SANI, presidente, Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*COMITATO RISTRETTO*

*Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.*

*C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio.*

## ALLEGATO

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE DALLA COMMISSIONE**

## ART. 1.

*Al comma 1, dopo la parola: economica aggiungere la seguente: ambientale.*

**1. 1.** Cenni, Oliverio.

## ART. 5.

*Al comma 1, dopo le parole: e di sperimentazione aggiungere le seguenti: e conservazione in situ del patrimonio genetico autoctono,.*

**5. 1.** Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Lupo.

## ART. 6.

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: Con il medesimo decreto viene disposto che i proventi delle sanzioni, di cui all'articolo 69, possono essere utilizzati per promuovere progetti mirati per la tutela e la valorizzazione dei vitigni autoctoni italiani.*

**6. 1.** Cenni, Oliverio.

## ART. 7.

*Al comma 4, dopo la parola fascicolo aggiungere la seguente: aziendale e, al comma 9, sostituire le parole: Con decreto*

*di cui all'articolo 5, comma 1 con le seguenti: Con apposito decreto del Ministero.*

**7.100.** Il Relatore.

## ART. 8.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 8.

1. Ai fini della presente legge si intendono per cantine o stabilimenti enologici i locali e le relative pertinenze destinati alla produzione o alla detenzione dei prodotti del settore vitivinicolo, definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, nonché dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, ad eccezione delle distillerie, degli acetifici degli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingredienti nella preparazione di altri prodotti alimentari e dei depositi di soli prodotti confezionati non annessi né intercomunicanti con cantine o stabilimenti enologici, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.

2. I titolari di cantine o stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri, esentati dall'obbligo di presentare la planimetria dei locali all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, trasmettono all'ufficio territoriale la planimetria dei locali dello stabilimento e delle relative pertinenze, nella quale deve essere specificata l'ubicazione: a) dei singoli recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri.

3. La planimetria è corredata di una legenda riportante, per ogni recipiente di capacità superiore a 10 ettolitri, il codice alfanumerico identificativo e la capacità.

4. Fino alla implementazione della specifica funzionalità nell'ambito dei servizi del SIAN, la planimetria è inviata a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) ovvero tramite consegna diretta in duplice copia, una delle quali è restituita all'interessato munita del timbro di accettazione dell'ufficio territoriale ricevente.

5. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione degli uffici territoriali le planimetrie presentate dai soggetti obbligati nonché le successive variazioni, anche con modalità telematiche.

6. Qualsiasi successiva variazione riguardante la capacità complessiva dichiarata ai sensi del comma 2, quale l'installazione o l'eliminazione di vasi vinari o cambi di destinazione d'uso, è comunicata all'ufficio territoriale. Fino alla implementazione della specifica funzionalità nell'ambito dei servizi del SIAN, la comunicazione è effettuata tramite lettera raccomandata, consegna diretta, telefax, PEC.

7. Lo spostamento dei recipienti nell'ambito dello stesso fabbricato è sempre consentito senza obbligo di comunicazione.

**8. 1. (nuova formulazione)** Oliverio, Taricco, Romanini, Luciano Agostini, Terrosi.

#### ART. 9.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. È consentita, senza obbligo di comunicazione, qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito al comma 1 effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la menzione tradizio-

nale vivace, per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati, nonché ai fini della produzione di particolari vini purché individuati dalle regioni con il provvedimento di cui al comma 2, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente all'articolo 34, comma 2, lettera e), aggiungere dopo le parole: le relative restrizioni le seguenti: compreso lo stoccaggio e la conservazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati, del vino nuovo in fermentazione.*

**9. 1. (nuova formulazione)** Taricco, Romanini, Luciano Agostini, Cenni, Mongiello.

#### ART. 11.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge e, successivamente, ogni anno il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali rivede, con proprio decreto, l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.*

**11. 1. (nuova formulazione)** Oliverio, Zanin, Luciano Agostini.

#### ART. 12.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I termini di cui al presente comma sono elevati al novantesimo giorno per i produttori di quantitativi inferiori a 1000 hl l'anno.*

**12. 1. (nuova formulazione)** Benedetti, Parentela, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Lupo.

ART. 13.

*Sopprimere il comma 4.*

**13. 4.** Ciraci, Oliverio.

ART. 14.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Nei locali di un'impresa agricola che produce mosti o vini è consentita anche la produzione degli alimenti e delle bevande di cui al comma 1, lettere *b), c), d)* e la detenzione e l'impiego degli alimenti e delle bevande di cui al comma 1, lettere *a), b), c), d)* nonché degli aromi, degli additivi e dei coloranti, purché esse rientrino nell'ambito delle attività comunque connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

**14. 1.** Bargerò, Romanini, Oliverio.

ART. 18.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: in bottiglia e in sopprimere la parola: grandi.*

**18. 100.** Il Relatore.

ART. 19

*Sostituire la rubrica: (Vino biologico) con la seguente: (Prodotti vitivinicoli biologici).*

**19. 100.** Il Relatore.

ART. 22.

*Al comma 1, sostituire le parole: dalla vigente normativa dell'Unione europea con le seguenti: dal Regolamento (CE) n. 606/*

2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni.

**22. 1.** Parentela, Benedetti, L'Abbate, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Lupo.

*Al comma 1, sopprimere le parole: da stabilire con Decreto del Ministro.*

**22. 100.** Il Relatore.

ART. 23.

*Al comma 6, lettera a), sostituire la parola: microscopica con la seguente: microbiologica.*

**23. 100.** Il Relatore.

ART. 24.

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: microscopica con la seguente: microbiologica.*

**24. 100.** Il Relatore.

ART. 28.

*Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:*

Fatti salvi i casi previsti nei disciplinari, non è ammesso il riferimento a unità geografiche aggiuntive nel caso in cui il disciplinare di produzione preveda una o più sottozone.

**\* 28. 1.** (nuova formulazione) Taricco, Luciano Agostini, Terrosi, Dal Moro.

**\* 28. 2.** (nuova formulazione) Ciraci, Oliverio.

## ART. 30.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Non possono essere utilizzate ulteriori e diverse menzioni contenenti il termine «selezione» oltre alla menzione «gran selezione». La menzione «gran selezione» non può essere attribuita congiuntamente alla menzione «superiore» e «riserva», fatta eccezione per le DOCG che contengono tali menzioni nel nome della denominazione».

\* **30. 2.** Zaccagnini.

\* **30. 3.** Ciraci, Oliverio.

## ART. 32.

*Al comma 1 sostituire le parole: da almeno 10 anni con le seguenti: da almeno 5 anni.*

**32. 1.** Venittelli, Zanin.

## ART. 33.

*Al comma 1, sostituire le parole: due campagne vitivinicole con le seguenti: quattro campagne vitivinicole.*

**33. 1.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

## ART. 34.

*Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) la resa massima di uva ad ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino o la resa massima di vino per ettaro sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente. Fatte salve disposizioni più restrittive previste dai disciplinari, per i vini spumanti, per i vini

frizzanti e per i vini liquorosi la resa di vino ad ettaro è riferita alla partita di vino base destinato all'elaborazione. L'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti e l'aggiunta dello sciroppo zuccherino per la presa di spuma dei vini spumanti, nonché l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio per i vini spumanti, è aumentativa di tale resa. In assenza di disposizioni specifiche nel disciplinare, le regioni o province autonome possono definire con proprio provvedimento condizioni di resa diverse rispetto a quanto stabilito nel presente capoverso. Fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari, per i soli vini DO è consentito un esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva ad ettaro o della resa massima di vino per ettaro, che non può essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG, oppure di vini DOC o IGT a partire da un vino DOC, ove vengano rispettate le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 37. Superata la percentuale del 20 per cento, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della denominazione di origine. Le Regioni, su proposta dei consorzi di tutela di cui all'articolo 40 e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli, possono annualmente destinare il predetto esubero massimo di resa del 20 per cento alla produzione del relativo vino DOP, nel rispetto delle misure gestionali di cui all'articolo 38, comma 1. Nel caso in cui dal medesimo vigneto, destinato alla produzione di vini DO, il supero di uva, se previsto nel disciplinare, venga destinato ad altra DOC o IGT la resa massima di uva, comprensiva del supero stesso, non deve essere superiore alla resa massima di uva prevista nel disciplinare della DOC o IGT di destinazione. L'esubero di produzione deve essere vinificato nel rispetto

della resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare di produzione della DOP o IGP di destinazione.

**34. 1.** Luciano Agostini, Terrosi, Romanini.

ART. 37.

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: formale.*

**37. 100.** Il Relatore.

*Al comma 5, sostituire le parole della denominazione di origine con le seguenti: del riferimento geografico originario e, al comma 9, sopprimere la parola: temporaneo.*

**37. 101.** Il Relatore.

*Al comma 7, dopo le parole: purché ammesse per la medesima DOP aggiungere le seguenti: anche se riferibili a sottozona diversa.*

**37. 1.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 38.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Per i vini DOP, in annate climaticamente favorevoli, le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria, possono destinare l'esubero massimo di resa del 20 per cento di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di

produzione fino al limite massimo delle rese previsto dal disciplinare di produzione oppure sbloccato con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato.

**38. 100.** Il Relatore.

ART. 39.

*Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:*

l) l'incarico di membro effettivo del Comitato è incompatibile con incarichi dirigenziali e professionali svolti presso organismi di certificazione o altre organizzazioni aventi analoghe competenze.

**39. 1.** Zanin, Dal Moro, Oliverio, Cova, Prina, Venittelli, Antezza, Schullian, Taricco, Romanini, Mongiello, Capozzolo, Luciano Agostini, Terrosi.

ART. 40.

*Al comma 3, lettera a) sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 5.*

**40. 1.** Gallinella, Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, L'Abbate, Gagnarli, Lupo.

*Sopprimere il comma 12.*

**\*\* 40. 5.** Terrosi, Carra.

**\*\* 40. 6.** Ciraci.

*All'articolo 40, dopo il comma 12, inserire il seguente:*

12-bis) i consorzi di tutela di cui al comma 4, anche in sinergia con Enti ed

Organismi pubblici e privati, possono favorire e promuovere attività di promozione dell'enoturismo.

**40. 7.** (nuova formulazione) Cenni, Olive-  
rio.

ART. 43.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 43.

1. Dalla data di iscrizione nel « registro delle DOP e IGP » della Commissione europea, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, le unità geografiche più grandi, le sottozone e le unità geografiche più piccole e le altre indicazioni riservate alle rispettive DOP e IGP non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei relativi disciplinari di produzione, nella specifica normativa dell'Unione europea e nella presente legge.

2. A partire dalla stessa data di cui al comma I è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine o l'indicazione geografica in modo non consentito dal rispettivo disciplinare di produzione, dalla specifica normativa dell'Unione europea e dalla presente legge.

3. Ai sensi della presente legge e conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea, è vietato il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entità nell'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP indicati all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché dei seguenti prodotti elaborati a partire da prodotti vitivinicoli e comparabili senza DOP o IGP:

a) i prodotti elencati all'articolo 42, comma 2, lettere a), b), c);

b) le altre bevande fermentate e miscele di bevande indicate con Codice NC ex 2206 all'Allegato I parte XXIV, sezione 1, del Regolamento UE n. 1308/2013.

4. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea non si considera impiego di denominazione di origine o di indicazione geografica, al fine della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengono in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DO e IGT o possono creare confusione con essi, qualora siano utilizzati per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità di prodotti vitivinicoli qualificati con altra denominazione di origine o indicazione geografica o per altre categorie di prodotti vitivinicoli, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza, con riferimento al carattere alfabetico « x », ed in ogni caso non siano superiori alla metà, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto.

5. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea e alla presente legge, le ulteriori disposizioni relative all'impiego al di fuori delle relative denominazioni dei nomi delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali, delle unità geografiche più grandi, delle sottozone, delle unità geografiche più piccole e delle altre indicazioni riservate alle rispettive DOP e IGP, nonché le disposizioni relative all'uso di marchi costituiti o contenenti nomi di denominazioni di origine, o indicazioni geografiche, menzioni tradizionali e i predetti termini geografici e indicazioni riservati alle rispettive DOP e IGP sono definite con apposito decreto del Ministro.

5-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le eventuali forme di ulteriore informazione resa al consumatore nei casi in cui il vino prodotto sia composto da differenti vitigni.

6. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 6, al fine di indicare la



collocazione territoriale dell'azienda vitivinicola o dei vigneti, il nome della regione o della provincia della zona che è alla base di altra denominazione di origine o indicazione geografica, può figurare nella etichettatura e presentazione del prodotto di tale ultima DOP/IGP, anche qualora detta regione o provincia sia riconosciuta come DOP o IGP, a condizione che tale indicazione veritiera sia nettamente separata dalle indicazioni obbligatorie e riportata nell'ambito delle informazioni complementari relative alla storia del vino, alla provenienza delle uve ed alle condizioni tecniche di elaborazione. È altresì consentito, per la predetta finalità ed alle medesime condizioni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 28, commi 2 e 4, riportare nell'etichettatura e presentazione di prodotti di DOP o IGP riferite a territori di ambito interregionale o interprovinciale o intercomunale il nome di una unità amministrativa più piccola riservata ad altra DOP o IGP ricadente nel relativo ambito territoriale.

7. L'uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una qualsiasi indicazione relativa ai vini DOCG, DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformità del vino alla indicazione e denominazione usata.

8. È consentito l'utilizzo nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del riferimento di una DOP o IGP in prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino DOP o IGP, purché gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato siano stati autorizzati dal consorzio di tutela della relativa DOP o IGP riconosciuto ai sensi dell'articolo 40, comma 4. In mancanza del riconoscimento del consorzio di tutela la predetta autorizzazione deve essere richiesta al Ministero.

9. Non è necessaria l'autorizzazione di cui al comma 12 nei seguenti casi:

a) qualora i prodotti derivati in questione non siano preimballati e siano preparati in laboratori annessi ad esercizi di somministrazione e vendita diretta al consumatore finale;

b) qualora il riferimento ad una denominazione geografica protetta o ad una indicazione geografica protetta sia riportato:

1) nell'etichettatura e presentazione delle bevande spiritose che ne abbiano diritto ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 e degli aceti di vino in conformità all'articolo 55;

2) esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato che Io contiene o in cui è elaborato o trasformato, purché tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità colorimetrica, nonché su sfondo uniforme.

**43. 1.** *(ulteriore nuova formulazione)* Romanini.

ART. 44.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: almeno il 15 per cento, con le seguenti: superiore al 15 per cento.*

**44. 1.** *(nuova formulazione)* Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 47.

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

8) I consorzi di tutela, di cui all'articolo 40, oppure in loro assenza le regioni, sentita la filiera vitivinicola interessata, decidono se avvalersi della facoltà di utilizzo del lotto di cui al comma 7. Inoltre, i predetti soggetti possono avvalersi di un sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo per i vini confezionati a DOC e IGT, secondo modalità da definire nel decreto di cui al comma 9, che, attraverso l'apposizione in chiaro su ogni recipiente di un codice alfanumerico univoco non seriale o di altri sistemi infor-

matici equivalenti, renda possibile l'identificazione univoca di ogni singolo recipiente immesso sul mercato.

**47. 3.** Capozzolo, Luciano Agostini, Terrosi.

*Al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole:* Inoltre, con la medesima procedura sono stabilite le caratteristiche, nonché le modalità applicative, dei sistemi di controllo e tracciabilità alternativi individuati al comma 8 del presente articolo.

**47. 4.** (nuova formulazione) Ciraci, Mongiello.

#### ART. 48.

*Al comma 2 sopprimere la parola:* successiva.

**48. 1.** Taricco.

*Al comma 5, sopprimere la lettera c).*

**48. 100.** Il Relatore.

#### ART. 53.

*Al comma 2, sostituire le parole:* può essere, *con la seguente:* è.

**53. 3.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

*Al comma 2, dopo le parole:* e comunque almeno una volta all'anno., *aggiungere le seguenti:* Negli stabilimenti con produzione inferiore a 20 hl la registrazione è prevista con cadenze temporali e modalità semplificate.

**53. 1.** Taricco.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* compresi gli aceti che utilizzano denominazioni di origine nella loro denominazione, nomi di varietà, nomi geografici DOP e IGP di cui all'articolo 55.

**53. 4.** (nuova formulazione) Nicoletti, Fauttilli, Oliverio.

*Al comma 3, dopo le parole:* di varietà, nomi geografici DOP o IGP di cui all'articolo 55., *aggiungere le seguenti:* Le registrazioni dovranno altresì assicurare la tracciabilità dei prodotti ai fini del corretto inserimento in etichetta delle indicazioni di cui all'articolo 54, comma 3.

**53. 2.** Taricco.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

5. Non sono obbligati alla tenuta del registro di cui al presente articolo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con una produzione annua complessiva inferiore a 10 ettolitri di aceto.

**53. 5.** (nuova formulazione) Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

#### ART. 55.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1) Nella denominazione di vendita di un aceto di vino può essere consentito il riferimento alla denominazione di un vino a DOP o IGP a condizione che l'elaborazione dell'aceto avvenga esclusivamente a partire dal relativo vino a DOP o IGP certificato o classificato ai sensi degli articoli 64 e 65, comma 1. È in ogni caso vietato l'uso dei termini « DOC », « DOP », « DOCG » e « IGT » o « IGP » in sigla o per esteso.

Conseguentemente, al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: È in ogni caso vietato l'uso dei termini DOP e IGP in sigla o per esteso.

**55. 1.** (nuova formulazione) Sani, Capozzolo.

ART. 57.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.

*Conseguentemente all'articolo 89 aggiungere, in fine, le seguenti parole: il comma 1-bis dell'articolo 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.*

**57. 1.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Per gli operatori dotati di sistemi informatici aziendali che si interfacciano alla banca dati SIAN, il rispetto dei termini di registrazione prescritti si considera assolto con l'inserimento dei dati nel proprio sistema informatico, a condizione che i predetti sistemi siano in grado di rispettare quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, pubblicato sul sito istituzionale del ministero medesimo.

**57. 100.** Il Relatore.

ART. 64.

*Al comma 5, lettera c), sostituire la parola: quadriennale, con la seguente: triennale.*

\* **64. 1.** Zaccagnini.

\* **64. 2.** Dal Moro, Zanin, Oliverio, Cova, Romanini, Prina, Venittelli, Antezza, Schullian, Taricco, Capozzolo, Luciano Agostini, Terrosi.

\* **64. 3.** Ciraci.

*Sostituire i commi 13, 14 e 15 con il seguente:*

13. Le strutture di controllo possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea. Ogni produzione riconosciuta e ogni utilizzatore è soggetto al controllo di una sola struttura di controllo. La struttura di controllo autorizzata per la specifica DOP o IGP può avvalersi, sotto la propria responsabilità, delle strutture e del personale di altri soggetti iscritti all'elenco di cui al comma 4, purché le relative attività siano svolte conformemente a quanto disposto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e risultino dallo specifico piano di controllo. Al fine di assicurare il controllo unitario di tutte le produzioni a DOP e IGP, nei casi in cui l'utilizzatore della denominazione d'origine o indicazione geografica sia immesso nel sistema di controllo di più strutture di controllo, gli organismi interessati devono di comune accordo individuare la struttura responsabile di tutte le attività di certificazione e controllo e attuare l'interscambio delle informazioni attraverso una base dati condivisa. In caso di mancato accordo la scelta è effettuata dalla regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano in cui ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni più rappresentative della filiera vitivinicola; in caso di imbottigliamento fuori regione o provincia autonoma la scelta è effettuata

dalla regione o provincia autonoma nel cui territorio è situato lo stabilimento enologico.

**\*\* 64. 4.** (nuova formulazione) Romanini, Taricco, Terrosi.

**\*\* 64. 6.** (nuova formulazione) Zanin, Dal Moro, Oliverio, Cova, Romanini, Prina, Venittelli, Antezza, Schullian, Taricco, Mongiello, Terrosi.

#### ART. 65.

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

4. Presso il Comitato di cui all'articolo 39 è istituita la commissione di appello, incaricata della revisione delle risultanze degli esami organolettici effettuati dalle commissioni di cui al comma 3.

*Conseguentemente al comma 6, dopo le parole:* di cui al comma 3, *aggiungere le parole:* e la commissione di cui al comma 4.

**\* 65. 2.** Ciraci, Mongiello.

**\* 65. 4.** Oliverio, Taricco, Carra.

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le procedure e le modalità, mediante i servizi del SIAN, per:

a) l'espletamento degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini DOCG;

b) l'espletamento degli esami organolettici mediante controlli sistematici per le DOC con produzione annuale certificata superiore a 10.000 hl e mediante controlli a campione per le DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 hl.

Le singole DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 hl possono optare per esami organolettici mediante controlli sistematici;

c) l'espletamento degli esami analitici mediante controlli a campione, basati su analisi dei rischi, per i vini DOC e IGT. Le singole DOC possono optare per esami analitici mediante controlli sistematici;

d) per le operazioni di prelievo dei campioni;

e) la comunicazione dei parametri chimico-fisici per i vini a DOC attestato da parte di un laboratorio autorizzato;

f) la definizione delle tolleranze consentite tra i parametri chimico-fisici comunicati ai sensi della lettera e) del presente comma e i parametri chimico-fisici riscontrati successivamente nella fase di controllo e vigilanza.

**\*\* 65. 3.** Terrosi, Luciano Agostini, Carra.

**\*\* 65. 5.** Ciraci.

#### ART. 69.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari tale percentuale viene aumentata al 10 per cento.

**69. 1.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

*Al comma 4, sostituire le parole:* e non accede a nessun regime di aiuti o misura di sostegno comunitaria per due anni *con le seguenti:* e non accede alle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola per due anni.

**\* 69. 2.** (nuova formulazione) Cenni, Oliverio.

**\* 69. 3.** (nuova formulazione) Ciraci, Mongiello, Romanini.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari tale percentuale viene aumentata al 10 per cento.

**69. 4.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

#### ART. 74.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all'articolo 47, commi 6 e 7, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, è soggetto, in aggiunta alle sanzioni penali di cui agli articoli 468 e 469 del codice penale, alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro a centomila euro. Salvo quanto previsto al successivo comma 8, chiunque contraffà o altera i codici di identificazione alternativi ai contrassegni, previsti dall'articolo 47, comma 8, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa i predetti codici alterati o contraffatti, è soggetto alla pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da duecento euro a duemila euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque utilizza su più recipienti il medesimo codice di identificazione di cui all'articolo 47, comma 8, è soggetto alla pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da duecento euro a duemila euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque utilizza i codici di identificazione di cui all'articolo 47, comma 8, rilasciati da un soggetto non autorizzato è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da duecento euro a duemila euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro.

**74. 3.** Taricco, Mongiello.

Al comma 8, sostituire le parole: codici di identificazione di cui all'articolo 47, comma 7, con le seguenti: codici di identificazione di cui all'articolo 47, comma 8.

**74. 4.** Taricco.

#### ART. 86.

*Al comma 6, dopo la parola: consumatori, aggiungere le seguenti: e le regioni e gli enti locali.*

**86. 1.** (nuova formulazione) Cenni, Oliverio.

*Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:*

#### ART. 86-bis.

*(Modifiche alla legge 27 luglio 1999, n. 268, relativa alla Disciplina delle « strade del vino »).*

1. All'articolo 1 della legge 27 luglio 1999, n. 268, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni designate con denominazioni DOP o IGP delle regioni cui appartengono le strade dei vini, non cucinate contestuale alla somministrazione del vino, può essere esercitata dalle aziende agricole vitivinicole che insistono lungo le « Strade del Vino » di cui alla presente legge previa presentazione al comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali.

3-ter. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a denominazione DOP o IGP di cui al comma 3-bis, deve comunque rima-

nere secondaria rispetto all'attività prevalente e caratterizzante le aziende agricole vitivinicole aderenti alle «Strade del Vino».

*3-quater.* Alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a denominazione DOP o IGP di cui al comma *3-bis*, non si applicano le norme «sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi» di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287».

**86. 01.** (*ex* 88.01) Mongiello, Ginefra, Michele Bordo, Vico, Pelillo, Grassi, Ventrucelli, Losacco, Capone, Montroni, Mognato, Mazzoli, D'Arienzo, Naccarato, Rotta, Morani, Lodolini.

ART. 87.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* Per lo smaltimento di etichette presenti in azienda dichiarate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi, è autorizzato l'utilizzo di etichette rispondenti alle norme precedentemente in vigore.

**87. 1.** (*nuova formulazione*) Taricco.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto n. 283 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	351
--	-----

##### SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogo. Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	357
Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici. Nuovo testo C. 2721 Tullo (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	359
Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 Catanoso e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	361

##### SEDE REFERENTE:

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	364
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	367
ALLEGATO ( <i>Ulteriori proposte emendative presentate</i> ) .....	368

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

#### La seduta comincia alle 14.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori del-**

**l'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.**

**Atto n. 283.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, evidenzia come la Commissione avvii oggi l'esame del nuovo Codice dei contratti pubblici, che, in attuazione della legge delega n. 11 del 2016, volto a recepire le direttive europee 2014/24/UE e 2014/25/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari e speciali, la direttiva n. 23/2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché a riordinare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Ritiene in primo luogo apprezzabile la scelta del Governo di avere concentrato in un unico provvedimento il recepimento delle direttive e il riordino della normativa vigente, che consente l'entrata in vigore di una nuova disciplina nel settore degli appalti e delle concessioni.

Le nuove disposizioni sono destinate a introdurre innovazioni sostanziali, nella prospettiva di una maggiore semplificazione e trasparenza, di una maggiore considerazione degli obiettivi ambientali e sociali senza dimenticare, nel contempo, la necessità di controlli e la lotta alla corruzione.

Il provvedimento appare di notevole complessità, recando 219 articoli e 25 allegati; si soffermerà pertanto nell'illustrazione sulle disposizioni più rilevanti.

La prima parte dello schema definisce, ai primi tre articoli, l'ambito di applicazione elencando, tra l'altro, all'articolo 3, le definizioni applicabili alla nuova disciplina, per tenere conto delle novità delle direttive e per adeguarle ad alcune innovazioni normative intervenute recentemente. Rilevanti sono le nuove definizioni di « concessione » e di « rischio operativo », nonché le definizioni dei rischi collegati alle operazioni di partenariato pubblico-privato.

Gli articoli da 4 a 20 elencano le fattispecie dei contratti esclusi dall'ambito di applicazione della nuova disciplina: in tali contratti esclusi rientrano, in primo luogo, gli affidamenti *in house*, la cui disciplina viene innovata nelle direttive del 2014, e i contratti di sponsorizzazione. Sono altresì, escluse, a titolo esemplificativo, una serie di attività direttamente

esposte alla concorrenza, nonché talune concessioni aventi ad oggetto i servizi di protezione civile, il trasporto pubblico di passeggeri, i contratti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo. Sono escluse anche le concessioni aggiudicate per fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile o per alimentare tali reti con acqua potabile, nonché le concessioni riguardanti lo smaltimento/trattamento di acque reflue. L'articolo 20 esclude inoltre dall'ambito di applicazione del Codice le opere pubbliche realizzate a spese del privato.

Gli articoli da 22 a 27 intervengono nella fase della programmazione dei contratti pubblici e della progettazione apportando innovazioni particolarmente rilevanti ai fini dell'affidamento e della messa a gara dei progetti. Di particolare rilevanza la previsione in base alla quale gli appalti relativi ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo. L'articolo 22 prevede che, per le grandi opere infrastrutturali aventi impatto rilevante sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, i cui esiti sono valutati in sede di predisposizione del progetto definitivo. Altra previsione rilevante è il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione (comma 7 dell'articolo 26).

Gli articoli da 28 a 43 recano i principi che devono essere rispettati nelle procedure di affidamento dei contratti misti, nella pubblicazione, nonché per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni. In tale ambito, assume rilevanza il rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro e il fatto che i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie imprese. Viene introdotta una disciplina del responsabile unico del procedimento. L'articolo 36 disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture « sotto soglia »,



cioè di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea. Gli articoli 37 e 38 dettano disposizioni finalizzate alla centralizzazione delle committenze e alla qualificazione delle stazioni appaltanti. Il nuovo sistema delineato da tali articoli prevede l'istituzione, presso l'ANAC, di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate. Al fine di rendere effettiva la qualificazione sono previste misure sanzionatorie e misure premiali.

Gli articoli da 44 a 53 contengono disposizioni relative alle modalità comuni nelle procedure di affidamento, anche al fine di prevedere l'obbligatorietà dell'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica. In tale ambito, rilevano le previsioni concernenti l'inserimento delle clausole sociali nei bandi, negli avvisi e negli inviti. In particolare, l'articolo 50 prevede la possibilità che i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti prevedano clausole sociali di riassorbimento occupazionale, compatibilmente con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

In recepimento delle direttive si prevede una nuova disciplina degli accordi quadro (articolo 54), dei sistemi dinamici di acquisizione (articolo 55), delle aste elettroniche (articolo 56), dei Cataloghi elettronici (articolo 57) e delle procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione (articolo 58).

Gli articoli da 59 a 65 recano le procedure di scelta per il contraente in cui sono comprese la procedura aperta (articolo 60), la procedura ristretta (articolo 61), la procedura competitiva con negoziazione (articolo 62), l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (articolo 63). Gli articoli 64 e 65 disciplinano il dialogo competitivo e la nuova procedura del partenariato per l'innovazione, a cui le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari possono fare ricorso per sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi non presenti sul mercato e a condizione che essi corrispon-

dano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.

Gli articoli da 66 a 76 contengono una serie di norme che regolano la pubblicazione dei bandi e degli avvisi nei settori ordinari (articoli 66-76). L'articolo 69 riguarda gli obblighi di etichettatura, mentre l'articolo 71 dispone che, fatti salvi i casi in cui le stazioni appaltanti possono indire la gara mediante un avviso di preinformazione o quelli in cui possono ricorrere ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara conformi ai bandi-tipo predisposti dell'ANAC. Gli articoli 72 e 73 disciplinano le modalità di pubblicazione a livello europeo e a livello nazionale.

Relativamente alle modalità di selezione delle offerte nei settori ordinari (articoli 77-93), l'articolo 77 definisce la composizione della commissione di aggiudicazione e i requisiti dei commissari, da nominare tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni aggiudicatrici istituito dal successivo articolo 78. L'articolo 80 riguarda la disciplina dei motivi di esclusione dell'operatore economico dalle gare per appalti pubblici. L'articolo 81 stabilisce, in particolare che la documentazione che prova il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di appalto sia acquisita soltanto mediante la banca dati nazionale degli operatori economici, gestita dal Ministero delle infrastrutture. L'articolo 83, concernente la disciplina dei criteri di selezione (dei partecipanti alla gare) e del soccorso istruttorio, recepisce l'articolo 58 della direttiva 2014/24/UE. L'articolo 84 dispone che i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 di euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione, di regola, mediante attestazione da parte delle SOA (società organismi di attestazione), appositi organismi di diritto privato, autorizzati dall'ANAC. L'articolo 85 introduce il documento di gara unico europeo (DGUE), mentre l'articolo 86 riguarda i mezzi di

prova relativi alla mancanza dei motivi di esclusione (articolo 80) e del possesso dei requisiti di selezione in capo all'operatore economico (articolo 83). L'articolo 88, che riproduce il contenuto dell'articolo 61 della direttiva n. 24, prevede che le informazioni concernenti i certificati e altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione europea sono costantemente aggiornate tramite la cabina di regia. La nuova disciplina dell'avvalimento, all'articolo 89, introduce una serie di novità tra le quali il divieto di avvalimento in caso di opere tecnicamente complesse o di notevole contenuto tecnologico (quali strutture, impianti e opere speciali) con valore superiore al 15 per cento dell'importo totale dei lavori. In recepimento dell'articolo 63 della direttiva, inoltre, per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali pertinenti, l'avvalimento è consentito solo se i soggetti di cui ci si avvale eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

La disciplina sulla aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari è prevista negli articoli da 94 a 99, che, in particolare, dettano i principi generali per la selezione delle offerte, i criteri di aggiudicazione e le ipotesi riguardanti le offerte anormalmente basse.

Di rilevante importanza la nuova disciplina sui criteri di aggiudicazione degli appalti attraverso l'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, che è disciplinato dall'articolo 96. L'articolo 97 reca le disposizioni in materia di offerte anormalmente basse.

La disciplina sulla esecuzione degli appalti è prevista negli articoli da 100 a 113, che, in particolare, stabiliscono le condizioni e i soggetti preposti per l'esecuzione

dei contratti, le modalità per i controlli, le garanzie finanziarie, nonché le condizioni per il subappalto.

Gli articoli da 114-139 disciplinano gli appalti nei settori speciali in cui sono compresi i settori del gas e dell'energia termica, dell'acqua, dell'elettricità, del trasporto. Il Codice poi dedica una serie di disposizioni ad appalti nei settori specifici, e segnatamente ai servizi sociali, agli articoli da 142 a 144, al settore dei beni culturali agli articoli 145-151, ai servizi di ricerca e sviluppo all'articolo 158 e agli appalti e alle procedure in materia di difesa e sicurezza (articoli 159-161).

Gli articoli da 152 a 157 recano la disciplina riguardante i concorsi di progettazione, stabilendo gli ambiti di applicazione e le esclusioni, le procedure concorsuali, la composizione della commissione giudicatrice, i concorsi di idee e altri incarichi di progettazione.

L'articolo 162 ha per oggetto la disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture segretati o la cui esecuzione esige particolari misure di sicurezza. Rispetto alla disciplina vigente, si prevede un controllo preventivo da parte della Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei suddetti contratti, in luogo del controllo successivo, attualmente previsto.

L'articolo 163 disciplina le circostanze di somma urgenza in cui, attesa l'eccezionalità delle situazioni che « non consentono alcun indugio », è consentita l'immediata esecuzione di interventi.

Gli articoli da 164 a 178 recano la disciplina dei contratti di concessione che, detta regole generali unitarie per le concessioni di lavori e di servizi alle quali, nella precedente disciplina, si applicavano solo i principi generali del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 165 contiene principi generali di rilevante importanza per il regime delle concessioni laddove prevede che è trasferito al concessionario il rischio operativo e che l'equilibrio economico finanziario rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi. L'articolo 168, sulla base di quanto prevede l'articolo 18 della direttiva n. 23, prevede una durata mas-

sima limitata delle concessioni, che è determinata nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. L'articolo 171 provvede a regolare le garanzie procedurali nell'aggiudicazione delle concessioni. Rispetto alla direttiva il disposto di tale articolo richiede elementi aggiuntivi, che devono essere contenuti nel bando o nell'invito a presentare offerte, e che riguardano l'espressa indicazione che la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche e che l'offerta deve espressamente contenere, a pena di esclusione, l'impegno espresso da parte del concessionario al rispetto di tali condizioni. L'articolo 173 disciplina i criteri di aggiudicazione delle concessioni, mentre l'articolo 174 detta una disciplina speciale per il subappalto applicabile alle concessioni analoga a quella di cui all'articolo 105. L'articolo 175 disciplina la modifica dei contratti in corso di validità che, sulla scorta di quanto accade per gli appalti pubblici, elenca i casi in cui è possibile modificare le concessioni senza una nuova procedura di aggiudicazione e le fattispecie in cui la modifica è considerata « sostanziale » determinando, pertanto, la necessità di una nuova aggiudicazione. L'articolo 177 obbliga i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già in essere alla data di entrata in vigore del Codice, di affidare una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, stabilendo che la restante parte possa essere realizzata da società *in house* per i soggetti pubblici ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Sono escluse dall'ambito di applicazione della norma le concessioni affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con

procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea. L'articolo 178 detta norme per l'affidamento delle concessioni autostradali.

Gli articoli da 179 a 191 disciplinano i contratti di partenariato pubblico-privato (PPP). Ai sensi dell'articolo 180 è contratto di Partenariato Pubblico privato l'affidamento di un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera (in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa), a cui può aggiungersi anche la progettazione di fattibilità tecnico ed economica e la progettazione definitiva delle opere o dei servizi connessi. Innovativa la disposizione di cui all'articolo 190 recante disposizioni in materia di baratto amministrativo e sussidiarietà orizzontale, in base al quale i cittadini possono realizzare interventi di valorizzazione del territorio urbano od extraurbano, in cambio di riduzioni o esenzioni di tributi locali. Si consente poi ai comuni di affidare in gestione ai cittadini la manutenzione di aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale.

Gli articoli 192 e 193 disciplinano rispettivamente l'istituzione, presso l'ANAC, di un elenco delle stazioni appaltanti, che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, e la costituzione di una società pubblica di progetto senza scopo di lucro, allorquando il progetto preliminare preveda, ai fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi, l'attività coordinata di più soggetti pubblici.

Gli articoli da 194 a 199 dello schema disciplinano invece l'istituto del contraente generale (*general contractor*). Di rilevante importanza, rispetto alla normativa vigente, è la previsione in base alla quale il contraente generale non provvede più alla direzione dei lavori; si prevede invece che il soggetto aggiudicatore nomina il direttore dei lavori e i collaudatori.

Gli articoli da 200 a 203 recano la disciplina delle infrastrutture e degli inse-

diamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e la contestuale soppressione della disciplina sulle infrastrutture strategiche. La nuova disciplina delle infrastrutture prioritarie individua due strumenti per la pianificazione e la programmazione: il piano generale dei trasporti e della logistica e i documenti pluriennali di pianificazione (DPP). Di tali documenti lo schema disciplina i contenuti e il procedimento per l'adozione. Ai fini del finanziamento delle infrastrutture prioritarie, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture prioritarie e la *project review* delle opere già finanziate; il Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture prioritarie.

Gli articoli da 204 a 201 recano le disposizioni sul contenzioso. Viene introdotto un rito speciale camerale presso il TAR per i ricorsi sui vizi relativi alla composizione della commissione di gara, all'esclusione dalla gara per carenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali. Sono poi previsti rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale presso il TAR quali: l'estensione dell'accordo bonario (articoli 205 e 206) – attualmente previsto dall'articolo 240 del Codice per i soli lavori pubblici – anche in relazione ai contratti di fornitura di beni e servizi. Per le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici, l'articolo 208 dello schema di decreto prevede, diversamente dal vigente articolo 239 del Codice, la residualità del ricorso alla transazione civilistica (articolo 1965 e seguenti) rispetto ad altri metodi alternativi.

Gli articoli 209 e 210 disciplinano l'arbitrato e la Camera arbitrale.

L'articolo 211 prevede la possibilità per l'ANAC di pronunciarsi in sede consultiva su questioni che possano insorgere nello svolgimento delle procedure di gara.

La parte VI, Titolo II, dello schema di decreto (articoli 212-215) è dedicata alle norme in materia di *governance*. In tale ambito, segnala che l'articolo 212 dello schema di decreto legislativo istituisce,

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia, la quale costituirà la struttura nazionale di riferimento per la cooperazione con la Commissione europea per l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni, nonché per l'adempimento degli obblighi di assistenza e cooperazione reciproca tra gli Stati membri. L'articolo 213 individua l'autorità nazionale competente per la vigilanza ed il controllo sui contratti pubblici nell'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione). L'articolo 214 è dedicato alle funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale è affidato il compito di promuovere le attività tecniche ed amministrative per l'adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture. In collaborazione con le regioni o province autonome interessate, inoltre, effettua le attività di supporto necessarie per la vigilanza sulla realizzazione delle infrastrutture. Si prevede inoltre, la nomina di commissari straordinari il cui compito è di seguire l'andamento delle opere e provvedere alle opportune azioni di indirizzo e supporto, promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell'articolo 215 è contenuta la disciplina concernente il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Lo schema infine reca una serie di norme che riguardano la disciplina transitoria, le abrogazioni e la clausola di invarianza finanziaria.

Con riguardo alle norme transitorie, l'articolo 216, al comma 1, specifica che il nuovo Codice si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Il comma 2 regola invece la disciplina e le previsioni applicabili nelle more dell'entrata in vigore di taluni provvedimenti attuativi.

Osserva che, in considerazione della prossima scadenza della delega, fissata al 18 aprile 2016, la Commissione dispone di pochissimo tempo per l'esame del provvedimento, dovendosi esprimere entro il 7 aprile. Preso atto di tale oggettiva situazione, propone pertanto di esprimere, sin dalla seduta odierna, un parere nella forma del nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogo.**

**Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, rileva che la proposta di legge in esame – che la XIV Commissione affronta ai fini del parere da rendere alla VII Commissione Cultura – intende disciplinare l'esercizio delle professioni di educatore socio-pedagogico, educatore socio-sanitario e pedagogo, al fine di garantire con omogeneità, in tutto il territorio nazionale, servizi e interventi educativi di qualità.

L'articolo 1 individua gli aspetti sui quali la proposta di legge interviene, esplicitando che si intendono valorizzare le professioni indicate, garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità, nel quadro degli indirizzi forniti dal-

l'Unione europea in materia di educazione formale, non formale e informale. Ciò al fine di pervenire alla realizzazione dello spazio europeo della Società della conoscenza avanzata e competitiva, democratica e inclusiva, conformemente alle conclusioni 2009/C 119/02 del Consiglio europeo del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (« ET 2020 »).

L'articolo 2 definisce le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo – entrambe caratterizzate da autonomia scientifica e responsabilità deontologica –, in particolare specificando che l'educatore è un professionista che svolge funzioni intellettuali, con l'uso di strumenti conoscitivi specifici di tipo teorico e metodologico, in funzione di progettazione, programmazione, intervento e valutazione degli esiti degli interventi educativi, mentre il pedagogo è un professionista di livello apicale, specialista dei processi educativi e formativi, tanto nei comparti socio-assistenziale e socio-educativo, quanto in quello socio-sanitario.

L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo sono professionisti che operano nel campo dell'educazione formale e dell'educazione non formale nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti e profili professionali, nonché dello specifico codice deontologico, con l'utilizzo di metodologie proprie della professione, in regime di lavoro autonomo, subordinato o, laddove possibile, mediante forme di collaborazione.

Gli articoli 3 e 4 individuano gli ambiti dell'attività professionale, nonché i contesti in cui la stessa è esercitata.

In particolare, l'articolo 3 fa riferimento, per quanto concerne l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo agli ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-sanitario e della salute, con riguardo agli aspetti socio-educativi; socio-assistenziale; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale.

L'educatore professionale socio-sanitario opera invece nei servizi e nei presidi sanitari nonché nei servizi e presidi socio-sanitari.

L'articolo 4, invece, elenca le diverse tipologie di servizi e le diverse istituzioni o organizzazioni – specificando che possono essere pubbliche o private – nell'ambito dei quali possono operare l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagoga.

Gli articoli 5 e 9 riconoscono all'educatore e al pedagoga le conoscenze, competenze e abilità proprie, rispettivamente, delle aree di professionalità del 6° e 7° livello del Quadro europeo delle qualifiche.

Sull'argomento, ricorda che il 23 aprile 2008 è stata adottata la Raccomandazione europea del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF: *European Qualifications Framework*) con la quale gli Stati membri sono stati invitati a riportare i sistemi nazionali delle qualifiche al Quadro europeo entro il 2010 e ad adottare misure affinché entro il 2012 i nuovi certificati di qualifica, i diplomi e i documenti Europass contenessero un chiaro riferimento all'appropriato livello del EQF. Quest'ultimo è strutturato secondo otto livelli di riferimento, declinati in conoscenze, abilità e competenze.

Gli articoli 6 e 10 – declinando quanto già stabilito agli articoli 3 e 4 – precisano le attività professionali e le competenze, rispettivamente, dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagoga.

In particolare, il pedagoga si occupa – oltre che di azioni pedagogiche rivolte a singoli soggetti –, di progettare, programmare, organizzare, coordinare e gestire i servizi pubblici o privati di educazione e formazione, nonché di monitorarli, valutarli e supervisionarli, svolgendo anche funzioni di consulenza.

All'educatore spetta invece, tra l'altro, programmare, progettare, attuare, gestire e valutare le azioni educative e formative dei medesimi servizi, nonché concorrere

alla progettazione dei suddetti servizi e di azioni educative rivolte ai singoli soggetti.

I due articoli elencano, inoltre, le specifiche attività attribuite alle due professioni.

Gli articoli 7 e 11 disciplinano la formazione universitaria necessaria, disponendo che la qualifica di educatore socio-pedagogico è attribuita solo a chi consegue un diploma di laurea nella classe di laurea in scienze dell'educazione e della formazione, mentre la qualifica di pedagoga è attribuita solo a chi consegue un diploma di laurea magistrale nelle classi di laurea in programmazione e gestione dei servizi educativi, scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, scienze pedagogiche.

La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è invece attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea in professioni sanitarie dell'area della riabilitazione.

L'articolo 13 dispone conseguentemente che il Ministro dell'istruzione, provvede, con propri decreti, ad apportare le necessarie modificazioni ai decreti del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, e al decreto interministeriale 19 febbraio 2009, concernenti la determinazione delle classi di laurea triennali e delle classi di laurea magistrale, nonché delle classi di laurea delle professioni sanitarie.

L'articolo 14 dispone che le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagoga rientrano fra le professioni non organizzate in ordini o collegi, di cui alla legge n. 4 del 2013. Dispone, altresì, che le stesse professioni di educatore e di pedagoga sono inserite negli elenchi e nelle banche dati dei soggetti deputati alla classificazione e alla declaratoria delle professioni, nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Al fine indicato, sono attivati specifici codici professionali ed è unificata la classificazione delle professioni di CNEL, ISFOL, ISTAT, Ministeri, regioni e altri organismi autorizzati. A tale classificazione devono attenersi anche gli organismi

di accreditamento e certificazione della qualità, le associazioni professionali e i singoli professionisti.

L'articolo 15 detta le disposizioni transitorie e finali e l'articolo 16 stabilisce che alla legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In considerazione dei contenuti del provvedimento, che non sollevano profili critici in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, propone di esprimere sin dalla seduta odierna una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relattrice.

**Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici.**

**Nuovo testo C. 2721 Tullio.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relattrice*, sottolinea che la proposta di legge n. 2721, recante modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti nei porti – che la XIV Commissione affronta oggi ai fini del parere da rendere alla IX Commissione Trasporti – riforma la materia della responsabilità civile dei piloti marittimi, regolata attualmente dal codice della navigazione e dal regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (decreto del Presidente della Repubblica 1952, n. 328).

In alcuni porti, per determinate tipologie di navi o in determinate condizioni, il comandante di una nave deve o può farsi assistere nelle manovre da personale specializzato, ossia da un pilota. Nei luoghi in cui il pilotaggio è obbligatorio il pilota non può cessare dalla sua opera fino all'ormeggio della nave nel luogo assegnato ovvero fino all'uscita della nave dall'area nella quale il pilotaggio è obbligatorio. Tale area è determinata o, in via generale,

nelle aree in cui il pilotaggio è obbligatorio, con decreto del Presidente della Repubblica, ovvero, nelle aree nelle quali il servizio di pilotaggio è facoltativo, per particolari esigenze, con un decreto del direttore marittimo che rende altresì obbligatorio il pilotaggio per quelle aree (articolo 92 comma 2 e articolo 87).

La disciplina generale prevede comunque l'obbligo per il pilota di prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave anche in caso di aree nelle quali il pilotaggio è facoltativo (articolo 92, comma 3).

Il sistema di responsabilità civile attualmente in essere prevede che il pilota risponda esclusivamente per i danni cagionati alla nave (articolo 93) a condizione che venga provato (con onere della prova a carico del danneggiato, articolo 133) che il danno dipenda da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni rese dal pilota stesso per la determinazione della rotta. Accanto alla responsabilità del pilota, è prevista la responsabilità solidale della corporazione dei piloti per il danno cagionato dal pilota medesimo « nei limiti della cauzione prestata » (articolo 94). L'importo della cauzione da prestare da parte della corporazione dei piloti, a garanzia di eventuali responsabilità, è definita sulla base dei regolamenti locali (articolo 89). Dalla relazione si desume che le cauzioni di norma prestate non sono idonee a garantire un'adeguata copertura dei danni, in quanto gli importi, a livello locale, sono determinati in termini quantitativamente insufficienti.

La proposta di legge in esame consta di tre articoli.

L'articolo 1 abroga, al comma 1, l'articolo 89 del codice della navigazione, che disciplina l'istituto della cauzione prestata dalla corporazione dei piloti.

Il comma 2 novella il testo dell'articolo 93 del codice stabilendo che il pilota risponda dei danni cagionati alla nave, a persone o a cose. Il presupposto della responsabilità è rappresentato, come nel regime attuale, dalla inesattezza delle informazioni o delle indicazioni rese dal pilota stesso per la determinazione della

rotta. Il limite della responsabilità del pilota per ciascun evento ed indipendentemente dal numero dei soggetti danneggiati e dalla tipologia del sinistro è di 1.000.000 di euro, salvo il caso in cui sia accertato il dolo o la colpa grave del pilota. In tale circostanza non si applica alcun limite di responsabilità.

Rispetto al regime pregresso si verifica pertanto un'estensione della responsabilità del pilota per i danni prodotti a persone e cose (oltre a quelli previsti alla nave), si conferma l'onere della prova in capo al danneggiato riguardo al presupposto della responsabilità medesima e si stabilisce un limite di responsabilità pari ad un milione di euro per la responsabilità del pilota, fatti salvi i casi di colpa grave e dolo.

Il comma 3 completa la riforma introducendo, al posto del sistema della corresponsabilità solidale della corporazione dei piloti, una copertura assicurativa obbligatoria in capo ai singoli piloti. A tale scopo è novellato l'articolo 94 prevedendo la stipula di un contratto di assicurazione, con un massimale pari al limite fissato per la responsabilità civile del pilota (ossia 1 milione di euro) a copertura dei danni cagionati nell'esercizio dell'attività di pilotaggio. La mancanza, l'invalidità o l'insufficienza di tale copertura assicurativa preclude l'esercizio o la prosecuzione dell'attività di pilotaggio.

L'articolo 2 fissa dei principi in relazione alle modifiche da disporre ad alcuni articoli del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (decreto del Presidente della Repubblica 1952, n. 328).

In particolare:

la lettera *a*) stabilisce la modifica dell'articolo 110 del Regolamento sostituendo il riferimento alla cauzione, che si prevede debba essere prestata sia dai piloti che dagli aspiranti piloti, con quello alla stipula del contratto di assicurazione obbligatorio sopra descritto;

la lettera *b*) stabilisce, conseguentemente, la modifica dell'articolo 111 del Regolamento, sostituendo il riferimento alla cauzione con la stipula del contratto di assicurazione obbligatoria;

la lettera *c*) dispone di sopprimere il riferimento al rimborso della cauzione dalla disposizione che disciplina i diritti del pilota cancellato, per qualsiasi motivo, dal registro dei piloti;

la lettera *d*) dispone infine di introdurre le disposizioni necessarie al fine di disciplinare l'adempimento dell'obbligo di assicurazione e le conseguenze amministrative della mancanza, dell'invalidità o dell'insufficienza della prescritta copertura assicurativa.

L'articolo 2-*bis* detta disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici, novellando la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante Riordino della legislazione in materia portuale.

In particolare, in tema di servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio, di cui all'articolo 14 della legge, si stabilisce che la loro obbligatorietà è stabilita e disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'autorità marittima, d'intesa con l'autorità portuale ove istituita, sentite le associazioni di categoria nazionali interessate. In caso di necessità e di urgenza l'autorità marittima, sentita l'autorità portuale ove istituita, può temporaneamente modificare il regime di obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta.

Inoltre l'articolo reca la definizione, ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici citati, dei porti o altri luoghi d'approdo o di transito delle navi.

Osserva che, così come nel caso del precedente punto all'ordine del giorno, i contenuti del provvedimento non sollevano questioni di rilievo in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea. Propone pertanto di esprimere sin dalla seduta odierna una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.



**Interventi per il settore ittico.****Testo unificato C. 338 Catanoso e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, rammenta che il testo unificato del quale la XIV Commissione avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione Agricoltura – reca disposizioni, come recita l'articolo 1, volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale e l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre.

La pesca rappresenta una risorsa significativa per l'economia italiana, svolgendo un importante ruolo sociale e culturale nelle molte comunità di mare del Paese. Si tratta di un settore che impiega circa 30 mila persone e che dà vita ad un comparto, quello della trasformazione del pesce, che fattura annualmente 2,2 miliardi di euro. L'Italia con 12 mila imbarcazioni rappresenta circa il 14 per cento della flotta europea.

La crisi che oggi sta minando l'economia è molto accentuata nel settore ittico. Negli ultimi dieci anni l'occupazione è scesa del 40 per cento, la redditività delle imprese è diminuita del 31 per cento, mentre i costi di produzione sono aumentati del 53 per cento. Un settore, dunque, a grave rischio di sopravvivenza, dovuto soprattutto al fatto che le imprese ittiche vivono un equilibrio precario tra ricavi decrescenti e costi delle produzioni continuamente in crescita, riduzione dei ricavi che minacciano ormai la qualità e la consistenza degli investimenti, persino di quelli indispensabili a garantire la sicurezza a bordo ed in mare. Il provvedimento in esame tende proprio a mettere in atto una serie di misure a sostegno del settore al fine di garantirne la continuità e incentivare l'instaurazione di nuove attività soprattutto per i giovani.

Si tratta di un provvedimento il cui esame è cominciato presso la Commissione di merito nel maggio 2013, all'inizio della legislatura, e che è quindi, nell'attuale formulazione, il risultato di una lunga e approfondita attività istruttoria.

Il testo unificato si compone di 29 articoli.

L'articolo 1, come già ricordato, indica finalità e oggetto del provvedimento.

L'articolo 2, reca una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, al fine di procedere alla redazione di un testo unico in materia.

L'articolo 3 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole, a decorrere dal 2017, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, finanziato con il 60 per cento delle risorse derivanti dal contributo annuale versato per la pratica di pesca sportiva e ricreativa a mare, di cui al comma 4 dell'articolo 22.

L'articolo 4 inserisce un nuovo comma all'articolo 10 del decreto legislativo n. 226 del 2001 (recante norme per l'orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura) prevedendo che, a decorrere dal 2017, le somme ivi previste siano destinate ad imprenditori ittici per la realizzazione di programmi finalizzati a: potenziare la tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici e di valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa; promuovere le produzioni nazionali di qualità nel mercato interno ed internazionale anche attraverso campagne di sensibilizzazione verso i consumatori; promuovere l'aggiornamento professionale.

L'articolo 5 prevede che nei documenti unici di programmazione elaborati dalle regioni per il sostegno alle aree in ritardo di sviluppo e nel Documento di Economia e finanza vengano definiti gli obiettivi da perseguire con gli strumenti della programmazione negoziata nel settore della pesca.

L'articolo 6 modifica la disciplina dei distretti ittici, recata dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001, mentre

l'articolo 7 prevede la possibilità per il Ministero delle politiche agricole di dare incarico ai centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) di effettuare attività di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese di pesca.

L'articolo 8 stabilisce che le attività di promozione della cooperazione e dell'associazionismo, di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 154 del 2004, possano essere svolte attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria e consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione.

L'articolo 9 dispone che almeno il 30 per cento delle risorse destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca è riservato, in sede di riparto, al settore della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 10, sulle licenze di pesca, da un lato, interviene sulla disciplina della tassa di concessione governativa, da versare ogni otto anni, dall'altro lato, rinvia ad un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole l'individuazione delle modalità per il rilascio delle licenze di pesca.

L'articolo 11 disciplina gli aspetti della commercializzazione dei prodotti della pesca, stabilendo – in conformità con quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1224/2009, dal regolamento (UE) n. 1380/2013 e dal regolamento (UE) n. 404/2011- la possibilità per gli operatori di utilizzare cassette standard e l'obbligo di apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un *QR-code*.

L'articolo 12 dispone l'estensione ai settori della pesca professionale marittima e dell'acquacoltura delle iniziative in materia di programmazione negoziata e di sostegno all'imprenditoria e all'autoimprenditorialità nelle aree in ritardo di sviluppo, previste dalla legge n. 144 del 1999.

L'articolo 13 dispone l'estensione al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima delle disposizioni recate dalla legge n. 457 del 1972, in materia di trattamenti previdenziali ed assistenziali e di integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli: si tratta di istituire nel comparto ittico un idoneo e generalizzato sistema strutturale di ammortizzatori sociali da attivarsi in caso di sospensione dell'attività di pesca.

L'articolo 14 introduce disposizioni di favore in materia tributaria e fiscale, disponendo, in particolare, l'applicazione alle imprese che esercitano la pesca marittima, nelle acque interne e lagunari, del regime speciale dell'IVA per i produttori agricoli, previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Il successivo articolo 15 dispone l'esclusione delle indennità e i premi per arresto definitivo, previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014, dalla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mentre l'articolo 16 prevede l'estensione ai settori della pesca e dell'acquacoltura dell'esenzione dall'imposta di bollo sulle domande, sugli atti e sulla relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali, prevista per il settore agricolo, dall'articolo 21-bis dell'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972.

L'articolo 17 dispone che il Ministro delle politiche agricole apporti le modifiche necessarie agli articoli 1, 2 e 3 del regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293, allo scopo di regolamentare le attività di pesca-turismo e quelle di ittiturismo, sulla base di principi specificamente indicati.

L'articolo 18 introduce misure di semplificazione in materia di sicurezza, con riguardo alla prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo, e alla sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera.

L'articolo 19 interviene sulla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), prevedendo che, nei porti ove non sia presente un impianto portuale di raccolta, i rifiuti speciali provenienti dai pescherecci si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di raccolta e trasporto rifiuti, che deve aderire al sistema SISTRI. La norma prevede, inoltre, la predisposizione, da parte del Ministero delle politiche agricole in collaborazione con gli enti locali interessati, di progetti sperimentali volti a favorire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai pescherecci.

L'articolo 20 disciplina l'attività di vendita diretta al consumatore finale da parte degli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 e al regolamento (UE) n. 404/2011, mentre l'articolo 21 prevede la partecipazione alle commissioni di riserva delle aree marine protette anche di tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative.

L'articolo 22 disciplina la pesca non professionale, mentre l'articolo 23, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni vigenti in ambito europeo, reca una delega al Governo per il riordino della disciplina relativa agli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva.

I successivi articoli 24 e 25 intervengono, rispettivamente, nella procedura del rinnovo delle concessioni demaniali ad uso di acquacoltura e in quella per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di impianti di acquacoltura.

Sulla base dell'articolo 26, i concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura, possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi.

L'articolo 27 dispone l'applicazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime, definiti dal decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595, alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese

per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, algicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

L'articolo 28 dispone che la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, soppressa sulla base delle disposizioni recate dall'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, continua a svolgere le sue funzioni, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato, ed è integrata da due rappresentanti delle associazioni di pesca sportiva riconosciute.

L'articolo 29, infine, interviene nella disciplina relativa alla pesca del tonno rosso. Si stabilisce, in particolare, che entro trenta giorni dalla approvazione del regolamento comunitario attuativo delle raccomandazioni adottate dall'ICCAT (*International commission for the conservation of the atlantic tuna*), il Ministro delle politiche agricole provvede con proprio decreto a ripartire tra i vari sistemi di pesca la quota di cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia, riservando, ove appropriato, un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva (SPQR), nonché un livello adeguato per il contingente indiviso (UNCL) onde assicurare, in ossequio alla vigente normativa internazionale europea, un'adeguata copertura dei quantitativi di tonno rosso oggetto di eventuali catture accessorie (*by-catch*) nonché di possibili superamenti rispetto ai contingenti di cattura originariamente assegnati, con particolare riguardo ai sistemi palangaro e tonnara fissa.

Formula in conclusione, rilevato che il provvedimento non solleva problemi in ordine alla compatibilità delle disposizioni con il diritto dell'Unione europea, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relattrice.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015.**

**Doc. LXXXVII, n. 4.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del documento in oggetto.

Marco BERGONZI (PD), *relatore*, evidenzia come la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea avvii l'esame – ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento – della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015.

Segnala che la Relazione consuntiva per il 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4) è stata trasmessa alle Camere il 15 marzo scorso, in adempimento degli obblighi previsti all'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, che fissa al Governo un termine di presentazione entro il 28 febbraio di ogni anno.

Si tratta, secondo l'impianto della legge n. 234 del 2012, del principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea. In particolare, la Relazione dovrebbe consentire al Parlamento di verificare se ed in quale misura il Governo si è attenuto all'obbligo – previsto dall'articolo 7 della medesima legge – di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti

di atti; la medesima disposizione impone al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche europee di riferire regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi parlamentari e, nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi in questione, di riferire tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

Osserva che, a differenza della Relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – la Relazione consuntiva dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari.

Procederà quindi ad una breve illustrazione dei contenuti della Relazione consuntiva per il 2015, che si articola in cinque parti.

La parte prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali e consta, a sua volta di tre capitoli aventi contenuto eterogeneo. Nel primo capitolo sono illustrate brevemente le realizzazioni delle due Presidenze semestrali del Consiglio dell'UE nel 2015 (Lettonia e Lussemburgo); il secondo concerne le questioni istituzionali, con particolare riferimento all'Accordo interistituzionale « Legiferare meglio », al negoziato UE-Regno Unito sul cd. BREXIT, alla riforma del Tribunale UE, alla *Rule of Law* e Adesione dell'UE alla CEDU, nonché ai rapporti con le Istituzioni dell'Unione europea; infine, il terzo capitolo intitolato « il coordinamento delle politiche macroeconomiche », tratta delle questioni riconducibili alle politiche economiche, monetarie, fiscali e di bilancio, al Piano di investimenti per l'Europa (Piano Juncker) e all'Unione bancaria e servizi finanziari.

L'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione è trattata ampiamente

nella parte seconda della Relazione consuntiva, e per la quale si rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici. Si tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche e tecnicamente complesse, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione.

La Relazione si focalizza nella parte terza sul tema della dimensione esterna dell'Unione europea, illustrando l'azione governativa in materia di politica estera e di sicurezza comune, nonché in materia di allargamento, politica di vicinato e di collaborazione con paesi terzi.

La parte quarta, concernente l'attività di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea, dà conto delle iniziative assunte in materia di comunicazione sulle attività dell'Unione e illustra le attività svolte dal Governo nella fase di formazione della posizione italiana su progetti di atti dell'UE.

Infine, nella parte quinta si dà conto del coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE) e del Comitato Tecnico di Valutazione (CTV), agli adempimenti di natura informativa e accesso agli atti delle Istituzioni dell'Unione europea, al contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, nonché alle misure legislative e non legislative poste in essere da Parlamento e Governo per l'attuazione del diritto dell'UE nell'ordinamento italiano e per la soluzione delle procedure di infrazione.

Di particolare interesse sono i dati relativi ai flussi di atti e documenti trasmessi dal Governo alle Camere, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nell'ambito del cosiddetto meccanismo di informazione qualificata. Nel 2015, infatti, su oltre 6.600 atti e documenti dell'UE presi in esame dal CIAE, circa 47 progetti di atti legislativi e 80 documenti prelegislativi, sono stati segnalati dal Governo in ragione della loro particolare rilevanza. Inoltre, sui progetti di atti legislativi sono

state inviate 28 relazioni tecniche predisposte dalle amministrazioni competenti.

La Relazione è accompagnata da cinque allegati, che includono: l'elenco dei Consigli dell'Unione europea e dei Consigli europei svoltisi nel corso del 2015, con l'indicazione dei temi trattati, delle deliberazioni legislative assunte e delle attività non legislative svolte; le tabelle riepilogative dei flussi finanziari dell'UE all'Italia nel medesimo anno; l'elenco delle direttive recepite nel 2015; i seguiti dati agli atti di indirizzo parlamentare, incluse le risoluzioni approvate dalle Camere prima dei Consigli europei.

Con riguardo alla rispondenza della struttura e dei contenuti alla previsione di cui all'articolo 13, comma 2 della legge n. 234 del 2012, rileva che la Relazione consuntiva per l'anno 2015 presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative, relativamente agli strumenti di partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

La Relazione reca in linea generale l'indicazione della linea politica di azione seguita dal Governo sui principali dossier esaminati nelle sedi decisionali europee, evidenziandone in diversi casi anche l'evoluzione a fronte di profili di criticità del negoziato.

Sono inoltre richiamati gli atti di indirizzo adottati dalla Camera e al Senato con riferimento a specifici progetti o questioni, sebbene non in tutti i casi sia precisato in quale misura essi siano stati tenuti in considerazione nella formazione della posizione italiana, limitandosi ad un generico richiamo alla coerenza della posizione del Governo con le raccomandazioni adottate in sede parlamentare.

Sotto questo profilo, segnala che l'allegato IV della relazione presenta due apposite tabelle contenenti gli estremi dei seguiti dati dal Governo agli atti di indirizzo parlamentare, includendo anche le risoluzioni approvate dal Senato e dalla Camera in occasione dei Consigli europei svoltisi nel 2015.

Oltre a rendere la Relazione più completa delle precedenti (per gli anni 2013 e 2014), ciò agevola la verifica della coe-

renza complessiva dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento, in accoglimento di quanto richiesto dall'Assemblea della Camera dei deputati con la risoluzione n. 6/00151, approvata il 30 giugno 2015 nell'ambito dell'esame delle Relazioni consuntive per il 2013 e il 2014.

Ricorda che, nella documentazione predisposta dagli Uffici, sono forniti gli elementi di raffronto tra l'attività svolta dalle Camere nell'ambito del dialogo politico avviato dalla Commissione europea – vale a dire l'approvazione di documenti, da parte delle Commissioni parlamentari, sui progetti di atti normativi e su altri documenti dell'Unione europea – e le posizioni poi sostenute dall'Italia nel corso del negoziato, nonché gli esiti dello stesso, come riportati nella Relazione. In particolare, l'impatto della partecipazione delle Camere alla fase ascendente dell'Unione europea è analizzato in apposite tabelle contenenti gli atti di indirizzo parlamentare approvati nel 2015 dalle due Camere, anche con riguardo alle risoluzioni approvate dalle Assemblee in sede di Comunicazioni del Presidente del Consiglio in occasione dei Consigli europei, evidenziando il seguito dato dal Governo alle risoluzioni.

In conclusione osserva come la Relazione in esame rappresenti un passo in avanti rispetto alle Relazioni degli anni precedenti, sia relativamente alla puntualità della sua presentazione (ricorda che la Relazione consuntiva per il 2013 fu presentata oltre un anno dopo la scadenza prevista), sia con riguardo alla esaustività dei contenuti ed alla connessa leggibilità del documento.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) si associa alle valutazioni positive del relatore sull'atto in esame, anche con riferimento ad una maggiore chiarezza ed una migliore organizzazione interna del documento – peraltro più volte auspiccate dalla XIV Commissione in sede di esame delle precedenti relazioni consuntive – ciò che rende più agevole il giudizio politico che il Parlamento è chiamato ad esprimere.

Deve tuttavia rilevare come la Relazione consuntiva presenti una lacuna di notevole rilievo, non affrontando il tema delle politiche di diffusione della conoscenza della struttura e del funzionamento delle Istituzioni europee, né della storia comparata dei Paesi dell'Unione. Si tratta di questioni di estrema importanza per la costruzione di una cittadinanza europea, poiché un vero e proprio popolo europeo può nascere solo creando una cultura comune. Solo lavorando su questi aspetti – materia cui peraltro è dedicato il Titolo XIII del Trattato sul funzionamento dell'UE – si possono contrastare quelle spinte populistiche che tengono a disgregare il progetto europeo.

Invita quindi il relatore a valutare la possibilità di rivolgere un invito al Governo affinché si attivi in tale ambito, anche al fine di farsi promotore presso le Istituzioni europee di una iniziativa finalizzata all'adozione di una Raccomandazione della Commissione europea sulla formazione della coscienza e della cittadinanza europea.

Marco BERGONZI (PD), *relatore*, raccoglie volentieri il suggerimento avanzato dell'onorevole Buttiglione; ritiene che l'opportuna sottolineatura del collega si ponga nel solco di quando recato nella Parte quarta della Relazione, dedicata alla Comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea. Si richiamano in quella sede, tra l'altro, il partenariato strategico con il Ministero dell'Istruzione, con la Commissione europea e con il Parlamento europeo per proseguire il programma formativo dei docenti sui temi della cittadinanza europea, la collaborazione con l'Istituto europeo della pubblica amministrazione, la sessione annuale dell'organismo che riunisce tutti i comunicatori pubblici europei.

Si tratta naturalmente solo di alcuni aspetti, che meritano di essere ulteriormente sviluppati e sostenuti.

Ilaria CAPUA (SCpI) richiama, con riferimento alle osservazioni dei colleghi, il Programma Erasmus, che costituisce uno

strumento fondamentale per lo sviluppo di un concetto di identità europea, e che è purtroppo tristemente noto in questi giorni per il gravissimo incidente che di recente è costato la vita, in Spagna, ad alcune studentesse, anche italiane, che si trovavano in quel Paese proprio nell'ambito del Programma.

Osserva come i fondi destinati all'iniziativa siano andati diminuendo negli ultimi anni, nel quadro di una complessiva riduzione di risorse destinate alla ricerca, sia nelle scienze esatte che nelle materie umanistiche. Auspica che l'esame della Relazione consuntiva possa costituire l'occasione per segnalare l'opportunità di destinare adeguato sostegno a questo importantissimo strumento culturale.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, e ricordato che la Relazione consuntiva per il 2015 potrebbe essere posta all'ordine del giorno dell'Assemblea congiuntamente con la Legge di delazione per il 2015, il prossimo lunedì 18 aprile, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.**

C. 3540 Governo.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 31 marzo 2016.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, avverte innanzitutto di aver presentato, in qualità di relatore, un nuovo articolo aggiuntivo, che reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore. Sono stati inoltre presentati tre nuovi emendamenti del Governo.

Tali nuove proposte emendative, ed i relativi subemendamenti, saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*), e sono stati trasmessi alle Commissioni di merito per il parere di competenza.

Avverto infine che l'onorevole che l'onorevole Berlinghieri ha ritirato il proprio emendamento 14.9, l'onorevole Bonomo ha ritirato i propri articoli aggiuntivi 14.031 e 14.032, mentre i deputati Taricco, Fiorio e Venittelli hanno aggiunto la loro firma agli emendamenti 4.5 e 4.9 Mongiello, e il deputato Romanini ha aggiunto la sua firma agli emendamenti 4.5 Mongiello e 4.6 Senaldi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

## ALLEGATO

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. (C. 3540 Governo).**

**ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

**ART. 1.**

*Al comma 1, allegato A, dopo la Direttiva (UE)2015/565, inserire la seguente:*

*2) direttiva (CE) n. 2009/156 del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.*

**1. 26.** Il Governo.

*Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

*7) direttiva 2016/97/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (termine di recepimento 23 febbraio 2018).*

**1. 27.** Il Governo.

*All'emendamento 1.28, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) razionalizzare le procedure autorizzative degli stabilimenti di cui alla lettera a) al fine di garantire il coordinamento con la normativa in materia di autorizzazione unica ambientale.*

**0. 1. 28. 2.** Micillo, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Zolezzi.

*All'emendamento 1.28, lettera d), sopprimere le parole: nonché del minore impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare.*

**0. 1. 28. 1.** Terzoni, Micillo, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Zolezzi.

*Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

*7) direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (termine di recepimento 19 dicembre 2017).*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

**ART. 14-bis.**

*(Norme concernenti la delega per il recepimento della direttiva 2015/2193/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti aventi emissioni in atmosfera).*

*1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2015/2193/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di com-*



bustione medi, il Governo provvede anche il riordino del quadro normativo degli stabilimenti aventi emissioni in atmosfera in cui si colloca la disciplina degli impianti di combustione medi. Nell'esercizio della predetta delega, il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) aggiornare la disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale mediante la modifica e l'integrazione delle disposizioni della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riferite a tali stabilimenti per quanto riguarda l'installazione e l'esercizio, le procedure autorizzative, la determinazione dei valori limite di emissione, i controlli e le azioni conseguenti ai controlli;

b) semplificare le procedure autorizzative degli stabilimenti di cui alla lettera a), anche attraverso l'estensione del modello delle autorizzazioni generali, assicurando il coordinamento con la normativa in materia di autorizzazione unica ambientale;

c) aggiornare l'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo i vigenti valori limite di emissione alla luce delle migliori tecnologie disponibili, con priorità per gli impianti di combustione e per la classificazione delle sostanze inquinanti;

d) aggiornare il sistema delle sanzioni penali e amministrative previsto dalla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in modo da assicurare l'effettività, la proporzionalità e la dissuasività delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, tenendo conto delle sanzioni previste per violazioni di analoga natura commesse nell'esercizio degli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata am-

bientale, nonché del minore impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

**1. 28.** Il Governo.

*All'emendamento 14.035, al comma 1, lettera a) premettere la seguente lettera:*

0a) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 2014/261UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse.

*Conseguentemente dopo la lettera n) inserire la seguente:*

*n-bis)* assicurare ai titolari dei diritti il diritto di gestire direttamente i propri diritti, anche tramite ricorso a licenze di tipo *creative commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente.

**0. 14. 035. 3.** Battelli, Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

*All'emendamento 14.035, al comma 1, lettera a) premettere la seguente lettera:*

0a) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai

titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse.

**0. 14. 035. 1.** Battelli, Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

*All'emendamento 14.035, comma 1, sopprimere la lettera l).*

**0. 14. 035. 5.** Rotondi.

*All'emendamento 14.035, comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

*i-bis)* riformare l'attività della Siae fissando precisi principi di trasparenza nell'accesso, stabilendo il divieto di assunzioni di persone legate da vincoli di parentela con dirigenti e personale dipendente dell'ente, privilegiando sistemi di assunzione su base degli attuali contratti di lavoro, con divieto di stipulare micro accordi con condizioni di privilegio, parametrando gli stipendi di dirigenti e dipendenti a criteri di mercato, con divieto assoluto di automatismi retributivi, eliminando qualsivoglia indennità, gratifica, franchigia e giorni di ferie aggiuntivi.

**0. 14. 035. 4.** Gianluca Pini, Caparini, Bossi.

*All'emendamento 14.035, comma 1, lettera l), sopprimere le parole: o esenzione e le parole: nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, garantendo che in tali ipotesi la Società Italiana Autori ed Editori remunerati in forma compensativa i titolari dei diritti.*

**0. 14. 035. 6.** Rotondi.

*All'emendamento 14.035, comma 1, lettera l), sopprimere le parole: o esenzione.*

**0. 14. 035. 7.** Rotondi.

*All'emendamento 14.035, comma 1, lettera l), sostituire le parole: 100 partecipanti con le seguenti: 10 partecipanti.*

**0. 14. 035. 8.** Rotondi.

*All'emendamento 14.035, comma 1, lettera l), sostituire la parola: 100 con la seguente: 200.*

**0. 14. 035. 2.** Battelli, Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

*All'emendamento 14.035, comma 1, lettera l), sopprimere le parole: nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.*

**0. 14. 035. 9.** Rotondi.

*All'emendamento 14.035, comma 1, lettera l), sopprimere le parole: garantendo che in tali ipotesi la Società Italiana Autori ed Editori remunerati in forma compensativa i titolari dei diritti.*

**0. 14. 035. 10.** Rotondi.

*All'emendamento 14.035, comma 1, lettera l), sostituire le parole: la Società Italiana Autori ed Editori remunerati con le seguenti: la Società Italiana degli Autori ed Editori e i soggetti che intermediano i diritti connessi remunerino.*

**0. 14. 035. 11.** Rotondi.

*All'emendamento 14.035, comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche avvalendosi delle somme appositamente stanziare nel Fondo unico per lo Spettacolo.*

**0. 14. 035. 12.** Rotondi.

## ART. 14.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

## ART. 14-bis.

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno).*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, il Governo si attiene, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva garantiscano idonei standard di trasparenza, efficienza e rappresentatività, comunque adeguati a fornire ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

b) vietare alla Società italiana autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei loro diritti e interessi;

c) definire requisiti di adesione alla Società italiana autori ed editori e agli organismi di gestione collettiva sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

d) prevedere che lo statuto della Società italiana autori ed editori e di ogni

altro organismo di gestione collettiva stabilisca adeguati, equilibrati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei suoi membri al processo decisionale dell'organismo;

e) stabilire che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato, e che la predetta distribuzione avvenga entro e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati incassati i proventi dei diritti;

f) prevedere che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva ripartiscano gli importi dovuti ai titolari dei diritti con criteri di economicità, quanto più possibile su base analitica, in base alle singole utilizzazioni delle opere;

g) prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a produrre alla Società italiana autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi richiesti, rapporti periodici di utilizzo accurati, predisposti sulla base di un modello tipizzato, nonché ogni informazione necessaria relativa alle utilizzazioni oggetto delle licenze o dei contratti; stabilire, inoltre, in caso di violazione di tale obbligo, conseguenti sanzioni amministrative, ferme restando le azioni civili;

h) prevedere, al fine di ridurre il relativo contenzioso, sistemi efficienti di risoluzione alternativa delle controversie, con l'obiettivo di definire le eventuali controversie tra gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori in ordine alle condizioni di licenza o alle violazioni dei contratti;

i) riformare l'attività di riscossione della Società italiana autori ed editori e degli organismi di gestione collettiva in modo da aumentarne l'efficacia e la diligenza e in particolare, con riferimento all'attività dei mandatari territoriali, ga-

rantire trasparenti modalità di selezione pubblica sulla scorta di adeguati requisiti di professionalità e onorabilità, il rafforzamento dei controlli sul loro operato, una equa e proporzionata distribuzione territoriale, l'uniforme applicazione delle tariffe stabilite, evitando la costituzione di situazioni di potenziale conflitto d'interessi e di cumulo di mandati incompatibili;

*l)* prevedere forme di riduzione o esenzione dalla corresponsione di diritti d'autore e di diritti connessi riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di 100 partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d'autore o di diritti connessi, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, garantendo che, in tali ipotesi, la Società italiana autori ed editori remunerati in forma compensativa i titolari dei diritti;

*m)* assicurare la trasparenza della Società italiana autori ed editori e degli organismi di gestione collettiva, attraverso la previsione dell'obbligo di pubblicazione

sul proprio sito internet dello statuto, delle condizioni di adesione, della tipologia di contratti applicabile, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi dovuti ai titolari di diritti, della relazione di trasparenza annuale nonché, per gli organismi di gestione collettiva operanti in virtù di specifiche disposizioni di legge, attraverso la previsione dell'obbligo di trasmissione al Parlamento di una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta;

*n)* ridefinire, in linea con le previsioni della Direttiva e con le esigenze rappresentate dal mercato, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi, attualmente fissati dall'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendone la conseguente riforma.

**14. 035.** Il relatore.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	373
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2016 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	373
Sull'ordine di lavori .....	374
Comunicazioni del presidente .....	376
ALLEGATO ( <i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione – Dal n. 419/2018 al n. 428/2079</i> ) .....	377
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	376

*Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza del presidente Roberto FICO.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Roberto FICO, *presidente*, avverte che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

**Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2016.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Roberto FICO, *presidente*, dopo aver ricordato che nella seduta dello scorso 23

marzo il relatore ha illustrato lo schema di delibera in esame, dichiara aperta la discussione generale.

Il deputato Maurizio LUPI (AP), pur concordando sull'impianto complessivo dello schema di delibera presentato dal relatore, sottolinea che le prossime elezioni, ancorché comunali, rivestono un notevole significato politico generale, in quanto vedono coinvolti i più importanti capoluoghi di regione; propone pertanto che gli spazi di comunicazione politica non debbano avere esclusivamente una base regionale, ma che occorra prevedere una loro estensione a livello nazionale, anche per incoraggiare la partecipazione al voto dei cittadini.

Inoltre, le normative variegata, che caratterizzano la formazione dei gruppi consiliari nei diversi ambiti territoriali interessati dalle consultazioni, suggeriscono di ampliare la platea dei soggetti legittimati alla partecipazione alle trasmissioni di comunicazione politica durante la prima

fase della campagna elettorale, estendendola anche alle componenti presenti nei gruppi misti consiliari e a quelle forze politiche che abbiano autonomo gruppo nel consiglio regionale ovvero un gruppo parlamentare in entrambe le Camere.

Chiede poi se, nello schema di delibera in esame sia anche assicurata la parità di trattamento tra le diverse forze politiche in competizione, qualora il leader di una di esse, che sia anche candidato sindaco o capolista, partecipi ai programmi di informazione, oltre che alle trasmissioni di comunicazione politica.

Da ultimo, si domanda come nell'ultima fase della campagna elettorale sia disciplinata concretamente la *par condicio*, con particolare riferimento a programmi di opinione e di satira politica.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL) ricorda che in una precedente legislatura, per iniziativa del deputato Beltrandi, venne approvata una proposta emendativa che di fatto impediva lo svolgimento dei *talk show*. Auspica pertanto che, sulle questioni poste dal collega Lupi, si giunga a un punto di equilibrio evitando tali palesi eccessi.

Il deputato Maurizio LUPI (AP) precisa che nel proprio intervento intendeva solo mettere in risalto eventuali contraddizioni e disparità di trattamento, in un quadro che garantisca in ogni caso massima libertà di espressione e pluralismo.

Il senatore Francesco VERDUCCI (PD), nel rilevare che le questioni sollevate dall'onorevole Lupi sono di particolare valore politico, sottolinea come a suo avviso siano ancora valide le ragioni alla base della disciplina introdotta dalla legge n. 28 del 2000, a prescindere dalla situazione politica concreta, data la non soddisfacente regolazione del conflitto di interessi. A suo giudizio, la materia andrebbe senz'altro riformata in ragione delle innovazioni introdotte dalla diffusione del *web*.

Riservandosi l'approfondimento sulle proposte dell'onorevole Lupi al momento in cui si tradurranno in specifici emenda-

menti, sottolinea che lo schema di delibera prevede l'applicazione della *par condicio* a livello nazionale, sia perché vi è coinvolto più di un quarto del corpo elettorale, sia per la elevatissima valenza politica della competizione. Condivide infine la proposta dell'onorevole Lupi di estendere la platea dei legittimati alla prima fase della comunicazione politica, in modo da favorire una più ampia partecipazione.

Il senatore Paolo BONAIUTI (AP) ritiene contraddittorio, da un lato, chiedere alla Rai di adeguarsi ai tempi, conformando la propria programmazione alle esigenze dei *social media* e del *web*, come peraltro ribadito nelle varie audizioni dagli stessi responsabili dell'azienda, e, dall'altro, imporre all'azienda durante le competizioni elettorali una sorta di camicia di forza, obbligandola alla osservanza di regole rigide e limitative. Sostiene pertanto che sia arrivato il momento di procedere a una revisione profonda delle norme sulla *par condicio*.

Roberto FICO, *presidente*, pur ritenendo stimolante il dibattito sulla riforma della disciplina della *par condicio*, osserva come il tema sia principalmente di competenza delle Commissioni legislative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale sulla bozza di delibera e fissa il termine per la presentazione di eventuali proposte di modifica alle ore 17 di lunedì 11 aprile. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### Sull'ordine di lavori.

Il senatore Roberto RUTA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, con riferimento alla presenza del figlio di Riina nella trasmissione « Porta a porta » che andrà in onda questa sera, chiede che la Commissione valuti se adottare già nella presente seduta un atto di indirizzo nei confronti della Rai, che sottolinei l'inopportunità di questa presenza in un programma di informazione del servizio pubblico.

La deputata Dalila NESCI (M5S) evidenzia come la Commissione, dopo la vicenda Casamonica, si trovi nuovamente a discutere della presenza nel medesimo programma del servizio pubblico di un componente di una famiglia della criminalità organizzata. Chiede quindi di sapere chi abbia autorizzato questa presenza in trasmissione e di fare chiarezza sulla casa editrice del volume che con l'occasione verrà presentato. Auspica che la Commissione intervenga sulla direzione della Rai, perché valuti l'opportunità di non mandare in onda la puntata di questa sera di « Porta a porta ».

Il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD), ricordando la complessità della questione, ritiene che la Commissione debba tenere conto nelle proprie valutazioni sia del fondamentale diritto di cronaca, che consente a Vespa di poter definire il contenuto della trasmissione, sia dell'impossibilità per essa di intervenire *ex ante* su una trasmissione. È quindi del parere che occorra attendere la messa in onda del programma al fine di valutare eventuali interventi successivi della Commissione.

Il senatore Roberto RUTA (PD) rinnova la propria richiesta di un atto di indirizzo con cui la Commissione prenda ufficialmente una posizione su una questione così rilevante quale è quella della presenza del figlio del mandante dell'omicidio del giudice Falcone in un programma del servizio pubblico.

Il deputato Maurizio LUPI (AP) sottolinea che da un punto di vista regolamentare le osservazioni del collega Margiotta sono assolutamente ineccepibili. Manifesta quindi la propria contrarietà a una sospensione preventiva del programma, esulando ciò dai compiti propri della Commissione, ed è dell'avviso che occorra attendere la sua messa in onda prima che si possa esprimere un giudizio su di esso. Ricorda che già in passato trasmissioni della Rai hanno visto come ospiti protagonisti discutibili come il figlio di Ciancimino e che lo stesso figlio di Riina ha

rilasciato nei giorni scorsi una lunga intervista al Corriere della Sera. O esiste un generale diritto di cronaca, o altrimenti si rischia di piegarlo alle situazioni contingenti. Auspica pertanto che si tenga un atteggiamento oggettivo verso questo tipo di programmi.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S) ricorda che la Rai già in passato ha mandato in onda programmi simili a quello di cui oggi si sta discutendo e che a fronte dei rilievi formulati dalla Commissione ha sempre fornito risposte superficiali e inadeguate. A suo giudizio la Commissione dovrebbe rappresentare ai vertici della Rai l'inopportunità di iniziative analoghe a quella di questa sera.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL), nel concordare con alcune delle osservazioni della collega Nesci, è dell'avviso che sarebbe stato forse preferibile che la trasmissione « Porta a porta » non invitasse quali ospiti né i Casamonica né il figlio di Riina. Trattandosi di programmi del servizio pubblico, non vi è alcun automatismo tra la decisione del Corriere della Sera di intervistare il figlio di Riina e la sua presenza in una trasmissione Rai. Auspica quindi che la Commissione assuma, dopo la messa in onda del programma, delle opportune iniziative quali ad esempio l'audizione del direttore di Raiuno.

Il senatore Francesco VERDUCCI (PD) ritiene che il tema in discussione non debba essere utilizzato per stabilire chi tra i componenti della Commissione sia più contrario alla criminalità organizzata e in special modo contro la subcultura mafiosa e camorrista, spesso amplificata dai media. È questa la ragione per la quale la Commissione lo scorso settembre ritenne di dover intervenire, convocando in audizione il direttore di Raiuno sulla presenza di appartenenti alla famiglia Casamonica quali ospiti di una puntata di « Porta a porta ». In quella circostanza, ricorda il proprio intervento particolarmente severo contro la direzione dell'azienda per il tono leggero della trasmissione. Auspica che la

Commissione svolga un approfondimento sul modo con cui la televisione pubblica dovrebbe affermare il senso civico contro tutte le mafie, cosa che a suo giudizio dovrebbe avvenire con una tipologia adeguata di *format*: su questo specifico tema occorrerebbe invitare la Rai al confronto.

Il senatore Paolo BONAIUTI (AP) precisa che, in esito a quella audizione del direttore di Raiuno, in una delle successive puntate della trasmissione fu invitato quale ospite il dottor Sabella, allora assessore alla legalità del Comune di Roma, che in modo esaustivo ricostruì la vicenda della famiglia Casamonica.

Roberto FICO, *presidente*, fa presente che la Commissione, prima della messa in onda del programma, non ha alcuna possibilità di intervenire, fermo restando che ciascun componente può esternare a titolo individuale il proprio punto di vista. In un momento successivo si potrebbe riflettere sull'opportunità di adottare un atto di indirizzo, sviluppando alcune delle tematiche emerse nel corso della discussione odierna. Nell'evidenziare il rischio che in trasmissioni come «Porta a porta» si possa banalizzare il fenomeno mafioso, propone di chiedere spiegazioni sulla trasparenza della trasmissione, anche con l'audizione del nuovo direttore di Raiuno. Rimanda comunque la trattazione della questione alla successiva riunione dell'Ufficio di presidenza.

Il senatore Roberto RUTA (PD), pur apprezzando la proposta del presidente, insiste sulla necessità di approvare già nella presente seduta un documento nel quale si manifesti la contrarietà della Commissione alla presenza del figlio di Riina.

La deputata Dalila NESCI (M5S), pur concordando con la proposta del presi-

dente di valutare la possibilità che la Commissione adotti un atto di indirizzo, ricorda che la Rai in materia di informazione è già vincolata dal Codice etico e dal vigente Contratto di servizio.

Roberto FICO, *presidente*, ribadisce l'impossibilità per la Commissione di intervenire preventivamente. Sottolinea che ancora una volta, come nel caso della puntata di questa sera, resta il problema del contesto nel quale si svolgerà l'intervista, fermo restando il diritto del conduttore di poter invitare qualunque ospite. Auspica che vi sia una sempre maggiore trasparenza sulle modalità con cui vengono organizzate queste trasmissioni e sui criteri di selezione dei libri presentati.

#### **Comunicazioni del presidente.**

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 419/2018 al n. 428/2079, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

#### **La seduta termina alle 15.25.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza del presidente Roberto FICO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.



ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA  
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE****(dal n. 419/2018 al n. 428/2019)**

BRUNETTA, ROMANI, GASPARRI. – *Al Presidente e al direttore generale della Rai* – Premesso che:

il 18 febbraio 2016 il Consiglio di amministrazione della Rai ha espresso il prescritto parere consultivo, circa le nomine dei nuovi direttori di rete, proposte dal direttore generale Antonio Campo Dall'Orto, esprimendosi con sette voti favorevoli e due voti contrari;

anche le recenti nomine dei direttori di rete confermano la linea già seguita per le precedenti nomine effettuate dai vertici della Rai, che hanno privilegiato figure esterne all'azienda. Negli scorsi mesi, infatti, sono stati nominati: il direttore marketing della Rai, Cinzia Squadrone, con una passata esperienza in La7; Carlo Verdelli, *ex* Repubblica, chiamato a ricoprire l'inedito ruolo previsto appositamente dal direttore generale Campo Dall'Orto, di direttore editoriale dell'informazione Rai; Gian Paolo Tagliavia, precedente esperienza in Mtv, nominato dallo scorso dicembre responsabile della strategia del digitale non lineare, cioè del *web*, dei *social network* e tv connesse del servizio pubblico e a breve diventerà responsabile di Rai Digital, una struttura con circa 150 persone alle sue dipendenze; Pierpaolo Cotone, con un'esperienza progressiva in Bnl Bnp Paribas, neo responsabile affari legali e societari; Genseric Cantoumet, nuovo responsabile della direzione security, militare francese che ha, precedentemente, lavorato in Telecom Italia;

per quanto riguarda le nomine alla direzione delle reti Rai, soltanto il nuovo direttore di Rai1, Andrea Fabiano e quello di Rai4, Angelo Teodoli, sono dipendenti

interni all'azienda. Tutte le altre, sono scelte che premiano figure esterne volute, in sostanza, ad insindacabile giudizio del direttore generale: la neo direttrice di Rai2, Ilaria Dallatana, è nata professionalmente in Mediaset ed è cofondatrice della casa di produzione televisiva Magnolia; la neo direttrice di Rai3, Daria Bignardi, è giornalista e conduttrice televisiva che ha lavorato negli ultimi tempi a La7, con risultati piuttosto deludenti; infine il neo direttore di RaiSport è Gabriele Romagnoli, scrittore e giornalista di Repubblica, che può vantare un'assoluta inesperienza in campo televisivo;

le tante professionalità dell'azienda vengono ancora una volta mortificate da scelte più che discutibili dei vertici Rai che prediligono figure esterne con emolumenti esorbitanti, ancora una volta ben al di sopra del tetto ai compensi (240 mila euro) previsto dal decreto n. 66 del 2014, che risulta tutt'ora disatteso; sono presenti in Rai moltissimi validi dirigenti che non sono adeguatamente valorizzati e che per l'ennesima volta si vedono scavalcati, da figure cooptate dall'esterno, con molte incertezze circa le reali *expertise* e competenze, solo perché gradite al direttore generale;

da notizie di stampa, che non hanno trovato conferma ufficiale in Rai, la neo direttrice di Rai3 Daria Bignardi si vedrebbe corrispondere un compenso che oscillerebbe tra i 260 e i 280 mila euro lordi annui; non è pertanto difficile immaginare il tenore dei compensi per gli altri direttori di rete appena nominati;

risulta inoltre inaccettabile il fatto che il direttore generale Campo dall'Orto

illustri in un'intervista ad un noto quotidiano, le linee editoriali di prossima attuazione in Rai, con tanto di riferimenti puntuali a programmi da chiudere al più presto; alcuni giorni fa, in vari articoli apparsi su diversi giornali, tra le trasmissioni a rischio chiusura risulterebbero alcuni programmi di punta di Raitre, come il *talk show* « Ballarò » e le trasmissioni di inchiesta « Report » e « Presadiretta »; sarebbero già in atto delle profonde modifiche nel programma « Domenica In » e sarebbe ormai stabilita la chiusura di un programma di grande successo di RaiUno « Ti lascio una canzone » per espresso volere del direttore generale Campo Dall'Orto;

si chiede di sapere:

se i vertici della Rai non ritengano doveroso riferire, in sede di audizione in Commissione di vigilanza Rai, sulle recenti nomine effettuate e sulle scelte editoriali che vengono preannunciate sui giornali, piuttosto che nelle opportune sedi istituzionali;

se i vertici della Rai intendano riferire, in audizione, sullo stato di attuazione del Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, previsto dall'articolo 2, comma 8, lettera g), della legge n.220 del 2015, di riforma della *governance* Rai;

se i vertici della Rai non ritengano doveroso applicare, senza ulteriori ritardi, il tetto ai compensi dei dirigenti, fissato in 240 mila euro. (419/2018)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*In linea generale si ritiene opportuno mettere in evidenza come la Rai abbia avviato nei mesi scorsi — all'interno del complesso percorso di rinnovo della concessione che vede, quale punto qualificante, la ridefinizione del perimetro e dei contenuti della missione di servizio pubblico — un processo di profonda trasformazione di tutta l'azienda, incentrato anzitutto su of-*

*ferta e organizzazione, al fine di rendere un servizio migliore a tutti i cittadini che pagano il canone.*

*Questo ha reso quanto mai necessario strutturare meccanismi di gestione della complessa macchina operativa della Rai tali da garantire l'efficacia del processo stesso; in tale quadro sono due le linee direttrici sin qui perseguite:*

*Creazione di nuove strutture aziendali in grado di progettare con efficacia lo sviluppo dei processi evolutivi sopra richiamati (si richiamano, a tal fine, la Direzione Editoriale per l'offerta informativa e la Direzione Rai Digital);*

*Costituzione di un nucleo di vertice dell'azienda che abbia in sé tutte le competenze necessarie per far fronte a quest'importante fase di cambiamento e che sia in grado di affrontare con adeguata tempestività e in modo organico ed unitario le rilevanti sfide imposte in questo decisivo momento della vita dell'azienda.*

*In coerenza con le dinamiche sopra riportate si è quindi proceduto alla definizione dei relativi incarichi dirigenziali, dopo aver prioritariamente verificato la presenza all'interno dell'azienda di profili coerenti con il disegno complessivo.*

*Con riferimento, invece, alla tematica dell'offerta, è stato avviato un articolato processo — che, alla luce della sua complessità, richiederà ancora tempo per la sua progressiva finalizzazione — per trasformare l'Azienda in una *media company*, al fine di accrescere le modalità di fruizione e di dialogo con gli utenti che potranno, così, riconoscersi sempre più in ciò che la Rai produce. Tale percorso ambisce alla costruzione di un sistema armonico, con una « sola Rai » dal punto di vista della mission e tanti componenti che ne possano rappresentare la varietà di voci ed espressioni, con l'obiettivo finale di rispondere alle aspettative culturali, di informazione e di intrattenimento dei cittadini.*

*Per quanto concerne il « Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale », si mette in evidenza come lo stesso sia attualmente in fase di definizione operativa (attività non di semplice attuazione tenuto conto del fatto che il Piano stesso deve*

*essere costruito al fine di « rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione... » e contenere – oltre ai curricula e ai compensi lordi percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello – anche dati su tutta l'attività aziendale quali gli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale, la verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico, ecc.). Tale Piano – che costituisce una rilevante innovazione rispetto al passato – consentirà di effettuare una valutazione organica e puntuale delle logiche gestionali adottate dall'attuale vertice nella gestione aziendale.*

*Per quanto riguarda i profili retributivi – nel mettere in evidenza come una organica e puntuale valutazione potrà essere attraverso il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale – si ritiene in ogni caso opportuno evidenziare come per le assunzioni citate nell'interrogazione di cui sopra sia stata adottata una politica retributiva che ha come obiettivo il contenimento dei costi rispetto alle precedenti retribuzioni annue lorde in corrispondenti situazioni; ancora, i livelli stipendiali della Rai si collocano (in alcuni casi anche significativamente) al di sotto di quelli delle corrispondenti posizioni del mercato di riferimento.*

FICO. – *Al Presidente e al direttore generale della Rai* – Premesso che:

negli ultimi anni sono state introdotte nell'ordinamento italiano norme che, in applicazione dei principi di trasparenza, efficienza e contenimento della spesa pubblica, disciplinano la *governance*, i compensi e le procedure per la scelta degli amministratori e del personale delle società direttamente o indirettamente controllate dalla pubblica amministrazione;

gli amministratori con deleghe (articolo 23-bis, commi 5 e 5-bis, della legge

n. 214 del 2011, di conversione del decreto-legge n. 201 del 2011) e il personale delle società pubbliche (articolo 13, comma 1, della legge n. 89 del 2014, di conversione del decreto-legge n. 66 del 2014) non possono ricevere compensi superiori al limite di euro 240 mila lordi;

ai sensi dell'articolo 34, comma 38, della legge n. 221 del 2012, di conversione del decreto-legge n. 179 del 2012, le citate norme non si applicano alle « società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati », una disposizione la cui *ratio* va ricercata nella necessità di garantire una maggiore flessibilità a quelle società pubbliche caratterizzate da strutture finanziarie particolarmente complesse;

pur non essendo destinatarie delle norme specificamente rivolte alle altre società pubbliche, le società pubbliche quotate sono tenute, secondo quanto specificato dalla direttiva del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2013, « ad adottare politiche remunerative nel rispetto delle migliori pratiche internazionali, che tengano comunque conto delle performance aziendali e assicurino il rispetto di criteri di piena trasparenza e di moderazione dei compensi, alla luce delle condizioni economiche generali del Paese »;

nel bilancio della Rai approvato nel 2015 dall'assemblea degli azionisti si precisava, a pagina 19, che l'azienda « si è adeguata al limite di cui al citato articolo 13, sia per le retribuzioni del presidente e del direttore generale, sia per quelle degli altri dirigenti con retribuzione sopra il tetto limite »;

in data 20 maggio 2015 la concessionaria pubblica avviava il collocamento di un *bond* e il successivo 25 maggio l'assemblea straordinaria della Rai approvava una serie di modifiche allo Statuto sociale, fra cui quella dell'articolo 11, comma 3, prevedendo che l'assemblea ordinaria possa autorizzare il consiglio di amministrazione a emettere strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, dispo-

zione ora contenuta, in altra forma testuale, nell'articolo 11 dello Statuto recentemente modificato;

nel corso del 2015 la Rai ha perfezionato l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile fino a un importo massimo di 350 milioni di euro, in seguito al quale l'azienda si è ritenuta non più vincolata al rispetto dei limiti ai compensi previsti dalla legge, riportando così in vita le retribuzioni superiori a 240 mila euro;

in sede di discussione parlamentare della riforma della Rai, la 5<sup>a</sup> Commissione Bilancio del Senato, nel parere del 20 giugno 2015, ha osservato che «l'applicazione ai vertici della Rai dell'articolo 23-bis, comma 5-*quater*, del decreto-legge n. 201 del 2011, relativamente ai tetti stipendiali, in quanto autorizzata all'emissione di obbligazione su mercati regolamentati, appare poco appropriata alla natura della concessionaria pubblica radiotelevisiva che si finanzia in maniera determinante con il canone, che ha natura di tributo»;

la pur legittima esigenza della Rai di ristrutturare il proprio debito a condizioni economicamente più vantaggiose, e cioè attraverso l'emissione di obbligazioni, non può contrastare con i principi di efficienza e contenimento della spesa pubblica che devono ispirare in modo particolare la Rai, che è una società pubblica differente dalle altre in quanto finanziata in gran parte attraverso il cd. canone di abbonamento;

proprio per tale ultima ragione la Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nel suo parere dell'11 novembre 2015 sulle modifiche allo Statuto della Rai, ha posto come condizione esclusiva la previsione che la Rai si attenga «a quanto stabilito nell'articolo 13 della legge n. 89 del 2014 nel determinare il limite massimo delle retribuzioni spettanti agli amministratori con deleghe e ai propri dipendenti»;

oltre all'entità dei compensi, rivestono cruciale importanza i temi della

pubblicità, dell'imparzialità e dell'oggettività delle procedure di nomina dei dirigenti apicali della concessionaria, nonché quello della massima trasparenza sui compensi percepiti dagli stessi;

l'articolo 27, comma 7, del Contratto di servizio 2010-2012, ancora vigente, prescrive alla Rai di pubblicare sul proprio sito «gli stipendi lordi percepiti dai dipendenti e collaboratori nonché informazioni, anche tramite il mezzo televisivo, eventualmente con un rinvio allo stesso sito *web* nei titoli di coda, e radiofonico, sui costi della programmazione di servizio pubblico»;

a tale ultima disposizione la concessionaria pubblica ha dato esecuzione mediante mera pubblicazione nel proprio sito del numero dei dirigenti suddivisi per tre fasce di retribuzione (fino a 100 mila euro, fra 100 e 200 mila euro, sopra i 200 mila euro);

la legge n. 220 del 2015, in materia di riforma del servizio pubblico radiotelevisivo, prevede che entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge l'amministratore delegato della concessionaria proponga all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede la pubblicazione nel sito internet della società, fra gli altri, dei «criteri per il reclutamento del personale», nonché dei «*curricula* e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della società di cui all'articolo 49-*quater*, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico della società pari o superiore ad euro 200.000, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonché delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di cariche in enti di diritto

privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti »;

dall'insediamento del nuovo direttore generale e del consiglio di amministrazione sono state effettuate varie nomine dirigenziali facendo ricorso a soggetti esterni alla struttura aziendale, fra cui: Ilaria Dallatana a Rai 2, Daria Bignardi a Rai 3, Gabriele Romagnoli a Rai Sport, Carlo Verdelli alla direzione editoriale, Gian Paolo Tagliavia alla direzione digitale, Roberto Bagatti alla vicedirezione creativa, Luigi Coldagelli a capo dell'ufficio stampa, Pierpaolo Cotone agli affari legali, Cinzia Squadrone alla direzione marketing, Genséric Cantournet alla direzione security;

si chiede di sapere:

quali nomine dei dirigenti citati in premessa siano state effettuate attraverso una procedura aperta (*job posting*) e quali a chiamata diretta, quali dirigenti siano stati assunti a tempo determinato, con contratti di durata coincidente con quella del mandato del consiglio di amministrazione, e quali a tempo indeterminato;

se intendano procedere all'approvazione del Piano per la trasparenza, e quindi alla pubblicazione nel sito internet dei singoli compensi e *curricula* dei dirigenti, anche prima dei centoventi giorni dall'entrata in vigore della riforma del servizio pubblico radiotelevisivo;

quali fra i dirigenti apicali nominati dall'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione siano stati assunti con contratti superiori al tetto di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 89 del 2014;

se non ritengano che l'assunzione di dirigenti con contratti superiori al tetto dei 240 mila euro, pur legittima formalmente, sia incoerente con gli sforzi di contenimento della spesa che in questa fase storica sono richiesti a tutta la pubblica amministrazione e in particolare alla

concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo, che si differenzia dalle altre società pubbliche in quanto è finanziata direttamente dai cittadini attraverso il cd. canone di abbonamento. (420/2019)

**RISPOSTA.** – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*In linea generale si ritiene opportuno mettere in evidenza come la Rai abbia avviato nei mesi scorsi – all'interno del complesso percorso di rinnovo della concessione che vede, quale punto qualificante, la ridefinizione del perimetro e dei contenuti della missione di servizio pubblico – un processo di profonda trasformazione di tutta l'azienda, incentrato anzitutto su offerta e organizzazione, al fine di rendere un servizio migliore a tutti i cittadini che pagano il canone.*

*Questo ha reso quanto mai necessario strutturare meccanismi di gestione della complessa macchina operativa della Rai tali da garantire l'efficacia del processo stesso; in tale quadro sono due le linee direttrici sin qui perseguite:*

*Creazione di nuove strutture aziendali in grado di progettare con efficacia lo sviluppo dei processi evolutivi sopra richiamati (si richiamano, a tal fine, la Direzione Editoriale per l'offerta informativa e la Direzione Rai Digital);*

*Costituzione di un nucleo di vertice dell'azienda che abbia in sé tutte le competenze necessarie per far fronte a quest'importante fase di cambiamento e che sia in grado di affrontare con adeguata tempestività e in modo organico ed unitario le rilevanti sfide imposte in questo decisivo momento della vita dell'azienda*

*In coerenza con le dinamiche sopra riportate si è quindi proceduto alla definizione dei relativi incarichi dirigenziali, dopo aver prioritariamente verificato la presenza all'interno dell'azienda di profili coerenti con il disegno complessivo.*

*Nel quadro sopra sintetizzato, ancora, si ritiene opportuno mettere in evidenza come la tematica della comunicazione delle logiche perseguite dall'attuale vertice nella gestione aziendale potrà trovare in tempi*

brevi una organica e puntuale rappresentazione attraverso il « Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale »; tale Piano, infatti, prevede la pubblicazione sul sito internet della società — tra l'altro — dei « curricula e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello »; attraverso le informazioni di tale Piano, in altri termini, sarà possibile poter effettuare una valutazione organica e puntuale delle logiche gestionali adottate dall'attuale vertice. Sotto il profilo della tempistica — fermo restando il pieno rispetto delle relative disposizioni normative — il Piano è attualmente in fase di definizione operativa (attività tutt'altro che di semplice attuazione tenuto conto del fatto che il Piano stesso deve essere costruito al fine di « rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione... » e contenere — oltre ai curricula e ai compensi lordi — anche dati su tutta l'attività aziendale quali gli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale, la verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico, ecc.).

Tutto ciò premesso, quindi, e a integrazione di quanto sopra indicato, si ritiene opportuno mettere in evidenza come in linea generale siano stati adottati meccanismi di individuazione dei responsabili coerenti con i contenuti delle singole posizioni; in un tale contesto il job posting presenta alcune limitazioni, tenuto conto del fatto che risulta maggiormente efficace per la individuazione dei responsabili da assegnare a posizioni nel loro complesso già « storicamente » strutturate e che presentano minori necessità di innovazione gestionale (è questo il caso, ad esempio, della ricerca dei capiredattori della Testata Giornalistica Regionale).

Per quanto attiene alle modalità di assunzione, si è proceduto in stretta coerenza con le disposizioni dell'articolo 37 dello Statuto che, in applicazione della riforma

recentemente approvata dal Parlamento, stabilisce espressamente il numero massimo dei « dirigenti non dipendenti della Società che possono essere assunti con contratto a tempo determinato ».

Per quanto riguarda i profili retributivi — nel mettere in evidenza come una organica e puntuale valutazione potrà essere attraverso il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale — si ritiene in ogni caso opportuno evidenziare come per le assunzioni citate nell'interrogazione di cui sopra sia stata adottata una politica retributiva che ha come obiettivo il contenimento dei costi rispetto alle precedenti retribuzioni annue lorde in corrispondenti situazioni; ancora, i livelli stipendiali della Rai si collocano (in alcuni casi anche significativamente) al di sotto di quelli delle corrispondenti posizioni del mercato di riferimento.

LUPI. — Al Presidente e al Direttore Generale della RAI — Premesso che:

la Rai s.p.a. è un'impresa pubblica, sotto forma societaria (in cui lo Stato ha una partecipazione rilevante), operante nel settore dei servizi pubblici di telecomunicazioni radio e televisive in concessione. Oltre ad essere assoggettata a penetranti poteri di vigilanza e di nomina da parte dello Stato, essa è costituita per soddisfare l'interesse generale (ai sensi dell'articolo 7 D.lg. 31 luglio 2005 n. 177) della collettività nazionale al pluralismo, alla democraticità e all'imparzialità dell'informazione;

la Rai, in quanto concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, deve realizzare una programmazione che sia in linea con i principi del pluralismo dei mezzi di comunicazione, a tutela della libertà di espressione di ogni individuo, dei principi di obiettività, completezza, lealtà, imparzialità dell'informazione, anche riguardo alle diverse opinioni e tendenze politiche e sociali, come stabilito all'articolo 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il Testo Unico della radiotelevisione;

il contratto di servizio, stipulato il 6 luglio 2011 e scaduto a fine 2012, ma tuttora vigente, in quanto non rinnovato, all'articolo 2, al comma 3, lettera d), sui i principi generali prevede che la concessionaria debba: «assicurare un elevato livello qualitativo della programmazione informativa, ... i cui tratti distintivi sono costituiti dal pluralismo, la completezza, l'imparzialità, obiettività, ..., la deontologia professionale e la garanzia di un contraddittorio adeguato, effettivo e leale, così da garantire l'informazione, l'apprendimento e lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati;»

inoltre all'articolo 4, primo comma, il contratto afferma che «La Rai assicura la qualità dell'informazione quale imprescindibile presidio di pluralismo, completezza e obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo»;

con riferimento al provvedimento sulle Unioni civili, ora alla Camera col numero C.3634, per un'intera stagione della trasmissione televisiva «Che tempo che fa» in onda su Rai3, non è mai stato dato tempo di parola ad un esponente del mondo cattolico, né mai si è dato rilievo alla posizione contraria al suddetto progetto di legge, mentre vari ospiti hanno avuto la possibilità di descriverlo difenderlo, esaltarlo, dichiararlo centrale per lo sviluppo dei diritti civili in Italia e al tempo stesso denigrare, anche in forme grottesche, coloro che vi si oppongono;

Luciana Littizzetto (ospite fisso nelle serate domenicali del programma, con 23 presenze su 46 puntate) ha potuto duramente attaccare, ironizzare e spesso tentare di ridicolizzare tale posizione politica;

delle due l'una: o si sostiene per assurdo (difficile da sostenere, data la frequente presenza di politici in studio che la trasmissione «Che tempo che fa» non è una trasmissione che si occupa di politica, o se si occupa di politica è tenuta al

rispetto, come tutte le altre trasmissioni, di una equa rappresentazione delle posizioni politiche di merito;

in particolare, in data 31 gennaio, Luciana Littizzetto ha come di consueto chiuso la puntata con un monologo di circa 7 minuti quasi interamente dedicato alla manifestazione del *Family Day*. In tale contesto ha avuto, senza alcuna possibilità di contraddittorio, la possibilità di rappresentare in modo ridicolo la posizione da lei non condivisa, tentando di mostrare come ragionevole unicamente la sua idea in merito;

si chiede di sapere:

quali provvedimenti intendano adottare i dirigenti interrogati al fine di assicurare il pluralismo informativo nella modalità di comunicazione politica della trasmissione «Che tempo che fa», non in linea con i principi, nonché con gli obblighi del contratto di servizio sopra citati.

Allegato:

Elenco puntate con ospiti:

26 settembre: Riccardo Scamarcio, Flavia Pennetta e Fabio Aru, Nino Frassica, Giorgio Aliprandi;

27 settembre: Giovanni Trapattoni, Yanis Varoufakis e i Negramaro;

3 ottobre: Valeria Golino, Serena Dandini, Alice Sabatini, Nino Frassica, Damiano Marchi, Valerio Mastandrea, Malika Ayane;

4 ottobre: Pooh, Niccolò Ammaniti, Clapis, Favij, Decarli, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback;

10 ottobre: Pierfrancesco Favino, Elio Germano, Claudio Amendola, Isabella Rossellini, Nino Frassica, Fabio Volo, Alice Sabatini, e in collegamento Maurizio Ferrini, Verdona;

11 ottobre: Matteo Renzi, Michele Serra, Leonardo Boff, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback;

17 ottobre: Armin Zöggeler, Margherita Buy, Maria Sole Tognazzi, Geppi Cucciari, Fabio Volo, Nino Frassica e in collegamento Marc Augé, Antonio Di Bella, Verdena;

18 ottobre: Samantha Cristoforetti, Walter Veltroni, X Ambassadors, Riccardo Scamarcio, Flavio Caroli, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback;

24 ottobre: Claudio Santamaria, Giorgetto Giugiaro, Max Gazze, Fabio Volo, Nino Frassica, e in collegamento Christopher Lloyd, Francesco Guccini, Dolcenera;

25 ottobre: Francis Ford Coppola, Cesare Cremonini, Gianluigi Buffon, Marco Marsullo, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback;

31 ottobre: Andrea Iannone, Ambra Angiolini, Paola Cortellesi, Alessandro Gassmann, Elio Germano, Nino Frassica, Fabio Volo;

1 novembre: Dacia Maraini, Gianni Morandi, Enrico Brignano, Paolo Mieli, Luca Carboni con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback;

7 novembre: Renato Pozzetto, Nino Frassica, Fabio Volo, Gianluca Zambrotta, Carlo Cracco, Arisa, Luca Carboni;

8 novembre: Rufus Wainwright, Antonio Albanese, Giuseppe Sala, Enrico Montesano, Beppe Severgnini, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback;

14 novembre: #paroleperParigi;

15 novembre: Romano Prodi, Andrea Bocelli, Giorgio Panariello, Isabella Ferrari, Claudio Magris, Diego De Silva, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback;

21 novembre: Valerio Mastandrea, Sergio Rubini, Fabrizio Bentivoglio, Isabella Ragonese, Maria Pia Calzone, Roberta Vinci, Marco Mengoni, Fabio Volo, Nino Frassica;

22 novembre: Francesco Guccini, Leonardo Pieraccioni, Benoft Poelvoorde,

Jaco Van Dormaei, Daniele Luchetti, Piero Maranghi, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback;

28 novembre: Roberto Mancini, Aldo, Giovanni e Giacomo, Massimo Ranieri, Kasia Smutniak, Fabio Volo, Nino Frassica;

29 novembre: Ron Howard, Ezio Mauro, The Kolors, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback;

5 dicembre: Renzo Arbore, Joe Bastianic, Marisa Laurito, Laura Pausini (in collegamento), Maurizio Ferrini, Fabio Volo, Nino Frassica;

6 dicembre: Adele in esclusiva;

12 dicembre: Amanda Lear, Stefano Bollani, Tania Cagnotto, Geppi Cucciari, Fabio Volo, Nino Frassica;

13 dicembre: Richard Gere, Marco Mengoni, Vincenzo Salemme, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback;

19 dicembre: Gianni Rivera, Laura Morante, Carolina Crescentini, Renato Pozzetto, Gigi Marzullo, Fabio Volo, Nino Frassica;

20 dicembre: Ignazio Visco, Laura Pausini, Checco Zalone, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback;

9 gennaio : Christof Innerhofer, Vincenzo Salemme, Tosca D'Aquino, Miriam Leone, Gigi Marzullo, Fabio Volo, Nino Frassica;

10 gennaio: Riccardo Muti, Giuseppe Tornatore, Olga Kurylenko, Gianni Clerici, Lapsley, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback;

16 gennaio: Gigi Proietti, Orietta Berti, Benedetta Parodi, Giuseppe Zeno, Maurizio Ferrini, Gigi Marzullo, Fabio Volo, Nino Frassica;

17 gennaio: Eugenio Scalfari, Carlo Verdone, Antonio Albanese, Skunk Anansie, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback;



23 gennaio: Federica Pellegrini, Filippo Magnini, Umberto Tozzi, Mario Tozzi, Gigi Marzullo, Fabio Volo, Nino Frassica;

24 gennaio: Géza Ròhrig, Gad Lerner, Francesca Michielin, Flavio Caroli, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback;

30 gennaio: Katia Ricciarelli, Fausto Brizzi e Claudia Zanella, Massimo Bottura, Federico Pellegrino, Nino Frassica, Fabio Volo, Maurizio Ferrini, Gigi Marzullo;

31 gennaio: Adonis, Lino Banfi, Max Gazze, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback;

6 febbraio: Valerio Mastandrea, Giuseppe Battiston, Claudia Gerini, Gianni Togni, Roberto Giacobbo, Maurizio Ferrini, Gigi Marzullo, Nino Frassica;

7 febbraio: Claudio Baglioni, Gianni Morandi, Luciano Fontana, Jack Garratt, Cristina Chiperi, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback;

14 febbraio: Fabio De Luigi, Vittoria Puccini, Giuliana Longari, Ludovico Peregrini, Flavio Caroli, Urban Strangers, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback;

20 febbraio: Daniele Silvestri, Claudio Santamaria, Rocco Papaleo, Elisa Di Francisca, Francesco Piccolo, Chiara Gambareale, Gigi Marzullo, Fabio Volo, Nino Frassica;

21 febbraio: Gianfranco Rosi, Pietro Bartolo, Ronaldo, Elio e le Storie Tese, Enrico Vaime, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback;

27 febbraio: Antonino Cannavacciuolo, Fabio De Luigi, Francesca Michielin, Clemente Russo, Renato Pozzetto, Gigi Marzullo, Fabio Volo, Nino Frassica;

28 febbraio: Stefania Sandrelli, Christian De Sica, Alessandro Siani, Stefano Bollarli, Flavio Caroli, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback;

5 marzo: Samantha Cristoforetti, Luisa Ranieri, Mario Cipollini, Enrico

Ruggeri, Enzo Iacchetti e Giobbe Covatta, Nino Frassica, Fabio Volo, Gigi Marzullo;

6 marzo: Teo Teocoli, Nicola Piovani, Pietro Bartolo, Lukas Graham, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. (421/2034)

**RISPOSTA.** – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*In primo luogo, si ritiene opportuno mettere in evidenza come tra gli ospiti dell'attuale edizione di « Che tempo che fa » i soggetti politici siano tutt'altro che preponderanti; l'unico politico presente nelle prime 50 puntate (fino al 20 marzo) è infatti il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, intervenuto nella terza settimana (11 ottobre 2015), invitato per il suo ruolo istituzionale. Tale situazione risulta peraltro ormai una prassi consolidata: nelle ultime 10 edizioni del programma, infatti, il conduttore Fabio Fazio – possibilmente per la prima puntata del programma stesso – ha sempre invitato il Presidente del Consiglio in carica: Berlusconi, Prodi, Monti, Letta, ecc..*

*In secondo luogo, con riferimento al pluralismo culturale e quindi alla misura della presenza di ospiti di orientamento cattolico in trasmissione, non essendo possibile misurare il grado e l'ortodossia religiosa degli ospiti, si ritiene preferibile limitarsi al rispetto di un certo equilibrio dei soggetti invitati; per quanto riguarda Matteo Renzi, ad esempio, pur se sostenitore delle Unioni Civili, appare difficile non considerarlo appartenente al mondo cattolico per vita sociale e politica trascorsa: scout nell'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, iscritto a partiti di ispirazione cattolica, ecc.*

*Per quanto riguarda Luciana Littizzetto (che in realtà non è un ospite ma un comico che fa parte del cast della trasmissione) i suoi interventi, il più delle volte « anti governativi » (cioè anti potere) sono esclusivamente satirici. Sull'uso della satira esistono sentenze di vario grado (Cassazione compresa) che tutelano integralmente la libertà della satira e l'impossibilità di costringerla entro i limiti che si possono*

applicare ad altre forme di comunicazione. Più specificatamente esiste una delibera dell'AGCOM che esclude chiaramente che alla satira possa essere applicato il regime della par condicio.

Da ultimo, si segnala che nella puntata del sabato (che da quest'anno ha una formula completamente diversa dalla domenica come lo stesso titolo « Che fuori tempo che fa » mette in evidenza) nell'anteprima il giornalista Massimo Gramellini (che non è un ospite ma fa parte del cast come la Littizzetto) nella rubrica « Parole della settimana » ha più volte parlato delle Unioni civili partendo dalla cronaca del dibattito politico tra governo e opposizione; Gramellini, ad esempio, ha preso anche una posizione netta – sempre nel rispetto delle scelte individuali – contro il leader di SEL Niki Vendola e del suo compagno per la scelta di diventare genitori con il procedimento della « maternità surrogata ».

LIUZZI. – Al Presidente e al Direttore Generale della RAI – Premesso che:

Rai Eri è il marchio con il quale la Rai svolge la sua attività editoriale mediante la pubblicazione di libri, riviste e prodotti multimediali connessi con la programmazione radiotelevisiva, allo scopo di valorizzarne e approfondirne i contenuti;

l'offerta di Rai Eri cerca di rispondere al desiderio di conoscenza e di approfondimento del pubblico nei vari campi della cultura, dalla narrativa alla saggistica;

uno dei principali obiettivi di Rai Eri è quello di apportare un contributo allo studio del mondo della comunicazione e dei media, ma anche quello di documentare, analizzare e testimoniare, attraverso la pagina scritta, la migliore attività del servizio pubblico radiotelevisivo;

dagli anni novanta, Rai Eri sviluppa la propria attività editoriale collegandola strettamente alla produzione radiofonica e televisiva, pubblicando libri dei protagonisti delle trasmissioni Rai e *reportage* giornalistici che suscitano vasta attenzione nel

pubblico dei lettori (tra cui i saggi di Enzo Biagi, Bruno Vespa, Sergio Zavoli, Piero Angela e i più recenti di Antonio Caprarica). Rai Eri, inoltre, contribuisce a editare Elettronica e telecomunicazioni, Nuova rivista musicale italiana e Nuova civiltà delle macchine e lo storico DOP – Dizionario di ortografia e pronuncia;

rispetto al passato Rai Eri sembra rivestire un ruolo più marginale, se è vero, come risulta alla scrivente, che la sua struttura sia stata drasticamente ridotta. Al contrario, in una logica di servizio pubblico, dovrebbero essere considerate ed esaltate le enormi potenzialità di Rai Eri per una seria politica di promozione del libro e della lettura;

risulta alla scrivente che nel 2011 la consociata Rai per il settore commerciale, Rai Trade, veniva assorbita nell'azienda madre per divenire una direzione commerciale della stessa, mentre Rai Eri veniva riconfigurata come un settore della direzione relazioni esterne. Nel 2014 la direzione commerciale della Rai è tornata ad essere una consociata con il nome di Rai Com, al cui interno è stata ricondotta anche la casa editrice Rai Eri: una serie di passaggi che nel corso del tempo hanno determinato un quadro manageriale e di indirizzo altamente confuso;

Rai Com S.p.A. (prima Rai World) è una società del Gruppo Rai che gestisce la distribuzione e la commercializzazione nel mondo dei programmi Rai all'estero, grazie ad accordi con operatori televisivi mondiali;

Rai Com persegue una stretta logica commerciale e di *marketing* per i prodotti della concessionaria, mentre Rai Eri dovrebbe perseguire obiettivi differenti e mettere in campo una strategia culturale e di promozione del libro di ampio respiro;

si chiede di sapere:

se i fatti citati in premessa corrispondano al vero;

chi sia il soggetto che ricopre la carica di direttore di Rai Eri e quali siano le sue specifiche competenze in materia editoriale;

quali ragioni giustificano l'inclusione di Rai Eri nella consociata Rai Com e se non ritengano che le due strutture debbano operare in autonomia, considerato che Rai Eri e Rai Com seguono logiche aziendali diverse in quanto diversa è la *mission* che le contraddistingue.

(422/2037)

**RISPOSTA.** – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*In primo luogo si ritiene opportuno evidenziare come Rai Com sia la Società Commerciale del Gruppo Rai con la mission di valorizzare il patrimonio intellettuale dell'Azienda e sviluppare prodotti commerciali, non limitando quindi la propria attività alla distribuzione e commercializzazione dei canali Rai all'estero; in tale ottica, Rai Com nasce e si sviluppa come presidio unico ed integrato dei ricavi commerciali, per cogliere al meglio le opportunità di business di Rai supportando, al contempo, la mission di servizio pubblico di quest'ultima.*

*Per quanto riguarda Rai Eri, l'obiettivo storico è quello di valorizzare i contenuti della programmazione radiotelevisiva, tenendo sempre presente la sua missione di divulgazione e la necessità di rispondere agli interessi e alle necessità del più vasto numero di lettori possibile. In quest'ottica, Rai Eri pubblica varie collane, dall'informazione allo spettacolo, dalla cultura ai libri per ragazzi.*

*Rai Eri, come casa editrice del Gruppo Rai, sente fortemente il dovere di contribuire alla massima diffusione della lettura mantenendo alti tanto la qualità quanto il gradimento della sua proposta presso il pubblico più vasto possibile; in tale quadro si inserisce la proposta di una presenza di rilievo nell'ambito del prossimo Salone del libro di Torino, con la presentazione di autori di primaria importanza nell'obiettivo di affermazione e proposizione di un brand forte e competitivo nel mondo della lettura e della comunicazione.*

*I volumi pubblicati o in corso di pubblicazione hanno l'obiettivo di approfondire, attraverso racconti narrati da grandi per-*

*sonaggi e scrittori del nostro tempo (Allevi, Mons. Vigano', Galeazzi, Pennetta, Angela, De Cataldo) i grandi avvenimenti e le eccellenze dell'Italia di ieri e di oggi valorizzando altresì la grande produzione televisiva Rai come la recente pubblicazione dedicata a Rischiatutto.*

*Oltre a portare avanti lo sviluppo di attività tipiche di ogni azienda editoriale presente sul mercato, Rai Eri ha posto e pone particolare attenzione al segmento della Narrativa, attraverso la gestione di un corso di scrittura creativa che annovera fra i relatori alcuni tra i più grandi nomi della letteratura italiana (Dacia Maraini, Giancarlo De Cataldo, etc.); ha inoltre cercato di dare voce ai giovani talenti italiani attraverso l'ideazione di un concorso nazionale per scrittori esordienti e con meno di 39 anni, « La Giara » (1° edizione 2012), il cui vincitore viene pubblicato e promosso da Rai Eri. Il tutto gratuitamente, nell'ottica della ricerca e della valorizzazione dei talenti sul territorio e della massima inclusione.*

*Il lavoro dell'editore, profondamente mutato negli ultimi anni, richiede oggi al responsabile di una direzione editoriale, oltre alle indispensabili competenze manageriali, una formazione e un'esperienza di gestione, anche commerciale, dei contenuti a 360 gradi, con il supporto di validi collaboratori. Sotto tale profilo si segnala che la responsabile dell'area è Annalisa Bellini, con 15 anni di esperienza nel settore del consumer products (licensing e home video) e dell'editoria con continui e consolidati rapporti sia con la stampa quotidiana che libraria vista la gestione di numerosi prodotti editoriali.*

*La collocazione di Rai Eri all'interno della Direzione Commerciale Rai prima e, successivamente con la sua esternalizzazione, nell'ambito della consociata Rai Com, risponde alle esigenze di Rai Eri – per poter assolvere alla sua funzione di valorizzazione e diffusione dei contenuti della prima emittente televisiva del Paese – di poter conquistare e mantenere un posto di rilievo all'interno di un mercato fortemente competitivo come quello editoriale; ragione per cui i contenuti della nuova produzione*

*editoriale non sono limitati alla sola programmazione televisiva ma vengono ricercati e costruiti con uno sguardo attento ai personaggi e agli avvenimenti di attualità. Si evidenzia, infatti, che con tale riorganizzazione Rai Eri è stata inquadrata in un'area specializzata nello sviluppo e nella realizzazione di iniziative editoriali e di publishing e che tale nuova collocazione ha consentito una razionalizzazione delle attività proprie della Rai Eri (a titolo esemplificativo, una semplificazione delle collane che sono passate da oltre 35 a circa 10) con il raggiungimento di un pareggio economico (ciò a differenza di quanto avveniva con la collocazione nell'ambito della Direzione Relazione Esterne).*

NESCI, PAOLO BERNINI. — *Al Presidente della RAI* — Premesso che:

secondo quanto si legge all'articolo 2, comma 3 del Contratto nazionale di Servizio stipulato tra la Rai e il Ministero dello Sviluppo Economico, si raccomanda di « assicurare un elevato livello qualitativo della programmazione informativa, ivi comprese le trasmissioni di informazione quotidiana e le trasmissioni di approfondimento, i cui tratti distintivi sono costituiti dall'orizzonte europeo ed internazionale, il pluralismo, la completezza, l'imparzialità, obiettività, il rispetto della dignità umana, la deontologia professionale e la garanzia di un contraddittorio adeguato, effettivo e leale, così da garantire l'informazione, l'apprendimento e lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale »;

tale principio è ribadito anche nel c.d. « Testo Unico della Radiotelevisione » (d. lgs. n.177/2005), secondo cui la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo « è tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e

la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale »;

nella trasmissione televisiva « I nostri amici animali », in onda su Rai 2, sono utilizzati contributi video del noto addestratore statunitense, Cesar Millan;

l'addestratore Cesar Millan è stato oggetto di numerose critiche da parte dell'Associazione statunitense « American Veterinary Society of Animal Behavior » (Avsab), in merito all'utilizzo dei metodi crudeli e coercitivi utilizzati dallo stesso;

in Italia, per le medesime motivazioni, sia la « Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari italiani » (Fnovi) che la « Società italiana di scienze comportamentali applicate » (Sisca) hanno duramente contestato i metodi di addestramento praticati, richiedendo che non fossero pubblicizzati e promossi in Italia in virtù del fatto che sono causa di maltrattamento per gli animali;

al riguardo le suddette associazioni hanno sottoscritto un documento specifico;

sulla stessa linea, anche la « Società Culturale Italiana Veterinari per Animali da Compagnia » e la « Associazione di Studi Etologici e Tutela della Relazione con gli Animali » si sono unite al coro di condanna dei metodi di Millan che prevedono l'uso sistematico della forza e della coercizione, che causa il maltrattamento fisico e psicologico del cane;

a parere degli interroganti, è ovvio che, oltre a non educare ed informare i proprietari al rispetto del benessere dell'animale, tali video spingono all'utilizzo di accessori come i collari a strozzo con punte interne, utilizzati sistematicamente da Millan;

tra i vari oggetti di cui si serve Millan c'è anche il collare elettrico, il cui utilizzo è considerato maltrattamento animale in Italia, reato perseguito anche dal nostro codice penale;

in un servizio della trasmissione di Canale 5 « Striscia la Notizia », realizzato da Edoardo Stoppa, si mostrava come i metodi di Millan fossero violenti, anche proprio a causa dell'utilizzo del collare elettrico;

agli interroganti preme ricordare che l'uso del collare elettrico è stato finanche studiato scientificamente, non lasciando spazi ad interpretazioni né sul presunto uso « corretto » né sugli effettivi danni che causa;

su tutte, si ricorda quanto emerso dallo studio « *Training dogs with help of the shock collar: short and long term behavioural effects* », che riconosce come tale strumento sia dannoso e fonte di stress, dolore e danni psico-fisici;

l'ordinamento giuridico si è espresso in merito all'uso dei collari elettronici e, tra le tante, nella sentenza del 17 settembre 2013, n. 38034 della Terza Sezione Penale della Cassazione si legge con chiarezza che « il collare elettronico è certamente incompatibile con la natura del cane, fondandosi sulla produzione di scosse o altri impulsi elettrici che, tramite un comando a distanza, si trasmettono all'animale provocando reazioni varie »;

si chiede di sapere:

se non intenda sospendere immediatamente la messa in onda delle trasmissioni con la presenza di Cesar Millan e di qualunque altro educatore/soggetto che utilizzi metodi coercitivi e violenti, in ottemperanza ai principi ricordati in premessa, del Contratto nazionale di Servizio e del Testo Unico della Radiotelevisione;

quali iniziative intenda assumere per promuovere trasmissioni educative riguardo al trattamento degli animali, in linea con le succitate raccomandazioni delle associazioni di categoria. (423/2047)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*Nell'ambito del ciclo di documentari e docureality « I nostri amici animali » Rai2*

*ha trasmesso due speciali da un'ora: Cesar Millan Doggie Nightmares e Cesar Millan Love my Pitbull ed in particolare la serie, sempre curata da Cesar Millan, dal titolo « Leader of the pack » (12 episodi risalenti al 2012). Tutti titoli targati National Geographic.*

*In particolare « Leader of the pack » si prefigge lo scopo di selezionare i candidati più adatti per adottare cani abbandonati e salvarli dunque dai canili e/o dall'eutanasia. Si tratta di cani affetti da problemi comportamentali a cui viene data l'opportunità di trovare nuove case e padroni premurosi e attenti.*

*In ogni episodio Millan, sulla base di una serie di prove e test, seleziona tra tre gruppi di candidati quelli con i requisiti più adatti ad adottare il cane abbandonato. L'assunto è che il successo di un'adozione non dipenda tanto dalla razza, dall'età, dalla taglia o dal passato del cane quanto dal comportamento dell'essere umano che si prende cura del cane stesso.*

*Come si evince dalle poche righe di descrizione del programma sopra riportate lo scopo del programma è quello di creare consapevolezza circa la situazione disperata dei cani abbandonati e reclusi nei canili in giro per il mondo.*

*In tali documentari, realizzati per conto di National Geographic, gruppo di rinomata fama per quanto riguarda la divulgazione, non vengono utilizzati metodi violenti né strumenti di coercizione quali quelli citati nella contestazione.*

*La scelta del ciclo di documentari appare, in definitiva, coerente con la linea editoriale della Rete, da sempre sensibile al tema del rapporto tra famiglie e animali domestici, con un programma quotidiano dal titolo « Cronache Animali », particolarmente attento e rigoroso nel promuovere le corrette prassi che regolano il rapporto tra umani e amici a quattro zampe.*

**LIUZZI, NESCI, AIROLA.** — *Al Presidente e al direttore generale della RAI — Premesso che:*

*l'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici indivi-*

dua fra i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose;

ai sensi dell'articolo 7 del citato Testo unico, l'informazione radiotelevisiva deve garantire « la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti » e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge »;

l'articolo 45, comma 2, lettera d) del Testo unico stabilisce che il servizio pubblico e generale radiotelevisivo deve garantire « l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali [...] dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politiche e culturali [...] »;

la concessionaria pubblica, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del contratto nazionale di servizio 2010-2012 stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, attualmente in *prorogatio*, è tenuta a « garantire il pluralismo, rispettando i principi di obiettività, completezza, imparzialità, lealtà dell'informazione, di apertura alle diverse opinioni e tendenze sociali e religiose »;

ai sensi dell'articolo 4 del citato contratto di servizio, la RAI assicura la qualità dell'informazione in quanto « imprescindibile presidio di pluralismo, completezza e obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo »;

L'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi l'11 marzo 2003, stabilisce che « tutte le trasmissioni di informazione – dai telegiornali ai programmi di approfondimento –

devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista;

ai direttori, ai conduttori, a tutti i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio pubblico, si chiede di orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza »;

ai fini di un'informazione completa, leale ed imparziale riveste una funzione cruciale il principio del contraddittorio, che nell'ambito dell'informazione politica può essere applicato sia direttamente attraverso il confronto fra i soggetti politici sia, come sempre più spesso accade nelle trasmissioni di informazione televisive e radiofoniche, mediante il ruolo attivo del giornalista o del conduttore della trasmissione;

il giorno 9 marzo 2016 alle ore 17,42 è andata in onda su Radio 1 la trasmissione radiofonica « Bianco e Nero » che ha ospitato Carlo Sibilia, deputato appartenente al gruppo parlamentare del M5S, ed Enrico Zanetti, Viceministro dell'economia e delle finanze, andatosene nel corso della trasmissione « per una riunione improvvisa »;

i due ospiti si sono soffermati sulla problematica relativa alla direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali che in questi giorni è stata oggetto di denuncia mediatica del M5S;

andatosene Zanetti, il conduttore della trasmissione ha posto altre domande a Sibilia sempre sul tema delle nuove procedure di esecuzione previste dalla direttiva. Nel momento in cui il deputato, allargando il suo ragionamento, ha iniziato a parlare più in generale degli interventi del Governo volti, a suo parere, a favorire i grandi istituti di credito, è stato bruscamente interrotto dal giornalista, che ha giustificato il taglio con la seguente motivazione: « però ci dobbiamo fermare Ono-

revole Sibia perché non avendo più il contraddittorio non posso lasciarla troppo... »;

il richiamo al principio del contraddittorio addotto dal conduttore non appare in alcun modo conferente al caso di specie, tanto più considerato che la decisione di un ospite di abbandonare una trasmissione per motivi personali non può in alcun caso tradursi in una limitazione temporale o contenutistica degli interventi degli altri soggetti che hanno dato la propria disponibilità a partecipare al dibattito;

si chiede di sapere:

se non ritengano che il comportamento del conduttore della trasmissione in oggetto sia stato manifestamente lesivo dei principi del pluralismo e dell'imparzialità dell'informazione;

se alla luce dei principi, delle norme e della prassi vigenti, non ritengano grave, inopportuno e infondato il richiamo del conduttore al principio del contraddittorio. (424/2062)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*Il programma « Bianco e nero » ha questo nome per rappresentare al meglio e con immediatezza che il format è incentrato su un dibattito tra opinioni contrapposte.*

*Nello specifico della puntata trasmessa il 9 marzo 2016 alla quale si fa riferimento, si ritiene opportuno porre in evidenza i seguenti passaggi: su una durata effettiva prevista di 37 minuti, il Viceministro dell'Economia e delle Finanze Enrico Zanetti ha dovuto lasciare (con preavviso ricevuto durante la trasmissione) al minuto 21; a quel punto, il conduttore ha proseguito con il solo Onorevole Carlo Sibia fino al minuto 27 circa, facendogli numerose altre domande, fino al momento nel quale la formula della trasmissione, come avviene ogni giorno, prevede la messa in onda delle telefonate degli ascoltatori. Sibia dunque*

*ha continuato ad esprimere il suo parere per più di sei minuti, diventato a quel punto ospite unico del programma.*

*Tutto ciò premesso, in conclusione della trasmissione la preoccupazione del conduttore relativamente alla mancanza di contraddittorio, rivela, proprio, l'intenzione (espressa anche in modo esplicito) di tutelare l'equilibrio del pluralismo e l'imparzialità dell'informazione.*

**FICO.** — *Al Presidente e al direttore generale della Rai – Premesso che:*

*con decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2016 è stato indetto il referendum popolare per l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche noto come referendum sulle trivellazioni, i cui comizi sono convocati per il giorno 17 aprile 2016;*

*l'articolo 52 della legge n. 352 del 1970, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo, garantisce ai promotori delle consultazioni referendarie e ai soggetti politici il diritto di svolgere la propaganda referendaria;*

*la campagna referendaria sui mezzi di informazione radiotelevisiva è disciplinata dalla legge n. 28 del 2000 e, per quanto di rispettiva competenza, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;*

*a tutte le emittenti è richiesto di destinare parte della propria programmazione alla comunicazione dei soggetti politici sul referendum, in particolar modo la concessionaria del servizio pubblico è tenuta a garantire ai cittadini-utenti il massimo di informazione e di conoscenza sui quesiti referendari, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;*

in attuazione dei citati principi costituzionali e normativi, la Commissione parlamentare di Vigilanza ha approvato nella seduta del 3 marzo 2016 la delibera recante disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo relative alla campagna per il referendum popolare indetto per il giorno 17 aprile 2016;

ai sensi dell'articolo 4 della delibera, « la Rai cura l'illustrazione del quesito referendario e informa sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali, sulla data e sugli orari della consultazione », rendendo la programmazione fruibile alle persone non udenti, anche attraverso le pagine di Televideo redatte dai soggetti legittimati ad accedere alle trasmissioni e « recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli o contrarie al quesito referendario e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria »;

ai sensi dell'articolo 7 tutti i notiziari e i programmi a contenuto informativo o di approfondimento devono conformarsi « con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici »;

più in dettaglio, il medesimo articolo 7 prescrive ai direttori responsabili dei programmi, ferma restando l'autonomia editoriale, di osservare « in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche », nonché « a curare che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata », attraverso ricostruzioni sempre rigorose dei fatti esposti;

l'articolo 7 prescrive inoltre alla concessionaria di garantire « una rilevante presenza degli argomenti oggetto del referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione », nonché di assicurare « la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione »;

nella puntata di « Uno Mattina » del 16 marzo 2016, il conduttore Di Mare ha dedicato uno spazio della trasmissione al referendum sulle trivellazioni;

nel presentare il contenuto del referendum, Di Mare ha subito specificato che « in realtà la legge di stabilità già definisce che non possono esserci nuove trivellazioni perciò il referendum non riguarda l'ipotesi di fare nuove trivellazioni quanto piuttosto quelle già esistenti » e che solo « gli abitanti delle aree delle regioni coinvolte dovranno essere chiamati a esprimere la loro opinione sull'esistenza di quelle piattaforme che già esistono »;

le affermazioni di Di Mare appaiono di notevole gravità, considerato che il conduttore di una trasmissione informativa o di approfondimento, a maggior ragione del servizio pubblico, non può permettersi di non sapere che ad un referendum popolare *ex* articolo 75 della Costituzione possono partecipare tutti i cittadini aventi diritto al voto;

al di là delle informazioni errate, a parere dello scrivente il modo in cui Di Mare ha introdotto il tema delle trivellazioni era sostanzialmente volto a sminuire l'importanza del referendum, violando in tal modo non solo le prescrizioni contenute nella citata delibera, ma anche i più basilari principi di lealtà, imparzialità, obiettività e completezza dell'informazione che contraddistinguono, in generale, l'informazione radiotelevisiva e, in particolare, quella del servizio pubblico nei principali momenti della vita democratica del Paese;

anche in altre trasmissioni informative la rappresentazione del quesito non è



stata corretta dal punto di vista formale e/o sostanziale. Basti citare, fra gli altri, il servizio sul referendum dell'edizione del Tg3 del 16 marzo 2016, ore 14,42, nel quale si dice che le regioni proponenti sono 6 (anziché 9) e nel quale le ragioni del « no » sono ancorate, o meglio confuse, con l'argomento, pure legittimo, della perdita dei posti di lavoro. Oppure il servizio di Rainews del 13 marzo 2016, ore 9.19, nel quale si afferma che per la prima volta un referendum abrogativo è proposto dalle regioni, notizia errata in quanto tale procedura è già avvenuta in passato, da ultimo con il referendum sul Ministero dell'agricoltura dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con sentenza n. 29 del 1993;

si tratta di una serie di errori in apparenza marginali ma che nell'insieme denotano un certo pressappochismo dell'informazione diffusa dal servizio pubblico su questo importante referendum;

si chiede di sapere:

se non ritengano che il conduttore di una trasmissione di approfondimento informativo debba introdurre con rigore e correttezza l'oggetto di un quesito referendario;

se non ritengano che le affermazioni del conduttore Di Mare, oltre ad essere manifestamente errate, abbiano leso il principio secondo cui i cittadini-utenti non debbono trovarsi nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata;

quali iniziative intendano assumere nei confronti della testata a cui è ricondotta la trasmissione « Uno Mattina » al fine di ripristinare la corretta informazione sul referendum;

se non ritengano che i fatti esposti in premessa denotino nel loro insieme una certa superficialità dell'informazione del servizio pubblico sul tema in oggetto e quali iniziative intendano assumere al fine di garantire ai cittadini-utenti la più am-

pia e rigorosa informazione sulle ragioni favorevoli e contrarie al referendum del 17 aprile;

se la Rai stia attuando le disposizioni della delibera della Commissione di Vigilanza volte a garantire alle persone con disabilità una piena informazione sul quesito referendario. (425/2067)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento all'interrogazione sopra menzionata si informa di quanto segue.*

*In primo luogo, si ritiene opportuno segnalare come il giorno stesso della messa in onda della trasmissione « Uno mattina » che aveva riservato lo spazio per offrire ai telespettatori l'informazione referendaria, nel cui ambito sono state rilevate le dichiarazioni del conduttore Franco di Mare, la Rai aveva provveduto ad emanare il seguente comunicato alle agenzie: « In merito all'accusa di disinformazione rivolta dal M5S allo spazio di Uno mattina dedicato al Referendum sulle trivellazioni, la Rai precisa che non si è trattato di disinformazione, ma di un semplice errore umano, peraltro prontamente corretto nel corso dello stesso spazio dedicato da Uno mattina al Referendum sulle trivellazioni. Comunque, la Rai si scusa per l'accaduto? con i telespettatori e comunica che domani nel corso di Uno mattina ci sarà una rettifica. Del Referendum se ne parlerà ancora nei prossimi giorni sui canali Rai ».*

*In secondo luogo, per quanto riguarda gli adempimenti di Rai rispetto all'informazione referendaria specificamente rivolta alle persone con disabilità si evidenzia che Rai sta puntualmente applicando le specifiche disposizioni del regolamento approvato dalla Commissione di Vigilanza. Più in particolare, ai sensi dell'articolo 4, la Rai sta sviluppando una campagna informativa (spot: « presentazione Referendum », « voto domiciliare e assistito » e « come si vota ») articolata su oltre 800 passaggi su tutte le reti (sia generaliste che tematiche); inoltre, con riferimento alle Tribune referendarie e agli altri spazi della comunicazione politica (previsti dagli articoli 5 e 6), Rai ha predisposto la sottotitolazione sulle pagine del*

Televideo. Da ultimo, la Rai ha messo a disposizione le pagine di Televideo, ai sensi dell'art. 9, per un'ulteriore comunicazione informativa su tutta la campagna referendaria.

Con riferimento al comunicato aziendale di cui sopra, per completezza si forniscono di seguito i testi di alcune delle agenzie che lo hanno ripreso:

*Rai1: su referendum trivelle solo un errore, domani rettifica.*

*Non si è trattato di disinformazione da Unomattina*

*Roma, 16 mar. (askanews) – Sul referendum trivelle solo «un errore umano», nessuna disinformazione. Domani Unomattina trasmetterà una rettifica. La precisazione arriva da Rai1 dopo la denuncia del M5S.*

*Trivelle: Rai1 si scusa, errore umano, domani rettifichiamo(v. Trivelle: M5s, Unomattina...delle 18.08)*

*(ANSA) – ROMA, 16 MAR – In merito all'accusa di disinformazione rivolta dal M5S a Unomattina per lo spazio dedicato al referendum sulle trivellazioni, Rai1 precisa che «non si è trattato di disinformazione, ma di un semplice errore umano, peraltro prontamente corretto nel corso dello stesso spazio dedicato da Unomattina al referendum sulle trivellazioni.*

*Rai1 comunque si scusa per l'accaduto? con i telespettatori e comunica che domani nel corso di Unomattina sarà effettuata una rettifica». (ANSA).*

COM-TH 16-MAR-16 19:58 NNNN

**RAI1 «SU REFERENDUM NO DISINFORMAZIONE MA ERRORE, DOMANI RETTIFICA»**

*ROMA (ITALPRESS) – «In merito all'accusa di disinformazione rivolta dal M5S a Unomattina per lo spazio dedicato al Referendum sulle trivellazioni, Rai1 precisa che non si è trattato di disinformazione, ma di un semplice errore umano, peraltro prontamente corretto nel corso dello stesso spazio dedicato da Unomattina al Referendum sulle trivellazioni. Rai1 comunque si*

*scusa per l'accaduto? con i telespettatori e comunica che domani nel corso di Unomattina sarà effettuata una rettifica». È quanto si legge in una nota di Rai1. (ITALPRESS).sat/com 16-Mar-16 19:43 NNNN*

**GASPARRI. – Al Presidente e al direttore generale della Rai – Premesso che:**

in mezz'ora è un *talk show* televisivo che va in onda, dal 9 ottobre 2005, nella giornata di domenica dalle 14.30 alle 15.00 su Rai 3 e che è condotto dalla giornalista Lucia Annunziata, che in passato ha già ricoperto il ruolo di presidente della Rai;

il quale sovente, vengono invitati personaggi pubblici – prevalentemente del mondo politico – nel numero di uno per puntata, anche se in alcune occasioni il confronto si è svolto tra due esponenti;

da notizie in possesso dell'interrogante, in occasione delle votazioni primarie della sinistra, la summenzionata conduttrice ha invitato tutti i partecipanti ed ha addirittura prolungato a 45 minuti la durata della trasmissione, mentre nel caso della città di Roma, per quanto riguarda il centrodestra, benché non ci siano state delle vere e proprie votazioni primarie, ha evitato il confronto fra i candidati principali, privilegiando talune scelte ed inventando, successivamente, inviti ad altri che non risulterebbe fossero stati effettuati;

a giudizio dell'interrogante, essendo una trasmissione che va in onda nel primo pomeriggio della domenica, e che quindi è seguita da un vasto pubblico, sarebbe opportuno che venissero riequilibrare le presenze dei vari esponenti dei maggiori partiti politici nonché venisse fatta chiarezza sulle incompatibilità delle conduttrici, sig.ra Annunziata;

si chiede di sapere:

quali siano i criteri con cui Lucia Annunziata organizza la trasmissione «In Mezz'ora» e, conseguentemente, quanto costi alla Rai la medesima;

quale sia il tipo di rapporto contrattuale che intercorre tra Lucia Annunziata e l'azienda Radiotelevisiva;

se la Rai ritenga compatibili, con la funzione di conduttrice di « In mezz'ora », le ulteriori attività giornalistiche e di consulenza che la sig.ra Annunziata svolge;

se la Rai intenda intervenire per un riequilibrio complessivo delle presenze dei vari esponenti politici che, nell'edizione 2015-2016, non ha mai visto in studio esponenti di Forza Italia a vantaggio di tutte le altre forze politiche;

se la Rai, sulla base di quanto sovra esposto, non ritenga di dover ammettere la palese faziosità e inadeguatezza della sig.ra Lucia Annunziata. (426/2074)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*In linea generale, si ritiene che « In 1/2 ora » sia un programma che rispecchia pienamente la funzione e i valori dell'informazione del servizio pubblico radiotelevisivo, con particolare riguardo all'imparzialità, al pluralismo, alla correttezza, alla completezza: essendo appunto un programma di approfondimento informativo, ha il dovere di riferirsi all'attualità delle notizie e dei personaggi, come criterio giornalistico di fondo.*

*Ciò premesso, si ritiene opportuno evidenziare che, in generale, nell'edizione in corso di « In 1/2 ora » si è ridotta la presenza di personaggi politici a vantaggio di voci del mondo della società civile, della cultura, dell'economia, della cultura e del giornalismo. Tuttavia, è vero che nella puntata dedicata ai protagonisti delle primarie del centrosinistra a Roma (scelta conseguita al fatto che si trattava di un avvenimento di forte interesse giornalistico) si è determinata la necessità di portare alla partecipazione contemporanea di più candidati di quell'area e ad un allungamento della durata normale della trasmissione, come per altro già accaduto in passato in circostanze che lo richiedevano. Successivamente, è stata data voce a candidati*

*dell'area di centrodestra e altri saranno presenti: in particolare, si segnala che era già stata concordata la presenza di Guido Bertolaso per la scorsa puntata del 3 aprile, poi a seguito della vicenda delle intercettazioni che hanno determinato le dimissioni del Ministro dello Sviluppo Economico Guidi e le inevitabili ripercussioni sul Governo, l'agenda è cambiata ed è stato ospitato il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. L'invito per Guido Bertolaso è tuttavia solo rinviato, come annunciato dalla stessa Lucia Annunziata in apertura di trasmissione.*

*In precedenza (sempre nell'arco dell'attuale stagione televisiva), si segnala che sono stati rivolti inviti ad esponenti di F.I.: più volte al leader Silvio Berlusconi e, ad esempio, anche a Mara Carfagna. Tutti inviti cortesemente rifiutati dagli interlocutori.*

*Da ultimo, si ritiene opportuno evidenziare come a Lucia Annunziata, conduttrice e principale autrice del programma, sia riconosciuta una importante storia professionale ed indiscussa competenza giornalistica, anche di caratura internazionale, e « In 1/2 ora » sia un programma dagli ottimi risultati anche in termini di ascolti. Le altre attività giornalistiche svolte dalla conduttrice non rappresentano un problema né da un punto di vista contrattuale né da quello editoriale.*

**GASPARRI.** — *Al Presidente e al direttore generale della Rai — Premesso che:*

*da notizie di stampa si è appreso che la Rai avrebbe proceduto ad effettuare nuove assunzioni avvalendosi di personale esterno;*

*nel recente passato si è stigmatizzato tale modo di procedere da parte della Rai, tenuto conto che all'interno dell'azienda vi sono dipendenti privi di incarico,*

*si chiede di sapere:*

*a quanto ammontino i costi sostenuti per le ulteriori assunzioni esterne che sono state effettuate dal Direttore Generale della Rai, e che riguarderebbero un*

vice direttore di Rai 3, Alessandro Lostia, Francesca Canetta, a sua volta vice direttore di Rai 2, e Massimo Coppola assunto come consulente del Direttore Generale;

quale sia il limite delle assunzioni esterne che è stato stabilito e se lo stesso non sia stato superato;

per quali motivi non si collochino in queste e in altre funzioni dirigenti Rai rimasti privi di incarico, che rappresentano un rilevante costo per l'azienda e nel contempo vengono mortificati dalla mancanza di una utilizzazione adeguata;

se ritenga doversi procedere ad una ulteriore audizione del direttore Generale della Rai in Commissione parlamentare di vigilanza perché risponda degli sprechi, con la nomina di direttori, vice direttori e numerose altre figure prese dall'esterno, anche a fronte della presenza all'interno dell'azienda Rai di molti dipendenti qualificati, alcuni dei quali peraltro con contenziosi legali in corso per il demansionamento subito e la mancanza di funzioni adeguate. (427/2075)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione sopra citata, nel rimandare per una valutazione più complessiva della questione ai riscontri già forniti su interrogazioni di analogo contenuto, si informa di quanto segue.*

*In primo luogo, si ritiene opportuno mettere in evidenza come le assunzioni citate nell'interrogazione di cui sopra rientrano all'interno di un processo sulla costituzione di un nucleo di vertice dell'azienda che abbia in sé tutte le competenze necessarie per far fronte a quest'importante fase di cambiamento e che sia in grado di affrontare con adeguata tempestività e in modo organico ed unitario le rilevanti sfide imposte in questo decisivo momento della vita dell'azienda.*

*Per quanto attiene alla tematica degli aspetti economici, si ritiene opportuno mettere in evidenza come su questi sarà possibile poter effettuare una valutazione organica e puntuale attraverso il « Piano per la trasparenza e la comunicazione azien-*

*dale »; tale Piano, infatti, prevede la pubblicazione sul sito internet della società — tra l'altro — dei « curricula e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello »; in ogni caso, per quanto riguarda i profili retributivi si ritiene opportuno evidenziare come sia stata adottata una politica retributiva che ha come obiettivo il contenimento dei costi rispetto alle precedenti retribuzioni annue lorde in corrispondenti situazioni; ancora, i livelli stipendiali della Rai si collocano (in alcuni casi anche significativamente) al di sotto di quelli delle corrispondenti posizioni del mercato di riferimento.*

*Per quanto attiene ai criteri quali-quantitativi delle assunzioni di cui sopra, si è proceduto nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 37 dello Statuto che, in applicazione della riforma recentemente approvata dal Parlamento, stabilisce espressamente « nel 5% (cinque per cento) del numero dei dirigenti dipendenti in servizio alla chiusura del precedente esercizio il limite massimo dei dirigenti non dipendenti della Società che possono essere assunti con contratto a tempo determinato »; l'articolo 39, ancora, prevede che gli stessi debbano essere in possesso di « requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'esercizio dell'incarico da conferire ».*

**NESCI.** — *Al Presidente e al direttore generale della Rai — Premesso che:*

*ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo n.177 del 2005, « sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose »;*

soltanto il rispetto di tali principi garantisce una « presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari » (articolo 7 del Testo unico);

tali principi sono ribaditi anche nel Contratto di Servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa per il triennio 2010-2012, il cui articolo 5 prescrive alla concessionaria del servizio pubblico di assicurare « la qualità dell'informazione quale imprescindibile presidio di pluralismo, completezza e obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche e sociali » nel rispetto dei « principi di correttezza, lealtà e buona fede dell'informazione », affinché si favorisca « lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati »;

a parere della scrivente, negli ultimi giorni i telegiornali del servizio pubblico stanno assumendo un comportamento incoerente con i citati principi, a causa di resoconti giornalistici non veritieri e parziali;

negli ultimi giorni ha tenuto banco la polemica tra il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, e diversi esponenti del Partito Democratico, riguardante il blocco dei fondi per le vittime della mafia;

la questione è stata affrontata da Di Maio nel corso di un'interpellanza alla Camera dei deputati, venerdì 18 marzo, rivolta al ministro dell'Interno;

nel corso del suo intervento, Di Maio ha sottolineato che il fondo per le vittime della mafia è bloccato dal momento che « su proposta del Ministro Alfano, il Governo ha nominato un commissario di questo fondo. Ora, qualcuno dirà: ma se il Ministro Alfano, indagato, nomina il commissario per il Fondo per le vittime dei reati di mafia, di cosa ti lamenti ? E anche

questo è vero. Questo commissario ha deciso di bloccare tutti i pagamenti e ha chiesto un parere all'Avvocatura dello Stato per avere delle delucidazioni. In particolare, ha chiesto se debba liquidare le spese legali a tutte le associazioni che ne fanno richiesta o solo ad alcune »;

tale situazione di stallo è stata confermata anche dal sottosegretario del ministero dell'Interno, Domenico Manzione, che, in un passaggio della sua risposta, ha affermato: « Nel corso del mese di novembre, il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso ha chiesto un parere al Consiglio di Stato circa la corretta interpretazione da dare alla normativa di settore, in considerazione del fatto che, per le associazioni antimafia, non sono previsti particolari « requisiti di affidabilità », uso l'espressione ovviamente tra virgolette, ai fini della legittimazione all'accesso al Fondo, come invece avviene per le associazioni antiracket e antiusura »;

la notizia, dunque, che da cinque mesi le vittime di mafia e usura non percepiscono fondi pubblici corrisponde al vero, come confermato dal dott. Manzione;

a parere della scrivente, tuttavia, i telegiornali di venerdì 18 marzo, sabato 19 marzo e domenica 20 marzo non hanno offerto un resoconto veritiero e imparziale della vicenda, limitandosi ad una narrazione estremamente superficiale, basata unicamente sui pareri dei soggetti politici, senza entrare nel merito della questione e rendere così edotti i telespettatori sulla realtà dei fatti;

a conferma di quanto finora esposto, si riportano alcuni esempi:

nell'edizione delle ore 20 del Tg1 di sabato 19 marzo, viene riportato l'attacco del ministro Maria Elena Boschi («bassa propaganda politica e menzogna») a Luigi Di Maio. Viene dunque illustrata la posizione del vicepresidente della Camera, ma subito dopo sono riportati gli attacchi del Pd, in particolare quelli di Rosy Bindi e degli altri esponenti del partito;

nell'edizione del pranzo di domenica 20 marzo viene riportata la polemica con le posizioni di Di Maio e Rosato, mentre alle 20 la questione ha un pezzo dedicato anche se precedentemente sono riportati gli attacchi di Renzi a Di Maio. Nel servizio dedicato di Paola Cervelli viene riportata la posizione in voce del vicepresidente della Camera, cui seguono però gli attacchi di ben tre esponenti del Pd con in coda l'intervista al capogruppo Pd alla Camera che attacca frontalmente Di Maio: « Quando doveva parlare ha taciuto. Oggi il vicepresidente Di Maio strumentalizza con delle menzogne le vittime della camorra. È il momento che si dimetta. Prenda atto che il suo atteggiamento non è rispettoso delle istituzioni ». Alle parole di Rosato non segue alcuna replica di esponenti del Movimento Cinque Stelle;

appare utile ricordare anche le edizioni del Tg2 di domenica 20 marzo. Nell'edizione delle 13 all'interno di un servizio con più voci vengono riportate la denuncia di Di Maio e la replica di Rosato che ne chiede le dimissioni. Nell'edizione delle ore 20,30 del Tg2 c'è invece un servizio specifico sul tema: prima gli attacchi di Renzi, poi quelli del vicesegretario Pd Debora Serracchiani, poi l'intervista al capogruppo Pd alla Camera Ettore Rosato che chiede le dimissioni di Di Maio. Segue l'appello di Di Maio, quindi le repliche di Sibilia e Nuti, chiude il tweet di Di Battista;

secondo quanto appurato dall'interrogante, nessuno dei principali notiziari del servizio pubblico (Tg1, Tg2 e Tg3) di sabato 20 e domenica 21 marzo ha affrontato la questione né si è premurato di specificare che le critiche mosse dagli esponenti del Partito Democratico erano infondate poiché, nei fatti, il fondo è oggi bloccato. Nessun servizio, al netto della polemica politica, ha inoltre affrontato la questione del fondo spiegandone il funzionamento e le problematiche;

alla scrivente preme sottolineare che, di contro, la notizia emersa domenica 20

marzo secondo la quale tutti i componenti dell'ultimo cda di Banca Etruria, quello presieduto da Lorenzo Rosi e di cui ha fatto parte in qualità di vicepresidente anche Pier Luigi Boschi, padre del ministro Maria Elena, sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla procura di Arezzo, con l'accusa di concorso in bancarotta fraudolenta, ha trovato spazio soltanto residuale nei telegiornali del servizio pubblico, a cominciare dal Tg1;

a titolo di esempio si ricorda nell'edizione delle ore 13,00 del Tg1 di domenica 20 marzo, la notizia dell'indagine veniva soltanto letta dal mezzobusto senza che sia stato realizzato alcun servizio specifico sulla vicenda;

soltanto nell'edizione serale di domenica 20 marzo è andato in onda un breve servizio durante il quale si dice che sono indagati anche i vicepresidenti « Alfredo Berni e Pier Luigi Boschi, padre del ministro »;

per quanto riguarda, ancora, il Tg2, non è stato fatto proprio alcun cenno in merito alle indagini che coinvolgono anche il padre del ministro Boschi, nell'edizione delle ore 20.30, mentre nell'edizione delle ore 13 c'è un servizio di cronaca;

in nessun servizio è citata la polemica politica inerente l'indagine a carico di Pier Luigi Boschi, nonostante diversi esponenti del Movimento 5 Stelle abbiano chiesto nella giornata di domenica le dimissioni dello stesso ministro Boschi;

è opportuno rammentare che, secondo quanto affermato all'articolo 4, comma 1, lettera e), del Testo unico, la Rai garantisce « la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità, purché tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon costume »;

tale diritto di rettifica è garantito inoltre dall'articolo 10 della legge n. 223 del 1990, che prevede la possibilità, per

chiunque si senta leso da trasmissioni contrarie a verità, di chiedere rettifica. E, peraltro, la medesima va « effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi »;

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti intendano assumere affinché i telespettatori vengano edotti sullo stato delle cose relativo all'erogazione del fondo per le vittime di mafia, ad oggi bloccato, come confermato dallo stesso Governo;

quali siano state le scelte giornalistiche dei direttori di testata attraverso le quali si sia preferito dare ampio spazio, per giorni interi, alla polemica (infondata, come dimostrato in premessa) tra Luigi Di Maio e gli esponenti del Partito Democratico, silenziando al contrario la notizia d'indagine a carico del padre di un ministro della Repubblica italiana;

quali misure intendano adottare, nel rispetto del principio di autonomia che contraddistingue l'attività giornalistica, affinché nei principali notiziari della concessionaria sia ripristinata una situazione di piena compatibilità con i principi che regolano l'informazione del servizio pubblico radiotelevisivo. (428/2079)

**RISPOSTA.** – *In linea generale Rai è impegnata a fornire una offerta informativa improntata ai principi di imparzialità, completezza e correttezza, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati, adottando una linea editoriale incentrata su attualità e notiziabilità; in tale quadro i Direttori responsabili delle Testate operano – in piena coerenza con le previsioni normative dell'ordinamento della professione giornalistica – nell'ambito della propria autonomia e libertà editoriale. Ciò premesso, in merito all'interrogazione sopra menzionata di seguito si forniscono gli elementi chiarificatori rispettivamente predisposti dal Tg1, Tg2 e Tg3.*

### **Tg1**

*Con riferimento ai servizi del Tg1 relativi ai fondi per le vittime della mafia si evidenzia che ogni volta che la testata si è occupata del tema (in particolare, nelle edizioni principali del 19 e del 20 marzo) lo ha fatto riportando correttamente la posizione dell'On. Luigi Di Maio (M5S), da un lato, e quella di esponenti della maggioranza dall'altro.*

*Per quanto concerne poi le modalità con cui è stata trattata la notizia dell'indagine a carico di Pier Luigi Boschi, si mette in evidenza che tale notizia è stata pubblicata da alcuni organi di stampa domenica 20 marzo e che alle 13.30 dello stesso giorno, pur in assenza di conferme ufficiali, il Tg1 se ne è occupato con una notizia letta in studio dal conduttore. Poi nell'edizione delle 20.00, sempre dello stesso giorno, un servizio di cronaca ha dato conto dei particolari della vicenda.*

*Il giorno successivo, lunedì 21 marzo, il capogruppo del M5S alla Camera, On. Michele Dell'Orco, a cui era stato chiesto un commento sulle prossime elezioni amministrative, ha preferito parlare del « caso Boschi » chiedendo le dimissioni del Ministro e dell'intero Governo, dichiarazione andata in voce nell'edizione delle 13.30 (con replica del PD).*

### **Tg2**

*Con riferimento all'informazione data dal Tg2 sul Fondo per associazioni anti-racket si mette in evidenza che sul tema nell'edizione delle 20.30 di sabato 19 marzo è stato dato spazio all'interrogazione dell'On. Di Maio (M5S) in un ampio pezzo che partiva con il Blog di Grillo (che attaccava Berlusconi sulle Elezioni Amministrative e poi che parlava della candidatura di Brambilla per il M5S a Napoli); in tale servizio venivano dapprima illustrata la posizione del M5S sui Fondi Antiracket con un sonoro del On. Di Maio raccolto proprio in occasione della giornata che ricordava la morte di don Peppino Diana vittima di camorra e, a seguire, la replica in sonoro della Presidente della Commissione Antimafia, Sen. Rosi Bindi e la posizione del*

*Governo sui Fondi Antiracket e, da ultimo, anche un tweet del Vicesegretario PD, On. Lorenzo Guerini.*

*Il giorno seguente, nel servizio politico, il telegiornale è tornato sulla polemica dei Fondi Antiracket mostrando il sito dell'On. Di Maio e raccontando quanto l'esponente del M5S aveva postato sulla sua pagina facebook in merito, a seguire poi una replica non sonora del capogruppo del PD alla Camera, On. Ettore Rosato.*

*Relativamente alla notizia sul caso Banca Etruria, il Tg2 domenica 20 marzo nell'edizione delle 13.00 ha trasmesso un pezzo dove veniva letteralmente detto: « Concorso in bancarotta fraudolenta per il CdA di Banca Etruria. Sarebbe questa l'accusa contestata all'intero CdA dalla Procura di Arezzo ». Poi si parlava degli indagati « tra cui Pierluigi Boschi padre del Ministro per le riforme Maria Elena ».*

*Poi, il giorno stesso, nell'edizione delle 20.30 la notizia veniva messa sul « rullo » che passa durante il notiziario mediamente ogni 60-90 secondi. E sempre nella stessa edizione, nell'ambito di un lungo servizio, nella prima parte dedicato alla polemica sui Fondi Antiracket, nella seconda parte, dove venivano riportati commenti vari di esponenti del M5S ripresi dalla rete tra cui un tweet dell'On. Alessandro Di Battista (letto e mostrato) che diceva : « Alfano e papa' Boschi indagati, Verdini condannato per corruzione ma il PD chiede dimissioni di Di Maio che difende vittime di camorra #Pd-Dimettiti ».*

*Il giorno seguente, lunedì 21 marzo nell'edizione delle 13.00 nel pezzo politico andava in onda una lunga dichiarazione dell'On. Dell'Orco del M5S che chiedeva le dimissioni del Ministro Boschi, con a seguire la replica dell'On. Ernesto Carbone del PD.*

### **Tg3**

*Per quanto riguarda l'informazione del Tg3 nei giorni del 19 e 20 marzo scorso, si evidenzia, in primo luogo, che l'attenzione è stata dedicata soprattutto a due temi: le circostanze e le implicazioni dell'arresto del ricercato Salah Abdeslam e la trattativa fra*

*Europa e Turchia sui profughi, con servizi che complessivamente hanno occupato più di metà del tempo di ciascuna edizione del telegiornale; di conseguenza, lo spazio riservato alla politica interna è stato ridotto all'essenziale.*

*In secondo luogo, si rileva che la testata ha, in quei giorni, fatto una scelta editoriale diversa rispetto ad altri telegiornali; nella sua piena autonomia ha ritenuto di non dedicare molto spazio alla polemica fra l'On. Di Maio del M5S e gli esponenti del PD sui fondi anti-racket, e invece, domenica 20 marzo, ha offerto più ampia informazione sulle indagini riguardanti Banca Etruria. Una scelta editoriale precisa che distingue, anche in termini di interesse per il pubblico, fra una polemica politico-elettorale, ed una vicenda giudiziaria che presenta elementi di notizia, risvolti di sistema per i risparmiatori e ricadute non irrilevanti sul Governo.*

*Più in particolare, nell'edizione delle 19.00 di sabato 19 marzo, il Tg3 ha inserito la polemica sull'antimafia all'interno del servizio che dava conto soprattutto della presentazione del candidato Brambilla del M5S a Napoli, con due sonori dello stesso candidato, e poi delle altre scelte del Movimento nelle altre città. In conclusione del servizio, si dava conto delle dichiarazioni dell'On. Di Maio e della replica della Presidente della Commissione Antimafia, Sen. Bindi.*

*Nell'edizione delle 14.20 del 20 marzo, edizione che la domenica dura 15 minuti, il notiziario ha realizzato solo un pezzo politico sulle amministrative, incentrato sulle divisioni nel centrodestra, ma ha anche fatto un pezzo molto dettagliato sulla vicenda Banca Etruria dicendo chiaramente che l'indagine riguardava il padre del Ministro Boschi.*

*Sempre domenica 20 marzo, nella edizione delle 19.00, la polemica sull'antimafia, già trattata il giorno precedente, è stata ripresa nell'ambito di un servizio complessivo sul PD dando conto, senza sonori, sia delle nuove accuse di Di Maio, sia delle nuove risposte del Governo e della maggioranza. Più spazio si è ritenuto di dover dedicare invece alla vicenda di maggiore*



*attualità, cioè l'indagine che riguardava Pier Luigi Boschi, con un ampio e dettagliato servizio che, anche in questa edizione, non ometteva di dire che si trattasse del padre del Ministro. Nel servizio, dopo la ricostruzione giudiziaria, si dava conto delle rea-*

*zioni politiche delle opposizioni compresa la richiesta di dimissioni del Ministro avanzata dal M5S. In conclusione, si ritiene che l'informazione data della vicenda Banca Etruria abbia occupato uno spazio importante.*

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 402

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 6 aprile 2016. – Presidenza  
della presidente Rosy BINDI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai  
rappresentanti dei gruppi, si è riunito  
dalle 14.10 alle 15.40.

## COMITATO PARLAMENTARE

### di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione dell'Ambasciatore di Polonia in Italia, S.E. Tomasz Orłowski (*Svolgimento e conclusione*) .....

403

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 6 aprile 2016. – Presidenza del vicepresidente Giorgio BRANDOLIN.*

##### La seduta comincia alle 8.40.

**Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.**

**Audizione dell'Ambasciatore di Polonia in Italia, S.E. Tomasz Orłowski.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Tomasz ORŁOWSKI, *Ambasciatore di Polonia in Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, a più riprese, per alcune richieste di precisazione Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, alle quali risponde l'ambasciatore Tomasz ORŁOWSKI, proseguendo la sua relazione.

Interviene a più riprese, per porre domande e formulare osservazioni, la deputata Maria Chiara GADDA (PD).

Risponde l'ambasciatore Tomasz ORŁOWSKI, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato l'ambasciatore Orłowski, dichiara conclusa l'audizione.

##### La seduta termina alle 9.45.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di vigilanza sull'anagrafe tributaria

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	404
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, Antonio Samaritani ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	404

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS, indi del vicepresidente Alessandro PAGANO. — Intervengono, per l'Agenzia per l'Italia Digitale, il direttore generale, Antonio Samaritani, la responsabile dell'Area pubblica amministrazione, Maria Pia Giovannini, e il responsabile dell'Area architetture, standard e infrastrutture, Francesco Tortorelli.*

#### La seduta comincia alle 8.35.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.**

**Audizione del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, Antonio Samaritani.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Antonio SAMARITANI, *direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale*, e Maria Pia GIOVANNINI, *responsabile dell'Area pubblica amministrazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale*, svolgono distinte relazioni, al termine delle quali intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Alessandro PAGANO (AP), il senatore Salvatore SCIASCIA (FI-PdL XVII) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Antonio SAMARITANI, *direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale*, Maria Pia GIOVANNINI, *responsabile dell'Area pubblica amministrazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale*, e Francesco TORTORELLI, *responsabile dell'Area architetture, standard e infrastrutture dell'Agenzia per l'Italia Digitale*, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.30.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	405
Audizione del presidente della Consulta provinciale della moda di Arezzo, Marco Sanarelli (Svolgimento e conclusione) .....	405
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	405

*Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza del presidente Mario CATANIA.*

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### La seduta comincia alle 14.10.

**Audizione del presidente della Consulta provinciale della moda di Arezzo, Marco Sanarelli.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Marco SANARELLI, *presidente della Consulta provinciale della moda di Arezzo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando una relazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente*, e i deputati Marco DONATI (PD) e Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI).

Marco SANARELLI, *presidente della Consulta provinciale della moda di Arezzo*, risponde ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente Sanarelli, rinvia il seguito dell'audizione ad altra data e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

#### La seduta termina alle 14.55.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	406
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente .....	406
Audizione di Emidio Biancone ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	407

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14 alle 14.10.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

#### Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

incaricare il dottor Donadio, il tenente colonnello Giraudo e il luogotenente Boschieri di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti;

incaricare la dottoressa Tintisona di compiere un approfondimento sulle fonti relative alla « colonna romana » delle Brigate rosse;

incaricare il colonnello Occhipinti, il colonnello Pinnelli e la dottoressa Tintisona di acquisire documentazione su una persona coinvolta nei fatti;

autorizzare la trasmissione dei due documenti di libera consultazione n. 314/1 e n. 291/1 a Alessandro Grandi, che ne ha fatto richiesta con lettera del 4 aprile 2016.

Comunica inoltre che:

il 1° aprile 2016 il Ministro della difesa ha depositato un compendio di documentazione, riservata, sulle tematiche oggetto dell'inchiesta;

nella stessa data il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, riservata, relativa a accertamenti su una persona coinvolta nei fatti;

il 4 aprile 2016 il Ministro della difesa ha trasmesso una nota, riservata, sulle tematiche oggetto dell'inchiesta;

nella stessa data la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma ha trasmesso un verbale, segreto, di sommarie informazioni;

il 5 aprile 2016 la dottoressa Tintisona ha depositato una nota, riservata, relativa a alcuni reperti già oggetto di indagine;

nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato una nota, segreta, del Servizio centrale antiterrorismo;

nella stessa data il dottor Salvini e la dottoressa Tintisona hanno depositato due verbali, riservati, di sommarie informazioni rese da appartenenti alla Polizia di Stato;

il 6 aprile il dottor Donadio ha depositato una nota, riservata, relativa alle materie oggetto dell'audizione odierna.

Comunica poi che, con lettera pervenuta in data 21 marzo 2016, Giuseppe Mango ha inviato, in sede di revisione del resoconto della sua audizione del 2 marzo 2016, alcune modifiche che, poiché modificano il senso di alcune sue affermazioni, saranno pubblicate come rettifiche da inserire in nota al resoconto stesso.

Illustra infine il programma delle prossime audizioni della Commissione.

#### **Audizione di Emidio Biancone.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi le tematiche oggetto dell'audizione di Emidio Biancone e gli pone una serie di quesiti, ai quali Emidio BIANCONE risponde.

Intervengono, con reiterate osservazioni e quesiti, i deputati Gero GRASSI (PD), Fabio LAVAGNO (PD) e Arianna SPESOTTO (M5S), i senatori Paolo CORSINI (PD), Federico FORNARO (PD), Miguel GOTOR (PD) e Stefano LUCIDI (M5S), nonché Giuseppe FIORONI, *presidente*, ai quali replica Emidio BIANCONE.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia Emidio Biancone e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 16.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni**

### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	408
Audizione del Direttore generale della direzione generale di Commissariato e di servizi generali (COMMISERVIZI) del Ministero della difesa, Enrica Preti ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	408
AVVERTENZA .....	409

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI

*Mercoledì 6 aprile 2016. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.*

**La seduta comincia alle 8.35.**

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del Direttore generale della direzione generale di Commissariato e di servizi generali (COMMISERVIZI) del Ministero della difesa, Enrica Preti.**

*(Svolgimento e rinvio).*

Gian Piero SCANU, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Enrica PRETI *Direttore generale della direzione generale di Commissariato e di servizi generali (COMMISERVIZI) del Ministero della difesa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Ivan CATALANO (MISTO), Giulia GRILLO (M5S),



Paolo COVA (PD), Paola BOLDRINI (PD), Roberto CAPELLI (DeS-CD), Maria Chiara CARROZZA (PD), Gianluca RIZZO (M5S), Diego ZARDINI (PD), e Gian Piero SCANU, *presidente*, ai quali replica Enrica PRETI *Direttore generale della direzione generale di Commissariato e di servizi generali (COMMISERVIZI) del Ministero della difesa*.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia la Dottoressa Preti per il contributo fornito ai lavori della Commissione e

rinvia il seguito dell'audizione ad altra data.

**La seduta termina alle 9.25.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## INDICE GENERALE

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

#### GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento preventivo di un subentrante .. 3

### COMMISSIONI RIUNITE (I Camera e 1<sup>a</sup> Senato)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, in relazione all’esame dello schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Atto n. 267 ..... 4

### COMMISSIONI RIUNITE (X Camera e 10<sup>a</sup> Senato)

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale dell’Amministratore delegato di ENI, dott. Claudio Descalzi, sul Piano strategico 2016-2019, con particolare riferimento al settore della chimica e ai nuovi scenari dei prezzi del petrolio ..... 5

### COMMISSIONI RIUNITE (III e X)

#### RISOLUZIONI:

7-00791 Spadoni: Sull’acquisizione di terreni su larga scala (cd. *land grabbing*) (*Discussione e rinvio*) ..... 6

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione diritti della donna e uguaglianza di genere (FEMM) del Parlamento europeo avente ad oggetto « Donne rifugiate e richiedenti asilo nell’Unione europea » (Bruxelles, 3 marzo 2016) ..... 7  
 ALLEGATO 1 (*Relazione sui temi oggetto della predetta riunione*) ..... 19

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. C. 2613-D cost. Governo, approvato, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, già approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera, ulteriormente modificato, in prima deliberazione, dal Senato e approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera (*Seguito dell’esame e rinvio*) ..... 8  
 Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Testo base C. 1202 Arlotti e C. 915 Gianluca Pini (*Seguito dell’esame e rinvio*) ..... 14

ALLEGATO 2 (Emendamenti) .....	22
Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa e C. 3610 D'Alia ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	14

## II Giustizia

### SEDE REFERENTE:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	23
ALLEGATO (Emendamenti) .....	31
AVVERTENZA .....	30

## III Affari esteri e comunitari

### SEDE CONSULTIVA:

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	191
ALLEGATO (Proposta di parere della relatrice) .....	197
ERRATA CORRIGE .....	196

## IV Difesa

### SEDE CONSULTIVA:

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	198
ALLEGATO (Parere approvato) .....	200

### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-novies Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio .....	199
---	-----

## V Bilancio, tesoro e programmazione

### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003. Nuovo testo C. 3084 Governo (Parere alle Commissioni II e III) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	202
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005. C. 3269 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	203
ALLEGATO (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) .....	221
Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Ulteriore nuovo testo C. 2039 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VIII e XIII) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	207
Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i> ) .....	207

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	213
Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento C. 2212-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	216
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 264.	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 265 ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	216
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto n. 283 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i> ) .....	216
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	220

## VI Finanze

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione Finanziarie Italiane (AFin) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	222
---	-----

### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale. C. 3529 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	223
--	-----

<b>ALLEGATO 1</b> ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	238
---	-----

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	223
--	-----

<b>ALLEGATO 2</b> ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	239
---	-----

### RISOLUZIONI:

7-00910 Laffranco: Reimpiego presso le Agenzie fiscali del personale del Corpo della guardia di finanza giudicato non idoneo al servizio militare ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i> ) .....	233
---	-----

7-00919 Ribaudò: Iniziative per modificare il termine entro cui i CAF devono trasmettere le dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle entrate ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00176</i> ) .....	235
--	-----

<b>ALLEGATO 3</b> ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	240
--	-----

<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	237
--	-----

<b>AVVERTENZA</b> .....	237
-------------------------	-----

## VII Cultura, scienza e istruzione

### SEDE CONSULTIVA:

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	242
--	-----

<b>ALLEGATO 1</b> ( <i>Parere approvato</i> ) .....	252
---	-----

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame emendamenti e conclusione – Parere favorevole su articolo aggiuntivo 14.0.35 Relatore XIV Commissione; parere contrario sulle restanti proposte emendative</i> ) .....	247
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti e subemendamenti trasmessi dalla XIV Commissione</i> ) .....	253
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	257
Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 Catanoso e abbinate (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	248
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00933 Luigi Gallo: Sull'immissione in ruolo di talune categorie di docenti precari ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ).	
7-00957 Ghizzoni: Sull'immissione in ruolo di talune categorie di docenti precari ( <i>Discussione e rinvio – Abbinamento alla risoluzione 7-00933</i> ) .....	248
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure. C. 2572 Carocci ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	249
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	249
ALLEGATO 4 ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	258
ALLEGATO 5 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	265
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 ed abb. (Alla XIII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	267
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	272
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	274
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto 283 ( <i>Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	268
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	276
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Atto n. 279 ( <i>Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	271
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	302
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	271
AVVERTENZA .....	271
<b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione del Presidente dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) sui piani di investimenti delle società di gestione aeroportuale e sull'attività di vigilanza di ENAC in materia di subconcessioni aeroportuali .....	308
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	308
AVVERTENZA .....	308

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e abbinate (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	309
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	311

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. (COM(2015) 496 final) e allegati ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	309
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di documento finale</i> ) .....	312
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	310
AVVERTENZA .....	310

**XI Lavoro pubblico e privato**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne.	
Sulla pubblicità dei lavori .....	314
Audizione del sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	314
Audizione della sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	314

**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	316
Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 Catanoso e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	318
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	321

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1432 Murer, C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3596 Calabrò, C. 3586 Fucci, C. 3599 Brignone, C. 3584 Nizzi e C. 3630 Iori: « Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari ».	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale infermieri di area critica (ANIARTI), dell'Associazione Antea onlus e dell'Associazione Risveglio onlus ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	319
Audizione di rappresentanti del Centro nazionale trapianti .....	320

**XIII Agricoltura**

## SEDE REFERENTE:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	322
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative approvate dalla Commissione</i> ) .....	339

## SEDE CONSULTIVA:

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4. (Parere XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	335
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	338
AVVERTENZA .....	338

#### **XIV Politiche dell'Unione europea**

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto n. 283 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	351
--	-----

##### SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista. Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	357
Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici. Nuovo testo C. 2721 Tullo (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	359
Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 Catanoso e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	361

##### SEDE REFERENTE:

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	364
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	367
<i>ALLEGATO (Ulteriori proposte emendative presentate)</i> .....	368

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

Sulla pubblicità dei lavori .....	373
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2016 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	373
Sull'ordine di lavori .....	374
Comunicazioni del presidente .....	376
<i>ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione – Dal n. 419/2018 al n. 428/2019)</i> .....	377
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	376

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	402
---	-----

#### **COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.	
Audizione dell'Ambasciatore di Polonia in Italia, S.E. Tomasz Orłowski ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	403

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	404
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, Antonio Samaritani ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	404

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO**

Sulla pubblicità dei lavori .....	405
Audizione del presidente della Consulta provinciale della moda di Arezzo, Marco Sanarelli ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	405
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	405

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	406
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente .....	406
Audizione di Emidio Biancone ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	407

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI**

## COMMISSIONE PLENARIA

## AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	408
Audizione del Direttore generale della direzione generale di Commissariato e di servizi generali (COMMISERVIZI) del Ministero della difesa, Enrica Preti ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	408
AVVERTENZA .....	409

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.

€ 21,60



\*17SMC006340\*